MEMORIE

STORICO - CIVILI

SOPRA LE SUCCESSIVE FORME

DEL

GOVERNO DE' VENEZIANI

OPERA POSTUMA

DEL N. U.

SEBASTIANO CROTTA

VENEZIA

DALLA TIPOGRAFIA DI ALVISOPOLI

M. DCCC. XVIII.

A SVA ECCELLENZA

PIETRO CONTE DI GOESS

COMMENDATORE DELL' ORD. IMP. AVSTR.

DI LEOPOLDO

CAVALIERE DI PRIMA CLASSE

DI QVELLO DELLA CORONA DI FERRO

CIAMBELLANO E CONSIGLIERE INTIMO

ATTVALE DI STATO DI S. M. I.-R. A.

NOSTRO AVGVSTO SOVRANO

GOVERNATORE GENERALE

DELLE PROVINCIE VENETE

PER PIETA PRVDENZA BENIGNITA

E SOLLECITVDINE DEL PVBBLICO BENE

A TVTTI ACCETTISSIMO

QVESTA OPERA POSTUMA

DI SEBASTIANO CROTTA

PATRIZIO VENEZIANO

INTORNO A MEMORIE PATRIE

ARGOMENTO GRATISSIMO A SVA ECCELLENZA

PER LO SVO ZELO DELL' ONORE DI VENEZIA

IN SEGNO DI RIVERENTE OSSEQVIO

E RICONOSCENZA

DEDICA E OFFERISCE

FRANCESCO CALBO CROTTA

CAVALIERE DI TERZA CLASSE

DELL' ORD. I. A. DELLA CORONA DI FERRO

NIPOTE ED EREDE DELL' AVTORE.

ALLA MEMORIA ONOREVOLE

DI SEBASTIANO CROTTA

PATRIZIO VENEZIANO

IL QVALE ESSENDO PATRONE ALL' ARSENALE

MERITAMENTE ELETTO SENATORE

SOSTENNE GRAVI MAGISTRATVRE NELLA PATRIA

E LA PREFETTVRA DI BRESCIA

CON OGNI SOLLECITVDINE DEL BENE

E DELL' ONORE DELLA REPVBBLICA

E DEL VANTAGGIO DE' SVDDITI

PER AFFABILITA PIACEVOLEZZA DI TRATTO

E POLITEZZA DI COSTVMI

PER STVDIO DI AMENE LETTERE

E PER FAVORE ALLI CVLTORI DI ESSE

DI COMVNE LAVDE DIGNISSIMO

MORTO NEL DI XXIII. NOVEMBRE MDCCCXVII.

DI ANNI LXXXVI.

DI QVESTE MEMORIE DI STORIA PATRIA

DA LVI LASCIATE INEDITE

CONSACRA LA EDIZIONE

IN TESTIMONIANZA PVBBLICA E PERENNE

DI ESTIMAZIONE BENEVOLENZA E GRATITVDINE

FRANCESCO CALBO CROTTA

SVO NIPOTE ED EREDE.

PREFAZIONE

Ecco una non prolissa esposizione delle interne progressive forme del veneziano Governo, divisa in due principali Sezioni, giacchè la sopraggiunta vecchiaja, che scema per gradi ogni tendenza ai piaceri, essendosi unita con la caduta dell'Aristocrazia, mi à lasciato un ozio tranquillo. Esse due Sezioni saranno suddivise per maggiore chiarezza in otto Epoche, delle quali le prime quattro comprenderanno lo spazio di tempo percorso dalla nascente politica Società sino all' Aristocrazia ereditaria, onde poscia seguendone con la prima delle altre quattro di essa Aristocrazia l' intiero sviluppo sino alla soppressione delle popolari Concioni, giungere con la seconda al 1582, *e con la terza da un tal anno sino alla perdita del Peloponneso, per poi condursi da un tal tempo con l' ultima quasi al finire della Repubblica. Non conviene aspettarsi di ritrovar in breve lavoro una serie bene circostanziata di provvidenze, ma bensì con le*

principali pur quelle, che imprimono, coll'enunciarsi, una marca caratteristica delle varie resistenze, secondo i tempi, dei Cittadini alle viste del Governo: resistenze che valsero più volte a modificare le sue successive forme nella lunga serie de' secoli; ma che seppe poi alla fine col piantare le basi dell'Aristocrazia, e col tener per qualche tempo compresse le ad essa opposte tendenze, renderle conformi alli proprj oggetti. Sarebbe vano desiderio lo sperare di poter avere nelle prime Epoche idee chiare e precise del progressivo andamento delle cose in sì remoti tempi avvenute, mancando con le pubbliche carte ogni altro privato documento; come pure i Cronisti, non anche poscia numerosi di troppo, nè spesso nelle narrazioni conformi; e bastar deve soltanto che le più ragionevoli induzioni, sostenute dalle maggiori probabilità, siano poste dinanzi agli occhi, onde possibilmente vedere si possa quali rapporti e quali differenze vi fossero fra le successive Amministrazioni e l'ultima costantemente adottata; della quale le provvide istituzioni comproverò quasi sempre con li pubblici documenti. Io cercherò, almeno indirettamente, di mettere il lettore in istato di poter conoscere quali di queste istituzioni, congiunte a favorevoli

combinazioni sì interne che esterne (delle quali le seconde soltanto di rado saranno indicate) valsero a sostenerne la independenza; e come poscia essi interni ed esterni rapporti, uniti ad estraordinarj eventi, ebbero più ancora la forza, che alcuni errori o alcune tarde providenze, di annichilarla. Per altro quand'anche m'ingannassi del tutto nelle mie deduzioni, potrò sempre dare un'idea delle varie forme amministrative de' Veneziani, ed avrò, in tal modo occupandomi, fuggito l'ozio e l'inerzia; ed ordito un lavoro che una mano più abile potrà, meglio tessendolo, condurre utilmente al suo fine.

MEMORIE STORICO-CIVILI

SOPRA LE SUCCESSIVE FORME

DEL GOVERNO DE' VENEZIANI

PRIMA SEZIONE

EPOCA PRIMA

Non rimontando che agli ultimi tempi della Romana Repubblica, non vi à dubbio che le Venezie, le quali comprendevano allora in se stesse sì la terrestre provincia che la marittima, non fossero risguardate come un paese delli più ubertosi e delli più popolati; poichè le città principali della terrestre, vale a dire, Padova, Concordia, Opitergio, Altino ed Aquileja, erano poste non lungi dalle Lagune, e per la facile comunicazione col lido esterno e suoi porti facevano un utile commercio delli proprj prodotti e delle proprie manifatture, essendovi anche colà, e forse in qualche isola, mà singolarmente nel margine interno, delle Borgate poste a coltura e delle selve di pini che vi abbondavano. In oltre avendo dimorato talvolta nelle acque Gradensi e Caprulensi una porzion della flotta, che tenevano li Romani a Ravenna, vi aveva vie più promosso colla navigazione il commercio di già favorito per le ampie

strade militari, che facilitando la comunicazione al di là delle Alpi, facevano passaggio per la Venezia, ove per potersi imbarcare sì le merci, che li viaggiatori con minor dispendio sino a Ravenna, vi erano per intervalli sopra l' esterno litorale e case per albergarli, ed imbarcazioni, e forse posti degl'ispezionati a presiedere (1). E che alcune di quelle situazioni fossero celebri ne abbiamo la prova da Marziale, il quale se forse con una esagerazione poetica paragona le villeggiature degli Altinati a quelle di Baja, non lascia però di farci vedere che erano in pregio. Le barene pure, e le melme erano ben altra cosa in allora di quello che sono in presente, come pure le aperture dei porti; per modo che essi lidi esterni erano quasi da per tutto più ampj, ed i porti nel maggior numero meno interriati. Dunque non sarà maraviglia se in situazioni non squallide, e per lo innanzi non sconosciute, si rifuggissero molti uomini; cosa di già prima avvenuta alli tempi delli Triumviri, e di Massimino, allorchè Radagasio, e poscia Alarico sconvolsero l'Italia: e si accrebbero anche di molto alla incursione di Atila, e nel tempo della sovranità che vi ebbe Odoacre. Ma se al ritorno di qualche raggio passeggiero di calma non pochi ritornarono nella Venezia terrestre, però innanzi delle più grandi sciagure molti cittadini di Aquilejà, con il

(1) Si consultino gli antichi Scrittori, e le erudite Memorie Storiche sopra li Veneti primi, e secondi del co. Filiasi.

loro Vescovo e Clero, si salvarono, e vi fissarono la loro sede nel Romano Vico di Grado, antica rada probabilmente di quella Città, che divenne ben presto il luogo più rimarcabile della provincia marittima, come abitato in massima parte dalli discendenti delli Decurioni, e degli Ottimati delle due Colonie di Aquileja e Trieste; delle quali la seconda, come pure alcune altre Città Istriane avevano relazioni per comune vantaggio con gli abitanti delle Lagune. Perciò a quell'epoca era quella parte dell'Estuario la più popolata, nè può credersi allora Rivoalto un luogo di qualche importanza, seppure si avesse per vero, che li Padovani nel 421 vi stabilissero un regolare Consolar Magistrato (non però in uso fra essi) come in un posto di comunicazione col mare pel proprio traffico, che non gli darebbe però un maggior diritto nelle Lagune di ogn'altra colà rifuggita popolazione ; avendo parimente Padova sofferto gli stessi effetti della barbarie di Atila, che molte delle patrie degli altri popoli condotti a dover prendere un eguale partito, cioè di salvarsi in luoghi divenuti in pregio prima assai di Rivoalto, fra li quali alcuni ne fabbricarono, o migliorarono almeno. Ma ben presto per l'invasione di Teodorico, e per la lunga guerra de' Greci con li di lui successori, si moltiplicò il numero delli costanti abitatori nell'Estuario, e nacque per l'unione degl'Isolani co' Greci l'influenza di essi, che vie più si aumentò allorchè Belisario prese Ravenna. Essa influenza divenne sempre

maggiore, vedendosi che per giunger Narsete a quella Città gli fu forza, essendo occupati da Franchi li varchi delle Alpi, che del pari d'ogni altro ne devastavano la provincia, di venire a Grado dall'Istria colle sue navi; le quali unite a molte altre de' Veneziani gli furono di gran soccorso nel passaggio de' porti; perchè avendo presa la strada lungo il litorale esterno gli diedero il modo nel 552 di giungervi colle sue truppe. Ma benchè il momento più favorevole alla costante popolazione delle Lagune fosse quello delle susseguenti stragi per la barbarie de' Longobardi, che fecero perdere la speranza del tutto alli rifuggiti, attesa la caduta d'Altino, difesa da' Greci sino al 641, di rivedere, come molti per lo innanzi avevano fatto, le ricostruite primitive lor case della terrestre Venezia, questa perdette allora il suo nome, lasciandolo all'altra dall'Isonzo al Po; li cui abitanti si diedero ad escavare maggior numero di canali, ed a rialzar tombe, non che ad accrescere i navigli per aumentare la navigazione, ed il commercio, che prima dell'invasione de' Barbari, aveva aumentata la floridezza delle antiche lor patrie. Per altro anche prima apparisce che si andavano formando frequenti riunioni di case in varj luoghi ed Isole divenuti di qualche importanza, anche per la sì nota lettera di Cassiodoro alli Tribuni marittimi, dalla quale si può dedurre, che essi avessero in allora in qualche occasione un'autorità amministrativa, oltre a delle commerciali ispezioni, e

che le Lagune fossero non solo popolate; ma che pure cominciassero ad esser fiorenti, avendovi la concordia, e la frugalità rianimato un traffico alle foci dei fiumi, ed alli vicini porti, di cui la base ne erano i sali, con qualche genere messo in lavoro, avanzo delle arti esercitate dalli loro antenati. Abbiamo in oltre altra prova della progressiva prosperità di quegli abitanti nel vedere, che nel 579 fu dichiarata la Città di Grado da un Legato di Pelagio Secondo metropoli ecclesiastica della Venezia. Allora pure è probabile che si piantassero le prime basi, ovvero si ampliassero le Città di Eraclea, e di Equilio, ossia Giesolo, accresciute poi di riputazione, e di popolo, singolarmente quando Rotario distrusse Oderzo, e diede gran parte di quel territorio alli Vescovi di Treviso, Ceneda, e Cividale; ma per altro lasciandone qualche porzione anche a quelle due nuove Città, che distanti sette miglia l'una dall'altra, si toccavano con li proprj Contadi; cagione in seguito fra esse di frequenti zuffe nel così detto Canale dell'Arco, e di tanti torbidi nelle Lagune. Li possessi per altro degl'Isolani si andavano estendendo, secondo però le varie vicine epoche, e non solo da Grado a Cavarzere, ma oltre tali confini, avevano anche delle terre fra li rami del Po e dell'Adige, non che nella prossima terra-ferma, di che ne fa pure Eraclea infallibile prova; la quale fabbricata ove sono in adesso le paludi dette di Ribuga, poco al di dentro del margine interno, era circondata da canali,

e da rami di fiumi, e da alcuni uliginosi terreni. Essa possedeva anche molte delle terre, che formano adesso il litorale di Livenza, Piave, ec. oltre quelle che aveva nei lidi esterni vicino al porto di Cortellazzo. Giesolo più prossima pure agli Estuarj Altinati, ora di Venezia, era situata sopra il lido del porto antidetto, ovvero, come altri suppongono, quasi a rimpetto di esso sopra una lingua di terra prolungata nelle Lagune, ed occupava col suo territorio anche qualche parte del litorale esterno, che va da colà fino a Chioggia. Quanto poi agli Estuarj Altinati, conterminati dai lidi esterni, e che nell'interno cominciavano ove à principio l'argine ora detto *di S. Marco*, ricevevano nella propria ampia vasca sette fiumi, oltre molte altre acque, ma non vedevano ancora fiorire nelle lor Isole e lidi nessun importante luogo, quando negli altri sopra indicati molti avevano qualche fama, oltre li principali. In quella parte adunque più popolata delle Lagune, o piuttosto a Grado, ed a Caorle dovevano gittarsi i semi del nuovo governo, che qual fosse però non è facile a sapersi dalla Cronaca Sagornina (1), da que' tempi non poco lontana, e forse la più antica di tutte, non

(1) Piuttosto che credere col maggior numero autore d' una tal Cronaca Giovanni Sagornino fabro di Grado, la supporrei col conte Filiasi opera di un certo Giovanni Diacono della Chiesa di detto luogo, il quale dal Doge Pietro Orseolo II. di cui era famigliare, fu adoperato in molti esterni maneggi.

dicendosi da essa se non che li Tribuni non rimanevano nella loro Magistratura che un anno. Ma chi può assicurare per altro se parli qualora ebbero principio, oppure in appresso? Dunque non rimane altro partito da prendersi per poter presentare delle ragionevoli deduzioni, che valersi di ciò che offrono le combinazioni, nelle quali si trovavano allora gli abitanti dell'Estuario, e li rapporti politici dei Principi, che si disputavano il possesso della terrestre Venezia, ed in oltre riflettere sopra le circostanze delli posteriori vicini tempi, in qualche parte dipendenti dalle anteriori, come pur esse dovevano essere state delle più antiche. Abbiamo presunzioni rafforzate da esempj, che dal tempo dei Romani vi potessero essere delli Tribuni in vigore sopra li nostri lidi, come vi furono altrove, con ispezioni alla navigazione, ed alla mercatura singolarmente giovevoli; ed in un documento del 804 si vedono queste ispezioni ancora vigenti nell'Istria, Provincia pure in quel tempo dipendente da' Greci; alla qual dipendenza totale non furono astretti giammai gli abitanti delle Lagune. Al tempo delli grandi sconvolgimenti in Italia, lasciati essi a se stessi per la caduta dell'Impero d'Occidente, accrebbero la propria popolazione, ed ebbero a difendersi dalle incursioni; e per le antidette cose conoscendosi il Tribunato, potrebbe credersi che avessero ad esso date delle ispezioni; tanto più, che i Greci neglessero le cose d'Italia sin ai

tempi de' successori di Teodorico; e trovando in allora le Lagune ben popolate, preferir dovettero per politica di avere piuttosto fedeli e leali alleati, di quello che sudditi forzati, li quali, odiandoli, li avrebbero, perdendo forse se stessi, male soccorsi. Così un'alternante autorità sino ad una data epoca prendeva vigore dalle circostanze; e forse l'elezioni degl'Isolani furono più indipendenti di quello che furono in appresso quando i Greci ebbero men bisogno di loro; benchè a proprio vantaggio dovessero poi sostenerli contro i Francesi (1). Quindi se le Lagune al tempo delle prime incursioni non avranno azzardato, essendo ancora poco numerose di popolo, di farsi delli temporanei Presidi, e saranno forse state dirette da un'ecclesiastica influenza, molto attiva in allora; deve credersi che poscia più popolate ed attive avranno, anche per gli antichi oggetti di commercio, colta l'occasione di eleggersi quelle ad esse note Magistrature, scegliendole fra le antiche primarie famiglie,

(1) È vero però, che avranno sempre dovuto avere, per le insinuazioni de' Greci la maggior deferenza, cioè quella che dovrà sempre avere il debole per il forte; poichè se li Veneziani procuravano ad essi delle comode situazioni per stanziarsi, e difendere le Provincie a loro rimaste, ed una marina, che si aumentava di giorno in giorno; del pari, se non più, divenivano i Greci sempre più utili agl' Isolani, per sostenerli contro li Longobardi, e poscia contro i Francesi.

oppure fra le nuove colà emigrate, e insignite di eguali prerogative. In oltre essendo abituati ad unirsi in molto numero alle istruzioni degli Ecclesiastici, esse avranno servito d'esempio probabilmente per formar le Assemblee. Nè deve credersi con l'abate Tentori, che soltanto le famiglie nobili e doviziose nel Governo ne avessero parte, conformandone esse sole la stessa generale Concione, perchè quasi le uniche che dalle Città della terrestre Venezia si rifuggissero in que' luoghi, a suo credere, non abitati; come se li non ricchi non avessero avuto nulla a temere dalla ferocia di tante barbare nazioni, e non seguendo le predette famiglie, avessero avuto il modo di sostenersi, quando anche la necessità per le nobili, di stabilirsi, non avesse dovuto procurare alla industria degli esercitati ai lavori, non solo un facile accoglimento, ma una data influenza. Quale autorità però li Tribuni ottenessero, benchè parrebbe a un di presso ovunque conforme, e quali formalità si tenessero nell'elezione, e da chi fossero presentati per poter esser acclamati dalle rispettive Assemblee, o popolari Concioni delle Isole, che forse in tal modo sceglievansi, non è che oscuro del tutto; benchè a mio credere, potrebbe asserirsi che ogni Tribuno non si prendesse cura in allora, che della prosperità della propria sua Isola, dipendendo nelle più importanti deliberazioni dalla approvazione della Concione; la quale con la

attribuzione della Civile e Criminale Giustizia potrebbe loro aver data anche una ispezione di vigilanza. Tali doveri è ragionevole a credersi che fossero esercitati almeno in parte, secondo li principj altra volta vigenti nelle Città, dalle quali avevano emigrato li loro maggiori; che poscia, quanto al Giudiciario uniformarono ad alcune modificazioni fatte alle Leggi Romane dai Longobardi, e molto più a quelle dagli Esarchi messe in vigore. Ma sviluppandosi vie più di giorno in giorno li rapporti sì Giudiciarj che Governativi, è probabile che poi si scrivessero delle Leggi, e che se ne pubblicassero assai prima, come lo vogliono alcuni, delle compilazioni, meno però regolari e copiose di quella del 1242 pubblicata dal Doge Giacomo Tiepolo. E quanto agli Statuti per norma delli Giudicj Criminali è fuor di dubbio; poichè nel 1232 si raccolse la promissione del Maleficio, la quale, al dire del Cronista Dandolo, venne dopo alle regolazioni fatte nel 1195 da Enrico di lui antenato, a quelle più rigide prescrizioni, che il Doge Orio Mastropietro aveva prima fatte adottare. Del pari sono da credersi antichissime le ordinanze sopra il commercio, che fu in ogni tempo l'anima della nazione, fatte raccogliere dal Doge Renier Zeno in 129 Capitoli; non dovendosi aver creduto bastanti al sempre crescente commercio della nazione quelle del 1000 già vigenti, e dagli Arragonesi tratte dalle Rodiane; le quali col nome

di Consulti del Mare furono ben presto adottate da tutti li popoli navigatori. Ma poscia rassodatosi il Regno de' Longobardi, e per le cose sopra discorse, accresciutesi le Lagune di popolo, e di luoghi più di giorno in giorno abitati, e preso maggior vigore il Governo coll'imperiosa necessità di dover sostenere ogni giorno più i Greci, per non aver poi a soffrir soli il peso delle forze nemiche, nacque, come per azzardo, una specie di Confederazione per gradi fra alcuni stabilimenti degl'Isolani, e di conseguenza talvolta la unione di alcuni Tribuni, che poi formò il Consesso Tribunizio; il quale consultando al bisogno li grandi affari spettanti alla totalità della nazione, li presentava poscia alla generale Concione delle Isole, che soltanto per tali motivi si convocavano. Successa nel 641 la totale espulsione delli Greci dalla terrestre Venezia, fu forza per le circostanze di consolidare la federazione con nuovi Soci, e di meglio conformare il predetto Consesso Tribunizio; che però ben presto le gare fra' Tribuni, e forse de' dissidj fra gl'Isolani, rendendoli languidi alla difesa, fece soffrire delle perdite alla nazione, e togliere a que' Magistrati le loro più importanti prerogative. Però per due secoli all'incirca ressero le Lagune, prima disgiunti, e poi in certi singolari casi riuniti, e con varj gradi di autorità; e crederei che si potesse dar fede, che vi fossero stati in molti delli più importanti luoghi si li

maggiori, che li minori Tribuni per poter meglio adempiere alli loro doveri; delli quali Tribuni, alcuni delli minori esercitassero specialmente un dato grado di autorità in quelle Isolette, o Terricciuole, che unite ad alcune delle maggiori formavano un solo Governo, delli quali luoghi più rimarcabili la Cronaca Sagornina dodici ne rammenta.

EPOCA SECONDA

Il generale scontentamento del Popolo, e la prudente direzione di Cristoforo Patriarca di Grado, Istriano di patria, e che reggeva quella Patriarcal Sede dopo un altro Patriarca nato pure nell'Istria, condusse li Tribuni a proporre, oppure soltanto a raccogliere in Eraclea la Concione perchè potesse eleggersi un Preside, che senza gare e popolari tumulti vegliare potesse alla maggiore sicurezza della Nazione. Si venne adunque alla elezione, col nome di Doge, di Paoluccio Anafesto cittadino di Eraclea, investendolo di poteri probabilmente analoghi in qualche parte a quelli de' Greci Imperatori loro naturali alleati; ma non negligendo neppure del tutto le costumanze de' Longobardi, che di continuo si d'appresso vedevano. Quali metodi si tenessero in quella, e nelle susseguenti popolari convocazioni formate dal Patriarca, dal Clero, e da' maggiori, mediocri, e minori del Popolo dell'Estuario, è incerto del tutto; come pure chi avesse il diritto di presentare alla generale assemblea gli aspiranti al Dogado; facoltà che parrebbe rimasta in un Corpo intermedio, vale a dire nel Consesso Tribunizio, che il più gran numero de' Veneziani Scrittori credono esistente sino al nono secolo almeno. Anzi Bernardo Giustiniani asserisce nella sua Storia, che al tempo delli primi Dogi

Participazj vi fossero ancora delli Tribuni in Rivoalto, il che confermerebbe non solo la loro esistenza, ma pure una permanente subordinata autorità a loro rimasta nella stessa Sede del Governo; benchè il Consesso Tribunizio fosse allora giunto al suo fine, oppure all'estrema sua decadenza. E la esistenza di un tal Corpo dopo la elezione de' Dogi, gli Scrittori là appoggiano col ricordare, che alcuni Tribuni discussero nella Concione se fosse da aderirsi, o no alla Lega offerta da' Francesi al tempo de' Dogi Obelerj, come pur poco dopo qualora si disputò, se essi Dogi dovevano esser deposti. Ciò non prova che la facoltà rimasta ad ogni Tribuno di poter arringare nella Concione, ma non rimane però così comprovata la loro riunione in un Corpo intermedio fra il Doge e la Nazione, da doversi da lui consultare ne' sommi affari, e necessario per fargli conseguire una tal dignità coll'esserne nominato, ovvero almeno da esso presentato alla Concione come aspirante. E tanto più dobbiamo dubitarne, che vediamo trasfusa nei Dogi l'autorità di convocar la Concione, e la prerogativa di nominare annualmente i Tribuni al Governo, ed alla Giudicatura nelle Isole, ritenendone però l'appellazione dei loro giudicj. Si aggiunga in oltre, che le rendite ad essi assegnate come diritti di caccia, prestazion di servigi dagl'Isolani, total dipendenza delli servi della gleba, che coltivavano le pubbliche terre; furono almeno in massima parte al Doge da'Tribuni cedute, il quale aveva

l'Amministrazione Governativa in ogni rapporto; e che soltanto nelle più importanti occasioni, come sarebbe a dire, far la guerra, o la pace, ceder Dominj della Nazione, porre Imposte (benchè taluni, quanto alle Imposizioni ne lo facciano arbitro) doveva alla Concione ricorrere per modo, che al parere del Dandolo, uno de' nostri migliori Cronisti, la formula che enunciava i diritti li quali doveva avere l'eletto, così si esprimeva: *Decreverunt omnibus Ducem praeesse, qui aequo moderamine Populum sibi subditum gubernaret*. Conviene però confessare, che se si potesse dar piena fede a Niccolò Zeno, il quale scrisse delle antichità Veneziane, le cose potrebbero essere ben d'altra fatta; poichè racconta che allora quando per la guerra con li Francesi Beato, l'uno dei Dogi Obelerj, voleva stanziarsi a Rivoalto, non credendosi più a Malamocco sicuro, gli convenne dopo molto contrasto con li primati dell'Isola di abitare a Castello; negando Angelo Partecipazio Tribuno in Rivoalto di cedergli il posto col dire, che da centinaja di anni li suoi maggiori reggevano l'Isola, e che il Doge se ne ritornasse a Malamocco. Se dunque tanto avesse osato un Tribuno affatto subordinato al Doge, da cui dipendevano le sue annuali incombenze, converrebbe credersi, che per molto tempo dopo la elezione dei Dogi il Consesso Tribunizio fosse rimasto di molta autorità partecipe, nè affatto pure privato d'essa in allora; oppure, per non adottare una implicante contraddizione, non

credere, benchè li Cronisti l'attestino, alle ispezioni soltanto annuali delli Tribuni, e vedere piuttosto nelli costanti diritti del loro carico la facilità di attribuirsi alcune prerogative dell'antico Consesso. Si rimarchi in aggiunta, è ben vero dopo molti anni, che all'elezione a Doge di Domenico Selvo, che si fece dal popolo sopra il litorale di s. Niccolò del Lido, una gran parte di esso vi venne armato nelle sue barche, dalle quali accostandosi al predetto litorale, cominciò senza sbarcarsi con tumulto a vociferare *vogliamo il Selvo, e lo approviamo*; quasi indicasse di non voler seguire le costumanze ancora in vigore. Mentre però mostrava così di non voler più adattarsi a qualche pratica sostituitasi alla prerogativa, che potevano aver avuta i Tribuni di presentare al popolo il Doge da lor nominato; ne rinnovava forse però, coll'esser sull'armi, un'altra non meno antica de' suoi maggiori presa da' Longobardi, li quali in tal modo si presentavano per eleggere il loro Re; e poi eletto che fosse innalzarlo sopra de' proprj scudi. Ma la miglior prova, a mio credere, che il Consesso Tribunizio non rimase un corpo a cui dovesse il Doge rivolgersi, neppure per consultare degli affari li più importanti, ne deriva dal vedersi, che sino dal quinto di essi, cioè dal Monegario, e poscia da Angelo Partecipazio, li due Tribuni, li quali si tentò di aggiungervi come Consulenti nelle ordinarie incombenze governative, ben presto cadettero nell'obblio; li quali

al certo avrebbero dovuto sostenersi nelle affidate loro ispezioni, per l'influenza di tutto il Corpo. Tuttavia dalle cose sin qui discorse potrebbe dedursi, che fintanto che non si consolidarono le colleganze de' Dogi, il Consesso Tribunizio, od almeno gli eletti da un tale antico Corpo alle annuali ispezioni, nominassero col presentarlo alla Concione, il venturo Capo della Nazione; e che poscia sino al Flabanico, rimanendo quasi sempre la Sede Ducale nelle famiglie delli Partecipazj, Candiani, ed Orseoli, sostituite le une alle altre a vicenda dalle fazioni dirette da' nobili, perdessero li Tribuni un tale diritto. Fatta essendosi poi nel 1032 una importante regolazione, nè rimanendo probabilmente più Tribuni, non che il Consesso Tribunizio, ma bensì gli eletti dalli temporanei Dogi agli Ufficj, e per lo più tratti dalla stessa classe delle Tribunizie famiglie, per la antica nobile derivazione di esse dalle Città abitate in passato da' Veneti, parrebbe che quegl'impiegati avessero dovuto presentarli alla Concione sino alla instituzione dell'elettivo Consiglio, del quale taluni vogliono trovarne le tracce in alcune Transazioni, ovvero Atti degli antichissimi Dogi, perchè segnati da buon numero di persone. Ma se è indubitabile che anche in allora vi dovessero essere non pochi carichi dipendenti da' Dogi, e delle Presidenze a regolar la Concione (la quale giammai avrebbe lasciato instituire le Colleganze di troppo contrarie alle proprie ambiziose viste, se fosse stata

composta dalle famiglie de' soli Nobili in tal rapporto non seducibili come li popolari); non possono pertanto servire tali sottoscrizioni, a mio credere, che a dinotare piuttosto un paliativo necessario talora per nascondere alla Nazione il loro arbitrario potere, che la persuasione delli suoi Ispezionati, quasi delli Dogi in una total dipendenza, per essere ammessi in appresso a degli Ufficj Governativi. Ma ormai lasciando le riflessioni convien dire, che se rimane incerto quale delle esposte opinioni vera esser possa; è certo però, che sino dai primi Dogi qualora le qualità personali, o potenti aderenze con le maggiori famiglie (le quali per lo più essendo per ambizione a loro avverse, erano la sorgente delle popolari sommosse) gli avevano acquistato il favor generale, tutto azzardavano per accrescere con arbitrarie prerogative il molto esteso loro potere; che anche gli dava il diritto sino al 1040, non solo di vegliare alla ecclesiastica disciplina, ma di nominare alli Beneficj Ecclesiastici, e di accordarne le Investiture; non che di assistere alli Sinodi, dalli quali per un Documento del 819 esentavano li Monaci delle Abazie, che avevano fabbricate, o dotate. Ma ritornando al primo Doge, si vuole che alla di lui elezione si unisse l'altra di un certo Marcello nel carico di Maestro de' Soldati; ufficio instituito pure in allora con subordinata autorità militare, e che si continuò durante il governo delli due Dogi, che l'uno dopo l'altro al primo furono successori. Ma innalzato

che fu Anafesto alla Sede Ducale, ricondusse con la prudenza all'attività congiunta la concordia fra' suoi, mercè la quale potendo far fronte alle scorrerie de' Longobardi, ne ottenne la pace, fissando li confini del Ducato Veneziano, base delli posteriori trattati con li Sovrani del Regno Italico, dal grand'alveo della Piave a quello posteriormente detto della Piavicella: ovvero come altri vogliono, con alcuni fossi dalle rovine di Altino sino in Tessera, e che poscia si crede, che con li Successori di Liutprando si rinovassero i limiti col fissarli dal fiume Gero, o Tarso al Sile, e da esso sino in Altino. Si convenne pure quali esenzioni e franchigie goder dovessero li Veneziani, che rimontavano i fiumi colle lor barche per mercatare nel Regno Italico, e singolarmente quali dovessero goderne di preferenza i Dogi per il loro proprio privato commercio. Ed esse franchigie erano tali singolarmente sino al Flabanico, che oltre al generare un dannoso monopolio per ogni altro della Nazione, accrescevano a dismisura la ricchezza della famiglia regnante, e gli dava il modo di poi poter ottenere le Colleganze, e col perpetuarsi la prima dignità aumentarne il potere. E quantunque dopo un tal Doge non venissero più espresse ne' patti, pure in gran parte ne approfittavano; nè fu che dopo del 1350 che si proibì nella Ducal Promissione a loro ed a' suoi, di poter commerciare. Tuttavia la popolazione della Venezia si accresceva di forze, quando nacquero le sfortunate

contese fra le due rivali città di Giesolo e di Eraclea, motivo del tragico fine di Orso Ipato, il terzo fra' Dogi, fomentate forse da lui per giungere ad un potere arbitrario, come viene accusato da qualche Cronista; ma al certo in gran parte per nimistà con le famiglie Tribunizie dell'altra città, che non meno, se non più, al Doge come Eracleano, erano avverse; il che fu cagione di lunghi e gravi disordini. Ciò fece che per cinque anni si alterasse la forma dell'amministrazione col fissarla annuale nella Magistratura pure indicata di Maestro de' Soldati, che così limitata nel tempo diveniva meno pericolosa per gli effetti avvenire, e non avevano bisogno di richiamare, come vorrebbero crederlo alcuni che fosse avvenuto, il Consesso Tribunizio al suo primo vigore; del quale l'insignito del Carico non sarebbe stato che un Luogotenente nelle militari ispezioni, come lo era stato degli anteriori tre Dogi, e che alcuni suppongono che fosse pur tale innanzi la loro elezione, ed in oltre un Presidente fra essi Tribuni. Ma ben presto stanchi del nuovo metodo, ritornarono al Governo Ducale, trasferendone a Malamocco la sede; sperando così di togliere, ma in vano, l'animosità fra le due rivali, e spesso contendenti Città. E poco dopo, cioè al momento della elezione del secondo de' nuovi Dogi, o per ispirito di libertà, oppure di partito (sempre vigente nelle famiglie le più notabili, che per ogni via tentavano dell'autorità d'essere a parte) diedero due Tribuni

come aggiunti all'eletto; ma con autorità minore del Doge, per quanto il Sagornino assicura. Tal provvidenza, che finì con la morte del Doge (poichè forse la fama ben comprovata di probità del nuovo eletto Maurizio I. Galbajo lo meritava) non bastò col toglierla ad onorarlo, che passando la Nazione in pochi anni da un estremo all'altro, gli accordò in oltre dopo un lungo Governo di associarsi il figlio al Dogado; principio delle Colleganze che l'avvicinarono a soffrire pressochè un potere assoluto. Quelle Collèganze accordate dalla Concione, e che quanto al diritto pare che dividessero l'autorità, ma che però concentrandola nella stessa famiglia, incitavano fra' potenti le inimicizie col minorare viè più le speranze di tali aspiranti alla Sede Ducale, accrescevano in oltre l'ardire di quella che n'era al possesso; di che se n'ebbe ben tosto l'esempio nel Collega dell'estinto Maurizio, il quale avendo ottenuto per li meriti del padre, di pure associarsi suo figlio, che lo fece ben tosto con se stesso bandire, per il suo sconsigliato e crudele operare; che diede motivo che fosse precipitato da una torre il Patriarca di Grado, e di molto danneggiata quella Città. Onorato allora della suprema dignità Obelerio, prima Tribuno di Malamocco, ricominciarono le discordie fra le due rivali Città, prendendone parte molti altri luoghi dell'Estuario, che terminarono colla quasi total distruzione di esse per finir le contese, in vano tante volte sopite. Credesi però che una tal

violente misura fosse presa per odio degli Obelerj contro i Dogi Galbai, perchè furono Eracleani d'origine; dalla quale Città specialmente, più che da Giesolo, trasportarono altrove con buon numero di abitanti, molte delle principali famiglie, che ritennero a lungo un fasto di preminenza sopra d'ogn'altra, come derivate dalle più rimarchevoli d'Aquileja, Pola, Concordia ed Oderzo; il che fecero pure quelle poscia passate da Grado ad accrescere con molte delle minori la popolazione di Rivoalto. Frattanto sconsigliatamente li Veneziani, ciò che non avviene di rado in un Anarchico Governo alternante col dispotismo, avevano eletto in Patriarca di Grado Fortunato, nipote del poco innanzi estinto Patriarca, che occulto nemico de' proprj concittadini, e gran fautore delli Francesi, alli quali si sospetta che pur aderisse Obelerio, il primo delli Dogi fratelli, tentò a comun danno, ad essi Francesi esser utile. In fatti fu valido mezzo ad accrescere le dissensioni anche per il vigore dell'altro partito a' Greci propenso, che condusse ben presto alla guerra, ed alla celebre battaglia d'Albiola, porto in allora non interriato, e prossimo a quello di Malamocco dal lato di Pelestrina. Una tale battaglia (quando anche si volesse credere apocrifo il documento delle accordate franchigie alli Malamocchini, e Povegliotti, per avere di molto contribuito alla vittoria, e poscia riconfermata dal Doge Renier Zeno, del qual documento assicura Niccolò Crasso, che fino al decimosesto secolo

li Malamocchini ne conservavano copia) non però un tale sfortunato evento li avrebbe condotti ad una total dipendenza; poichè innanzi ad una tale giornata avendo veduto desolate molte delle loro Isole, si erano in gran numero ricoverati in Rivoalto, come luogo di maggior sicurezza, onde ostinatamente difendersi, ed attendere di essere soccorsi dalli Greci loro alleati. Ed in fatti nel secondo Trattato di Pace, che si fece ad una tal'epoca, cioè nel 810 all'incirca, da Arsaccio, e dalli deputati di Carlo Magno, col quale Trattato disgiunsero li confini delli due Imperj con li piccioli possessi de' Veneziani, li Francesi ad essi mantennero gli stessi privilegj, li quali avevano goduto nel Regno Italico al tempo de' Longobardi, prima di già stipulati da essi Francesi nel 807, quando Niceta si stanziò con la flotta nella Venezia, e fece con Pipino la prima pace. Come mai dunque tali favorevoli patti avrebbero potuto conservarsi, se il predetto Pipino avesse occupate in allora le intiere Lagune (1)? In oltre

(1) Se però convien confessare, che l' antidetto non ben concorda con quanto è scritto negli annali de' Franchi, cioè che Carlo Magno a Niceforo *Venetias reddidit*; però si può dire a buon diritto muniti delle più valide testimonianze, che i Francesi esagerarono gli effetti della loro invasione, avendo saccheggiati molti luoghi, e soltanto occupatine alcuni in una parte delle Lagune. Nè Eginardo fa pure altrimenti, quando racconta, che fra le Chiese Metropolitane dipendenti da Carlo Magno vi era anche quella di Grado, forse luogo occupato, o saccheggiato a que' tempi; il quale era ben

quell'Arsaccio, ovvero Oberaspio, si adoperò, e potè farlo mal grado i Francesi, dalli quali erano sostenuti, perchè gli Obelerj fossero deposti dalla Sede Ducale mettendoli a bando; e. che si eleggesse a Doge sopra il Lido di Malamocco Angelo Partecipazio, che trasportò; col consenso della Nazione, la Ducal Sede in Rivoalto; la qual'isola divènne poscia la capitale delle Lagune, e che aveva cominciato ad essere di qualchè importanza, allora che gli Obelerj pressochè distrussero Giesolò ed Eraclea. Quindi alcune delle prossime Isolette, che più di una aveva un Tribuno, vollero vie più congiungersi a quella Sede del Governo; e che poi nel Dogado di Orso Partecipazio, vedendola sempre più a prosperare, anche materialmente ad essa si unirono con delli ponti; la quale sino dal 1293 si chiamava Città, e che nelli più antichi patti conchiusi fra li Dogi, ed i Sovrani del Regno Italico, sempre le isole Rivoaltine sono nominate non solo separatamente da ogni altra più importante dell'Estuario, che però tutte ad una ad una si nominavano, ma dallo stesso Olivolo, ossia Castello. Ecco il principio di una Proclamazione di que' tempi, che nomina Rivoalto come Città: « Mexer lo Doxe manda » comandamento, ordonado fo per si, e per lo so » Maxor Consejo, e per li Signori che xe sora la

altra cosa in allora di quello che era stato nelli primi tempi de' Veneziani, nè più di nessuna importanza che per le sue Ecclesiastiche prerogative.

» città de *Rivalto*. » Ma ritornando ad Angelo Partecipazio gli diedero, o da se stesso si elesse due annuali Aggiunti Tribuni, che il Cronista Dandolo conghiettura, che solo nelle giudiciarie ispezioni gli fossero eguali in diritto; certa prova quanto meno attivi dovevano essere stati quelli da prima uniti al Doge Monegario, giacchè le Colleganze non erano in allora pur anche permesse; nè tante esperienze avevano generata dell'autorità de' Dogi una si sfavorevole presunzione. Però una tale salutar pratica non ebbe luogo molto tempo dopo di lui; anzi si confermò maggiormente delle Colleganze l'abuso. Tuttavia a dispetto delle sue imperfezioni non cessava di prosperare il Governo assieme con la Nazione, benchè sedizioni fomentate dall' ambizione delli potenti, e da estere influenze, ed inoltre delle sventure fisiche (come lo sono li motivi acquei, e gregali estraordinarj, che spesso corrosero e talvolta pressochè sommersero nel nono secolo alcune delle Isole, e perciò aggiunsero nuovi abitanti a Rivoalto) avessero messo l' Estuario tutto sossopra. Tali mali, che avrebbero fatto perire ogni altro qualunque Governo, oltre la scossa sofferta in que' prossimi tempi dalla ferocia degli Unni, che arsero molte Terre nelle Lagune, lo fecero fiorirè per modo, che l'Imperatore Costantino Porfirogenito, che regnava poco dopo il 900, ne fa una pomposa descrizione, dipingendole se non più per la sede della frugalità, e della comune concordia, ed insieme per quella

della ricchezza, e dell'attività generale, nominandovi in esse da trenta luoghi, fra le Borgate, e le Città principali. In vero il commercio si andava di giorno in giorno sempre accrescendo, rimontandosi non solo da' Veneziani li fiumi, che sgorgavano le acque nelle Lagune, ma col possedere alle foci di essi nel lido interno di molte fattorie negli aperti porti da' Principi confinanti, per farvi delli regolari mercati, ove ritraevano dei gran profitti sopra le proprie, e forastiere merci che vi vendevano in copia. In oltre avendo non poco estesa la loro marittima navigazione, e perfezionato il modo di rimontare i fiumi, per portar poi altrove le merci, poterono unirsi a Carlo Magno per fargli occupare Pavia; mentre già prima del 773 apportavano alla fiera di quella Città le stofe, e le curiosità più ricercate dell'Oriente, dove avevano prima d'allora incominciato ad esservi ammessi con li loro navigli, ed a godervi qualche esenzione. Tuttavia per oggetti di ben nazionale (non scemandosi nè l'ambizione delle potenti Famiglie, nè nelle altre classi le disposizioni alli tumulti, non tenute in vero a freno dalla moderazione dei Dogi, che sempre più volevano farla da veri Sovrani, e che sovente erano sacrificati dal Popolo) si pensò per imporgli terrore, che il nuovo Doge eleggesse per punire la ingiusta e tragica morte dell'anteriore Tradonico, una Magistratura estraordinaria di tre Triumviri, che non fu atta però a generare una quiete costante; poichè le sfortunate gare delle due

famiglie de' Morosini, e de' Caloprini misero di nuovo la Nazione in pericolo. Quelli fatali odj furono fomentati dalla alternante predilezione del Doge Tribuno Memmo Quarto, che mise poscia giustamente a bando i secondi, ma che suo mal grado dovette richiamarli alla Patria, per cercar di calmare l'Imperatore Ottone II., il quale con ogni sforzo li secondava. La fortunata morte di quell' Imperatore pe' Veneziani fece aver fine all'infame progetto di Stefano Caloprino capo di quella famiglia, che con alcuni parenti ed amici già bloccava le foci de' fiumi, e che avrebbe potuto mettere l'Estuario in angustie maggiori di quelle, che cominciava a soffrire. Deposto il Doge, gli successe nel 991 nella Sede Ducale Pietro Orseolo II., uomo celebre che pacificò gli opposti partiti, e vinti che ebbe li Corsari Slavi, uscì poscia stimolato dalle Dalmate Città litorali con grande flotta il giorno dell'Ascensione dal Porto di Giesolo, ove sbocca il Sile in adesso; ed essendo stata l'impresa fortunatissima per aver debellati singolarmente gli Slavi Narentani, ed altre Zuppanie stabilite nelle prossime Isole, diede motivo alla annuale solenne festa dell'Ascensione, e non il Pontefice Alessandro III., da cui non ebbe il Doge, come vorrebbe credersi, tutte quelle insegne che lo onoravano; le quali nel maggior numero sono di Greca origine, e dagl'Imperatori ottenute. Quindi cominciò a solennizzarsi la conquista di gran parte della Dalmazia, Provincia con la quale li Veneziani

avevano, meno però che con l'Istria, più che delli rapporti politici, e singolarmente con Zara, al dire del Sagornino, e che l'avvedutezza del nuovo Doge non volle renderli più pesanti nè alle prime, nè alle in allora conquistate Città; ma lasciandovi l'antico Governo, v'impose un proporzionale tributo, alle forze di ognuna corrispondente, ed alcuni militari servigi. In oltre coltivando sempre delle utili viste, ottenne da Basilio II. e da Costantino VIII. un Crisobolo, che per le conseguite franchigie favorì in tutto l'Impero d'Oriente il commercio della Nazione. Venne a capo pure, valendosi de' mezzi usati dalli suoi Predecessori, di costringere il Vescovo di Belluno, certo essendo che Ottone III. non darebbe retta alli cavillosi pretesti di quel Prelato, a venir supplichevole a dimandargli che più non vietasse di portare nella sua Diocesi li sali, e gli altri generi e merci, che vi affluivano dalle Lagune; offrendosi di restituire li fondi degli Eracleani, che si aveva usurpati. Resosi di poi Ottone più ancora al Doge benevolo, potè non solo conseguire di aprire un porto, e far mercato in tre luoghi del Regno Italico; ma volle in oltre l'Imperatore che delle rendite ne avesse il profitto, e che le merci de' Veneti fossero esenti da ogni gabella. La situazione di que' luoghi, che meglio si può dedurre dal Codice Trevisaneo, che dal Dandolo, potrebbe essere stata per uno di quelli s. Michele del Quarto poco lungi dalle rovine d'Altino, ove passava l'antica via Claudia

Augusta, e per il Trevigiano faceva scendere le merci dalla Germania, per l'altro Campalto, e per il terzo, forse lo stesso Trevigi, di cui Documenti del 900, 977, e 1003, ed altri ne fanno menzione, piuttosto che s. Martino prossimo a Cavergnano, ove li Veneziani avevano tre Mansioni, ovvero Fondachi, e non pagavano che il terzo delli pedaggi imposti a' Tedeschi. In oltre si mise d'accordo il Doge con Sicardo Vescovo di Ceneda per avere il Porto di Settimo sopra della Livenza, e poi da Gauso successor di Sicardo ebbe Porto Villano sopra il Lamene, promettendo quel Vescovo di rilasciarlo per sempre; e di pagare li furti, che alli Veneziani fossero nella sua Diocesi fatti in appresso. A questo Doge però, che tanto a' suoi doveva esser caro, convenne nell'ottavo anno del suo Dogado unir la Concione in Rivoalto, ove Giudici, maggiori, mediocri, e minori giurarono tutti per loro, ed eredi di non far più stormi, cioè risse, nè combricole nel Ducale Palazzo, e promisero, mancando al giuramento, di dover pagare ogni volta venti lire in aurei Obrizi, o non esborsandole di perdere la testa; confessando in oltre d'essere rei di gravi sedizioni ed omicidj. Prima però che si perdesse un tanto uomo per la Nazione, la sua desterità combinò la secreta accoglienza di Ottone III. in Venezia, che tosto che fu partito significò alla Concione la importante notizia, che quell'Imperatore aveva esentata la Nazione dal presentargli il Pallio d'oro ad ogni rinovazione

de' patti, e da una porzione di quel dinaro, che per li terreni ed il commercio de' suoi nel Regno Italico doveva contribuire annualmente. Pochi anni dopo nè li meriti della Famiglia, nè l'ottima reggenza di Ottone Orseolo, che si richiamò dall'Istria alla Sede Ducale per la perdita della Città di Grado occupata dal mal talento, ed ingiusta opera di Pepone Patriarca dell'antica Aquileja, potè mantenerlo; che anzi scacciato, per la sopravvenuta sua morte non si verificò, che dopo del Barbolano un'altra volta vi fosse rimesso; per lo che Domenico suo Congiunto, che arbitrariamente per pochi momenti l'aveva occupata, ne fu ben presto scacciato dall'opposta Fazione. Essa pure lo fece mettere a Bando dalla Concione, più per lo timore delle sue parentele con li Sovrani Germanici, ed i Re d'Ungheria, che per la accusata passata tirannide della Famiglia; alcuni della quale però, a dispetto della comune asserzione, rimasero, almeno durante tutto il restante secolo, in onorevole stato nelle Lagune.

EPOCA TERZA

Tolto così il potere a quella importante Famiglia, che per le ricchezze, e le interne ed esterne sue relazioni sovrastava in allora ad ogni altra, e finalmente per le tante passate esperienze essendosi accorte tutte le altre che grandeggiavano, che la lotta con la Regnante era assai disuguale; qualora essa potesse per mezzo delle ottenute Colleganze perpetuarsi, per così dire, il dominio, cercarono, vedendone disposta la Nazione di più non soffrirla, e di farla proscrivere. E per venirne a capo con minor sforzo, pensarono di far innalzare alla Ducale dignità un uomo, che se aveva cercata la depressione degli Orseoli, avesse dati però presumibili segni di moderate idee; e non sembrasse disposto a cercare uno smoderato potere. Fu dunque eletto dalla Concione il Flabanico nel 1032, che come emulo agli Orseoli, era in bando dalla patria, e non solo si proscrissero da essa per sempre le Colleganze, ciò che diede grande scossa al potere de' Dogi, ma in oltre si stabilì che senza la presenza ed il consiglio di due Consiglieri, al che altri Cronisti aggiungono anche il consenso, nulla potessero li Dogi decidere. Ma si rifletta, che nessuno Scrittore per altro asserisce, che quei Consiglieri che si suppongono annuali, fossero eletti dalla Concione, poichè più di due secoli

dopo essendosi di già stabilita qualche forma di Governo più regolare, il Doge riteneva con il suo Consiglio minore la nomina delle Magistrature; tanto influente anche sola a rendere gli uomini subordinati a chi à il diritto di avvicinarli a poter conseguire de' nuovi Carichi. Lo stesso Doge in oltre per conciliarsi il favore, s'impose il dovere di consultare li grandi affari con li Cittadini più ragguardevoli; che da esso all'occasione verrebbero scelti. Perciò si cominciò meno a temere de' Dogi, nè pare, benchè lo voglia il Sandi nella sua Storia Civile, che poscia nel corso del Dogado di Vitale Falier si credesse di mettere un freno alla loro potenza coll'eleggere nel 1094 tre Giudici detti del Palazzo, o della Corte del Doge; nè che fossero, come vorrebbe far credere, la prima stabile Magistratura; poichè se ogni ramo dell'Amministrazione, per semplice che possa essere, che tale deve credersi allora, à bisogno di una costante vigilanza; dunque deve ammettersi anche a tal momento ordinarie Magistrature, sempre però dipendenti; come lo erano a que' tempi lì Gastaldi da' Dogi, e lo erano stati per lo innanzi i Tribuni. E più ancora farebbe forza a comprovare una tale dipendenza, non tanto il nome di Corte del Doge dato ad una sì fatta Magistratura, che in qualche modo però à un' analogía di rapporto, almeno nel nome, con le Giudiciarie Corti Feudali d'allora; ma bensì, se vero fosse quanto il predetto Autore asserisce, che pochi anni innanzi ad

una tale elezione vi fosse stato un Tribuno in Rivoalto; il che proverebbe, che avendo avuto fine in que' tempi una tale Magistratura, si avesse dovuto sostituirne un' altra di prima Istanza alli Dogi subordinata, e che tale rimasta sia anche all'istituzione del Consiglio delli 40. Nè infermerebbe una tale presunzione, quand' anche fosse avvenuto, come vi è luogo a sospettare, che vi avesse talvolta giudicato il Doge con li componenti il Magistrato, poichè ognuno di essi in qualche caso poteva avêre una discorde opinione, tanto più se vero fosse che vi sedesse come aggiunto per quarto Giudice il Gastaldo dei Popolari, che fu poi detto de' Mendicoli di s. Niccolò. Che poi anche innanzi l'epoca di Vitale Falier giudicassero li Dogi fra' Giudici, quasi fossero li loro Accessori, una Carta del 1000 fra molte altre di que' tempi all'incirca, che così comincia, ce lo assicura: « Essendo venuti alla pre» senza nostra, e delli nobili Giudici della Ter» ra, assistendovi anche parte delli buoni uomi» ni, ec. » la qual Carta non può essere una Transazione con gli Stranieri; poichè quelli che comparivano dinanzi al Doge erano di Cavarzere, Terra dell'Estuario: dunque o per averne una decisione giudiciaria, oppure una determinazione di confini alla presenza delli Primati della Nazione. Quelli documenti però non concordano le più volte nel collocare le Cariche dopo del Doge; poichè talvolta ànno il luogo dopo i Giudici, li Seniori, talvolta li maggiori, o gli anziani; li

quali anziani o erano divenuti, o sempre erano stati gl'ispezionati a mantenere l'ordine nella Concione. Oggetto però degno di osservazione mi sembra il modo con il quale alcuni di quelli Pubblici Atti si vedono estesi, che generano la suspicione, che combinati prima con li Giudici, e li Maggiori, ec. la Concione non vi concorresse talora, che come un istrumento passivo, senza alcuna discussione per adottarli; sicchè quasi potrebbe credersi, che il Doge se la intendesse con quelli che avevano una influenza sopra del popolo, e che da lui erano soltanto eletti alle Cariche per conciliarsi un partito; e che per proprio interesse dovevano favorirlo. Tale abuso, il quale parrebbe che avesse incominciato alla decadenza delli Tribuni, e consolidatosi poi nel Governo di que' Dogi, che tentavano di farla da veri Sovrani, potrebbe avere somministrata l'idea al Flabanico di dargli una forma legale, col chiamare a sua scelta alcuni uomini, secondo il bisogno, a consiglio; e così preparare delle tracce a migliori provvedimenti, e forse allo stesso Consiglio delli Pregadi. Ma ripigliando il corso delle cose, deposto che fu il Selvo per le sue sventure contro li Narentani, fu innalzato poi alla dignità Ducale il predetto Falier, che favorendo a' Greci tanto proficui al commercio, n'ebbe piena vittoria, ed in retribuzione dall' Imperatore Alessio vantaggi sommi per la Nazione. Quell'Imperatore non ommette neppure di rimarcare nel suo Crisobolo, che il Doge aveva messo in mare vascelli

di singolare grandezza, ed accorda alli navigli de' Veneziani libero approdo in tutti li porti dell'Impero di Romania, e ad essi il singolare favore di accasarsi in Costantinopoli, non come forastieri, ma Romani in origine; obbligando tutti gli Amalfitani, che non solo colà commerciavano, ma in tutto l'Impero, di pagare alla Chiesa di s. Marco di Venezia tre Iperperi all'anno per testa, rilevante somma singolarmente a que' tempi. Li profitti per l'antidetta vittoria, e per l'altra anteriore sopra li Corsari Slavi Narentani, come pure la conquista di parte della Dalmazia, li fecero pretendere all'utile custodia del Golfo, sempre poi con più calor sostenuta; necessario effetto più ancora per le morali combinazioni, che per le fisiche; perchè sempre debba essere in mano di quegli industriosi popoli che abitano una costa marittima abbondante di produzioni, e vicina a delle terre ed isole, anche allora ripiene di Corsari infestissimi. Accresciutasi così la forza navale della Nazione, prese parte soltanto per viste mercantili nelle Crociate, che poscia congiunte con altre maggiori nella reggenza di Vitale Michieli e di Ordelaffo Faliero, si rese celebre poco dopo sotto Tiro, per il valoroso suo Doge Domenico Michieli, che volse anche le armi contro Calojani Imperatore di Oriente. In seguito essendo Doge Vitale Michieli Secondo, pretese doglianze di violata alleanza, ma più ancora la sempre crescente potenza sul mare della Nazione, la fecero divenire sospetta agli stessi Greci suoi naturali

alleati, li quali avevano pressochè abbandonata la loro marina; per modo che l'Imperatore Emanuello resosi nemico, e volendo poi con più sicurezza ingannarla, finse di desiderare un accordo, che spediti i Legati per istabilirlo, potè più agevolmente far sorprendere con le merci i navigli de' Veneziani; per la qual vera perdita unita all'insulto si venne sotto il comando del Doge ad unire la più gran flotta che fosse giammai uscita dalli Porti dell'Estuario. Essa, quantunque felice nelle sue imprese, divenne di poca utilità alla Nazione per la sospetta connivenza del Michieli a venire coll'Imperatore a nuovi maneggi, causa, secondo alcuni, del di lui tragico fine, mentre voleva salvarsi a s. Zaccaria, e secondo altri, per aver oltrè alle solite imposte, aperto uno sforzato imprestito per prepararsi alla guerra, gravoso in quelle triste circostanze, e forse nuovo per la Nazione; la quale pare che cominciasse nel 1145 o 1160 ad avere il così detto Ufficio degli Ufficiali alla Camera degl'Imprestiti, posteriori di momenti agli allora eletti Inquisitori, per riconoscere la rispettiva forza degli averi delli privati; che almeno in appresso ebbero un dato annuale censo per li detti Capitali, fissato sopra certe determinate rendite, ma però ora più, ed ora meno pesante all'Erario. Ed eccoci pervenuti al momento che si formò un meno irregolare Governo.

EPOCA QUARTA

Per poco che riflettere si voglia alle cose finora scritte, non si può che di più in più assicurarsi, che se la Nazione in origine ritenne in se stessa li più eminenti poteri, ciò nacque mediante l'intima riunione sua primitiva, che necessitò una lunga fratellanza fra gl'indigenti e li più facoltosi; li quali avendo bisogno in quella nascente Società, più che in qualunque altra, delle braccia di tutti per poter trarre profitto dalle ricchezze loro rimaste, e fissarsi stabilmente nelle Lagune, non poterono escluderli dal darsi pensiero perchè prosperasse. Ma del pari ognuno s'accorgerà ben presto quanto le principali Famiglie, sino dalli primordj del Tribunato, valsero a salire in potenza per modo, che passata l'Amministrazione ne' Dogi, divenne un portento politico il non vedere fissato nella lunga serie di tanti Principi sino al Flabanico, un potere arbitrario. L'invidia di tante altre Famiglie alla loro potenza serviva sovente più, che a metterle un freno, a mantenere una continua agitazione nel popolo, che lo trascinava all'anarchia; e che doveva condurlo al medesimo risultato. Non essendosi però a grande ventura giammai del tutto sbilanciato il sistema, poterono nelle circostanze sopra indicate por qualche limite all'autorità de' Dogi, che la moderazione del Flabanico, nel voler consultare

ne' sommi affari li Cittadini più qualificati, raddolcì le male disposizioni; e vennero in seguito a minorarsi i tumulti. Così proseguirono le cose per un secolo e mezzo, sino alla premeditata uccisione del Doge. Vitale Michieli Secondo, il di cui governo meno conforme, per quanto credesi, a quello delli suoi prossimi antecessori, ed alle massime stabilite, ne somministrò l'occasione. Ma in vero anche altre cause sembrerebbe, che vi avessero contribuito. Fra esse deve avere principal luogo la somma prosperità del commercio, sì per l'esenzioni sempre maggiori ottenute per la Nazione dagl'Imperatori d'Oriente, e dalli Normanni in Sicilia, e nel Regno di Napoli; non che per li sommi profitti, che fece nelle prime Crociate, li quali accumularono quasi ad un tratto le ricchezze in un gran numero di famiglie, oltre alle Tribunizie, che molte ancor rimanevano. In pari tempo li non pochi acquisti fatti oltremare, accrescevano con il bisogno li desiderj di un maggior numero di uomini d'esserne messi al Governo, che dovevano aumentare ben presto anche li Magistrati della Capitale; e tutte due queste classi di Uflicj accrescere di nuovo l'autorità Ducale, che un più diffuso spirito di libertà faceva abborrire. E che un tal modo di pensare prendesse in allora sode radici, si può dedurlo dal pensiere, che si diede il Governo stesso non solo di propagarlo con esborsi di denaro nelle Città della Lega Italica contro di Federico Primo, ma di favorirle pure nelle intraprese. Dunque conviene

credere, che più che gli arbitrj dell' ultimo Doge, li semi ogni dove sparsi della riforma, ad essa contribuissero, e che le stesse potenti famiglie, le quali in complesso dovevano approfittarne, non ne fossero aliene, e perciò non riunite in opposizione di viste al gran numero delle mediocri, e da non gran tempo arricchite; le quali per il progresso degli umani desiderj dovevano essere anelanti di conseguire un grado di autorità. Quindi probabilmente esse le prime si mossero a persuadere alle altre minori popolari classi di sostenerle, coll' assicurarle che non perderebbero li suoi antichi diritti; li quali, come vedrassi in appresso, loro furono mantenuti. Ed in fatti tali famiglie, e per lo numero, e per lo modo di vivere erano in istato di più influire sopra il minuto popolo, col quale vivevano tanto nell'Estuario, che sopra li navigli, i quali non solo possedevano, ma dirigevano con la navigazione commerciale. E le supposte cause divengono tanto più ragionevoli, quanto non vi à luogo al dubbio, che le basi della nuova Repubblica non si sian poste che molti mesi dopo la morte del Doge Michieli, e senza popolar turbamento. Fu dunque, a parere delli più accreditati Cronisti, dalli due Consiglieri sostenuti dalli più autorevoli Cittadini alla Concione proposto, di scegliere (il che fu da essa sancito) dodici col nome di Savj, li quali la prima volta elesse, acciò in seguito nominati che fossero dal Doge, e da' suoi Consiglieri, rinovassero il Consiglio annualmente il giorno di

s. Michele; nel qual Consiglio per lo più all'incirca di 480 individui, se non vi è certezza che fosse proibita la riconferma delli nominati nell'anno addietro; pure si conosce che a passo a passo si trasfusero in esso più ancora alcuni poteri dei Dogi, che quelli della Concione. E quantunque in quel Corpo dovessero entrarvi più agevolmente, pure, come fu e sempre sarà degli uomini, e per relazioni di parentele, e per ricchezze li più accreditati vi entrarono, anzichè esservi ammesso ogni altro di qualunque classe, e luogo dell'Estuario. In oltre, benchè potesse avere quel Consiglio in se stesso tutti gli occulti semi d'ogni ulterior cambiamento, non escluse però dal suo seno neppure li bastardi sino al 1271, esclusione riconfermata anche con l'altra Legge 1277 (1) e che non furono d'allora in poi nemmeno eletti alle Pubbliche Cariche. Si accreditò in seguito, più per tradizione però, che per legal documento, che si ordinasse, che non fosse più nell'arbitrio dei venturi Dogi di chiamare, o no delli Cittadini a consigliare sopra gli affari; ma che dovessero farlo, senza prescrizione però nè di numero, nè di persone. Stabilito che fu questo nuovo ordine di cose, si venne alla elezione a Doge di Sebastiano Ziani, cambiandone del tutto la forma col farlo scegliere da undici Cittadini, li quali, scelti dalli 24 prima ballottati dal Consiglio delli 480, si riunirono a porte aperte nella

(1) Libro *Bifrons*, che era all'Avvogaria.

Chiesa di s. Marco, e presentarono l'eletto al popolo perchè lo acclamasse; ma principio di popolare tumulto, che calmato lasciò giurar di obbedirgli, lo determinò di gettar denaro alla plebe, mentre da luogo eminente era portato dalli suoi aderenti intorno alla piazza; costumanza sempre dappoi eseguita. Se fosse vero per altro, come alcuni Cronisti lo vogliono, che il solo Consiglio delli 480 avesse eletti li 24, che diedero agli 11 scelti dal loro Corpo, la facoltà di eleggere il Doge; non si potrebbe comprendere perchè all'elezione da farsi di Enrico Dandolo nel 1192 (allorchè sembrerebbe che li Consiglieri si fossero interinalmente messi nella Sede Ducale) avesse dovuto chiamarsi quella convocazione di popolo rimarcata quasi come estraordinaria dallo stesso Doge Cronista, che così scrive: *Consiliarii pro electione Ducis solemniter celebranda incolas a Grado usque ad Caput Argeris per edictum citaverunt*. Dunque se soltanto doveva stabilirsi qualche variazione nel numero degli elettori del Doge, che furono, per quanto viene asserito, in allora 40, nominati da quattro, li quali furono ballottati da quel Consiglio; perchè col convocare il popolo risvegliargli l'idea di un diritto, di cui forse pochi anni addietro si aveva presa ogni cura onde non avesse a valersene nel caso assai più importante di fissarne la massima? Per lo che sembrerebbe piuttosto che fosse un invito alla Concione perchè accordasse in allora, ed in appresso al predetto

Consiglio la facoltà di nominare gli Elettori, conoscendo che il popolo mal soffriva di essere stato trascurato nell'elezione del Ziani, e che forse ne diede pur segno nella susseguente del Mastropietro; vedendosi che seguì pure quel Doge il mal esempio del suo antecessore col gettar al riunito popolo del denaro. È vero però che non trovandosi altra traccia, che la già esposta, la quale sospettare ne faccia delle direzioni predette, potrebbe anche essere avvenuto, che attesa la mobilità popolare, e sperando di calmarla con un qualche espediente, si avesse pensato di farle confermare li già scelti Elettori; acciò indirettamente approvasse quanto si era per lo innanzi già fatto, e formarsene poi per ogn'altra occasione un diritto. Tuttavia convien sovvenirsi, che a que' tempi lo spirito della Nazione era volto a riunirsi in deliberanti Assemblee, essendo gelosa della sua libertà; della quale generale tendenza ne abbiamo anche una prova in uno squarcio di un Documento, che trovasi nelle Memorie del conte Filiasi sopra li Veneti Secondi, in cui apparisce, che avendosi nel 1196 segnata una Convenzione fra Amisio Città della Natolia, e la squadra comandata da Ruggiero Premarino, e Giacomo Querini, li marinari si riunirono alla presenza di alcune Magistrature, vale a dire Camerlenghi, Giudici, Savj, ec., e convennero anche quanto denaro avrebbero riscosso al ritorno in patria quelli che avessero dati degl' Iperperi per il bene, e l'onore di Venezia al cassiere della

squadra. Ciò mi parrebbe che comprovasse oltre al genio de' Veneziani per tali Assemblee, anche il costume di convocarle in alcuni casi sopra gli armati navigli con la presidenza di alcuni Magistrati, che fuori pure di una tale occasione avendovi delle ispezioni, non possono riguardarsi tutti come instituiti a que' tempi. Ma sia verisimile, o no che la Concione, almeno col fissarne il modo, prendesse parte alla elezione del Ziani, o poscia in quelle di alcuno delli prossimi suoi successori; è certo però che appena morto quel Doge si continuò a mettere delle restrizioni al loro potere, ed a cercare di meglio ordinare la Repubblica. Perciò nel 1178, se deve credersi alli più rinomati Cronisti, si aggiunsero cogli stessi doveri delli due primi, altri quattro Consiglieri, li quali unitamente al Doge continuarono per allora a nominar gli Elettori per conformare il Consiglio. Che poi gli eleggibili dovessero sceglìersi tutti dalli sei Sestieri della Città, cioè dalli Distretti nelli quali era divisa, e che contenevano e contengono varie Contrade, vale a dire Parrocchie, un tal metodo è tutt'altro che ben comprovato; potendosi intanto asserire che non può assicurarsi neppure, che ne eleggessero 80 per ogni Sestiere, nè che non potessero nominarne un maggior numero di quattro fra quelli di qualunque più diramata famiglia, che avesse lo stesso nome (1). Di più, regolamento di pari importanza a

(1) Vedasi però anche l' Abate Tentori.

quello dei Consiglieri, fu l'altro dell'anno seguente, in cui pare più probabile che si eleggesse, di quello che in anteriori tempi, il Consiglio delli 40, al quale si attribuì, togliendolo a' Dogi, il giudizio di Appellazione sì delle civili, che delle criminali vertenze; e che per induzione più dedotta dalle posteriori cose, che da valido Documento si crede che fossero gl'individui di esso Corpo tratti dalli componenti il gran Consiglio per rimanere un anno solo in uffizio, e che qualora in posteriori tempi, per le soverchie brighe, e gare fra gli aspiranti non potevano da esso Corpo essere eletti, lo fossero dalla Concione per la Legge del predetto Maggior Consiglio 1270 trascritta nella sua Storia del Commercio dal N. U. Marini. Ad essi 40 pure quasi al loro nascere si affidarono altre gravi ispezioni, ed eminenti facoltà per modo, che pochi anni dopo, qualora l'illustre Enrico Dandolo mise ad esame se erano da accogliersi le proposizioni offerte da Villarduino, e l'altro ambasciatore francese per secondare nell'impresa con le forze della Nazione li Crocesignati, e trasportarli sopra li proprj navigli in Oriente; incominciò a consultarne prima nel Consiglio delli predetti 40, e poscia raccolse allo stesso oggetto, ma probabilmente in maggior numero di quello che per lo innanzi far si soleva, li poi detti del Pregadi; e trovato utile il progetto dalli due Corpi, venne approvato dal Consiglio delli 480, ed in oltre collaudato dalla Concione. E quivi mi si permettano due riflessioni, benchè

la seconda di minore importanza dell'altra. Sarà dunque evidente, per la direzione di Enrico Dandolo, che non solo di sovente si riuniva ancora la Concione, della quale ne vedremo l'esistenza in assai posteriori tempi in appresso, ma che non aveva delegate al Consiglio delli 480 tutte le importanti sue facoltà, o che almeno implicitamente se le aveva riservate nelle cose della maggiore importanza, dandone anche allora un altro valido esempio col permettere, od almeno col confermare il permesso a quel Principe di lasciare al Governo come Vice-Doge suo figlio. L'altra considerazione versà sopra l'imbarazzo di qualche nostro Scrittore riguardo al passo dello Storia di Villarduino maresciallo di Sciampagna, in cui, raccontando il fatto quasi sotto li suoi occhi avvenuto in Venezia, quando come ambasciatore, e guerriero vi dimorava, fa menzione della Consulta, secondo la maniera sua di vedere, fatta dal Doge con quattro differenti Corpi, delli quali fissandone il numero calcola quello del primo a 40, del secondo a 100, del terzo a 200, e dell'ultimo a 1000: il qual imbarazzo verrebbe a torsi del tutto, qualora non si voglia scrupolosamente adottare la numerazione precisa da lui data di tali Consigli, non facile da ben sapersi da uno straniero, che non presentò al più che al primo le sue istruzioni; poichè mi pare che si possa in essa chiaramente vedere gli antichi Corpi delli 40 del Pregadi, il gran Consiglio d'allora, e per ultimo la Concione. Ma ritornando

alli 40 si vedono nel corso di mezzo secolo saliti in estimazione per modo, che andarono divenendo quel Corpo nel quale essendosi prima consigliata ogni materia dal Doge, e da' suoi Consiglieri, aveva il diritto di maturarla unitamente alla predetta Presidenza, ed alla propria, già in corso, delli suoi Capi, per essere poi presentata a quello delli 480, che doveva deciderne. Parrebbe pure da antiche Leggi, che in alcuni casi essi suoi Capi avessero anche la facoltà di convocar la Consulta, e di proporre allo stesso Maggior Consiglio d'allora, ed eziandio che ormai si occupassero di quasi tutti gli affari; poichè da un'altra Legge del 1264 è prescritto, che qualora si trattasse di far grazia dovesse il Doge con li suoi Consiglieri avvisare il giorno innanzi gli Avvogadori, e li Capi delli 40, che sarebbe intervenuto nel loro Consiglio. Tanta estensione di autorità fa presumere, che oltre le informazioni delli Magistrati, Rettori, e Ministri, che dovevano essergli presentate come naturale oggetto delle sue discussioni, abbia avuta pure ben presto la delegazione di sopravvegliare alla Zecca, e la cura delle Finanze; sopra li quali oggetti ci restano delle provvidenze da esso approvate, cosa non strana a que' tempi; poichè anche dalla Legge di quel Maggior Consiglio 1287 registrata nel Libro *Cerberus* alla decima pagina vien detto, che qualora il Maggior Consiglio commetterà al Doge ed alli Consiglieri che facciano qualche cosa con li 40, ò con li Pregadi, od altro Consiglio,

abbia essa lo stesso valore come se desso Maggior Consiglio l'avesse fatta. Si aggiunge in oltre da alcuni Cronisti, che fin dalla creazione di esso Consiglio avesse la facoltà di poter escludere dal Consiglio delli 480, ballottandone ad uno ad uno li nominati dagli Elettori; prerogativa, che esercitò poscia al certo innanzi al finire del secolo decimoterzo. In quel tempo pure a un di presso, cioè nel 1229 la tradizione ci vuole far credere, che si pensasse di dar miglior forma al Consiglio delli Pregadi, stabilendone a 60 il suo numero sotto la presidenza del Doge, e delli suoi Consiglieri, i quali 60 però sino al 1275 furono nominati da quattro Elettori; e che dal principio della loro metodica conformazione sino al 1279 non entrassero nel gran Consiglio d'allora senza un'annuale ammissione, dal qual anno in poi costantemente vi fossero ammessi. Pure dallo stesso anno 1279 (1) una deliberazione di quel gran Consiglio comandò la elezione di 20 Aggiunti, quando si trattasse di gravi cose a quel Corpo affidate, dandogli il diritto di eleggerli; come pure di sostituire a quelli che nel corso dell'anno fra essi Pregadi mancassero a' vivi. Poscia nel 1280 (2) d'anno in anno, benchè provvisionalmente, venivano eletti e poi con li primi 60 si approvavano nel 1288 (3) dal maggior numero

(1) Libro A, che era all'Avvogaria.
(2) Libro *Fractus*, che era all'Avvogaria.
(3) Detto Libro.

delli voti delli 40; il qual Corpo si rileva pure, che dal 1295 (1) non doveva riunirsi per giudicare, qualora il Consiglio delli Pregadi si radunasse. Cresciuto ben presto anch'esso di fama nella pubblica opinione, gli si congiunsero talvolta al finire del secolo quelli Collegi di Savj, che allora cominciarono ad essere eletti per pressanti occasioni, e nel 1293 (2) gli furono demandate dal Consiglio delli 480 le cose alla navigazione spettanti; dichiarando che ciò che in tale rapporto unitamente al Doge, ed ai Consiglieri fosse stabilito dalli Pregadi, anche con esborsi di denaro, fosse valido quanto lo stesso Maggior Consiglio lo avesse fatto. In oltre poco dopo accrescendogli l'autorità gli affidò gli affari spettanti al Commercio, che comprendevano, singolarmente a que' tempi, molti delli più importanti oggetti governativi per la Nazione. In pari tempo, che si pensava alla migliore organizzazione de' Corpi, che da quello delli 480 riconoscevano le facoltà, e di cui scriverò di nuovo in appresso; non si lasciava però di volgere anche il pensiero alle autorità, che ne erano presidi, ed alle Magistrature, che eseguir ne dovevano le ordinanze. E benchè con li già incamminati provvedimenti avvalorati dall'accresciuto numero de' Consiglieri, delli quali ritornerò a farne parola dopo del Doge loro eminente capo, ne avessero trasfuse nelli

(1) Libro X, che era all' Avvogaria.
(2) Era alla Compilazione delle Leggi Vol. 1. Libro 1.

Consigli molte delle di lui facoltà; però non s'incominciò direttamente a ferirle, che all'elezione a Doge di Giacomo Tiepolo, mal grado l'asserzione di Marino Sanudo, che vorrebbe che il Doge Pietro Ziani avesse nel 1220 giurata l'osservanza in 50 Capitoli della Promissione Ducale, cioè la formula delli contratti Patti con la Nazione; il che non si fece che alla elezione dell'anzidetto suo successore. Da tali Capitoli potrebbe dedursi, che li Dogi talvolta neppure presentassero le proposizioni da conformarsi in deliberazioni dal Consiglio delli 480, non che ne fissassero innanzi le basi di esse per li politici, militari, ed economici affari con li 40, e delli commerciali con li poscia divenuti Pregadi. E ciò poteva tanto più facilmente aver luogo, poichè epilogando le incerte forme governative sofferte sino in allora, e le prossime che erano in corso, il Consiglio delli 480 che non ne avèva che abbozzati i poteri di alcuni Corpi che andava formando, ne lasciava l'esame, e talvolta la decisione degli affari al Doge o solo, o riunito alli Consiglieri, che dovevano per lo più combinare una proposizione da essergli presentata. Però ben presto in appresso si stabilì, che una maggiore discussione avessero le proposizioni, che si offerivano alla sua sanzione, volendole approvate dal Corpo delli 40, come pure alcune da quello delli Pregadi; li quali Consigli veggonsi innanzi al finire del Secolo decimoterzo qualche volta insieme riuniti, perchè essendo di già incominciate le

delegazioni in qualche caso di alcune materie, avessero una decisione più maturata. S'incominciò pure ad un tal tempo, vale a dire nel 1275 per la guerra di Ancona, ad eleggere per alcune estraordinarie occasioni d'importanti affari un indeterminato non picciolo numero di Cittadini col nome di Savj, acciò almeno col Doge, o suo minore Consiglio, li maturassero; i quali furono poi dal gran Consiglio riuniti alle volte al Senato, al primo apparire dell'Aristocrazia. Perciò quel sommo Preside fino dalla metà del decimoterzo secolo dovè comunicare ad altri Corpi, oltre a quello del suo minore Consiglio, molti importanti poteri prima da lui posseduti, col quale, per così dire, dimezzava la custodia, e l'impiego del pubblico denaro, ed il potere di condannare alle fiamme gli Eretici, che li tre buoni uomini da lui eletti avessero ritrovati; e che poi fossero stati dichiarati per tali dal Patriarca di Grado, e dagli altri Prelati dell'Estuario. Del pari esso minor Consiglio si mise a parte della facoltà, allorchè nel 1289 si ammise l'Inquisitor del Pontefice, di dargli consiglio ed ajuto, come pure nel 1297 del diritto di elezione di un Revisore provvisionale in allora, (1) che cominciò probabilmente ad esercitarsi sopra li Brevi Pontificj di preferenza. E se a quel minor Consiglio non fosse stata unitamente al Doge prima raccomandata la vigilanza per la esecuzione di

(1) Libro *Pilosus*, che era alla Cancelleria Ducale.

alcune Leggi stabilite per conformi oggetti, e posteriori di pochi anni a quella del 1218 (che vietava di lasciare, o donare proprietà alcuna a Chiese, ed a Corpi, e Persone religiose, per esentarla da qualunque Imprestito, o pubbliche Imposte alle quali la Legge la dichiarava soggetta) lo dovè essere almeno per l'altra del gran Consiglio 1284, che quasi tutte convalidandole, comandà alli Capi delle rispettive Contrade di esaminare quanti possessi avessero gli Ecclesiastici, e di renderli noti alla Camera degli Impresititi, acciò dalli pesi sostenuti dagli altri non ne fossero esenti. Ma senza più immorare sopra sì fatte cose, e ritornando alla elezione del Doge, avendosi dunque dovuto si per la forza dei partiti, che per la ostinazione delli 40 Elettori, che poscia alla susseguente scelta a Doge di Marino Morosini un altro ne aggiunsero, estrare a sorte il nome di uno delli due concorrenti, cioè di Marino Dandolo, e di Giacomo Tiepolo, a cui fu la fortuna propizia, non solo si volle innanzi di collocarlo nella Sede Ducale, che avesse a giurare la predetta Promissione; ma che alla morte di ogni Doge far si dovessero due estraordinarie Magistrature, la prima di tre Inquisitori per inquirire sopra le trasgressioni, che contro la Ducal Promissione potesse avervi commesse, e scoprendole presentarle al maggior Consiglio prima di dimettersi dall' Ufficio, onde vi riparasse in appresso. L'altro Magistrato doveva essere formato di cinque Correttori per

aggiungere non solo al bisogno ad essa Promissione delle nuove provvidenze, ma anche per proporne di quelle, che servire potessero a ben reggere li Sudditi, ed alla polizia del Governo; delle quali due Classi di Leggi avutane, o no l'approvazione da quel Maggior Consiglio, avevano a deponere il carico. Dalla massa però di queste correzioni fatte a que' tempi alle prerogative de' Dogi, che col nome di Promissione Ducale fino dal 1300 erano divenute buon numero di Capitoli, eccone estratte le principali: cioè, che dovessero eseguire gli Statuti Patrj, e le Leggi del Gran Consiglio, nè ricercare maggior parte di potere dell'ottenuto; essendo anzi in dovere di notificare al loro minor Consiglio le persone, che li avessero consigliati ad accrescerlo, oppure offertone i mezzi. In oltre che non avessero da ricevere nè essi nè la loro famiglia feudi, nè terreni dagli Stranieri; ma anzi avendone dovessero rinunziarli. Pure che non dovessero contrar nozze, nè li suoi, mentre li Dogi fossero in vita, con donne forastiere senza li voti di tutto il minor Consiglio, e l'approvazione del maggiore. Fossero anche in obbligo, come ogni altro delli Consigli, a mantenere il secreto, nè dovessero aprir le lettere appartenenti al Governo, che alla presenza de' Consiglieri, nè scrivere, nè mandare Legati a' Principi senza i Consigli, nè ascoltare Ambasciatori senza prima renderlo noto al loro minor Consiglio; col quale in unione doveva essere proposto l'affare alli rispettivi

Consigli. Pure che nessuno de' suoi abbia Carichi dagli Stranieri, nè Reggenza, o Capitanato nel loro Stato; e godano li Dogi soltanto la rendita de' Beni del Dogado, nè possano sottrarsi da alcuna imposta, nè ricevere doni da alcuno, come neppure le loro Famiglie. E per far fine, vuole il Capitolo 51, che non siano mai soli Giudici nè di jus, nè di fatto in nessuna controversia nè pubblica, nè privata: dovere però che non concorda del tutto con quanto viene espresso nel Capitolo 10 della predetta Promissione, che loro comanda di far ragione eguale a' maggiori, e minori, quando non si vogliano riguardare tali espressioni nel più esteso ed importante senso governativo. Queste ristrettive provvidenze, delle quali forse alcune potevano avere qualche base sopra anteriori massime, se poco valsero da prima a frenare l'autorità soverchia de' Dogi, ben presto però riunite alle annuali ispezioni de' Consiglieri, delle quali mi dispongo a fare parola, la resero almeno più avvertente in appresso; come anche si può riconoscere dalle stesse Transazioni con li Principi, e le Città finitime, cominciando da Giacomo Tiepolo. (1) E di ciò in prova sieno li tre successivi Trattati, il primo de' quali segnato da' Veneti Ambasciatori, e dalli Commissionati dal Pontefice nel 1239, lo fanno

(1) Veggasi la Storia del Commercio de' Veneziani del N. U. Marini, nella quale tali Documenti vengono estratti dall' anlico Libro de' Patti.

non a nome solo del Doge, ma del Consiglio stabilito dal Comune di Venezia. Nell'altro di Tregua con l'Imperatore Michele Paleologo nel 1268, non solo il Doge Renier Zeno non si nomina, come l'altro Doge, Signore di una quarta parte e mezza dell'Impero di Romanía, perchè era una tal pretensione il soggetto della guerra, alla quale si voleva por fine col temporaneo Accordo; ma si vede in esso che, oltre alla segnatura delli Legati muniti della esposta formula, fu pure ratificato dal Doge con li suoi Consiglieri, e nove altri Cittadini, che saranno stati insigniti delle dignità più cospicue. Finalmente nel terzo del 1270, essendo Doge Lorenzo Tiepolo, si contrae per volontà, e licenza del maggior Consiglio, in nome del Comune di Venezia. Ma ormai venendo alle annuali ispezioni de' Consiglieri, essi non potevano rimaner nell'Ufficio neppure se per malattia vi mancassero 15 giorni, al quale però potevano d'anni 25 aspirarvi; ed erano il mezzo unitamente al Doge, per cui le Suppliche de' ricorrenti, ed ogni pubblico affare passasse alli rispettivi Consigli. In oltre si ordinò che li Rettori dovessero informare, come pure li Magistrati, il Consiglio minore degli affari da decidersi, vale a dire li sei Consiglieri, e poscia li Capi delli 40, che quantunque in una Proposizione col loro nome presentata nel 1231 al Gran Consiglio d'allora si vedono uniti alli Consiglieri, sembrerebbe però che non divenissero, fuorchè in alcune materie, parte integrante di

quel Corpo, il quale non fu detto la Signoria, che del 1360 (1). Essi Consiglieri però non potevano per Legge di quel Consiglio maggiore 1272 alterare li Capitolari senza di esso, dovendo bensì con il Doge far eseguire le Leggi, che solo con lui potevano interpretare. Ebbero in oltre l'autorità, essendone con il Doge la Presidenza, di convocare il Consiglio delli 480, e di proporvi Parti, vale a dire Proposizioni tanto in esso, che negli altri Consigli; non potendo però per l'altra Legge 1272 (2) negare alli Capi delli 40 di convocare quel Corpo primario anche per un mese dopo usciti d'Ufficio, a cui potevano essi Capi presentare quante Proposizioni loro piacessero. Doveva anche per preciso incarico trovarsi ognuno delli Consiglieri a Palazzo nelle giornate che si convocavano li Consigli; il qual dovere acciocchè fosse eseguito con precisione, fu stabilito di doversi avere un libro nel Consiglio delli 40 da notarvi quelli, che vi mancassero e che incorrevano nelle penalità stabilite. In aggiunta avevano a decidere le controversie giurisdizionali de' Magistrati, ed a vegliare all'esecuzione delle Parti del Consiglio delli 40, al quale effetto sino al 1246 (3) non potevano che eccitarne il Doge; ma d'allora in poi ebbero la facoltà di farle soli eseguire,

(1) Veggasi il N. U. Sandi nella sua Storia.
(2) Capitolare della Avvogaria.
(3) Capitolare Consiglieri Vol. 2. pag. 634.

qualora non credessero di presentarle al maggior Consiglio perchè fossero rivocate. Volle pure quel maggior Consiglio, che quando nel corso di due mesi non mettessero in vigore le Parti che aveva accolte, gli Avvogadori di Comun, delli quali si scriverà, dovessero placitarli e levarne le pene, che a loro erano imposte. Ebbero pure altri incarichi di esecuzione, li quali furono quelli di una porzione di autorità criminale, ridotta poi al cauto arresto, e di una costante vigilanza perchè le Città, ed i Luoghi sudditi fossero provveduti di biade. Fu a loro raccomandata del pari la visita in unione del Doge dell'Arsenale, e la sicurezza della navigazione, non che la cura dell'Erario, con la facoltà di poter prolungare col consenso del Doge per 15 giorni alli Magistrati di render conto dello speso denaro; ma di non potere far grazia, neppure colla di lui approvazione, oltre a lire dieci del pubblico soldo. Li molti affari per l'accresciuto commercio, e le conquiste fatte oltremare resero ogni dì più necessarie molte Magistrature attinenti ad ogni diramazione governativa, la quale rendendosi meno semplice a bisogno di un maggior numero d'Ufficj per porsi in azione, e perciò al passaggio della Democrazia al Governo degli Ottimati si videro stabilite a un di presso da trenta Magistrature, includendovi due Collegj, cioè quello delle Rappresaglie esistente nel 1272, di cui ne demandò poi il maggior Consiglio al Senato

nel 1456 le facoltà; e l'altro delli 20 alla Mercanzía, il di cui Capitolare si diede nel 1280 (1) alli Sopra-Consoli. Tali Magistrati adunque, e Collegj eseguivano quanto conviene farsi in ogni ben regolato Governo, quantunque alcuni avessero già cominciato a poter essere discordi fra essi per competenza d'autorità, che moltiplicandosi poi il numero degli Ufficj, maggiormente si accrebbe; benchè a molti si modificassero in seguito le da prima commesse ispezioni. Ma cominciando brevemente a scorrere sopra del maggior numero, per non arrestarmi che a tre, per le singolari ed importanti facoltà che avevano ottenute; lascerò in addietro frattanto quelli della Zecca per quando di essa ne scriverò, e ripiglierò da quello instituito nel 1094, già mentovato altra volta, poi detto del Proprio, che io crederei, lo ripeto, attesa in allora la potenza de' Dogi, soltanto messo in azione per dar corso alli giudizj sì civili, che criminali di prima istanza. Vennero poscia, se non furono contemporanei, gli altri due, cioè li Camerlenghi di Comun, e gli Ufficiali alla Camera degl'Imprestiti; del primo delli quali qui sotto scriverò con maggior precisione. Di pari data però, se non anteriore, dovrebbero essere li Salinieri del mare, vale a dire il Magistrato dei Sali, prima merce del traffico de' Veneziani, il di cui informe Capitolare esistente del 1243 (2) fu

(1) Libro *Bifrons*.
(2) Libro *Philippicus*, che era all'Avvogaría.

corretto per comando del Consiglio maggiore nel 1276 (1) da quello delli 40, il qual Corpo doveva tassare il prezzo del sale vendibile, qualora quelli del Magistrato ne discordassero, che non dovevano, come neppure li loro Ministri, nè esser Sensali, nè farne commercio. Antichissimi, vale a dire del 1172, sono pure li Giustizieri, che poi furono detti Vecchj, allorchè nel 1262 s'instituirono li Nuovi, col dovere d'invigilare sopra le taverne, e li venditori del vino al minuto, rimanendo a' Vecchj l'ispezione sopra quasi tutte le arti esistenti, con facoltà di giudicare in ogni vertenza ad esse attinente; de' quali giudizj l'appellazione si devolveva alli Cattaveri alla fine del secolo decimoterzo. Neppure meno antichi dovrebbero essere gli Ufficiali al Frumento, che vegliavano al Fondaco delle Farine, nè quelli alle Biave, che avevano la cura del provvedimento di esse. Il nome parimente di quelli alle Beccaríe, e al Dazio del Vino ne mostra le commesse ispezioni, mentre li commestibili abbracciati sotto il nome di Grascia, con il Dazio dell'Oglio e la vendita di esso al minuto, dipendevano dall'Ufficio della Ternaria eletto nel 1259, il qual Dazio dalla parte del mare appartenne poscia alla Nuova, quando fu instituita. E non trascurando gli altri Ufficj di esazione, ricorderò la Dogana da Mare, che del 1195 esisteva nell'Ufficio delli Visdomini da Mare, la quale per un tempo si

(1) Libro *Cerberus*, che era all'Avvogaria.

accrebbe di un maggior numero di Giudici, benchè soccorsi da un altro Ufficio di quattro, detto l'Estraordinario. Essa era divisa nelle così dette indipendenti Tavole, vale a dire in separati luoghi, in ciascuno dei quali entravano, e si esaminavano le proprie determinate merci, e poscia si riscuoteva quanto a ciascuna di esse era imposto. Perciò sino dal 1256 questi Visdomini, detti anche Ufficiali delle Tavole da Mare, potevano dare il giuramento e impor pene, col dovere in oltre nel 1275 di avere un Quaderno da notarsi l'estrazione delle merci, incarico, che parrebbe nel 1286 con altri trasfuso nelli tre Visdomini all'Uscita, poichè prima non se ne fa menzione: e poi nel susseguente secolo ebbero diritto d'inquisizione sopra li defraudi di quanto era imposto per l'uscita di ogni genere di merci, con obbligo di renderne conto al Doge, ed al suo minore Consiglio. Pare che soltanto nel 1287 si trovi traccia, che il maggior Consiglio facesse menzione degli Ufficiali di una così detta Tavola d'Introito, la quale era divisa in tre separati luoghi, che dall'incominciato Capitolare nel 1299 si riconosce essere la Dogana da Terra, che doveva dipendere dal Doge, dal minor Consiglio, dalli Capi delli 40, e dalli Provveditori di Comun. Dello stesso genere a un di presso fu pure l'Ufficio della Messetteria, vale a dire alla riscossione del Dazio sopra ogni contrattazione di merci fra li Veneziani e gli abitanti del Dogado col mezzo di Messetti, ovvero Sensali. Ritornando ad alcuno

delli più antichi Uffiçj Giudiciarj per servire possibilmente più al tempo dell'istituzione, che all'ordine delle materie, parrebbe che dovesse credersi quello del Forestier, di cui in altro luogo ne indicherò la principale ispezione, di epoca non lontana dall'istituzione del Proprio; come pure il Magistrato dell'Esaminador, che buon numero di Cronisti asserisce instituito nel 1204. Tale Ufficio era in dovere di esaminar Testamenti, concedere Bolli e Sequestri, e di softoscrivere Contratti, per lo quale importante oggetto comandò nel 1288 il maggior Consiglio al Magistrato, che dovesse avere un libro, o notatorio delle Notificazioni, acciocchè a qualunque fossero noti li Contratti che si fossero stipulati. Seguono poi li Magistrati detti delli Pioveghi, di Petizione, e delli Cinque alla Pace, il primo delli quali, che credesi come abbozzato con un solo Giudice sino da Angelo Partecipazio, benchè la più antica Legge che lo ricordi non sia che del 1215, ebbe l'incarico d'impedire le usure, e di vegliare alla conservazione delli pubblici diritti sopra le acque e li terreni del Dogado, non che alle strade ed alli canali interni della Città; la quale ultima sopravveglianza fu poi demandata alli Provveditori di Comun. Il secondo, voluto da alcuni di poco posterior data, ottenne ampie giurisdizioni giudiciarie, fuorchè nelle materie delegate alle anteriori Magistrature. L'ultimo poi delli tre, eletto nel 1232, doveva mantenere il tranquillo vivere della Città col mettere freno alle picciole popolari

differenze, ed offese leggiere, che non si devolvevano nè al Magistrato del Proprio, nè agli Avvogadori di Comun. Oltre al predetto Ufficio già esistevano li Capi delle Contrade, quando nel 1274 si vide instituito il Collegio delli Signori di Notte, che secondo il Cronista Marin Sanudo era, per così dire, delineato dal 1250, avendo allora un solo individuo l'ispezione di girare la notte, come poi fecero quelli del Collegio, per far arrestare li malfattori, non che gli assassini; e cercando pure d'impedire le domestiche fornicazioni de' servi, e di punirli insieme con li colpevoli di bigamia. Stabilita l'Aristocrazía, ebbero altre faccende, cioè di vegliare sopra li vagabondi, e sulle danze notturne, con la delegazione dell'omicidio puro, li di cui giudizj passavano però all'Avvogaría di Comun. In oltre fino dal 1320 avevano come sussidiario l'Ufficio nobile delli Capi delli Sestieri, munito d'ispezioni conformi, e guardie promiscue; dopo il qual tempo ottenne poi, avendo dipendente il Ministeriale impiego allora delli Capi delle Contrade, di vegliare sopra le osterie, le meretrici, e gl'incendj notturni. Ma prima di ritornare alli Magistrati Giudiciarj, non trascurerò di ricordare gl'Istituti pel commercio, incominciando da quello de' Consoli, assai più antico della Legge 1244, che stabiliva le pene pecuniarie alle loro condanne, e che ordinava di porre ordini sopra tutti li mercanti, e d'impedire che li forastieri si unissero a' Veneti, non che di far misurare i

navigli. Poscia nel primo secolo dell'Aristocrazía gli si assoggettò la materia de' Banchi, e di conseguenza li Cambj; come pure la cura dell'Arte della Seta con ogni sua dipendenza, ed altre varie ispezioni in appresso. Nè soltanto il predetto Magistrato a tale oggetto si elesse, ma anche quello de' Sopra-Consoli, il quale sino dal 1211 adempiva alli proprj doveri, fra' quali il più importante fu sempre quello di fare accordi a vantaggio delli mercanti per isventure falliti, e di concedere a loro salvocondotti, come pure d'intromettere beni, ed effetti delli fraudolenti, e fuggitivi; qualora però tali loro provvidenze tanto in sollievo, che in pena delli debitori fossero approvate dal Consiglio delli 40: regolamento, che si mantenne per il tempo delle Fide, ed in qualche altro rapporto sempre anche in appresso. Ma non solo questi due Magistrati furono eletti a presidiare il commercio, ma quello pure delli Provveditori di Comun, il quale piuttosto che nel 1256, ebbe la sua prima origine allorchè cominciò a propagarsi nella Soría. Gli fu dato l'ingresso poscia nel maggior Consiglio, e nel Pregadi; dal qual delegato Corpo ottenne nel 1207 la facoltà di proporvi li provvedimenti da esso giudicati opportuni sopra li mercanti, e la mercatura, sua special ispezione. Pure ben presto alcune principali Arti, vaglia d'esempio il Lanificio e la Vetraria, furono dipendenti dalla vigilanza di un tale Magistrato, che in progresso di tempo ebbe molte altre ispezioni, cioè sopra le

fabbriche rovinose, le strade, i ponti, i piccioli canali interni della Città, i traghetti, sopra i corrieri, e sopra ogni Fraglia, vale a dire Corporazione. Per altro la più importante facoltà che fino dal decimoquarto secolo gli fosse impartita fu quella di porre ad esame li titoli de' forastieri, per poter ottenere la Cittadinanza per privilegio; come gli Avvogadori di Comun facevano di quelli, che dovevano servire di base per far conseguire la originaria. Porrò qui in oltre in aggiunta come un Ufficio relativo al Commercio li Visdomini al Fondaco de' Tedeschi, che già adempivano alli loro doveri nel 1268, per li quali non dovevano, come neppure li loro due Scrivani e Custodi, comprare merci dal luogo, nè lasciar fare verun contratto prima che fossero pesate; delle quali mancanze però li Sensali erano soggetti a' Consoli, non avendone li Visdomini, che di due poi divennero quattro, che il diritto d'inquisizione. Ma ritornando agli Ufficj di Giudicatura, trovasi nel 1255 eletto quello del Mobile, che subentrando alli Giudici detti del Meno, perchè giudicavano soltanto fino alla somma di lire 10, aveva a decidere con l'appoggio di testimonianze o di carte pel valore in allora di lire 50. L'ispezione pure di quello del Procurator, di già esistente nel 1269, versava nell'esaminare e definire, secondo gli ordini stabiliti del Foro, tutti li litigj che potessero nascere per commissarie e tutele di pupilli e di mentecatti alli Procuratori di s. Marco.

Ma dovendo scrivere delli tre riservati Magistrati, ricorderò prima la istituzione nel 1280 per oggetti economici di quello detto al Cattaver, che ebbe l'incarico di cercare d'accrescere e di migliorare le rendite del Comune, col diritto d'intervenire in tutti i Consigli, che si adunassero per donare o per ispendere; per lo che erano in dovere li Consiglieri di avere ad invitarlo. Reso permanente nell'anno dopo, gli si diede ingresso nel maggior Consiglio, e nel Pregadi. In oltre nel 1348 per la sofferta pestilenza gli si accordò il potere di raccogliere, anche con inquisizione, a profitto del Fisco l'eredità delli defonti mancanti di legittimi eredi, che si estese poi dopo ad ogni cosa, la quale fosse ritrovata non ispettante a sicuro padrone. Parimente con altra Legge del maggior Consiglio 1353 diveniva illegale qualunque sua riunione, se uno almeno di essi, come Avvogadore *de intus* non v'intervenisse, quasi fosse custode del pubblico Fisco. Ormai dunque venendo alli tre prescelti Magistrati, comincerò dalli Procuratori di s. Marco, delli quali il primo fu eletto a vita dal Doge nell'820 o 823 per vegliare alla fabbrica della Chiesa di san Marco, e dal 1231 al 1262 dal Consiglio delli 480, che ne fece le successive elezioni, fu fissato a quattro il loro numero, che si accrebbe poscia a sei, e quindi a nove nel 1492, fuorchè in estraordinarie occasioni: ristretto numero che fu sempre riputato come conveniente ad un carico di cospicua dignità, perchè ne insigniva a

vita. l'eletto per li suoi singolari meriti verso la patria, e che fu il solo, che dal 1453 (1) avesse senz'annua ballottazione costante ingresso con voto in Senato. Oltre la vigilanza da loro unitamente al Doge dovuta alla Chiesa di s. Marco, venne da quel Maggior Consiglio nel 1269 (2) alla loro cura affidata la tutela de' pupilli e dei mentecatti, e la soprantendenza acciocchè fossero eseguiti li Testamenti. Ebbero poscia un altro segno della loro estimazione collo stabilire nel 1275 (3) di non potersi in esso maggior Consiglio porre Parte alli Procuratori attinente, qualora almeno uno di loro non vi fosse presente, e che avendoli di poi esentati d' intervenirvi, si accordò loro l'ingresso nel 1444, se cosa alle Procuratie relativa avesse a discutersi. E giacchè per la Legge 1305 sembra che non potessero essere nelli Consigli segreti, poichè si occupavano di difficili affari, se non che qualora, presentati dal Doge e dalli suoi Consiglieri, ne fossero ammessi dal volere degli stessi componenti i Consigli, si stabili poscia che potessero essere eletti nei modi usati alle più cospicue dignità, non che alli più importanti Consigli. Non è che incerta a dir vero l'epoca dell'elezione degli Avvogadori di Comun, che vorrebbe fissarsi da alcuni innanzi al 1187, trovandosi un Istrumento di quel tempo

(1) Libro *Ursa*, che era alla Cancellería Ducale.

(2) Libro *Bifrons*.

(3) Libro *Procuratori*, che era alla Compilazione delle Leggi.

che dispone del quarantesimo della strada di Rivoalto per risarcimento di quelli, che avevano prestati per la guerra denari al Comune, segnato da quattro Avvogadori, e dall'Ufficio di Petizione. Nè posso pure chiaramente vederla nelli Giudici del Comune incaricati nel 1182, a definire con equità gli affari fra li privati ed il Fisco, come si fece pur poco dopo, cioè nel 1187 coll'eleggere quello del Forestier, per vie più minorare gl'impacci alli Giudici della Corte del Doge, ed abbreviare possibilmente li mercantili litigi. Se dunque non posso riconoscere gli Avvogadori, che difendevano le ragioni del Fisco (antichissimo loro istituto, secondo quelli che ne fissano la istituzione anche molto innanzi al 1287), in una Magistratura, che soltanto ne giudicava di quelli delli privati (1), li crederò per altro di una istituzione non di poco anteriore alla Legge 1264 (2), la quale spiegò che se fosse dimandata cosa attinente al Comune, ovvero alli suoi averi, e che se ne volesse proporre al Consiglio delli 480, abbiasi prima a renderlo noto agli Avvogadori, incaricandoli la Legge di contraddire alla proposizione per il bene e l'onore di Venezia; nè possa alcuno di loro in tal caso opporsi al suo Collega, quand' anche

(1) Una Nota a carte 180 del Libro terzo della Storia del Commercio de' Veneziani del N. U. Marini mi rammenta un passo del Dandolo, che prova che non mi sono ingannato.

(2) Capitolare Avvogaria.

fosse d'altra opinione. Potevano pure proporre quante Parti volevano contro li placitati, vale a dire contro quelli, che non avevano eseguite le prescrizioni dalle Leggi volute, sulle quali tutte, ed in rapporto alle anteriori non rivocate, e per le forme nello stabilirle e vegliavano, ed erano il mezzo per vindicarle. In oltre nel 1270 ebbero il diritto di dimandare al Doge, e al suo minor Consiglio qualunque Lettera delli Rettori, e delli Legati per ragione del loro ufficio: e per le due altre 1278 e 1279 (1) non potevano essere impediti nelle ricerche che potessero fare per riavere ciò che appartenesse al Comune. E lasciando ad altro luogo le facoltà in altri tempi ottenute, ricorderò soltanto, che avevano il diritto per la Legge 1281 (2) di placitare nel maggior Consiglio, od in quello delli 40 li Consiglieri, che operassero contro il proprio già in parte compilato Capitolare, e che nel 1293 ebbero ingresso nel Consiglio delli Pregadi. Se non è facile di ritrovare l'epoca dell'istituzione delli Camerlenghi di Comun, deve però ragionevolmente supporsi anteriore a quella delli tre Ufficiali alla Camera degl'Imprestiti, e perciò molto antica; di che ne abbiamo in prova, che fino dal 1236 (3) si doveva consegnare loro il soldo riscosso dagli averi del Comune, e che ebbero

(1) Libro *Avvogadori*, che era alla Compilazione delle Leggi.
(2) *Cerberus*, e *Bifrons*.
(3) Libro *Fractus*.

del 1250 stabile residenza in Rivoalto. Si vede poi per la Legge 1263 (1) che nessun Decreto di esborsare danaro per comando delli Consigli si poteva eseguire, che con il mezzo de' Camerlenghi, alli quali per altra Legge 1281 (2) doveva essere consegnato ad ogni loro richiesta, acciocchè potessero anche adempiere a quanto avevasi stabilito nel 1270 (3), cioè che in tutti li Consessi, e Magistrati avesse a tenersi un Quaderno, in cui si annotasse l'entrata e l'uscita, perchè al tempo da farsi la revisione alla Cassa, se ne potesse fare un confronto con quella dei Camerlenghi. Pure ad essa Magistratura commetteva altra Legge del Maggior Consiglio 1289 (4) di esigere dalli debitori del Comune, e poscia ebbe delle altre maggiori facoltà; e che poi divenne conformata nel 1527 da tre Giudici, benchè assai vicina in allora a perdere del suo potere. Devesi qui rimarcare, che tutti quelli, che avevano esercitate le ispezioni di ogni qualunque Magistrato, dovevano presentarsi al Doge, e suo minor Consiglio al finire del carico, qualora avessero cose da ricordare spettanti alli sostenuti doveri, oppure qualora ne fossero da loro chiamati per eseguirne le prescrizioni. E queste prescrizioni di quanta importanza potessero essere, almeno per li Magistrati Giudiciarj, si

(1) Libro *Bifrons*.
(2) Compilazione Leggi, Rubrica Camerlenghi.
(3) Libro *Bifrons*.
(4) Alla Compilazione delle Leggi, Rubrica Camerlenghi.

può dedurlo dal Capitolare dell'Ufficio del Mobile, Magistrato istituito, per quanto appare, del 1255, a cui si commette, senza nominare il gran Consiglio d'allora, che quanto dal Doge, e dal suo Consiglio minore sarà ordinato, o cangiato negli Statuti comuni con la collaudazione del popolo, debba esser eseguito (1). Perciò se il Doge, ed il suo minor Consiglio dirigevano in certo modo le ispezioni delli Magistrati; avevano però essi Dogi soli il diritto di fare non solamente eseguire le sentenze civili col mezzo delli loro Gastaldi e Cancellieri inferiori, opponendosi eziandío a' potenti oppressori a tutela de' poveri; ma quello altresì di eleggere, o di confermare ogni due mesi una persona all'Ufficio delle Appuntadure, cioè delle incombenze di fare una nota giornaliera di tutti quelli, che posti nelle Magistrature mancassero alli loro rispettivi doveri; la qual nota conveniva che fosse presentata ogni domenica al Doge per leggerla al maggior Consiglio, il quale dopo un fissato numero di mancanze n'escludeva il negligente dal carico, con la pena di non poter più ottenerne per quattro anni consecutivi. Ed il bisogno di una tale provvidenza anche apparisce da un'altra Legge, che vietava a tutti quelli, che avevano pubblici officj, di starsene più di un mese lungi dalla Città, per

(1) Veggasi il Sandi nella sua Storia Civile. Vol. 2. a pag. 781.

poter solo andarsene a delle vicine Fiere: tanto fin da que' tempi lo spirito mercantile, che subordina tutto al proprio privato interesse, aveva messo delle forti radici. Venendo adesso alle Preture delli Luoghi notabili dell'Estuario, le quali ebbero il loro principio allo stabilirsi del Consiglio delli 480, si conosce che quelle Città, ed Isole vollero ben presto, come avevano fatto per lo innanzi, imitarne le forme amministrative nella principale adottate; e singolarmente Chioggia, che ebbe nel 1247 uno Statuto Civile conforme a quello di Venezia: Essa Chioggia dunque s'istituì delle Magistrature di egual nome, e con uniformi ispezioni, non che un Cancellier Grande, ed un Pregadi: cosa che dal più al meno imitarono tutti gli altri Luoghi dell'Estuario; dal che alcuni vorrebbero dedurre, che d'allora fossero stati esclusi quegli abitanti non solo dal Veneto Gran Consiglio, ma anche dalla Concione, quando a mio credere non cambiarono che il nome del loro Preside da Gastaldo in Rettore, come per lo innanzi aveva preso il luogo del Tribuno il Gastaldo. E che la differenza non fosse che di nome, anche per il modo dell'elezione, mi pare evidente. Infatti se il Doge per lo innanzi eleggeva chi gli veniva in capo per suo Gastaldo, però il Gran Consiglio d'allora non isceglieva regolarmente dal proprio suo Corpo nè li Magistrati, nè li Rettori, nè li ammetteva in esso, eletti che fossero, fino al 1272: anzi per

un Documento allegato dal Sansovino (1), lo stesso cittadino che s'innalzava alla Sede Ducale poteva prima del 1288 non solo in quell'anno non avervi l'ingresso, ma non averlo mai avuto negli anni innanzi. Quanto poi al non volersi che quelli dell'Estuario fossero ammessi al Gran Consiglio, antica Carta ritrovata in Burano (2) rischiara un tal dubbio col render noto, che quando non se ne ritrovavano tanti in Venezia da degnamente compierne il numero, si cercavano altrove; il che se doveva succeder di raro, e sol per politica, essendo già riunite in Venezia le più qualificate persone, dà chiara prova però che il diritto non era caduto del tutto nell'obblivione. Dunque tanto meno doveva ogni sorta d'uomini dell'Estuario essere esclusa dalla Concione, che poteva convocarsi bensì più di rado probabilmente, come per altre ragioni si era fatto al tempo delli Dogi Candiani, Partecipazj, ed Orseoli; ma che avendo ripreso vigore nel lungo periodo di tempo delli Dogadi dal Flabanico al Ziani, neppure dopo la conformazione del Consiglio delli 480 era, come abbiamo veduto, trascurata del tutto, e che non fu messa affatto in oblìo, che quando l'Aristocrazía fu ben rassodata. Anzi poco dopo la instituzione del nuovo sistema cominciò a convocarsi di nuovo, e fino all'anno antecedente alla

(1) Il Sandi non apporta però nella sua Storia che una tale asserzione.

(2) Veggasi il Sandi nella sua Storia; il quale però non trascrive la indicata Carta.

sua soppressione vi si presentavano talora delle Leggi del maggior Consiglio della maggiore importanza, qual fu quella del 1422 che escludeva da esso Corpo, quasi allora del tutto imperante, li nati da una serva, o vil donna, benchè fosse nobile il padre. Tale determinazione non favorevole al maggior numero di quelli che la componevano, fa conoscere non solo che si poteva lasciarla, od abolirla senza pericolo, e che il non più convocarla in appresso, come si fece, non poteva avere altro oggetto, che di togliere a' Dogi un così importante diritto. E se dalla elezione delli Rettori ne' Luoghi dell'Estuario non si può trarre ragionevole deduzione di un cangiamento nello stato politico di que' Distretti; neppure la Cancellería di que' tempi deve indurci a presumere una divisione politica per classi delle famiglie più riguardevoli. E se deve aversi per vero che anche in allora le famiglie Tribunizie erano tenute per Nobili, e che fino dal 1268 si potesse vedere in Contado de' Ducati, un'immagine del Cancellier Grande, poscia Preside della più eletta parte de' Cittadini; conviene però riflettere che vi dovevano essere anche allora delli Ministri subordinati, ed un Capo a dirigerli; delli quali non rimane traccia che dovessero essere di una determinata classe per ottenerne gl'incarichi. Anzi dalla Legge Aristocratica 1305 (1), la più antica di tutte che ci rimane quanto alle cittadinanze,

(1) Capitolari degli Avvogadori; e Libro *Fractus*.

solo si riconosce che oltre la decisa volontà di escludere li forestieri da qualunque mercantile profitto, li si voleva altresì esclusi da ogni sorte d'Ufficio, sicchè dovrebbe credersi, che innanzi all'Aristocrazía potesse talvolta lo stesso uomo essere impiegato come parte integrante del Governo, e talvolta come subordinato a quelli che ne erano temporalmente partecipi. Ma è tempo di fare ormai parola di nuovo di quel Consiglio, da cui tutti gli altri ne derivavano, e di riflettere alli metodi che impose a se stesso, sì rapporto alla sua conformazione, che alle stabilite formalità, acciocchè dovessero esser valide le sue prescrizioni. Quanto al numero delli suoi componenti, e di quelli che li nominavano, benchè per lo più determinato quanto a' primi in 480, soffrì restringendolo delle variazioni, ed in questo genere una se ne rimarca nel 1230 (1), ed altre dopo la metà dello stesso secolo per più anni separatamente prese, forse a motivo delle molte Magistrature, che per anteriori Leggi, e finalmente per quella 1280, che quasi tutte le contemplò, vi furono ammesse. Allora pure li Rettori che terminavano le Reggenze senza una special admissione come in passato, per il restante dell'anno vi furono accolti, che lo avrebbero reso, anche per le nuove ammesse Magistrature, numeroso di soverchio per poter ben ponderare gli affari, che gli erano presentati. Riguardo poi agli Elettori dell'annuale

(1) Libro *Fractus*.

Consiglio, si aggiungerà a quanto è stato detto di sopra, che si volle nel 1260 che tutti del vecchio Consiglio potessero nominare al nuovo: cosa per la sua lunghezza verificata per poco tempo, giacchè nel 1275 quattro Elettori estratti da 40 pure levati a sorte da tutto il Corpo del predetto Consiglio ne ebbero la incombenza, che fu nel 1289 ad altri Elettori commessa, che dovevano con nuovo metodo anche durante l'anno nominare alle Cariche, e che ad essi tolta ben presto, cioè nel 1290, si venne alli dodici Elettori di nuovo (1) per poi rinovare delli metodi adoperati in passato. Del pari per la elezione delle Magistrature vi si fecero delle variazioni importanti, come si rileva dall'antica Cronaca del Governo di Venezia, e da quella di Marco Barbaro; poichè fino al 1172 tutte le istituiva il Doge eleggendole. Poscia conformato il Gran Consiglio, pure pel nuovo sistema gli rimase unitamente al suo Consiglio minore il diritto di nomina, cioè di proporre al Gran Consiglio d'allora quelli che doveva approvare con la pluralità de' suoi voti, perchè potessero essere posti in Uffizio. Così si fece sino al 1260, poichè ritenendo sì esso Doge, che il suo minore Consiglio in alcuni casi, che si andarono minorando, un certo jus alla nomina in unione cogli Elettori, per perderlo come Corpo alla fine del tutto nel 1500, e come Doge soltanto nel 1676, si cominciò come si vedrà

(1) Libri *Bifrons*, e *Fractus*.

a generalizzarsi con varietà di forme nelli componenti il Consiglio, qualora estraevano dalle urne, chiamate volgarmente Cappelli, una delle balle d'oro in unione alle bianche ivi poste, il qual modo si chiamava accorrere all'estrazione per Rodolo: poichè uno dietro all'altro accorrevano a fare l'estrazione, e li favoriti dalla fortuna con estrarre una d'oro, dovendo nominare si ponevano sopra una panca a rimpetto del Doge, acciocchè non potessero essere sedotti dalli concorrenti alle Cariche. Nè talvolta un solo Elettore cominciò a nominare ad una data Carica, ma due, e poscia anche quattro alle più importanti, acciocchè se ne potesse fare più lodevole scelta; benchè li Bossoli aperti, che così si mantennero fino al 1492, potessero talvolta impedirla. Essi Bossoli erano portati intorno dalli 40, e da alcuni di quelli che coprivano certe date Magistrature, secondo la importanza di esse ballottazioni. In oltre si stabilirono dal 1251 al 1283 (1) le metodiche forme per le convocazioni e direzioni di esso Consiglio, cioè che si stridasse la unione il giorno prima che dovesse raccogliersi, che vi volesse almeno 20 anni di età per aver il diritto d'intervenirvi, che dovesse numerarsi prima di porlo in azione, onde vedere se fosse nel numero legale di 200, per poter deliberare, e far nominare alle Magistrature che dovessero eleggersi, e per ultimo che

(1) Libri *Cerberus*, *Bifrons*, e Capitolare del maggior Consiglio.

non si dovesse permettere che li consanguinei del nominato lo ballottassero. Però queste regolazioni, e quelle singolarmente spettanti al modo di dare il diritto alla nomina, che esistono negl'indicati pubblici Libri potrebbero appartenere a posteriori tempi, ovvero essere state piuttosto che sancite, in allora proposte. Ed oltre a delle indicazioni che ne accrescono il dubbio, vi è luogo a sospettare che forse negli antichi libri, e di più ancora in appresso (1), non sempre le stesse Leggi siano state trascritte in un modo esattamente conforme, nè sempre al momento che il maggior Consiglio le accolse (2). Ma comunque

(1) Si vedrà in altro luogo, singolarmente alla quarta epoca dell'altra Sezione, allorchè farò menzione del Magistrato alla Compilazione delle Leggi quanto non sia mal fondata una tale presunzione, sì per la non sempre usata diligenza, che per la difficoltà di eseguire a dovere l'incarico.

(2) Il Marini fa menzione a carte 146 della sua Storia del Commercio di un Registro Pubblico, detto Zanetta, in cui con altre Parti si sono scritte le tre, che nel 1286 non furono accolte dal maggior Consiglio, quando si propose di regolarlo; sotto le quali si vede la seguente nota. " Io Gus„ merio Dimondonio Cancelliere del Ducato Veneziano ho „ cancellate le tre soprascritte Parti per ordine delli Consi„ glieri, tre delli quali si vedono sottoscritti." Dunque esse Parti, o Proposizioni si registravano anche prima di essere accolte dal Consiglio; nè cancellandosi che per commissione, è facile a supporsi che nel corso del tempo, o per negligenza, od altre cause non sempre si desse, o si eseguisse un tale comando; sicchè ve ne possono essere rimaste di quelle, che essendosi sancite dal Consiglio in appresso abbiano una data anteriore, oppure non siano mai state forse approvate.

esser possa la cosa, quelle replicate alterazioni nel numero degli Elettori, e molto più di quelli che componevano il Gran Consiglio danno bastante indizio che non fosse ancora fissato un sistema a tutti aggradevole, e che si cercasse di combinare delle opposte tendenze per giungere a conseguire con la quiete comune il bene generale della Nazione. E che queste opposte tendenze avessero di già preso forza d'alterare le più savie misure, lo dimostrano abbastanza oltre ad alcuni casi, che allegherò in appresso, le antiche progressive cause della alterazione del Governo, le quali preparavano col diramare i Partiti, nuove mutazioni di cose con delli risultati, che potevano essere alli passati del tutto opposti. Subito dopo la grande impresa di Enrico Dandolo, che in seguito della conquista di Costantinopoli diede i mezzi alla Nazione di conformare oltre a quella di Candia, delle altre importanti Colonie, e possedere tanti altri Luoghi (ma che non potendo però approfittare di tante favorevoli occasioni, le quali quasi ad un tempo se le presentavano, accordò in Feudo le minori Isole dell'Arcipelago a quelle famiglie, che a proprie spese ne facevano la conquista) si diramò pure per tal modo il commercio, che poi non solo si accrebbe nella Soria, e nell'Egitto, ma quasi da per tutto si sparse. Esso pure sostenuto anche in appresso da guerre non isfortunate non si mantenne soltanto, ma si assicurò, confermandola, la acquistata supremazía nell'interno del Golfo, che

le aveva fatto tenere innanzi ancora del secolo decimoterzo, delle forze marittime alle foci delli principali fiumi, e poscia un Comandante con una costante squadra, col nome di Capitanio del Golfo; il qual Comandante dal 1272 faceva pagare a pubblico profitto la sicurezza alli navigatori stranieri di dirigere dal seno di Fano alle bocche del Po con alcune merci le proprie corse; e procurava a' suoi il modo di aumentare il loro traffico, che al finire di quel secolo era andato molto oltre col poter diramarsi per modo, che aumentò sempre più sino alla scoperta dell'America, e dell'Indie Orientali coll'accrescere la massa dei capitali, e di spargerli in un maggior numero di famiglie, per li sommi già fatti profitti. Tali felici combinazioni accrebbero anche con nuove famiglie di forastieri non solo la popolazione di Venezia, ma anche quella dell'Estuario, e spargendosi la ricchezza, ne avvenne una suddivisione di nuove classi nelli suoi abitanti, ed un lusso relativo con varie nuove arti, e manifatture per sostenerlo nella Città, e spargerlo del pari al di fuori. Quindi se una maggior varietà di occupazioni tranquille nel popolo, ed una modificazione nelle idee rendeva molte classi di esso disposte ad essere meno agitate dagli ambiziosi, però dall'altro erano più pronte ad avere de' desiderj per secondare le non rette viste di quelli, che avendo maggiori mezzi di soddisfarli, e che col farle approfittare nelli lavori, ne' quali erano occupate, si trovavano più in situazione di poterle

sedurre. All'opposto se la gente di mare per costume più fiera, ed abituata agli antichi principj, della quale il maggior numero non rimaneva nelle Lagune, che per attendere il momento di partire di nuovo con delle merci per istranieri paesi, allontanava alquanto col debilitare il partito delle novissime famiglie desiderose di emergere, una pronta esca alli tumulti; non faceva però con una tal sottrazione moderare, ma accrescere le idee delle più eminenti, e di quelle salite in estimazione da più di un secolo innanzi, che quantunque avessero a cuore quanto, o più delli pubblici affari, li fondachi delle loro merci, ed i loro banchi, non facevano però partire per ragione del proprio commercio un proporzionato numero di uomini della lor classe. E se questa lotta di contrarj partiti poteva aver cominciato a manifestarsi nelle prime alterazioni, che si fecero nel numero del Gran Consiglio, acciocchè non ritenesse fino ad un certo segno, avendo a deliberar degli affari, i vizj della Concione; vie più in appresso dovette sfacciatamente apparire, quando per il gran numero delli Magistrati, che vi furono ammessi convenne ricorrere per lo stesso oggetto allo stesso espediente, ma non però senza accrescere un nuovo genere di pericoli, poichè mentre si minoravano i posti si erano accresciuti gli uomini, che bramavano di conseguirli, per avere insieme estimazione, e potere. Dunque dovevano adoperarsi arti e violenze, non infrequenti a que' tempi, non solo per esservi eletto, ma perchè pure

vi avessero luogo alcuni delli proprj aderenti, onde facilitarsi il modo di ottenere maggiori cariche, ed allontanarne ogni altro del contrario partito. Questa dichiarata guerra fra quegli uomini, che avevano in mano del potere la più gran parte, con quegli altri anelanti di conseguirla, diveniva ancora più complicata e violenta per la suddivisione de' partiti, non calcolandovi neppure a vantaggio di nessuno di essi la vera plebaglia sempre pronta a commuoversi per chi le dà del denaro; o sappia sedurla. E che li due partiti si fossero diramati, oltre una ragionevole presunzione, lo dimostrano alcuni fatti. Poichè se può essere incerto se gl'insulti, che dalla plebe si fecero al Doge Renier Zeno, che si presentò per calmarla, provenissero soltanto dall'essere furiosa per le nuove imposte, che le fecero anche abbruciare alcune case de' ricchi, oppure fossero fatti per impulso del partito, che umiliando il Principe voleva una men limitata Democrazía; ovvero da quello di un qualche potente più ambizioso degli altri per farsi strada alla Ducal Sede, e poi rinvigorirne il potere; non lo sarà al certo il motivo della poco dopo sanguinosa rissa, che degenerò quasi in guerra civile, fra le famiglie Dandolo, e Tiepolo, due delle più grandi d'allora. Quella de' Tiepoli sosteneva, che i popolari non dovevano porre innanzi alle proprie case gli Stemmi de' Nobili: opinione che essendo dal Governo approvata col proibirlo, accarezzava le viste Aristocratiche del maggior numero

di quella classe. All'opposto l'altra de' Dandoli favorendo li popolari forse per eguali ambiziose idee, veniva a formare, o a mantenere piuttosto una diramazione nemica alla propria classe, a cui il maggior numero delle nuovissime famiglie fra le moltissime di già arricchite, separandosi dalle altre avranno dovuto congiungersi o per delle più lusinghiere speranze, o per vedere la difficoltà di riuscire, coltivando apertamente un più vasto progetto. Allora però, ed anche per il prossimo avvenire si accrebbe la potenza de' Nobili; giacchè ben presto, morto il Doge Zeno, ebbero il potere che ne fosse scelto Lorenzo Tiepolo per suo successore. Non andò guari per altro, che le cose mostrarono che potevano cangiare di aspetto, poichè eletto a Doge, dopo morto il Tiepolo, Giacomo Contarini, che rinunciò dopo cinque anni, o per la sua vecchiaja, o sedotto dal partito, che gli fece avere una pensione dal pubblico, si elesse quel Dandolo che era stato uno de' capi di quel passato pericoloso contrasto per modo, che nel corso di dodici anni si videro Dogi gli antesignani de' due partiti. E se non può dirsi che questo Doge popolare abbia fatto nel sistema d'allora variazioni importanti, forse si deve attribuirlo alli poco felici eventi, che alla fine della sua amministrazione delle pubbliche cose ebbe con li nemici della Repubblica; tanto più che si riconosce che era avverso ad ogni miglior cangiamento per condursi alla Aristocrazía, poichè essendosi tre Proposizioni presentate al Consiglio maggiore

delli Capi delli 40 nel corso di pochi giorni nel 1286, propose al momento che si presentò la seconda, che le cose restassero come erano allora, e ne vinse il partito: prova sicura che non favorì neppure le altre due, che tendevano allo stesso oggetto, che a quel tempo non riuscì. Rimasero dunque durante la vita di quel Doge, e si accrebbero di conseguenza con l'animosità dei partiti li vizj della Costituzione: e se l'estimazione sosteneva ancora la maggior influenza dei Nobili, la lunga serie delle famiglie che prosperavano, e che di giorno in giorno s'accrescevano in numero, minorava gli svantaggi d'opinione della lor classe; sicchè il corso degli anni quanto agli uni era utile, altrettanto era agli altri di danno. E tanto più poteva minorarsene il tempo di giungere a poter fare una importante alterazione nel Governo, se un ambizioso Doge avesse a proprio profitto saputo ingannare o una parte, o tutto il partito di quella classe, che per tal via sperare poteva di emergere. Ma la buona fortuna unita alla prudenza delli più saggi, ed amorosi cittadini della lor patria fece che, morto il Doge Dandolo, potessero escludere dalla Ducal Sede, calmando il popolo a stento, Giacomo Tiepolo, di cui n'era l'idolo, fratello di Bajamonte, e collocarvi Pietro Gradenigo, uomo avveduto. Quindi in quell'anno 1289 si cominciò a segnalarlo con una ragionevole provvidenza di quel maggior Consiglio atta a frenare la soverchia ambizione di quelli, che ottenevano le maggiori

cariche, ed a conciliarsi il favore della moltitudine, facendo adottare la Legge, che qualunque Consigliere, o Giudice, ec., accettato che avesse un altro Uflicio, dovesse abbandonare quello, che aveva per lo innanzi ottenuto. Seguendo dunque quel Doge le prime sue massime, e vedendo per gl'indicati pericoli (quand'anche fossero stati avvalorati dal di lui odio contro la famiglia de' Tiepoli) li maggiori crescenti mali che forse si avvicinavano, combinò le sue viste con quelle delli più prudenti uomini, e pochi anni dopo, cioè del 1296 all' ultimo di febbraro (1) forse immaginò, od almeno secondò la famosa Legge proposta dalli Capi delli 40 per dar nuova forma al Consiglio, che coll'approvarsi si chiamò poi col nome della Serrata; benchè a dir vero non si ponesse con essa che la prima base dell'Aristocrazía ereditaria. (2) Quella savissima Legge era concepita in modo da conciliarsi favore, e da lasciare lusinga ad un gran numero di uomini di non esserne esclusi, poichè ordinava, che tutti quelli che nelli quattro anni addietro erano stati del detto Consiglio, dovessero ad uno ad uno ballottarsi dalli 40, e che tutti quelli che ne avessero dodici voti dovessero con li loro posteri avere il diritto in appresso d'esservi ammessi. E se alcuno degli approvati per uscir

(1) Prima ancora di un tal tempo li Veneziani incomincisvano l' anno in Marzo.

(2) Libro *Pilosus*.

dalla patria, perdesse il Consiglio, potesse dimandare al ritorno alli Capi delli 40, che ponessero parte nel loro Corpo, avendone alla richiesta il dovere; ed accolta che fosse da dodici voti, dovesse riaverlo. In oltre ordinò che vi fossero tre Elettori da un s. Michele all'altro dell'anno venturo, acciocchè ne potessero eleggere anche *de aliis*, cioè di quelli che non avessero l'anzidetta prerogativa, (1) ma solo per commissione del Doge, e dei Consiglieri; e quelli rimanean del Consiglio che piacessero ad una tale Presidenza, dovendo pure avere dodici voti almeno, ballottati che fossero ad uno ad uno dal Consiglio delli 40; del quale li Capi

(1) Se l'Abate Tentori, che non vede in ogni epoca altro che Nobili, si vuole servire, negando la serrata del Consiglio, anche di una delle tre proposte Leggi nel 1286, quasichè quella che ne preparò la chiusura nel 1296 la richiamasse nelle note espressioni *de aliis*, vale a dire che esse dovessero significare soltanto quelli, delli quali li progenitori erano stati dell'antico Consiglio, cioè Nobili; non à però il torto a sostenere, che non tutti li divenuti Aristocratici in ogni anno fossero ammessi al Consiglio; ma che solo ottennero l'attitudine di poter esserne eletti. Ed in fatti (benchè nel 1319 non più si eleggessero li tre Elettori da un s. Michele all'altro per ammetterne de' nuovi con le aggiunte avvertenze, certa prova, che avendo resi molti contenti si andava generando la calma) si continuò però a non eleggerne che un numero al Consiglio; e talvolta molto diverso da un anno all'altro. E che un tal metodo avesse lunga durata ne danno la prova li Pubblici Registri, li quali giungono fino al 1351, quando anche non volesse credersi agli Annali Magno, che dicono, che continuò la ballottazione annua dagli eleggibili nel Consiglio delli 40 fino all'anno 1436, dimessa a cagione della fatale pestilenza.

tre giorni prima dovevano ad esso renderli noti. Rese pure palese che non poteva rivocarsi tal Legge se non concorrendovi l'assenso di cinque Consiglieri, di 25 delli 40, e di due terzi del gran Consiglio; ma che bensì quindici giorni innanzi del finire dell'anno sarebbe proposto al maggior Consiglio, se la volesse mantenere in appresso, ponendo la pena di dieci lire *de grossi* se non lo facessero li Consiglieri; la quale doveva loro essere levata dagli Avvogadori del Comune. Ed a tutto ciò aggiunse la clausula, che non possano mai essere del Consiglio quelli, che ne fossero esclusi per anteriori Leggi. Perciò nel 1297 nel giorno di s. Michele si riconfermarono, non però senza resistenza, le disposizioni della predetta Legge, ch'ebbe un'altra sanzione nell'anno dopo con due nuove provvidenze fra le altre, la prima delle quali prescriveva, che li nominati al gran Consiglio, ed al Pregadi non più fossero ammessi con dodici voti delli 40; ma che ne dovessero riscuotere oltre la metà per non esserne esclusi; e l'altra col Decreto delli predetti 40, col quale volevano, che nè il Doge, nè li Consiglieri potessero più dare il nome agli Elettori di un uomo nuovo (parole che non possono avere altro valore, che il già dato a quelle dalla Legge 1296), se non se qualora fosse stato prima approvato dal loro Corpo: Decreto, che fu avvalorato dal maggior Consiglio nel 1300 (1),

(1) Libro *Pilosus*.

proibendo agli Elettori di nominarlo; prescrizione, che fu pure aggiunta al Capitolare de' Consiglieri con l'ordine espresso alli 40 di unirsi almeno in 20 per ballottarlo, onde poter ammetterlo con la anzidetta preponderanza delli suffragi. Ed eccoci giunti alla seconda Sezione dopo di aver percorsi quasi otto secoli, nelli quali la Nazione cominciò con li Tribuni, e le Assemblee popolari, per poi essere diretta da' Dogi con la Concione, e con qualche influenza delli Tribuni, li quali cadendo ben presto nell'oblivione, non valse sino alla regolazione 1032 che quasi il solo arbitrio de' Dogi, che in appresso minorandosi per gradi, diede il potere di adottare delle forme democratiche meno scomposte. Ma mentre avrebbe voluto meglio ordinarle, la forza delle cose, e li necessarj effetti di una antica società, che tale fino d'allora poteva chiamarsi quella de' Veneziani, la condussero al più stabile sistema di una Repubblica di Ottimati; nella quale però da principio, come si può conoscere dalla Legge stessa 1296, ancor di soverchio li Dogi dovevano primeggiarvi.

SEZIONE SECONDA

EPOCA PRIMA

Poste con le già indicate provvidenze le prime basi all'Aristocrazía ereditaria, si cominciò a rassodarle con ulteriori Leggi, che assicurarono alla classe delli divenuti Patrizj le acquistate prerogative, e del pari cominciarono, per quanto lo permettevano le circostanze, a raddolcire le male disposizioni delle altre, non chiudendo del tutto la via di poter partecipare al Patriziato alle principali, e ciò per estraordinario favore, oltre all' indicato modo degli Elettori, i quali la resero però sempre più difficile col progresso del tempo. Ottennero quindi completamente il contemplato fine di mantenere il sistema adottato, col modificarne non solo al bisogno i poteri degl'instituiti Consigli e Magistrati, ma aggiungendone anche ad essi degli altri di una utilità permanente. Non vennero per altro a capo di conformare una regolare Aristocrazía ereditaria, che nel corso del secolo decimoquinto, la quale, anche poscia in cammino di maggiormente perfezionarsi, più non sofferse dopo il 1582 alterazioni vitali, avendo il maggior Consiglio in allora già delegate, o lasciate al Pregadi, e ad altro Corpo le più eminenti facoltà, ritenendo in se

stesso la distributiva delli carichi, ed il sovrano diritto di confermare, e di alterare le Leggi. Perciò fu quel periodo di tempo dal 1300 al 1582 il più felice, ed il più glorioso della Repubblica, a cui non può rinfacciarsi come particolare sua colpa una soverchia ambizione, conseguenza, come in tutti gli altri potenti Stati, della propria sua forza, che la involse in varie nuove guerre sul mare, ed in Italia, cominciando quanto alle terrestri dalla malaugurata di Ferrara, voluta dal Doge mal grado Marco Querini, ed il di lui partito, che poscia si diresse, e si unì a Bajamonte nella congiura; il quale Bajamonte era del Governo nemico, anche perchè fu da esso punito per le sue concussioni essendo Rettore nella Morea. Tal guerra in allora poco felice, e dannosa al commercio, benchè intrapresa in parte per' aumentarlo, fu generatrice, per la connessione degli eventi, della fatalissima di Cambrai. Non così può dirsi di quella di Chioggia quasi voluta dalle circostanze per sostenere contro de' Genovesi la commerciale competenza, gloriosa per lo suo fine, e per la fermezza della Nazione a difendere la patria. Quindi non può che recar maraviglia, quantunque siasi cangiato in gran parte il modo di sostenere la difesa marittima, che degli apparecchj fatti in allora a tutela delle Lagune, non del tutto di poi alterate nè dalla profondità delli suoi canali, nè dalla direzione della maggior parte di essi, non se ne sia neppur fatto parola al momento delle vicine sciagure;

benchè siano stati anche brevemente descritti da Daniele Chinazzo, e pubblicati dal Muratori. Esse sì sollecite sventure non permisero forse per minor vergogna, che potesse aver luogo il pensiero di richiamare la celebre Legge del maggior Consiglio degna da imitarsi da qualunque saggia Repubblica, che bandiva tutti que' cittadini, che avendo approfittato delli passati beni, la avevano abbandonata nelle sue fatali combinazioni. Del pari premiò con giusta retribuzione, ammettendole al Patriziato, trenta Famiglie che la soccorsero più delle altre ne' suoi bisogni: primo esempio di numerose Aggregazioni sempre utili in estraordinarj casi, ma non mai paragonabili ad un modo costituzionale, che fissando alcune determinate condizioni avesse fatto passare con lenta progressione le famiglie da classe a classe per aprire ad esse alla fine le porte del maggior Consiglio: metodo che avrebbe avuto il doppio vantaggio di risvegliare in tutte l'emulazione, e di mantenere quel corpo Sovrano abbondante di numero, base indispensabile in qualunque periodo di tempo di ogni Aristocrazía ereditaria. E ritornando a quel memorabile esempio di amor della patria, ed all'esitò suo fortunato, deve credersi che non fu dovuto soltanto nè all'immortal Doge Andrea Contarini, nè a Vettor Pisani, nè a Carlo Zeno, nè a Taddeo Giustiniani, che ne secondarono, e ne perfezionarono con la loro perizia e valore le prese misure; ma in gran parte al certo al genio militare marittimo del popolo

Veneziano in lui radicato fino da' primi Dogi, ed alla sua acquistata perizia sul mare, per cui non solo ogni marinaro ben presto divien soldato, ma si rende atto, mercè una continuata navigazione, impiegandosi pel commercio, ad ottenere una maggiore celerità nelle corse, e facilità nell'evoluzioni, che preparano la vittoria in qualunque giornata d'azione. In oltre ogni conquista d'Isole, o di Città sopra i litorali, accresce con il commercio nuovi cooperatori a nuove conquiste senza costantemente assoldarli, sia Aristocratico, o Democratico il Governo; il primo delli quali men torbido ed intraprendente non ha però tanti mezzi di attività, quando si abbia nell'altro potuto, o saputo far credere al popolo, senza renderlo inquieto, di partecipare all'Amministrazione, non avendogli accordata che un' apparente influenza. Perciò divenuta del tutto Aristocratica la Repubblica, doveva minorarsi piuttosto che accrescersi lo spirito di conquista, se la rivalità con li Genovesi, ed impreviste combinazioni non avessero messe in fermento le sue passioni. Tuttavia si potrebbe dire che avesse accarezzate di troppo le proprie ambiziose viste, se le susseguenti scoperte delle Indie, abbagliando per le conseguenze sì pel commercio, che per ogni altro rapporto derivate alle Nazioni, e molto più alli Veneziani, non avessero fatto credere prudente partito quello di aver essi di già volto il pensiero prima del secolo decimoquinto agli acquisti d'Italia. Ma se la soprabbondanza delle

proprie forze li rendeva quasi di necessità intraprendenti; doveva però a ragione essere impiegata non solo ove poteva essere più vigorosa, ma di un progressivo utile effetto, poichè le nozioni de' Veneziani più estese in allora di qualunque altro popolo, dovevano istruirli abbastanza, che senza una permanente soldatesca formata di sudditi, e comandata da' Patrizj, siccome sul mare praticavasi, non era possibile di ottenerne un costante effetto alle lor viste corrispondente. Ed in fatti se avessero preso un tale partito, essendo li Patrizj a que' tempi in numero se non da supplire alla copiosa diramazione delli militari gradi, almeno da poter architettare un piano in cui ne occupassero, senza abbandonare le governative ispezioni, la parte integrante; è da credersi che non avrebbero forse dovuto segnare più di due secoli dopo l'onorata pace di Bologna, celebre in quelle circostanze, ma che indicò la prima decadenza della passata grandezza. Nondimeno quelli rispettabili uomini, che dal 1300 al 1582 vegliarono alla salute della Repubblica, non solo mantennero le primitive massime già stabilite, ma cercarono, per quanto può permetterlo la lotta delle umane passioni, di perfezionarle, rettificando la Costituzione del loro Governo; e perciò alla Legge già indicata 1300, più conducente delle anteriori ad una Aristocrazía ereditaria, altre ne aggiunsero adottate dal maggior Consiglio, cioè nel 1315, 1316, 1319, e

1323. Con la prima di esse (1) s'institui un Libro da tenersi dalli 40, acciocchè li Nodari di quel Consiglio scrivessero tutti quelli dell'età di 18 anni almeno, li quali per le Leggi potevano averne diritto; e con la seconda s'imponevano delle pene a qualunque si facesse scrivere senza titolo, comandandone l'esame agli Avvogadori. Poi per la Legge 1319 dovevano li predetti Avvogadori inquirire sopra li nomi in esso Libro descritti, e se dubbio loro nascesse, fare sotto debito di sacramento il loro dovere, secondo gli ordini della Terra; ed abolendosi li tre Elettori da un s. Michele all'altro (2) si voleva che si potesse accordare il maggior Consiglio a chiunque finiti li 25 anni avesse le condizioni volute dalle Leggi precedenti, accelerandone in oltre a 30 giovani di 20 anni l'ingresso, se nel giorno di s. Barbara estraessero una delle 30 balle d'oro dall'urna, fra le bianche ivi poste, in proporzione tutte prese insieme, al numero degli Aspiranti. Poscia nel 1323 (3) riconfermandosi il Libro da custodirsi presso delli 40, si ordinò, che nel predetto giorno di s. Barbara, in cui si faceva alla presenza del Doge, e suo minor Consiglio la già detta estrazione, dovessero pure gli Avvogadori fare l'esame di quelli che domandavano il Consiglio pei

(1) Libro *Fronesis*, che era alla Cancelleria Ducale.
(2) Libro *Neptunus*; all' Avvogaria.
(3) Capitolare dell' Avvogaria.

Suoi, e secondo gli ordini della Terra, non valendosi, che delli Quaderni del Comune, fuorchè nel caso che li Quaderni mancassero. Questa riserva fa supporre a ragione, che tale costumanza di tenere registro degli ammessi al Consiglio non fosse di antica data, ma che però nelle famiglie se ne tenesse memoria, come di un documento di onore. Da tali metodi derivano pure le forme del poscia instituito Collegio solenne per le prove della Nobiltà Patrizia; giacchè si manteneva il metodo di dover essere ballottati dalli 40 tutti quelli, che dovevano ammettersi al maggior Consiglio, benchè ne avessero bastante titolo per li loro Maggiori, e li 25 anni compiuti: clausula allora e sempre poi necessaria. A tali caute dovute misure altre se ne unirono, come ò indicato, per raddolcire le varie Leggi, ed accordare per grazia il Patriziato, senza il mezzo degli Elettori, a qualche persona o famiglia. Tale favore si rese sempre più in appresso difficile, come apparisce dalle anteriori Leggi, e specialmente da quella del 1319 (1), la quale voleva, che gl'individui che lo domandavano, mettessero la supplica, dopo le anteriori ballottazioni necessarie per poter presentarla al maggior Consiglio nelle sue convocazioni soltanto, che si facevano per le elezioni di dodici delle più importanti cariche; e che ne ottenessero favorevoli li due terzi delli suoi voti per conseguirne la grazia. Ma mentre

(1) Libro *Fronesis*.

si pensava a calmare gli spiriti, ed a rassodare il sistema adottato, del pari non si lasciava addietro ogni cura a frenare li pervicaci a distruggerlo. Il maggior Consiglio adunque, costretto dalle insorte congiure e dai vigenti semi di esse, cioè da quella già ordita sei anni addietro da un certo Bocconio capo di alquanti popolari, che al suo nascere fu con la di lui morte sciolta e punita, e poi dall'altra di Boemondo Tiepolo e Marco Querini (1) con altri Nobili, ed un numero

(1) Una tale congiura non si potrebbe asserire se più nascesse per li cambiamenti avvenuti nel Governo negli anni addietro, ovvero per la inimicizia delle famiglie Querini e Gradenigo, nata per la guerra di Ferrara, voluta a forza dal Doge, e dalli suoi aderenti. Allora i contrasti si attizzarono in modo, che dopo regolate Dispute si venne nel maggior Consiglio alle ingiurie; nè si poterono rappacificare li due partiti in appresso. Anzi come la guerra fu sfortunata, l' avverso ad essa ne attribuiva la colpa all' altro, e l' offeso se ne sgravava coll' accusarne come autore del mal esito Marco Querini, per avere abbandonata la Fortezza di Ferrara senza l' assenso della Signoria. Tale accusa non fu mai vindicata a favore del Querini, ma si fomentò sempre più. In fatti essendo stato proposto esso Marco nella elezione delli Consiglieri in competenza di certo Doimo Conte di Lusin, si arringò per derogare alla Legge del 1266, la quale non accordava alli Conti Patrizj della Dalmazia nè il maggior Consiglio, nè quello delli Pregadi. Nel dibattimento delle opinioni da un regolato parlare si venne agl' insulti ed a' pugni, cominciandosi il tumulto dalli Michieli parenti del Doimo, li quali uniti alli nemici delli Querini, vollero, derogando alla Legge, che fosse il Conte anteposto. Tali incidenti con altri in appresso mossero alla vendetta i Querini contro del Doge, fautore, a loro credere, di tanti scandali. Non è quindi chiaro abbastanza, se la

della classe del popolo (della quale congiura benchè alcuni capi avessero sofferto il meritato castigo, alcuni altri dimoravano ancora a Trevigi) venne nel 1310 alla elezione di un Consiglio di 10 uomini, uno solo per famiglia dello stesso nome, e della stessa parentela o prole, delegando ad essi in allora solo li delitti di fellonía e di Stato, con libertà di ordinare e provvedere, adoperando il pubblico denaro, e dichiarando, che in tale rapporto le operazioni di quel nuovo Consiglio fossero così autorevoli come le proprie. Questo Consiglio delli Dieci si prorogò il primo anno di due mesi in due mesi, dandogli in appresso altre maggiori proroghe, e poi per cinque anni fino al 1325. In questo tempo il maggior Consiglio comandò che dovesse eleggersi annualmente per anni dieci, e che gli eletti non potessero rifiutare il carico, siccome erasi pure vietato alli 40: ordine che poi nel 1335 fu stabilito con apposito Decreto aggiungendo, che in quel Consiglio non potesse alcuno essere riconfermato nell'anno seguente, e tutto ciò con la clausula che fosse pubblicato in Arringo, siccome fu eseguito. Parrebbe che esso Consiglio de' X, il quale ben presto

trama fosse diretta per alterare il nuovo Governo, oppure contro la Famiglia Ducale, e le altre del suo partito. E questa seconda opinione parrebbe la meno incerta; poichè nel giorno che si bandì Bajamonte, pochi di quelli che componevano il Gran Consiglio v'intervennero a condannarlo, rimanendo rinchiusi nelle lor case; cosa non probabile, se una generale sovversione nel Governo avesse avuto a temersi.

salì in pregio per modo che li suoi componenti nel 1318, o 1321 furono del Pregadi, avesse subito avuto, come tutti li regolari Consigli, per preside il Doge e suo minore Consiglio, anche per la Legge 1312 la quale ordina, che qualora sua Serenità si trovasse con minor numero di quattro Consiglieri nel Consiglio de' X, li Capi di questo ne occupassero il luogo. Però non era fino al 1335 che un Consiglio provvisionale, e nella Legge della sua instituzione, registrata nel Libro *Presbyter* ed altrove, vi sono nominati li tre Capi delli 40, quasi ne avessero la Presidenza; li quali però nelle proroghe nel corso dell'anno, date dal maggior Consiglio a quel Corpo di due mesi in due mesi, vennero esclusi ben tosto, nè vi rientrarono che per una Terminazione de' Consiglieri del 1402 per supplire ad essi, qualora non volessero, o non potessero intervenirvi. Ma vi provvide ad un tale arbitrio il maggior Consiglio nel 1464 (1) dichiarando, che li Capi delli 40 più non dovessero esservi in un tal Corpo, avendo già permesso nel 1414 (2) al Consiglio de' X di sostituire a quelli, che al caso di parentela co' rei non potessero intervenirvi, e nel 1427 (3) commesso alli Consiglieri di adempiere ad un tal loro dovere; essendosi tolta nel predetto anno 1414 ogni ragionevole escusazione.

(1) Libro *Brutus*.

(2) Libro A all' Avvogaria.

(3) Libro *Rubriche Signoria*, alla Compilazione delle Leggi.

Mentre adunque si andava consolidando un tal Corpo, s'accrescevano pure, non prendendo per limite che il Decreto 1423, le Delegazioni ad alcuni altri Corpi e Collegj, fra li quali lentamente se ne vedrà sorgere un nuovo, non che istituirsi alcune altre Magistrature con aggiungere alle Presidenze nuovi Regolamenti; E quantunque esso Consiglio de' X non fosse, convenendo col Cardinale Contarini, un Corpo necessario alla forma costitutiva della Repubblica; doveva però sempre essere, a suo credere, come sempre lo fu, alla sua conservazione utilissimo. È vero per altro che tenendo in equilibrio i poteri li più attivi, si attribuì di grandi prerogative, le quali poscia nel 1582, come vedremo, messe di nuovo ad esame, risvegliarono anche per le prossime in allora passate cose, siccome suole avvenire nelli dibattimenti civili, l'ira ed il rancore; li quali sconsigliati affetti se non gli limitarono forse di troppo alcune prime tollerate facoltà, almeno però col levargli li così chiamati dell'*Aggiunta*, ne resero indirettamente la Repubblica non solo incapace di una certa attività nelle sue relazioni esterne, ma eziandío illanguidita nelle interne sue operazioni. Ma passando ormai direttamente al principal Corpo, vale a dire al maggior Consiglio, ed agli altri derivati da esso, prima di ritornare a quello che ne era, per così dire, il cemento per tenerli riuniti più facilmente, riserverò alli rispettivi Consigli, e Collegj, quando di quelli ne scriverò, le loro Leggi ad essi direttamente

spettanti, per non dilungarmi; e qui farò parola solo di quelle, che ànno diretta relazione alla sua nascente Sovranità, ed alli modi da esso tenuti per dimostrarla nella cauta distribuzione degli Ufficj: modi, li quali dopo varj esperimenti, come fece per altri oggetti, stabilì o con nuove forme, o col modificare le antiche, disponendole in maniera che dimostrassero in ogni occasione la determinata sua volontà: cosa importante in ogni Governo, ma quasi superiore ad ogni altra in ogni bene instituita Repubblica. Fece pure non poche Leggi sancite per singolari occasioni, le quali chiamerò di circostanza, e che poi di alcune di queste conoscendosi l'utilità, divennero di costante massima; mentre alcune altre, benchè non potessero apportare un tal bene, non furono per isventura mai derogate, come avvenne dal più al meno in ogni altro Governo, quantunque servir più non potessero, se non che o ad ignoranti sofisti, li quali non ben conoscendo la differenza delle circostanze e de' tempi, mettevano nell'imbarazzo li proponenti nuove provvidenze, ovvero ai malintenzionati per turbare la società. Ma per non trattenermi sopra tali riflessioni più a lungo, conviene sapere, che il maggior Consiglio non sempre terminava in un giorno le sue sessioni, anzi unendosi per lo più il dopo pranzo fino al 1365 (1), in un giorno si nominavano, e nell'altro si ballottavano li proposti;

(1) Libro *Cerberus* all' Avvogaria, e Libro A.

e che il diritto di nomina agli Ufficj si andava lentamente generalizzando, rendendosi responsabile il proponente, se era eletto il suo proposto, d'ogni mancanza nell'ottenuto. Carico, si per la Legge d'esso maggior Consiglio 1289, che per l'altra 1305 (1). A questa generale fidejussione *de omnibus, et singulis*, la quale allontanava il maggior numero dal voler nominare, vi si provvide con la Legge 1414, che restrinse la responsabilità a 400 ducati, la quale cadde poscia del tutto. Cominciò pure il maggior Consiglio nel 1350 a stabilire a quali Ufficj fosse abbastanza, che due dovessero esser proposti da due differenti Elettori, ed a quali altri Carichi quattro ne dovessero essere nominati da un egual numero di proponenti; il qual metodo non perfezionò che con le sue Leggi 1410 e 1482. Non trascurò frattanto d'impedire le male arti per ottenere i suffragj, come apparisce da quella del 1409, e di stabilire con altre il numero di voti per le proposizioni ad esso offerte, secondo la importanza della Deliberazione, perchè avessero forza di Leggi; il che dalle parole *si erunt non ligatae* della prima Legge alla elezione del Consiglio de' X si può anche dedurre. Volendosi assicurare del pari d'una maggiore esattezza nelle prove legali per ammettere gli aspiranti alla Nobiltà Patrizia, nel 1407 unì con voto alla Signoría li tre Avvogadori, che poi a loro tolto in appresso nel 1421,

(1) Libro *Saturnus* all' Avvogaria.

vi aggiunse con lo stesso diritto del voto alcune Magistrature. Negli stessi tempi a un di presso, per rendere li suoi Nobili più attaccati al proprio Governo, riconfermò nel 1403 (1) la Legge del 1346, colla quale era loro proibito di andare Rettori in alieni Paesi come per lo passato, aggiungendo con altra Legge di pari epoca, che non potessero da alcun Comune, o Signore ricever Feudi, nè Provvigioni, nè Prestanze, o Stipendj; avvalorando così le più antiche del 1268 e 1274, la prima delle quali voleva, che li doni avuti da' Principi, come anche ai di nostri si praticava, rimanessero a pubblico arbitrio; e l'altra, che mai ebbe forza fuorchè per la famiglia Ducale, che quelli che non avessero terre nella Terra-Ferma, non ne acquistassero, onde toglierli affatto dalla dipendenza degli altri Sovrani; come pure il maggior Consiglio non volle, almeno dal 1414, per quanto apparisce dal Capitolare degli Avvogadori, che gli Ecclesiastici, quasi subordinati al Pontefice, non dovessero essere ammessi alle ballottazioni delli Consigli. Con tali viste non lasciò che li suoi Nobili fossero eletti Cavalieri dalli Sovrani, se non quelli, che come Legati spedivansi per maneggi politici; onore divenuto per loro quasi comune nel decimoquarto secolo, e che ebbe principio da Pietro Tiepolo nel 1238, quando era Podestà di Milano. Cominciò in oltre a prescrivere metodi di maggiore

(1) Libro A all'Avvogaria.

esattezza a que' Cittadini, che temporalmente reggevano le suddite Città; e se l'antico Consiglio aveva vietato nel 1272, che nè li Rettori, nè le loro famiglie mercatassero durante il Carico, e nel 1273 che non avessero parte ne' Dazj, non che per l'altra Legge 1276 ricevessero doni, o prestanze da' Sudditi, neppur per sei mesi dopo il termine della Reggenza; volle il nuovo maggior Consiglio nel 1304 e 1307, che dentro di un mese partissero per il loro Governo, fuori del di cui Distretto, per altra sua Legge 1408, non potevano dimorare nemmeno una notte, nè essere rieletti al Carico, che dopo quattro anni per quella del 1418. Altri doveri poscia si aggiunsero, come vedremo a suo luogo, delli quali almeno una parte è presumibile, che prima non avessero trascurati. Nè si occupò allora il maggior Consiglio delli suoi Nobili solamente, ma eziandío de' Cittadini, non volendo nel 1370, che nessuno, fuorchè di una tal classe, potesse essere Ministro di alcun Magistrato, della quale facendo parte quelli divenuti tali per privilegio, li aveva divisi il Senato fino dal 1313 in due separate classi, con limiti di tempo per entrarvi proporzionato alla èstensione degli acquistati diritti. Conveniva adunque dimorare dodici anni in Venezia, o nel Dogado per essere Cittadini *de intus*, e continuando a fare per altri sei anni le fazioni del Comune, potevano divenire *de intus et extra*, e mercatare dovunque come li nati Veneziani, mentre a quelli *de intus* non era permesso,.

se non che di esercitare le arti, e di ottenere li minori Ufficj del Ministero. Alterate poi le misure del tempo, secondo le circostanze, ed il bisogno di popolazione, fece accordare tale cittadinanza, cominciando dal 1323, agli artefici abitanti in Venezia, anche senza la stabilita approvazione da concedersi in ogni altro caso con li voti del Senato, sopra le sole informazioni delli Provveditori di Comune, o degli Avvogadori, che ne dovevano sempre riconoscere li titoli. Per altro la facilità di accordarla fece nascere l'abuso, che per toglierlo si stabilì nel 1403, che non dovesse concedersi, che con li concordi voti della Signoría, e coi due terzi di quelli del maggior Consiglio. Ma li metodi stabiliti non riparando alli disordini, vi si provide nel 1534 con un Estraordinario Collegio, il quale quantunque poco dopo rinovato, vi fu bisogno, che il Corpo allora Sovrano più volte se ne occupasse. Ma venendo adesso alla piena ottenuta Sovranità del maggior Consiglio, non la ebbe che nel 1413 (1) allorchè stabilì nella Ducale Promissione, che il Doge dovesse promettere di non convocare l'Arringo, ossia la Concione, se non col consenso della maggior parte del minore, e maggior Consiglio, e di non proporvi che quello, che dalli Consigli fosse approvato. Ed alla fine nel 1423 (2) consolidò la sua Sovranità del tutto, potendo

(1) Promissione Ducale all' Avvogaría.
(2) Libro B all' Avvogaria.

ordinare che in avvenire più non si convocasse l'Arringo; e che le proprie sue Leggi avessero lo stesso valore, come se fossero pubblicate. Tolto così a' Dogi l'importante diritto esclusivo di riunirlo, fu loro tolto in allorà eziandío l'altro, che ogni quattro anni li Capi delle Contrade gli prestassero il giuramento di fedeltà, e cominciò che un solo Gastaldo al momento della elezione del Doge giurasse per tutto il popolo: metodo poscia abolito col pubblicarsi soltanto l'eletto nella chiesa di s. Marco, quantunque anche per l'altra anterior formula di riguardarlo come Duce e Rettore (1) avesse cominciato già ad onorarlo quel popolare Gastaldo, solo come Preside della Repubblica, che tale in fatti cominciò a divenire. Se queste fino a que' tempi furono riguardo a se stesso, e ad alcuni generali oggetti le prescrizioni del maggior Consiglio, passeremo adesso a quelle, che alli suoi Delegati Corpi ànno rapporto. E cominciando dal Senato, o Consiglio delli Pregadi, a cui l'antico Consiglio delli 480 aveva data la delegazione delle cose spettanti alla mercatura ed alla navigazione, il Governo aristocratico vi aggiunse nuove ispezioni, unendovi di sovente que' Collegj di Savj, che eleggeva per importanti occasioni. Finalmente nel 1331, e poscia nel 1343 (2) gli affidò la cura degli affari

(1) Libro A all' Avvogaría, e Libro *Doge* alla Compilazione delle Leggi.

(2) Libro *Philippicus* all' Avvogaría.

politici, non che delli gravosi e difficili, in unione con li 40. In oltre la Legge 1263 (1) riconfermata nel 1381 gli commetteva tutti li fatti delle guerre, e quella del 1385 quasi tutte le materie daziali; ma, da quanto apparisce, non in modo permanente del tutto. Abolito poscia da esso maggior Consiglio nel 1413 (2) il Collegio de' 100 Savj, e d'allora in poi cominciando tali Corpi ad essere eletti men di frequente, ridonò al Senato, che con tal nome lo chiamò la prima volta nel 1324, non solo le sue prime temporanee facoltà, ma ne aggiunse delle altre con delegazione ordinaria (3), le quali gli cominciarono nel 1416 (4) col demandargli la vigilanza sopra le galee del viaggio di Fiandra. Ad un tal Corpo, chiamato dal maggior Consiglio nel 1413 Collegio solenne, in cui fino dall'origine della Città s'erano conchiuse le più gran cose, e del quale il Doge, ed il minor Consiglio erano

(1) Capitolare Avvogaria.

(2) Libro *Leona* alla Cancelleria Ducale.

(3) Sarei per credere che le Delegazioni del gran Consiglio al Senato divenissero permanenti più per prescrizione, essendosene conosciuto il buon effetto, che per una determinata volontà da bel principio di quel Corpo non ancora sovrano. Ed esse Delegazioni più di frequente incominciarono ad aver luogo, qualora li Savj non furono più separati Corpi, che talvolta però ad esso Senato erano congiunti; ma costante Presidenza di quel Consiglio, da cui tanto più dovevano dipendere gli affari politici, da che furono ammessi tutti li Patrizj di 25 anni al maggior Consiglio; e da che a quello dei X. ne fu ristretto il potere.

(4) Libro B all' Avvogaria.

stati la sola Presidenza, cominciarono li Savj senza escludere questa a presiedervi, e divennero ben presto gli ordinarj proponenti delli 60, che nelli primi tempi lo conformavano; li quali per Legge del maggior Consiglio del 1511 che riconferma l'antica, erano tutti del suo Corpo (1). Un'altra Legge poi del 1576 stabiliva, che la giunta di 20, già temporaria, venisse eletta ogni anno a volontà degli stessi Pregadi, scegliendo però li venti Aggiunti, uno per famiglia, da quelli che da poco tempo erano ritornati dalle sostenute Legazioni, con obbligo d'intervenire nel Consiglio per non sottostare ad una stabilita penalità, come lo erano sottoposti li primi 60 fino dal 1518. In un tale Consiglio fino dal 1302 (2) aveva il Maggiore comandato d'intervenire alli 40, ponendovi poi le stesse penalità nel predetto anno 1518, nelle quali incorrevano non assistendo alle proprie Sessioni, eguagliate nel 1524 a quelle delli Pregadi; col dire, che erano lo stesso Corpo, e lo stesso Consiglio. Però la prima volta che non distinse l'uno dall'altro Corpo nelle commissioni ad essi unitamente delegate, fu nel 1538 (3). Per le quali aggiunte ispezioni, oltre alla massima parte delle antiche, che rimasero alli 40 per il corso del secolo, erano così occupati, che sembrerebbe che a stento avessero

(1) Compilazione all' Avvogarìa.
(2) Libro *Magnus* all' Avvogaria.
(3) Libro *Philippicus*.

potuto adempiere al dovere di giudicare le civili e criminali vertenze. Però non vi si pose riparo che quando già cominciava a declinare l'autorità di quel Corpo, e che gli acquisti nella Terra-Ferma gli accrescevano a dismisura i giudiciarj doveri; nel quale tempo si elesse dal maggior Consiglio nel 1400 (1) un altro Consiglio di 40, allora detto al Civile; delli quali due Consigli i Giudici, non essendo riballottati annualmente dal Consiglio, che era per divenire imperante, non potevano per la sua Legge 1410 rimanere più di un anno in Ufficio. Quanto poi alli proprj metodi interni per la elezione delli Capi di essi Consigli, tempi e luoghi di riunione, regole per dar corso alla trattazione delle Cause sì civili, che criminali, se ne meschiò fino dal 1407 il Consiglio de' X., e posteriormente, come lo dimostra, anche in ciò che riguarda il Consiglio delli 40 al Criminale, il Libro detto A all'Avvogaría di Comune. Una tale sopravveglianza del Consiglio de' X. farebbe sospettare, che andasse decadendo l'influenza dell'antico Consiglio delli 40, se le attribuzioni date alli Savj, e la conformazione circa a que' tempi del pien Collegio non ne fossero bastanti prove. Il nome di Savj, il quale fu dato sino da' primi Dogi a quegli uomini, alli quali affidavasi una qualche temporanea incombenza, si rinovò poscia dal maggior

(1) Libro A all'Avvogaría, e Vol. 1. delle Quarantie, Libro 1.

Consiglio, come in altro luogo fu detto, per quelli che' di tratto in tratto sceglieva per formare delli numerosi Corpi in alcune occasioni, acciocchè, secondochè credeva opportuno, o uniti al Doge, e suo minor Consiglio ne esaminassero gli affari, e del tutto con la predetta Presidenza vi provvedessero, o congiuntamente al Pregadi, al quale talvolta li univa. Nel corso di una tale costumanza cominciò pure nel 1350 all'incirca (1) ad eleggerne un minor numero, che si chiamarono in appresso *Mani di Savj*, e poi *del Consiglio*, li quali potevano per la Legge 1396 (2) presentare al Pregadi, in cui avevano voto, le loro proposizioni sopra le materie che consultavano; le quali dovevano però prima al Doge, e suo minore Consiglio comunicare, conservando il diritto non solo di opporsi, ma altresì, tanto uniti che separati, di proporre, anche opponendosi allo stesso Doge lor Preside, le loro idee; cosicchè si mantenne una eguale prerogativa. Perciò essi Savj divennero quasi in allora la regolar Presidenza del Senato, fra li quali quelli agli Ordini si vorrebbero eletti nel 1332, ma che non furono, come dal nome apparisce, che esecutori a quel tempo delle cose stabilite dai numerosi anzidetti Collegi, nelli quali ciascuno di loro ne occupava un posto; e che poscia scelti per altri oggetti, ne

(1) Libro *Philippicus* all'Avvogaría, e Vol. Collegio alla Conservazione delle Leggi.

(2) Libro A, e Capitolare del Consiglio all'Avvogaría.

ritennero il primo nome, e che nel 1396 (1) veggonsi messi in Ufficio. Alcuni credono adunque che il Pien-Collegio avesse già cominciato, poichè nel 1403 (2) fu comandato dal maggior Consiglio, da cui fu chiamato con tal nome, che qualunque fosse del detto Collegio, vale a dire in allora Doge, Consiglieri, Capi delli 40, Savj del Consiglio, ed agli Ordini, non dovesse comprare nè vendere imprestiti, cioè nessuno dei crediti delli pubblici Fondi, che erano circolanti in commercio. Tuttavía può dubitarsi che fosse allora un ben conformato Corpo; giacchè nel 1412 (3) vi è un Decreto del Senato che unisce il Collegio delli predetti Savj a quegli eletti per la guerra; e perciò soltanto nella ventura epoca potrà vedersi con più certezza messo in azione. Ma rivolgiamoci alle continuate pubbliche viste per minorare il potere de' Dogi, coll'accrescere vie più le facoltà delli Consiglieri, non che il numero delli Magistrati onde promuovere, ed eseguire le ordinanze delli Consigli; per poi, ritornando a quello delli X, riflettere sopra lo stato della Nazione al finire di una tal'epoca. Cominciata l'Aristocrazía ereditaria, si fecero alcuni non vitali cangiamenti nella elezione del Doge, quasi già perfezionata nelle sue forme, allorchè Renier Zeno fu eletto, le quali forme non si allontanavano

(1) Libro *Leona*.
(2) Libro A.
(3) Libro *Philippicus*.

granfatto da quelle poscia costantemente adottate, e solo a lui si confermarono nel 1311 alcune onorificenze, oltre la facoltà di decidere in caso di discordia fra li Giudici di prima Istanza negli Ufficj Civili; ma gli si tolse dal maggior Consiglio nel 1346 ogni ispezione criminale, qualora ne discordassero: Legge, per quanto apparisce, male eseguita, poichè poi ripetuta quasi alla lettera, come non poche altre riguardo a' Dogi di que' tempi; giacchè nel 1382 (1) intervenivano nel Magistrato del Proprio. Si proibì in oltre al Doge di commerciare nè col mezzo della famiglia, nè per altra mano, e che per più di cinque giorni uscisse dall' isola di Rivoalto. Non potevano li Dogi senza l'assenso almeno di quattro Consiglieri (2) arringare contro gli Avvogadori che placitassero nelli Consigli; li quali Avvogadori ebbero pure maggior facoltà, come vedremo in appresso (3). Neppure essi dovevano più prendersi alcuna ingerenza nelle Preture del Dogado, mentre sino al 1340 inviavano i loro Gastaldi a Pelestrina ed a Poveglia. In oltre se nel 1250 il gran Consiglio d'allora aveva proibito alli figli delli Dogi di poter essere Consiglieri, l'Aristocratico nel 1327 ordinò, che non potessero neppure proporre Leggi, o suggerimenti in alcun Consiglio; e nel 1347, che non potessero

(1) Veggasi il Sanudo nella sua Cronaca.
(2) Vol. *Doge* alla Compilazione delle Leggi.
(3) Promissione Ducale.

avere alcuna magistratura. Loro vietò pure nel 1365 di aver terre fuori del Dominio; e nel 1368 ancor più si restrinse il divieto, non volendo che ne possedessero che nel solo Dogado. Prevedendosi nel 1354 che volesse sua Serenità comandare l'armata delle galere, non gli si permise di proporre, come era possibile ne' tempi addietro, di lasciare un figlio, od un parente per Vicedoge; ma si fissò poco dopo una tale Rappresentanza in tutta la Signoria, qualora finissero li Dogi di vivere. E tanto era divenuta la dissuetudine che comandassero li Dogi l'armata, che nel 1463 allorchè il Doge Gasparo Moro si offrì di esserne il comandante, vi volle per conseguirne il comando un Decreto del Senato avvalorato dal maggior Consiglio, che lo fece accompagnare a titolo di onore da quattro Consiglieri tratti dal Corpo delli Pregadi. In oltre si ordinò nel 1400 che non sia dato al Doge il titolo nè di Padrone, nè di Signore, ma di Messere, e poi, che le sue figlie, o figli non potessero contrar nozze con forastieri senza tutti li voti del minor Consiglio, e tre quarti di quelli del maggiore. Vollero pure che avessero a chiedere il parere de' Consiglieri in tutto ciò che attiene al Governo, che si numerasse soltanto cogli altri il loro voto, e che avessero ad ammonire ogni mese li Giudici del palazzo di rettamente amministrare la giustizia. Tali vincoli venivano ancor più ristretti dalla continua vigilanza de' Consiglieri, li quali però senza licenza del Doge, e

delli loro Colleghi non potevano per la Legge 1404 neppure per un giorno uscire dalla Città; come per l'altra del 1315 dovevano assumere il carico dopo tre giorni, e per quella del 1323 di già fungendolo, non potevano essere eletti ad altro Ufficio, che a quello di Procuratori di s. Marco, ed all'Arsenale. Altre Leggi pure provedevano col sostituire ad essi, secondo le diverse loro ispezioni, varie altre Magistrature, oltre alli Capi delli 40, cioè Avvogadori, Auditori, ec. qualora alcuno di essi per legali ragioni, vale a dire per parentela con li ricorrenti, non doveva intervenire all'Ufficio. In oltre per tenerli attaccati al proprio Capitolare già compilato nel 1304 diede il maggior Consiglio facoltà agli Avvogadori di placitarli, violandolo, nel Consiglio delli 40 alla lor presenza, onde potessero difendersi dagli accusati (1); al qual dovere essi Avvogadori mancando, si permise nel 1306 (2) alli Capi delli 40 di ammonirli, e di chiamarli al proprio Consiglio, e poscia nel 1330 (3) al Pregadi, ed allo stesso maggior Consiglio: provvidenza, che doveva rendere li Consiglieri più avvertenti a non aderire ad ogni volontà del Doge lor Preside. E poichè con esso si univano, almeno da principio, a quelli Collegi di Savj provvisionali, come apparisce dalle Leggi 1304, 1314 e 1318 (4),

(1) Libro *Magnus* all' Avvogaria.
(2) Ivi.
(3) Ivi.
(4) Ivi.

erano in dovere di tener un quaderno (1) per registrarvi quanto avevano detto, acciocchè non avessero a smentire le loro opinioni. Si comandò loro in oltre nel 1320 di chiamare le Magistrature che potessero avere de' lumi sopra le materie, che si trattavano per ben maturarle; e ciò a gran ragione, perchè non solo uniti, ma separati, come abbiamo veduto, potevano presentare ad ogni Consiglio una proposizione, come oltre alle anteriori Leggi del 1308, e 1314 quella del 1374 ce lo dimostra (2). Ma poichè le suppliche delli ricorrenti non potevano essere presentate alli Consigli per la Legge del 1308 (3), che accolte dal Doge e suo minor Consiglio, comandò il Maggiore, per esperimento nel 1325, che ripetè poi il comando anche nel 1328, che restassero li Consiglieri due giorni alla settimana dal mattino alla sera al Palazzo nutriti a' pubbliche spese, per aver tempo di accoglierle, e poi occuparsi delli pubblici affari; alle quali Sessioni non intervenivano, se non chiamati li Capi delli 40 (4), forse perchè facendosi ancora l'esame di tali materie nel loro Consiglio, ne dovevano essere solo allora informati. Si instituì poi nel 1413, che di sì fatte cose li Consiglieri si occupassero ogni mattina, accordando loro in oltre il

(1) Libro *Neptunus* all' Avvogaria.

(2) Vol. *Signoria*, alla Compilazione delle Leggi.

(3) Ivi.

(4) Si vegga il Sandi nella sua Storia Civile, il quale però non cita veruna Legge comprovante un tal metodo.

potere nel 1418 d'imporre delle pene a que' Nobili, che non intervenissero regolarmente nella loro Magistratura. In pari tempo all'incirca diede il maggior Consiglio alla Signoría, per la malattía del Doge Steno, l'incarico che uno delli Consiglieri, ed un Capo delli 40 per torno dovesse restare ogni giorno a Palazzo a supplire alli doveri del Doge. Poco prima però, cioè nel 1404, tempo di regolazione delli metodi interni, comandò che li Consiglieri, come pure alcuni altri Ufficj fossero eletti dallo Scrutinio del Consiglio delli Pregadi, ond'essere poscia nella stessa Sessione di esso maggior Consiglio approvati, per modo che, fattane la elezione dello Scrutinio, dovessero avere degli altri competitori nominati dalli soliti Elettori, come per ogni altro qualunque Ufficio. Raccolte le principali ispezioni de' Consiglieri, una parte delle quali esiste anche indirettamente nella stessa Promissione Ducale, passerò alle nuove istituite Magistrature, non lasciando addietro, scrivendo di esse, quanto potesse ancora divenire opportuno a conoscersi in relazione alle ispezioni di quelle de' primi tempi; seguendo però anche per le elette entro la presente epoca il tenuto metodo d'indicarne ad un tratto le principali incombenze, fuorchè per ciò che riguarda gli Avvogadori, delli quali ripartitamente, rapportandomi al tempo che le ànno ottenute, rimarcherò le nuove loro prerogative. Perciò ripigliando da questo Magistrato la narrazione, dirò che stabilì il maggior Consiglio nel 1314 che

rimanessero un anno in Ufficio; alli quali avendo prolungato il tempo a sedici mesi, volle poi nel 1349 che per un eguale spazio ne rimanessero esclusi, potendo essere tolti da qualunque Carico, fuorchè dalli Procuratori, e dalli Patroni all'Arsenale, per non poter esser eletti ad altri Ufficj, fuorchè alli più eminenti ed illustri. Comandò in oltre nel 1314 (1) che almeno uno di loro assistesse senza diritto di suffragio, ma con facoltà di proporre, alle Sessioni del Consiglio de' X. per sostenere le ragioni del Comune, e placitare non solo chi contravvenisse alle sue Leggi, ma le stesse deliberazioni del Consiglio de' X. se fossero ad esse opposte. Ma di già conoscendosi una porzione delle loro facoltà nella enumerazione di quelle de' Consiglieri, aggiungerò, che se per la Legge del 1306 potevano placitarli in qualunque Consiglio, ebbero nel 1335 il permesso di chiederlo a loro volontà al Doge e suo minore Consiglio. Esso maggior Consiglio, già per lo innanzi, cioè nel 1310 aveva ordinato che le Leggi tutte, sì quelle sparse in varj libri, che ogni altra che potesse sancirsi in appresso, riguardanti tanto il pubblico, che il privato interesse, dovessero registrarsi in tanti regolati volumi all'Avvogaría, e gli oggetti di tal Legge spiegò poscia con le due altre del 1325 e 1329; la prima delle quali ordina agli Avvogadori di placitare que' Rettori, che alienassero cose spettanti

(1) Libro *Neptunus* all' Avvogaria.

al Comune di Venezia; e con l'altra di far eseguire li Capitolari ad ogni Magistrato, oltre al diritto d'inquisizione contro coloro, che offendessero le prerogative del loro Ufficio. Pure dopo tante ottenute facoltà, non dimenticando le antiche, si vede che solo del 1335 dovevano essere del maggior Consiglio: nuova prova che non tutti gli Aristocratici erano ogn'anno in allora di un tale Corpo, e che conveniva soltanto essere di una tal classe per poter ottenere li Carichi più ragguardevoli, quale fra le altre era quella degli Avvogadori, per le tante ispezioni o economiche, o politiche, o giudiciarie. Però a mio credere non ebbero innanzi alla instituzione del Consiglio delli 40 il giudicio di Appellazione, sempre proprio in allora de' Dogi; ma bensì forse quello delli poscia instituiti Auditori Vecchi delle Sentenze, di riconoscere cioè se vi fosse luogo all'Appello; poichè le facoltà di giudicare in seconda Istanza non l'ebbero gli Avvogadori, che nelle minori Cause, per Delegazione talvolta delli 40 in que' secoli affollati da sommi affari. Poscia in appresso essendo pure l'Ufficio dell'Avvogaría di soverchio occupato, si vuol credere che nel 1352, qualunque però possa essere il tempo della elezione degli Auditori, abbia voluto il maggior Consiglio agli Avvogadori minorarne il peso; e che non li lasciasse che giudici medj nelle materie criminali, ordinando che tutte le civili e miste, che non contenessero giudicio di falso, fossero degli Auditori. Quindi gli Auditori, che

poi si dissero Vecchi, quando si fecero li Nuovi, e poscia pur li Nuovissimi (delli quali tutti farò menzione in adesso per non lasciare le loro ispezioni in sospeso); divennero, qualora fossero concordi, giudici in ogni vertenza civile, che non contenesse delitto di falso, se vi fosse motivo all'Appello; cosicchè potevano sino al 1415 presentarla non solo alli Consigli giudiciarj, ma allo stesso Consiglio minore. Il maggior numero degli affari per gli acquisti, che faceva la Repubblica nella Terra-Ferma, fece che si eleggessero dal maggior Consiglio nel 1410 gli Auditori Nuovi per dimezzare a' Vecchi l'occupazione; cosicchè la cura delle Appellazioni di Venezia, e Dogado, non che di quelle della parte del mare rimasero a' Vecchi, e di quelle degli altri luoghi a' Nuovi; alli quali fu ingiunto di andare uniti in tutte le suddite Provincie, dimorandovi al più otto giorni in ciascuno importante luogo ad udire, quasi Sindici, quelli che in civile non solo volevano appellare, ma anche in criminale, con la facoltà di deciderne; ma con la limitazione però, quanto alle vertenze criminali, che il loro giudicio potesse essere poi agli Avvogadori rimesso (1). In oltre nel 1492 conoscendosi che li due instituiti Ufficj non erano bastanti a dar corso alle vertenze civili, elesse il maggior Consiglio li tre Auditori Nuovissimi, acciocchè occupar si dovessero per mesi otto delle Appellazioni

(1) Libro A all'Avvogaria.

delli minori litigj; dopo li quali avessero a subentrare per un eguale spazio di tempo alle ispezioni de' Nuovi, ed anche supplire a' Vecchi, che espedivano gli affari di essi Nuovi, qualora fossero nella Terra-Ferma nell'esercizio del Sindacato. Giudicavano poi definitivamente li tre Ufficj componenti la complessiva Magistratura nel 1688, tempo della soppressione del Collegio delle Biave, sino alla somma di Ducati 100, ed ebbero altre giudiciarie incombenze, essendo già divenuti nel 1548 li Regolatori del Foro, ed avendo il potere di far ordinanze, e di dirigere quelli, che ne deviassero nella civil Procedura. Avendosi eletto nel 1549 per Decreto del Senato, approvato dal maggior Consiglio, un permanente Collegio sopra le Biave con facoltà di proporre nel Pregadi sopra tal genere di sussistenza, del quale le Terminazioni in tale materia dovevano valere quanto le Leggi del maggior Consiglio; poco dopo esso Corpo, cioè nel 1565 elesse il Magistrato delli tre Provveditori, che poi nel secolo susseguente ebbe due Sopra-Provveditori per istituzione del Consiglio de' X, acciocchè rivedesse le ragioni dell' antico Magistrato degli Ufficiali al Frumento, ed in loro luogo entrasse nel Collegio, che esisteva, talvolta come provvisionale, sino dal 1290 (1). Nell'anno susseguente gli diede ingresso con voto in Senato, e rendendone dipendenti li Rettori, ne assoggettò vie più l'arte

(1) Libro d'oro alla Cancelleria Ducale.

delli Pistori con giudicatura e facoltà inquisitoriale, ma con la dipendenza però dal Collegio; il quale nel 1425 era divenuto un Corpo giudiciario d'Appellazione per le picciole somme, che ebbe varie conformazioni durante quel secolo, sì per il numero delli Giudici, che delli Magistrati che lo componèvano; finchè nel 1472 ne prese una costante sino alla elezione del nuovo Consiglio delli 40, per la quale lo formavano delli Giudici estratti dalle Magistrature economiche; al quale oltre l'appellazione delle Cause giudicate dalli Rettori, che non eccedessero il valore di 300 Ducati, vi si presentavano pur quelle di tutti li Magistrati civili di prima Istanza, per un valore corrispondente. Solo nel 1414 fece il maggior Consiglio la elezione di tre Patroni all'Arsenale, e nel 1303 aveva date delle nuove regole agli Ufficiali della Camera del Canape, che poi nel 1558 li elesse, chiamandoli li Visdomini della Tana. L'Ufficio delli Patroni era antichissimo, poichè vi è una Terminazione del Doge, e suo minor Consiglio del 1276. S'impose a tal carico, come pure trovansi le Leggi 1280 e 1291 di quel Consiglio d'allora, che loro prescrivono i giorni di riunione, il dovere di custodire giornalmente e di notte l'Arsenale, e di non disporre di cosa alcuna. Conformi metodi si tennero poscia, dirigendone le ispezioni il Senato, che aggiunse due Provveditori ai Patroni, essendovi un suo Decreto del 1498, col quale viene eletto il terzo, ed un altro Decreto del 1552,

che dà la facoltà al Collegio de' Savj unitamente a' Patroni, e Provveditori di regolarlo con la stessa autorità del Senato. In seguito poi molte volte si stabilirono regolative provvidenze col mezzo di delegate autorità estraordinarie, che sarebbe lunga opera il qui riportare; delle quali però l'ultima inquisitoriale fra le molte altre anteriori ne regolò a' nostri giorni la parte meccanica, ed economica. Provvisionalmente nel 1354 il Senato, e poscia con permanenza nel 1368 elesse il Magistrato detto delle Ragioni, che si chiamarono Vecchie, quando nel 1396 credette il maggior Consiglio che se ne dovesse eleggere un altro, dandogli separata residenza, ed ispezione col nome di Ragioni Nuove, avendo nel 1385 accordata al primo buona porzione d'autorità. Se adunque aveva avuto per prima commissione dal Senato di fare i conti alle Reggenze del Trevigiano, e versare il dinaro nella Cassa de' Camerlenghi per fare li Borghi della Terra di Mestre, allora gli si ampliarono le ispezioni; sicchè nel 1389 doveva fare la revisione di molti Ufficj, e Rappresentanti, che divenuta opera di troppo peso, se ne divisero le incombenze con le Ragioni Nuove, che nel 1410 ebbero con le Vecchie suffragio in Senato. Questi due Magistrati, che nella esecuzione delli proprj doveri non potevano per la Legge 1403 essere neppure impediti dagli Avvogadori, e che per l'altra 1413 dovevano rivedere li Quaderni di quasi ogni Ufficio, e riscuotendone il danaro versarlo nella Cassa de' Camerlenghi,

avevano pure il dovere d'inquirire sopra i defraudi a pubblico danno, non solo fatti da' Ministri, ma anche da' Nobili, come pur di punirli. Si affidò loro in oltre nel 1433 le spese da farsi per doni a' Principi in estraordinarie occasioni. Caduta che fu Padova nelle mani della Repubblica, passò nelli Rappresentanti Veneti la Presidenza della Università, come pure alli Vescovi rimase il titolo di Gran Cancelliere di essa: la quale Università benchè fosse solo dichiarata tale nel 1263 da un Breve Pontificio diretto al Vescovo contemporaneo; pure sino dal 1222 alcuni vogliono che avesse Maestri, e numerosi Scolari. Perciò nel 1406 il Senato, a cui fu rimessa la cura, ne diede il Governo a' Savj, delli quali i Rettori erano li Delegati; ed allora si proibirono le pubbliche Scuole di Vicenza, e Treviso. Vi aggiunse poi il Senato nel 1458, che a' sudditi fosse vano il diritto della Laurea Dottorale, se altrove fosse stato ottenuto. Poscia dal 1516 al 1527 si elesse da' Savj l'apposito Magistrato delli Riformatori, alli quali il Senato fissò la giurisdizione, ed il potere, vale a dire di proporre stipendj a' Lettori da loro scelti, e metodi di studj, come pure d'ogn'altra cosa, che all'Università credessero utile; non togliendo però del tutto ogni grado di vigilanza alli Rettori, che in ciò subordinarono al Magistrato. Allora esso Senato fece non solo la elezione delli Riformatori, ma ne assunse la materia in ogni rapporto. Poco dopo essendosi accresciute le Cattedre, anche con

quella di Botanica, ed Orto nel 1553, si lasciò tuttavia a' Maestri dell'Università la direzione delle minori, che si tolse ad essi nel 1560 per le interne fazioni, che la avevano tante volte prima agitata. Pure il Consiglio de' X, che aveva la cura della Pubblica Librería di Venezia ne demandò nel 1544 la sopravveglianza al Magistrato delli Riformatori, non che di quelle Cattedre di Politica, Filosofía, ed Eloquenza che nella predetta Librería da' Nobili si sostenevano, come soleva farsi sino dal 1300 in s. Giacomo di Rivoalto, da dove si trasportarono; per la quale Librería si elesse pure dal Consiglio de' X costantemente un Bibliotecario, che fu sovente, cominciando dal Cardinal Bembo, un Patrizio, e che si aprì a comun benefizio per Decreto del Senato nel 1702. In oltre s'impartì, come di conseguenza, ad un tale Magistrato di sopravvegliare non solo all'Arte tipografica, ma gli si diede ancora una data ispezione sopra la revisione dei Libri, di cui ne aveva la principale direzione il Consiglio de' X, regolata unicamente da esso Consiglio nel 1565. Ebbe pure esso Magistrato un'apposita vigilanza sopra l'educazione del popolo sì della Capitale, che dello Stato, poichè sino dal 1561 si pensò alli Maestri delli Sestieri della Città, e nel 1568 a quelli delle Provincie; avendo loro ordinato il Consiglio de' X, che nessuno senza l'assenso de' Vescovi esercitasse una occupazione tanto gelosa. Regolata poscia l'educazione de' giovani Patrizj alla Giudecca nel 1619 per

quelli che non avessero Beni in Decima, ne fu incaricato lo stesso Magistrato, che ebbe un nobile Ufficio sussidiario a dirigerla. Essi Riformatori pure furono Presidi d'ogni altro Corpo letterario, o scientifico, non prescindendo dalla Scuola di Medicina, che avrebbe formata una Università di tal genere in Venezia, se la Bolla del Pontefice Eugenio IV diretta al Piovano di san Giovanni in Bragora, che lo instituiva Cancelliere perpetuo, avesse potuto aver luogo. Ritornando ormai al Consiglio de' X, di cui sino al 1335 ne abbiamo indicate le facoltà, aveva avuto egli sin dal suo nascere li suoi Capi, e li suoi Inquisitori, delli quali deve sapersi, che per la Legge del 1313 (1) dovevano inquirire ed eseguire, ma non proporre, diritto solo de' Capi, che avevano le proprie stabilite ispezioni, e la facoltà di presentare al loro Consiglio ogni qualunque proposizione nelle materie, che ad esso credessero competenti. Poco dopo la instituzione di esso Consiglio, doveva nella prima annuale sua convocazione far giurare al Doge l'osservanza della Promissione; e mancandone, dopo di averlo riverentemente ammonito, far proscrivere con la ballottazione le mancanze, e ripararvi se ritornasse a violarla. Si aggiunse poscia, che se due degli Avvogadori scoprissero di tali trasgressioni, ne dovessero assegnare il termine per ripararvi, e se il Doge, non lo facesse, si dovesse placitarlo nel

(1) Libro *Magnus* all' Avvogaria.

maggior Consiglio; ed ancorchè gli Avvogadori fossero discordi, uno solo di essi poteva ricorrere acciocchè gli s'imponesse una pena pecuniaria. Nel caso poi di trascuranza erano gli Avvogadori eccitati dalli Consiglieri, e li Capi delli X li placitavano nel proprio Consiglio. In oltre li componenti di esso non potevano accettare altro carico che con l'assenso del Corpo, il quale si riuniva il Mercordì, o qualora al Doge piacesse; avendo già ordinati per diritto della sua istituzione li suoi interni modi d'azione. Così andarono probabilmente le cose sino al 1355, giacchè aveva ottenuta solamente nel 1350 una estesa Delegazione sulle Criminalità risguardanti la Zecca, allorchè la scoperta congiura del Doge Falier, che ne ebbe il meritato castigo, lo fece credere vie più necessario; e cominciò, sarei per dire, a meschiarsi di comune consenso in ogni pubblico affare. Vi contribuirono non poco li 20 Aggiunti, che nacquero quasi per caso, poichè la civile moderazione di quel Capo delli X che era di Settimana in allora, chiamò 20 qualificati Cittadini per consultar nel momento della predetta congiura; il qual numero poi, detto della Zonta, essendosi dal maggior Consiglio nell'anno seguente approvato per opera delli Correttori nella scelta del nuovo Doge come costante Aggiunta al Consiglio delli X, gli diede pure il diritto annualmente di eleggerli, e volle che nel Corpo avessero jus di suffragio. Si credette pure, che per essere scelti dovessero avere 30 anni compiuti,

come gli altri del Consiglio, in cui dovevano intervenire, ogni qual volta non si trattasse di cose criminali soltanto. Oltre a ciò varie combinazioni maggiormente ad un tempo vi confluirono, vale a dire le alterazioni, che cominciavano ad aver luogo nelle forme dell'Amministrazione, oltre la necessaria attività, e segretezza per le guerre in Italia, che quasi una dall'altra nascevano, e per li frequenti acquisti che da esse ne derivavano. Queste cause riunite lo chiamavano ad una estensione d'autorità, della quale ne vedremo in appresso progressivamente gli effetti. Avendo con le narrate cose condotti al suo fine, non solo i Regolamenti di massima, ma li metodi Governativi, che si sono combinati nel descritto corso di tempo, non si può a meno di non riflettere come diminuendosi lentamente la facoltà de'Dogi, passassero da un Consiglio all'altro alcuni poteri, non però ancora stabilmente delegati. Perciò se sino al termine del decimoquarto secolo erano rimaste al Consiglio delli 40 non poche ispezioni, oltre le giudiciarie; il Pregadi però, di cui era già divenuto una parte, ne aveva ottenuta la direzione di molte, la quale se que'Collegj tante volte mentovati di Savj provvisionali non gli avevano talora tolta, la avevano almeno tenuta in loro sospesa. Quindi non la accrebbe, nè la esercitò, come vedremo, con qualche grado di costanza, se non nel corso del seguente secolo, per averla poi in tutta la maggiore pienezza nel 1582. In fatti anch'esso Consiglio de' X

aveva cominciato ad assumerla, per una quasi sottintesa Delegazione, avvalorata poscia dalla Legge del maggior Consiglio 1468, che gli diede la ispezione di quasi tutte le materie politiche, col rimettergli le meritevoli di segretezza; quando non gliele avesse per tal ragione talvolta, forse di caso in caso, come potrebbe credersi, demandate il Senato. In oltre esso Consiglio de' X con li suoi Aggiunti incominciò ad interpretare con le proprie deliberazioni non solo li Decreti del Senato, ma le stesse Leggi del maggior Consiglio, estendendone le prese massime. Nè dovrà far meraviglia se talvolta appariscano delle implicanze, poichè oltre di non conoscersi tutti gli anelli che connettevano la catena delle progressive provvidenze, è naturale che le resistenze indispensabili di ciascun Corpo, e le variazioni provenienti da tanti giornalieri eventi, dovessero far emergere quello, che era costituito con maggiori mezzi d'attività. Tuttavia non si omisero in que' tempi di provvidenze, e di esperimento le dovute riflessioni alli più importanti oggetti di buon Governo, e di prosperità Nazionale; e si tentò di migliorare li Capitolari de' suoi Ufficj, e li giudiciarj Statuti, non che di accrescere li vantaggi di un esteso e felice commercio. E se talvolta sembrasse, specialmente nella ventura epoca, accresciuto di soverchio il numero de' Magistrati, cioè di quelli specialmente relativi alle cose economiche, dando a molti l'ingresso in Senato, già accresciuto di numero dopo il 1506 per la estesa sua aggiunta;

si deve però, piuttosto che tacciarlo, compatire il Governo. Le lunghe guerre in fatti avendo sconcertata la economía, ed intralciata di essa la direzione, si credè forse troppo facilmente, che moltiplicando le provvidenze, e separandone bene gli oggetti, si potesse senza confusione migliorarne i metodi, ciò che di rado si ottiene. In oltre le progressive conquiste, che si facevano nella Terra-Ferma, ricercavano a reggerle un numero di uomini maggiore dell'altra volta richiesto per le conquiste dei Paesi marittimi; e rendevano necessarj anche in Venezia delli permanenti Carichi, alli quali potessero affidarsi costanti precise incombenze, che si erano forse trascurati in passato; od almeno conveniva che si addossassero come estraordinarie ad alcuna delle Autorità instituite. Si aggiunga in oltrè, che il numero delli Patrizj essendo allora non poco esteso, si poteva senza azzardo di fare una cattiva scelta occuparne molti, che acquistando per gradi la conoscenza delle pubbliche cose, divenissero un utile semenzajo per le maggiori ispezioni, allontanandoli intanto dalle viziose abitudini. Tal mezzo, e la mercatura, li teneva di continuo occupati, la quale si era generalizzata in tutte le classi, mercè l'aumento e la diffusione de' Capitali, che ad onta delle imposte, e più ancora delli gravosi prestiti voluti dalle continue guerre che avevano da sostenersi, tendevano piuttosto ad accrescerli, che a sminuirli. Ed in fatti ogni dì più s'inviavano in nuovi Luoghi delli Consoli, o Visdomini,

essendo sin dall'anno 1117 andato come tale Teofilo Zeno in Soría (1), e poi nel 1270 in Puglia, Clarenza, ed altrove. Anzi (2) si vede che nel 1278 avevano la facoltà di eleggersi de' Viceconsoli ne' luoghi prossimi, senza togliere però la libertà a' commercianti di poter farlo in qualche altro Porto, sotto la direzione del Capo-Console. In oltre per Legge dell'antico Consiglio del 1279 (3) non poteva eleggersi a Console chi per se, o per li suoi prossimi parenti avesse Feudo nel luogo. Alli Consoli poi si commise nel 1331 (4) dal Consiglio Aristocratico di formarsi un Consiglio di 12 Nobili trafficanti, oppure di Sudditi ivi dimoranti, se delli primi non ve ne fossero; il qual Corpo, unito al Console, dovesse provvedere, e decidere. Ma se da' Consoli vennero delle locali provvidenze, le generali furono l'opera delli Consigli, guidata dalle competenti Magistrature; per le disposizioni della qual vigilanza era vietato di far compagnia di commercio con forastieri, ed acquisto da essi di merci, che aggravate erano all'ingresso, ed all'uscita più di quelle dei Cittadini, a favore de' quali accumularono ogni qualunque vantaggio. E tanta era la cura che li Veneziani originarj ne avessero tutti i profitti, che neppure li divenuti tali per un dato privilegio, vale

(1) Libro *Bifrons*, e Libro A all'Avvogaria.
(2) Libro *Bifrons*.
(3) Libro *d'Oro* Cancelleria Ducale.
(4) Libro *Brutus*, all'Avvogaria.

a dire gli stessi Cittadini *de intus*, cioè quelli che non avevano il diritto di una perfetta Cittadinanza, non potevano, anche venendo in Venezia, mercatare neppure nel Fondaco delli Tedeschi per un Decreto del Senato 1363, se non in proporzione a quella quantità di dinaro, che avessero posta nelli Pubblici Fondi alla Camera degl'Imprestiti. Molti di questi provvedimenti furono poi rinovati ed estesi; delli quali buon numero al principio del 1400 emanarono dall'autorità delli Savj agli Ordini. Nè già solo quei Consoli, molto diversi dagli ultimi, avevano solamente Curia, Notajo, Capellano e buon numero di famigli con emolumenti a supplirvi, una parte delli quali era dipendente da una imposta sopra le merci, che non eccedeva però il due per cento; ma eziandío univano alla vigilanza sopra il commercio una generale Potestà Giudiciale sopra li proprj Concittadini, ed in alcuni casi anche sopra quelli delli Paesi che con loro commerciavano. Tale era a un di presso anche il Bailo a Costantinopoli innanzi alla conquista di Maometto II, che non ne minorò che in qualche parte le prerogative, poichè apparisce dal Decreto del Senato 1410 (1), che in tale anno si trovava presso il Greco Imperatore un Veneziano, come Legato e Console ad un tempo con diritti a un di presso eguali; ed è certo che molto prima nelle principali Scale dell' Oriente, ed altrove

(1) Libro A all'Avvogaria.

dipendenti dalli Soldani, ed altri Principi vi erano di questi Baili, o Visdomini; cosicchè a più giusto titolo dovevano dimorare anche a Costantinopoli, dopochè li Francesi avevano perduto l'Impero. Nè solamente tali Baili erano eletti dal maggior Consiglio, ma anche li Consoli, che se ne andarono di continuo ad esercitare le proprie ispezioni sino al 1480 e 1486, e soltanto nel 1489 se ne alterò il modo dell'elezione facendola per Scrutinio, e per quattro mani di Elettori; modo che denota talvolta che l'Ufficio va divenendo un Carico, che non è più desiato. Tuttavia neppure per l'ingresso degli Ottomani a Costantinopoli si affrettò la decadenza del Commercio de' Veneziani, quantunque ben presto impedissero di voglierlo alla Tana; poichè le stesse continuate viste erano dirette non solo a sostenerlo, ma ad accrescerlo, anche con Trattati utilissimi di Commercio stipulati in buon numero molto prima del secolo decimoquarto, in forza dei quali facendo arricchire i loro Concittadini sparsi per ogni dove, rendevano la loro patria l'emporio di tutta l'Europa. Ed in vero a ragione, poichè non si aveva risparmiato, nè si risparmiava ogni cura per mantenerlo in istato di floridezza, sì anche per quanto si dirà altrove, col riguardo di mantenere il credito de' Cambisti. Ma parleremo ora dei Mercatanti falliti fuggitivi, alli quali dovevano li Sopra-Consoli per antico Decreto del Doge, e suo minor Consiglio, sancito dalli 40, venderne gli effetti a profitto de' creditori, al quale

Magistrato fu pure commesso nel 1331 che inquirisse sopra que' Nobili, che si trovavano in tal situazione; poichè prima dell'intiero pagamento del loro debito non potevano riavere li Consigli. Abbiamo pure posteriori esempj, che tanto il Senato quanto il Consiglio de' X ordinava, che a coloro che per isventure avessero perduti i Navigli, fossero date somme di danaro ascendenti talvolta a 30 libbre d'oro. Tali soccorsi uniti a tante avvertenze combinate con moltiplici opportunità, non fecero decadere il commercio se non che al principio del secolo decimoquinto per imprevvedute cause; giacchè li danni sofferti da' Turchi si compensavano con gli acquisti fatti in Italia, li quali acquisti, oltre al dare un maggior numero di dipendenti consumatori, aprivano nuove strade per Terra a maggiori commerci. Perciò fu aggiunto all'antico passo della strada di Premolano, che aveva dato luogo alla erezione del Fondaco delli Tedeschi, anche l'altro della Pontieba per vie più promuoverlo con la Germania, non che la navigazione per l'Adige, la quale fece poscia permettere che li sudditi potessero commerciare nel Fondaco; mentre nel 1385 non ne avevano avuto il permesso che li soli Nobili ed i Cittadini. Continuavano pure le mute delle galere da mercato per Costantinopoli, Baruti ed altrove, non che per Alessandria, e ciò pel nuovo Trattato combinato col Soldano d'Egitto nel 1342, il numero delle quali galere secondo l'occasione era

accordato dal Pubblico maggiore, o minore per appalto alli proferenti, purchè Nobili, quando cominciò l'Aristocrazía; e su queste galere apportavano, ed asportavano le merci a volontà dei trafficanti, ed anche scortavano, essendo armate in guerra, i loro navigli. Una porzione di questi generi messa in lavoro si riportava poi, unitamente alle droghe, sopra le galere, singolarmente quelle dette del viaggio di Fiandra; le quali, fatte alcune commutazioni cogli Africani, passavano lo stretto, e ritornando dentro un anno alla patria toccavano, lasciato il Belgio principal luogo di direzione, le Coste della Spagna per ivi pur commerciarvi, riportando dalle approdate Terre utili generi alle venture speculazioni. Nè questo modo di fare il commercio, che non escludeva dal vendere i loro generi anche prima degli altri della Nazione negli stessi vicini Porti (1),

(1) Vi sono però, convien confessarlo, delli Decreti del Senato, che proibiscono sotto pena del Fisco delle merci l'approdo delli vascelli nazionali alli Porti dove erano dirette le galere da mercato; delle quali ogni muta doveva solo seguire la propria destinazione, nè mai entrare per ragion di commercio nelli Porti stabiliti per il viaggio, e le operazioni commerciali delle altre. Conviene però riflettere che ormai non abbiamo, che separati pezzi della Legislazione Commerciale di tali tempi, e perciò non può essere da noi conosciuta nelle varie sue relazioni; sicchè quantnnque veggasi, che furono ripetuti tali Decreti, potrebbero tuttavía non essere stati in vigore, che in singolari casi, vale a dire in tempi di guerra per frenare l'arditezza delli Navigatori, ed impedire la frequenza delle già avvenute prede; e così costringerli a caricare le loro merci sopra le galere da

ove si dirigevano le mute delle galere, aveva li discapiti di quello poi fatto dagli Spagnuoli con li vascelli detti di Registro, che davano opportunità, togliendola a' proprj, alli forastieri navigatori di provvedere d'ogni merce prima del loro previsto approdo, que' lontani Paesi. Tali felici giorni cominciarono ad ottenebrarsi all'apparire del secolo XVI, che avevano resa la Città e l'Estuario per tre secoli l'invidia delle Nazioni, anche per l'accrescimento, e la perfezione delle sue arti, non che per il lusso ed il modo di vivere degli abitanti, che ormai dirozzati in molti rapporti sociali, convenivano a loro altre Leggi: regolazione pure in varj anteriori tempi tentata col cercare di correggere le antiche, e di

mercato, che avevano l'armo da guerra. Altrimenti come mai, specialmente nel XIV Secolo e poscia, supplire con 24 galere da mercato, che era il maggior numero di esse in allora, ad un immenso commercio, le quali si dividevano in separate mute per andarsene a Costantinopoli, alla Tana, in Soria, Egitto, Fiandra; ed altrove? Quali porti sarebbero rimasti, oltre a quelli dell'Italia, e del poi detto basso Levante, alli vascelli delli più ricchi nazionali mercatanti, che ne avevano pure a quel tempo gran numero, e sino a 3500 alla metà del vegnente secolo, per farvi li tanti importi, e spedizioni di merci, onde mantenerlo sì florido? Dunque mi pare che potrebbe credersi, che in tempi tranquilli tali galere non dovessero imbarcare, essendo armate, che le più preziose merci, e quelle delli più piccioli trafficanti, che non avendo navigli, approfittavano di tale opportunità, lasciando libero il corso alle speculazioni degli altri; ovvero almeno che potessero dirigere i loro vascelli per tutti gli altri Porti, nelli quali non entravano le predette galere, quantunque situati nelle stesse Regioni.

promulgarne di nuove. Ed in fatti se ne fecero in que' secoli varie correzioni, non solo delle Criminali e Civili, ma delli Capitolari delli Consigli e Magistrati, lo che cominciando dal tempo che ne abbiamo lasciato di scrivere, si rileva da un Documento esistente all'Avvogaría (1) emanato da incerto Corpo nel 1280, col quale si destinò agli eletti *Ad cancellandum Concilia*, un Notajo per sottoscriversi alle Cancellature; la qual correzione potrebbe essere la Compilazione del 1283 attribuita a Giovanni Dandolo, e divisa in due parti, cioè del Comune, e degli Ufficj, la quale sarebbe stata compilata soltanto 39 anni dopo di quella di Giacomo Tiepolo. Dopo questo presumibile indizio, che vi sia stata in allora una correzione di Leggi di un qualche genere, si vede che il maggior Consiglio nel 1325 (2) ordina al Doge, Consiglieri, e Capi delli 40, che eleggano 25 Savj da unirsi alli 50 da esso eletti, e che li 25 poi, li quali fossero scelti dalla pluralità delli voti di un tale Corpo riunito oltre la metà, abbiano in unione al Doge, Consiglieri, Capi delli 40, e tre Procuratori ad esaminare, e correggere o confermare gli Statuti; e che qualora siano approvati, e corretti dalli due terzi delli loro suffragi, abbiano lo stesso vigore, come lo avessèro dal maggior Consiglio. In cinque anni non avendo messo fine alla riforma, si

(1) Libro *Magnus*.
(2) Libro *Brutus* all' Avvogaría.

elesse nel predetto modo allora usato un più ristretto numero di Correttori, cioè cinque dal Doge e dalla Signoría, e dieci dal maggior Consiglio; e ben presto poscia degli altri. In oltre essendo Doge Andrea Dandolo si pubblicò la correzione vigente degli Statuti, le regolazioni delli quali, quanto alle Leggi civili, cercarono in qualche parte di uniformare alle Romane, e quanto alle criminali non fecero poco altro di più che accrescere le pene al delitto del furto. Però neppure in allora pensarono di aver colta la possibile perfezione, poichè il maggior Consiglio di sovente vi rivolse il pensiero, come pure alli Capitolari delli Consigli e Magistrati. In fatti nel 1416 si elessero Cinque Savj per toglierne la confusione che in essi si ritrovava; la quale, benchè in adesso non apparisca, mancando quasi in tutti le più antiche Ordinanze, non vi è però Documento che sia stata eseguita. Per altro molte altre correzioni s'intrapresero poscia, non solo per un dato Capitolare, ma si commise anche talvolta di esaminare, e proporre sopra di quello dello stesso maggior Consiglio. Nè solamente in que' secoli si pensò a promulgare delle Leggi, ed a rettificare li giudicj e le ispezioni di esecuzione de' Magistrati, ma si protessero, e si chiusero in Corpo le Arti; non tanto forse supponendo, che così avessero a perfezionarsi, ma per pubblico oggetto; fra le quali le principali, vale a dire quella della Seta, del Purgo, ossia la facitura de' Panni, e la Vetraria, assoggettarono

alla vigilanza delli Provveditori di Comun, importantissima Magistratura in allora. Ridotte che furono in Corporazioni, ed in Confraternite Laiche sotto la protezione di un qualche Santo, si vegliavano più facilmente, anche qualora oltre le religiose riunioni si raccoglievano i Corpi sotto la direzione delli loro accordati Capi, eletti dalli Confratelli con limitata facoltà di agire per il bene comune. Queste provvidenze, delle quali le prime non furono in tempi lontani dallo stabilimento dell'Aristocrazía, vennero fatte dal Doge, e minor suo Consiglio con li 40, e poscia dalli Provveditori di Comun, vegliandovi il Consiglio de' X, acciocchè non sorpassassero certi determinati confini di quell'apparente facoltà governativa, che avevano ad essi accordata; perchè occupandosi in un dato genere di Governo, a loro sembrasse di non averne perduto del tutto il diritto. Ed in fatti la cosa riuscì a maraviglia: tanto l'umano orgoglio sa rapportar tutto a proprio vantaggio, che in seguito lo stesso Consiglio de' X instituì con li medesimi principj le Scuole Grandi, da esso ancora più dipendenti, nelle quali per quanto fu ordinato nel 1501, non potevano li Patrizj aver Cariche, benchè vi fossero ammessi, ma bensì tutte le oneste persone, che non fossero della plebe, le quali le dirigevano con temporanee ispezioni, godendo di una preminenza in que' Corpi privilegiati. E tali utili espedienti per ispuntare le male disposizioni di un numeroso popolo erano tanto più necessarie, che

se volessimo credere a qualche Cronista, la popolazione non era di poco maggiore di quella degli ultimi tempi; ma anzi apparisce da non ispregevole Documento, che nel 1509 vi fossero da trecento ventimila abitanti, ottantamila delli quali potevano prender l'armi al bisogno. Si aggiunga che a' tempi della guerra di Chioggia, li Nobili non erano ancora grati per un supposto ributtante orgoglio; di che ne dà qualche indizio il trasporto del popolo per il valoroso Vittore Pisani, la di cui decantata popolarità lo rese inoperoso alle viste del Governo, anche qualora, mercè la commozione di esso popolo, tratto fu di prigione. E ne sia in prova il seguente fatto descritto da antica Cronaca, la quale racconta, che messo in libertà il Pisani, e fatto Comandante al Lido, non dell'Armata; se ne sdegnò, e singolarmente quello di Torcello, isola ancora in allora di qualche importanza, essendo venuto in numero a Venezia per seguirlo, offrendogli con le sostanze le loro persone. Non essendo da lui però accolta l'offerta, anzi avendolo consigliato di dirigersi alla Signoria, che gli disse di presentarsi a Sier Taddeo Giustiniani; cominciò ad esclamare, e lacerando le bandiere nel ritornarsene da Palazzo gridava, che si lascerebbe tagliare piuttosto a pezzi, che voler obbedirla. Tal fatto però, vero anco che fosse, non toglierebbe, che li concilianti modi del Governo in allora, ed in appresso non avessero spuntata ogni cattiva disposizione, a cui servì anche in tale

rapporto mirabilmente il Consiglio de' X, che sempre si adoperò, acciocchè la Nobiltà della moderazione non oltrepassasse i confini. Ma quali fossero le più importanti ottenute delegazioni di quel Consiglio, e con quali viste da esso esercitate, non che il suo sommo ottenuto potere, sarà l'oggetto di una parte delle cose nella ventura Epoca da rischiararsi.

EPOCA SECONDA

Se al finire della passata epoca la grandezza de' Veneziani era giunta, combinandone tutti li rapporti, quasi al suo colmo; egualmente le loro forme costitutive si consolidavano, ed andavano avvicinandosi nel progresso di un tal secolo alla possibile perfezione. Continuava pertanto la floridezza del loro commercio, principale sorgente di tanti beni. Ma le scoperte de' Portoghesi valsero al finire di esso più ancora, che quelle degli Spagnuoli a cominciare a renderlo tutt'altra cosa di quello, che era stato in passato. In oltre l'acquisto dell'Egitto fatto dagli Ottomani, e la nuova imposta di un 20 per 100 messa da Carlo V sopra le merci de' Veneti, che ne apportavano ed asportavano dalla Spagna, difficoltandone pure gli approdi alli Porti dell'Africa, non che singolarmente poscia la perdita del Regno di Cipro, gli diedero una mortale ferita. Una sola parte di tale unione di sventure e di danni faceva compiangere al Cardinal Contarini le pubbliche e private calamità, che più non permettevano, come altra volta, d'impiegare sopra li navigli una gran parte di quelli 200 giovani Nobili, che ritraevano, istruendosi nella navigazione, un profitto dalle permesse lor Pacotiglie. Nè valse a richiamare gran parte delli passati vantaggi l'istituire nel 1517 il transito per il commercio

con l'Allemagna, nè il non permetterlo nel 1520 per quelle merci che discendevano dalla superior Lombardía; il quale fece poi stabilire una Dogana a Chioggia, che si soppresse nel 1553, trovandola più dannosa che utile. Tuttavía qualche tempo dopo alla fatale scossa della Lega di Cambrai non ne furono grān fatto sensibili gli effetti, alli quali però, se ripetute applicazioni e replicati esperimenti, come fu quello fra gli altri del 1591, di aprire la Scala di Spalato, non poterono porvi riparo del tutto; si ritenne per altro ancora per molto tempo quello del Levante, che sosteneva la dignità del Governo, che vegliava al maggior bene della Nazione. Essendo adunque le Leggi un importante oggetto, sotto li Dogi Loredano, Gritti, ed altri, servendosi il maggior Consiglio degli antichi istituti nel compilarle, si pubblicarono delle nuove aggiunte a quelle in vigore. Credè pure a ragione il Corpo Sovrano, che li delinquenti dovessero avere un difensore ufficioso; sicchè nel 1441 un Nobile ne ottenne il carico d'Avvocato alli prigioni, rinovando così l'antico, che era stato eletto nel 1275 al Magistrato del Proprio. Volendo pur dare un onesto impiego a' Patrizj, con mercede non però dipendente dal loro arbitrio, aveva comandato sino dal 1323 che uno almeno di essi per ciascuna delle Parti contendenti dovesse arringare alli Magistrati alle Corti di s. Marco, che nel 1462 fu esteso anche per quelli di Rivoalto; ordinando di più, che neppure fossero sciolti li litiganti dal

predetto dovere, qualora avessero appellato ai Consigli. Quanto poi agli altri Avvocati, dovevano essere Veneziani originarj, oppure essendo dello Stato, aver dimorato con la loro famiglia dieci anni in Venezia, e quindici qualora fossero forastieri; e presentarsi tutti agli Avvogadori prima di esercitare la onorevole professione. In oltre per la prescrizione 1474 non potevano li forastieri presentarsi che agli Auditori Novi, ed alli Consigli, se non qualora le vertenze fossero d'altri che de' Veneziani, incorrendo in nullità di Giudicio chi fosse stato assistito da un Causídico escluso dalla Legge. Essendosi, come abbiamo veduto, fissati li diritti di una compita Cittadinanza, volle il maggior Consiglio nel 1443, che fosse posta la prima base della Cancellería Ducale, coll'ordinare al Consiglio minore di scegliere dodici giovani non maggiori d'età di anni dodici, perchè avessero una educazione all'oggetto conforme; la qual prescrizione fu poscia riconfermata da una Deliberazione del Consiglio de' X nel 1478, al qual Corpo il maggior Consiglio aveva resa la Cancellería dipendente. Ed avendone in oltre nel 1569 già esso maggior Consiglio determinate le condizioni necessarie agli aspiranti discendenti da altri Cittadini, cioè che fossero legittimi, e di onorevole condizione ed istituto di vita; ben tosto il Consiglio de' X stabilì Maestri ed esami alla presenza delli suoi capi, di un' Consigliere, e di un Riformatore dello Studio di Padova, e mise per Preside alla

Cancellería il Cancellier Grande eletto dal maggior Consiglio dalla stessa classe. Questo Cancellier Grande distribuì poscia a' Segretarj le rispettive incombenze, con la permanenza al più di quattro anni nel medesimo Magistrato. In relazione agli stessi principj, avendo il maggior Consiglio nel 1375 poste regole alli Notari, stabilì che quelli i quali ne volevano esercitare l'Officio, Cherici o Laici che fossero, dovessero provare la Cittadinanza alli Provveditori di Comun; aggiungendovi in oltre nel 1449 con miglior providenza, che in un dato Libro della Cancellería inferiore fosse registrato da quei Cancellieri il numero delli Testamenti, e il nome di ogni Notajo che li avesse stipulati, non meno che le Carte di Dote già rogate. Nell'anno poi 1485 fu prescritto, che il Cancellier Grande in Presidenza con li Cancellieri inferiori facesse un esame della capacità, e della fama di qualunque nuovo Notajo, e che formato favorevole giudicio, fosse scritto in un Libro da custodirsi nella Cancellería, dandone la sopravveglianza agli Avvogadori. Il Senato poi nel 1514 ne formò un Collegio di 66, prescrivendovi costanti regole, che rimontavano al 1278, per le quali doveano i Notaj giurare al Doge e suo minor Consiglio di non stipulare donazione, o vendita a favore di alcuna Chiesa o Corpo Religioso, se non salve le ragioni del Comune di Venezia, cioè di sottostare a' pesi di ogni altra proprietà, e di contribuire alle prestanze, dandone conto d'ogni qualunque di tali Carte

alla Camera degl'Imprestiti. Non avendo il maggior Consiglio obbliate le cose predette, non deve esser di meraviglia se pensò di nuovo a se stesso; e non credendo che le sue Leggi 1376, e l'altra 1422, nata quasi al momento che ammise alcuni Magistrati per formare un Collegio in cui comprovarsi la Nobiltà, vi avessero provveduto bastantemente (quantunque con la prima fossero esclusi li nati innanzi al matrimonio, e con l'altra quelli generati da donna che prima avesse avuto l'impiego di serva) se non fossero state sostenute almeno da un numero di votanti di una eminente autorità; pensò di unire al Corpo che aveva tale ispezione nel 1442 tutto il Consiglio delli 40, dandogli per sì rispettabile aggiunta il nome di Collegio solenne. Poscia nel 1458, tempo in cui molti espatriavano per la mercatura, accordò cinque anni di tempo a far le prove a quelli, che non avessero avuti nè il padre, nè l'avo del maggior Consiglio, rinovandone nel 1478 e 1497 tale facilità, coll'accordare di più ad essi interinalmente, il maggior Consiglio, senza però poter essere nominati agli Uffiej. Diresse pure in tali tempi a un di presso, cioè nel 1430 (1), la sua autorità ad oggetti egualmente importanti, comandando che niun Corpo sospendere, o dimetter potesse chi fosse eletto dal maggior Consiglio a Reggenza, o ad altro Carico, ancorchè da esso Corpo fosse nata la

(1) Libro A all' Avvogaria.

originaria instituzione di quell'Ufficio. Comandò in oltre nel 1497, che le Magistrature sì ordinarie, che estraordinarie solite a farsi in allora dal Senato, fossero di suo sovrano diritto; permettendogli di eleggerne alcune solamente in qualche importante caso. Fu tal legge la base in appresso di tutte quelle elezioni di Magistrati, che lasciò a quel suo delegato Consiglio; la quale quantunque tutelata con l'altra analoga 1505, per cui le Reggenze de' Luoghi di nuovo acquisto da esso maggior Consiglio dovevano essere elette; pure gli convenne, rischiarandole e dilatandole, confermarle nel 1537, ordinando, che non potessero togliersi che con li cinque sesti delli suoi voti, riunito che fosse nel numero di mille individui. E tanto più a ragione, poichè se nel secolo innanzi aveva incominciato con alcuni nuovi Magistrati il Senato a far vegliare alle ispezioni degli antichi; allora si era vie più messo in cammino per istituirne non solo un maggior numero con nuove ispezioni, ma eziandío ad aggiungere ad alcuno de' primi tempi li così detti Sopra-Provveditori, perchè ne dirigessero le principali incombenze. Pure nel 1553 determinò da quali Carichi non potesse un Nobile esser levato e posto in un altro. Nel 1559 poi non solo richiamò come general provvidenza le sue di sopra enunciate Leggi, ma impedì che li Patrizj, che non erano del Senato, potessero divenire di quel Corpo, senza averneli eletti; esclusa la elezione in Provveditori, o Sopra-Provveditori degli antichi

Magistrati fatta da quel suo delegato Consiglio. Prima però, cioè nel 1432, e poi nel 1455 (1) aveva consolidata la sua Legge 1409 sopra le viziose ballottazioni, e le Sette de' Nobili, demandandone l'inquisizione alli Capi, ed agl' Inquisitori delli X. Del pari con le stesse utili viste di non dar luogo a dannose innovazioni, col rendere per la facilità di alterarle, troppo spesso variabili le proprie Leggi; aveva seguito a determinare quali Proposizioni dovessero ballottarsi con la pluralità delli suoi voti soltanto, e quali altrimenti: come pure con quale superiorità di suffragi dovessero credersi annullate, o modificate le prese Leggi. Oltre alle dette provvidenze rinvigorì nel 1498 la sua Legge 1414, che escludeva gli Ecclesiastici da ogni Consiglio, non che da ogni Ufficio, o Reggenza, col volere che fossero stridati nel maggior Consiglio quelli che si facevano Cherici, demandandone la esecuzione con pena agli Avvogadori. E se agli eletti era stato proibito, che salissero l'Arringo per dispensarsi dalle Reggenze, fu loro accordato spazio maggiore di tempo a partire. Furono di più precettati a visitare sovente le Fortezze, ed una volta almeno tutto il Territorio, non che di spedire ogni mese il danaro alla Zecca. E queste furono sino al 1582 le più importanti sue provvidenze in relazione a' generali oggetti di Sovranità; sicchè passerò adesso alle Delegazioni da esso

(1) Libro *Fractus* all'Avvogaria.

date agli altri Corpi, col cominciare da quelle accordate al Consiglio delli Pregadi. Tal Corpo a cui, quanto più li gran Collegj di Savj andavano dimenticandosi, cresceva il potere, ebbe per Delegazione del maggior Consiglio nel 1427 (1) la ispezione della Zecca, e la disposizione, non per ancora permanente, del pubblico danaro, che nelli tempi addietro gli aveva vietato di fare senza suo ordine. Pure nel 1431 accrebbe il numero di esse Delegazioni, adducendone questa ragione: *Cum sit Concilium Rogatorum, et Quadraginta tamquam unum Corpus, per quem antiquitus Civitas gubernata fuit*. Ma l'epoca la più importante per le attribuzioni ottenute dal maggior Consiglio fu quella del 1467 (2) che gli dà autorità sopra il Pubblico Soldo, e sopra i Magistrati di Esazione e di Economía: ordinando, che possa provvedere e deliberare, e che le sue determinazioni sieno valide, quanto se il Corpo Sovrano le avesse fatte. Mentre il maggior Consiglio accresceva così l'autorità del Senato, lasciava pure che il Consiglio de' X con le proprie deliberazioni sostenesse quelle facoltà che gli aveva impartite, o ne aggiungesse delle altre ad esse relative; e perciò sino dal 1498 vietò il Consiglio de' X agli Avvogadori d'intromettere, fuorchè nello stesso Senato, li Decreti di quel Consiglio. Parimente con altre due Deliberazioni,

(1) Libro B all' Avvogaria.

(2) Libro *Regina* alla Cancell. Ducale: Vol. Capitolare del Pregadi.

l'una dell'anno 1515, gli trasfuse la materia delle Acque, e con l'altra del 1522 dichiarò, che solo esso Senato potesse fare accrescimenti di Salarj alli Magistrati ed alli Rettori, con l'approvazione per altro del maggior Consiglio. E vedendo che lo stesso Senato per prudente tutela delli proprj Consigli, aveva ordinato con suo Decreto 1498 (1), che non potesse ognuno dei Savj sospender le già fatte Deliberazioni del Senato, ma dovesse nella susseguente adunanza di quel Corpo dichiararne con il proprio parere la ragione; stabilì pure con una sua Deliberazione esso Consiglio de' X nel 1543, che ogni Proposizione de' Savj per il Senato dovesse esser prima letta in Collegio per poter esser esaminata, in pena di nullità del Decreto, a cui tale condizione mancasse. Ma innanzi di passare al Pien-Collegio, che divenne un Delegato del Senato, farò un cenno dell'accresciuto numero delli suoi Aggiunti, per far poi parola della Presidenza dei Savj, e lasciare ad altro luogo più opportuno li suoi modi interni d'azione. L'aggiunta adunque delli 20 si accrebbe nel 1450 a 40, e per fine nel 1506 al numero di 60, che volle il maggior Consiglio che fosse della sua autorità il ballottarli annualmente. Non così far volle della Presidenza de' Savj, dei quali lasciò la scelta al Senato, fissandone però nel 1441 la durata in Ufficio nelle ripartite trimestrali elezioni; di maniera

(1) Libro *Verde* alla Cancelleria Ducale.

che niuno rimaneva più di sei mesi nel Carico, e non si eleggeva di nuovo se non quando vi si trovavano persone che conoscessero il corso degli affari per esattamente informarlo, purchè queste non fossero a lui congiunte nei primi gradi di parentela (1). Fu dunque riconfermato il numero di sei Savj per quelli del Consiglio, e di cinque per le altre due classi, eleggendosene per queste ora due, ora tre, secondochè risultar ne doveva dalli regolari trimestri. Tutto ciò aveva la base nella Legge del maggior Consiglio di detto anno, che proibiva anche alli Savj di disporre del pubblico danaro oltre a 25 ducati, senza il Senato: Legge riconfermata nel 1639, e poscia ancora. Però singolarmente quelli del Consiglio riguardo al consultare, ed al proporre sopra ogni qualunque materia, godevano assai maggior facoltà di quelli di Terra-Ferma. In fatti la loro autorità si concentrava come principale oggetto a quello che il loro nome esprimeva, e quella dei Savj agli Ordini limitavasi alle cose marittime; li quali Savj agli Ordini, anche quando il loro Carico divenne soltanto un mezzo all'istruzione

(1) Era statutaria instituzione, che aveva luogo non solo per li Collegj, e Consigli, ma per ogni qualunque Ufficio, che non voleva, che si trovassero insieme delli parenti sì prossimi; ma che aveva in oltre fatto adottare l'altra, che quelli che avessero interesse in una data materia non potessero essere eletti al Magistrato che ne aveva l'ispezione, e che fossero anche per il momento esclusi dalli Consigli, qualora una violenta presunzione lo richiedesse.

della gioventù nei politici affari, erano sempre chiamati alle Consulte, trattandosi di quelle materie. Quindi a questi Savj tutti riuniti, e muniti di tali provvidenze aveva proibito il Senato nel 1460 d'introdurre nel Consiglio persona alcuna senza il consenso della Signoría; e nel 1433 il Consiglio de' X aveva loro ordinato di mantenere il segreto: comando poi ripetuto nel 1512 e rinvigorito nel 1534 con imporre delle pene a chiunque violasse delli pubblici affari la segretezza. Quanto poi al Pien-Collegio è fuor di dubbio, che nel 1434 trovavasi in attività, poichè doveva riunirsi in ciascun giorno con quattro Consiglieri almeno, due Capi delli 40, tre Savj del Consiglio, e tre di Terra-Ferma (1): e quanto in meno di un secolo fosse apprezzato dalle Autorità più eminenti, lo dimostra una importante Deliberazione del 1526 del Consiglio de' X. Essa ordinava, che se qualche Lettera diretta al Governo fosse tale da mettersene in dubbio la lettura al Senato, perchè risguardante materie riservate al Consiglio de' X, non si potesse però tralasciare di leggerla, se non col consenso della Signoría, e di tutti li Savj; e che se un solo fra tutti ne fosse discorde, si dovesse ballottare la massima nel pien Collegio, con due terzi dei voti per trattenerla. Cominciò adunque a divenir ben presto un Corpo costantemente in azione, il quale col tempo potè riguardarsi come mezzo per

(1) Capitolare Consiglieri.

cui alcune materie, accolte dalli suoi voti, pervenissero al Senato; ed in alcuni casi fu come un Delegato, cioè, quando di volta in volta ne veniva a lui delegata dallo stesso Senato la decisione. Per lo che tutte le sue attribuzioni potevano dividersi in Politiche, Deliberative, Economiche, e Giudiciarie. Le Economiche erano le deliberazioni de' Dazj: le Deliberative versavano sulle dispense dalle Reggenze, che aprivano la strada alli maggiori Consigli, come pure dell' elezioni alli più importanti Carichi Militari, e ad alcuni altri non ispettanti a' Patrizj: le Giudiciarie appartenevano ai privilegj, che non fossero di dedizione alle questioni giurisdizionali, e ad altre: le Politiche risguardavano le udienze dei Legati dei Principi, dei Nuncj, e Vescovi delle Città dello Stato, e dei Rettori Patrizj al loro ritorno alla Patria, non che alle materie relative all'ecclesiastica disciplina, e per conseguenza all'accettazione, e revisione delli Brevi. Quindi a motivo di tali oggetti sino dal 1301 si valse la Repubblica di un costante Consultore, al quale nel 1314 si unì un altro non ecclesiastico, proposto dal Doge e suo minor Consiglio al Consiglio maggiore che ne demandò nel 1354 la elezione a tal Presidenza, aggiungendo però quattro anni dopo, che di due in due anni fosse confermata dal Senato; ma poi nel 1551 devoluta al Consiglio de' X, ritornò nuovamente al Senato dopo il 1582. Per tali metodi rassodandosi un tal Corpo, mentre accrescevansi le facoltà de' Savj, che

ne facean parte, si toglieva il tempo al Doge, e suo minor Consiglio, parte principale del Pien-Collegio, al quale presiedevano col carico di tante altre faccende, occupandosi del Consultivo, che ancora conservavano, come abbiamo veduto, dovendo sempre essere attenti per opporsi a quanto si poteva proporre. Del pari anche le questioni Giudiciarie vie più di giorno in giorno accresciute dalle Conquiste, avendo già dato maggior stimolo alla elezione dell'altro Consiglio, allora detto al Civile; cominciarono a far cadere nella obblivione molte delle facoltà dell'antico Consiglio delli 40, delle quali alcune si erano trasfuse non solo nel Senato, ma cominciavano pure ad essere trattate nel Pien-Collegio. Ma gli anni 1437 (1) e 1441 principalmente ne compierono, a mio credere, quasi la total perdita. In fatti nel 1437 non vi presiedè più il Doge, e suo minor Consiglio, ma solo o quei tre Consiglieri detti Inferiori, li quali nel giro dell'anno del loro carico passavano li otto mesi, formando il Corpo detto la Signoria, ovvero quegli altri tre, che attendevano l'uscita dei primi dal detto Corpo. Poscia nel 1441 (2) venne stabilito, che li due allora esistenti Consigli delli 40, ciascuno per sei mesi rimanendo al Criminale, fossero del Pregadi. Per lo che tanto l'antico, che quello eletto nel 1400 dimostrano di aver avuta una eguaglianza

(1) Alla Compilazione delle Leggi Vol. 40 al Criminale.
(2) Alla Compilazione delle Leggi.

d'incarichi; li quali se non li escludevano assolutamente dalle primitive ispezioni degli antichi 40, almeno, per la brevità del tempo, in cui avrebbero dovuto a vicenda occuparsi in materie rilevanti uomini quasi nuovi del tutto, si può dedurre, se non m'inganno, che alcune materie non appartenessero più al loro Ufficio. E tale credenza si rinforza dal sapersi, che sino al 1449 venivano scelti dallo stesso Senato quelli, che per sei mesi dovevano essere del proprio Consiglio delli Pregadi, e che soltanto in allora ne fece tale elezione il maggior Consiglio, il quale nel 1455 stabilì, che di otto mesi in otto mesi ognuno delli due Consigli ne avesse con voto l'ingresso; siccome l'ebbe anche il terzo instituito nel 1492 (1) per cui si diede il nome di Vecchio a quello prima detto al Civile, assumendo esso quello di Civil Nuovo. Frattanto avendo il maggior Consiglio già stabilita di due mesi in due mesi la Presidenza de' Capi, fissò pure dal 1454 al 1472 le regole necessarie alli doveri di tali Corpi, alli quali oserei dire, che alla metà del secolo XV, oltre all'intervenir nel Senato non rimaneva degli antichi diritti, che quello di eleggere li Ministri alle Cariche. Tale facoltà data dal maggior Consiglio alli 40 nel 1322, benchè poi riconfermata nel 1339 con determinati metodi fu sino al 1470 male eseguita, e non ebbe luogo del tutto che nel 1522. Tuttavía si sa,

(1) Libro *Ursa* alla Cancelleria Ducale.

che quel Consiglio nel 1369 ordinò alli suoi Capi di scegliere tre dal proprio Corpo, li quali uniti alli Provveditori di Comun, ed al Magistrato della Messetteria esaminassero se li Sensali dell'Isola di Rivoalto mancassero alli proprj doveri; li quali non eseguendo, li tre del Corpo delli 40, detti poi Sindici, vi mettessero delle pene da levarsi dalli Provveditori di Comun. Nel 1384 fu di più prescritto, che li predetti Sindici di ogni Ministro non dipendente dalli Consessi, o Magistrati Giudiciarj regolassero le Tariffe da approvarsi ad una ad una dal Corpo delli 40: diritto che il maggior Consiglio nel 1431 volle esteso anche sul restante Ministero; incaricando li Sindici di fare processi, delli quali ne fosse Giudice lo stesso Consiglio delli 40, che pure sopra le informazioni delli suoi Sindici doveva approvare, o no quelli che si presentavano per essere ammessi allé Cariche. Accresciutosi il numero delli Sindici, e prescritte più caute avvertenze per la scelta delli temporanei Ministri impedì il maggior Consiglio nel 1474 agli Avvogadori di cancellare senza i Consigli la intromissione delli Sindici, contro li rei d'angaríe. Credette in oltre nel 1516 che ogni quattro anni si dovessero eleggere per concorso dal Consiglio delli 40 sì gli Scrivani, che li Notari delli Magistrati, non eccettuandone che quelli dell'Avvogaría, degli Auditori, delli Camerlenghi, e della Camera degl'Imprestiti, alli quali era necessaria una lunga esperienza. Tutti gli altri, terminato il

quadriennio dovevano uscire d'Uffizio, nè dovevano per un anno riaverlo; potendo però essere ballottati ad ogni altro, sopra le informazioni delli Sindici, se quei Ministri usciti d'Ufficio si trovavano fra quelli dieci Cittadini proposti dal Collegio delli X Savj estratti dal Corpo del Senato, che avevano la commissione di fare l'esame della capacità, e merito degli aspiranti. Così si procedè sopra tale materia sino all'anno 1555, tempo in cui li Sindici più non si elessero dal Corpo delli 40, perchè il maggior Consiglio decretò che fosse aggiunto un terzo alli due dell'Ufficio dell'Estraordinario di s. Marco, e di Rivoàlto, li quali erano in dovere di supplire ai Giudici delle Magistrature Giudiciarie delli predetti Luoghi, qualora non potessero intervenire al Magistrato per giuste ragioni; cosicchè questi tre non solo avessero le stesse attribuzioni nell'avvenire, ma eziandío quelle delli passati Sindici. In oltre gli diede la facoltà nel 1582 di eleggere gl'Intervenienti, e del 1600 di dare agli esercenti l'Avvocatura la permissione di salire in Arringo. Gli rinovò nel 1665 la prerogativa di formare le Tariffe delli Ministri con l'intervento di quelli, che avevano le temporanee ispezioni del rispettivo Magistrato, da approvarsi sempre però dalli 40, dalli quali pure sopra le informazioni delli predetti Sindici, e di quelle verbali delli predetti Giudici delli Magistrati, venivano li Ministri ogni quattro anni confermati, o rinovati. Ma neppure buon numero delle mentovate cariche nel 1525 per li

bisogni pubblici si risparmiarono; tempo in cui furono la prima volta vendute per anni dieci, che prolungati solamente nel 1599 si stabilì che dovessero darsi alli Cittadini originarj. Poscia delle nuove vendite più, o meno generali delle stesse cariche si ripeterono quasi anche a giorni nostri, che però non impedirono, che frattanto non si fosse altramente disposto di molte a favore delli poveri Patrizj, e Cittadini. Si commise quindi nel 1672 alli tre Presidenti del Consiglio delli 40 al Criminale dallo stesso Consiglio eletti sin dal 1531 (come poi lo furono li Contradditori nel 1545, acciocchè ora li rei placitati dagli Avvogadori, ed ora le Sentenze Criminali delli Rettori trovassero difensori) che le Cariche fossero disposte a tenor delle Leggi. Perciò di esse Cariche se ne scelsero 100 della rendita di 100 ducati; il che si fece con molte avvertenze, aggiungendone poi 10 altre di eguale rendita, che si chiamarono tutte Cariche delli 100 Uffícj. Ma ritornando dopo una tal breve digressione, alli Consigli delli 40, alli quali in certo modo appartiene, deve sapersi che instituito che fu il terzo di tali Corpi, ed avendo fine in allora il Collegio delle Biade, passarono alli Consigli Civili delli 40 le Cause maggiori, ed a un Collegietto formato dagli Auditori, e dalli Cattaveri, quelle che non oltrepassavano li 100 ducati. Ma conoscendo dall'esperienza il maggior Consiglio, che li Corpi delli 40 non potevano supplire all'ordinario corso delle vertenze, si determinò nel 1527

di eleggere un Collegio di 30 col nome di Savj delli 40, ridotto poi a 20 per posteriori regolamenti, e questo giudicava le cause dalli 400 agli 800 ducati. Non bastando però neppure una tale innovazione al contemplato oggetto, elesse nel 1548 un altro Collegio composto di 12, che riuniti almeno in 9 decidevano senza appellazione anche con la preponderanza di un solo voto non ammessa negli altri Giudiciarj Consigli, ma solo sino alla summa di 200 ducati, che poi alli 400 si accrebbe. Divenuti questi Collegj il terzo Consiglio al Civile, giravano cogli altri per essere al Criminale, e del Senato, nel regolar torno altrove indicato. Ma essendovi 40 individui in ognuno di tali Corpi; ed esso non impiegandone che 32, allorchè li suoi componenti servivano nelli due predetti Collegj; gli altri supplivano alli doveri delle altre Magistrature proprie alli 40, finchè gli altri definivano le minori giudiciarie vertenze: metodo che per quanto riguarda alli Magistrati venne alli nostri tempi alterato. Mentrechè si distribuivano con le predette massime le facoltà alli nuovi, ed agli antichi Corpi, li quali non erano sempre li più favoriti; neppure li Dogi mantennero tutta l'autorità, che era loro rimasta, la quale anzi divenne di giorno in giorno più ristretta, cominciando dalla Deliberazione del Consiglio de' X alla metà del XIV secolo, che a loro prescriveva, che non parlassero con li Ministri de' Principi, se non che alla presenza di quattro Consiglieri, e con l'anterior permissione di

esso Consiglio. Poco dopo il maggior Consiglio gli comandò che dovessero intervenire nelli Consigli, nè avessero da aprire le pubbliche Lettere senza il maggior numero delli Consiglieri, nè che li suoi parenti, e singolarmente le donne, ricevessero doni, come neppur viveri per più di una giornata trasportandosi da luogo a luogo. Continuandosi le riforme, si volle nel 1462 che non più li Dogi, ma li Consiglieri assistessero alla pubblicazione delle Sentenze al Magistrato del Proprio; e nel 1473, che nè li figli, nè li nepoti durante la Reggenza Ducale potessero essere di nessun Consiglio fuorchè del maggiore: divieto che si mitigò nel 1476, escludendoli soltanto dal Collegio de' Savj. Però nel 1471 si aveva pensato almeno di mantenerli in estimazione col rinovare il comando, che nessun altro Consiglio fuorchè il maggiore potesse avere il Giudizio di colpe alli Dogi attinenti, eccettuandone il reato di fellonía spettante al Consiglio de' X; ma che anzi ogni offesa ad essi fatta in parole fosse punita dalli Consiglieri, e dagli Avvogadori, e quelle di fatto dal Consiglio de' X. Poscia dal 1521 al 1536 si ordinò, che quelli che fossero nel primo grado di parentela col Doge non potessero essere nè Avvogadori, nè del Consiglio delli X, e che li Dogi non rispondessero a' Ministri esteri, che previa la ballottazione del Collegio; alla qual prescrizione poscia si aggiunse, che non avessero a dire più cose delle così stabilite. Non dovevano nemmeno essere presenti ad alcuna

discussione di affari a se stessi appartenenti, ed i loro figli, anche emancipati, non potevano avere benefizj ecclesiastici. Queste prescrizioni, delle quali buon numero non rinovavano che le antiche, fanno prova non solo che per gran tempo furono male eseguite, ma che nascevano dall'ira per l'influenza de' Dogi, e delle loro famiglie, e che in proporzione della prossima, o lontana rimembranza si doveva più, o meno rallentare, od allargare il freno alle provvidenze nelle nuove elezioni. Se però si vegliò a contenere li Dogi, neppure li Consiglieri furono esenti da una tale vigilanza. Perciò nel 1441 (1) più a loro non fu permesso dal maggior Consiglio di disporre senza il Pregadi di danaro pubblico, nè di rispondere agli Oratori delli Principi, nè a Nuncj di Città suddite, senza il consenso del Senato (2). Non poterono pure per l'altra Legge del 1446 (3) del maggior Consiglio alterare, o sospendere le di lui Leggi. Ebbero però nel 1478 l'incarico di dar regole e corso all'elezione d'ogni Uffizio, sì nella Città, che fuori, con la giurisdizione di decidere, essendo concordi, sopra li Pretendenti, e li Nominati, e d'impedirne la durata nel Carico oltre alli tempi legali. Ma come nel principio del XV secolo l'ambizione di essere Consigliere faceva cambiar d'abitazione da un Sestier all'altro,

(1) Libro B all' Avvogaria.
(2) Libro B all' Avvogaria.
(3) Libro *Ursa* alla Cancelleria Ducale.

per poter più facilmente esservi eletto; perciò nel 1514 con una Legge, di quelle nate per circostanza, comandò il maggior Consiglio, che dovessero li concorrenti aver dimorato almeno per sei mesi in uno delli Sestieri per esservi nominati. Ma se in un tale periodo di tempo si fecero delle alterazioni alli poteri delli Corpi, e delle Presidenze di essi, del pari ad alcune Magistrature si accrebbero, ed alterarono non solo le facoltà, ma se ne instituirono di nuove in buon numero, delle quali non poche ebbero la rimota, e prossima origine dal Consiglio de'X, come tosto farò rimarcare, aggiunto che abbia qualche breve cenno intorno alle Avvogaresche ispezioni. Esse non contenendosi nelli limiti dal maggior Consiglio prescritti, fecero che nel 1458 più specificatamente fosse spiegato ciò che agli Auditori, e ad essi Avvogadori incombesse. A questi adunque ordinò, che nulla comandare potessero, fuori delle cose a loro commesse, alli Giudici di Venezia, ed alli Rettori, senza l'approvazione delli Consigli (1). Nel 1501 poi ne estese l'autorità demandando ad essi alcune materie prima dipendenti dalli Capi delli X, acciocchè valendosi del diritto d'intromissione potessero vindicarle. Per tale ragione gli Avvogadori dovevano intervenire in ogni deliberante Consiglio, per intromettere in esso le deliberazioni contrarie alle Leggi: diritto anche accordato nelli proprj Consigli

(1) Alla Compilazione delle Leggi.

alli Capi delli 40 nelle Cause civili, se mancassero gli Avvogadori. Ad essi accordò pure nel 1520 la facoltà d'imporre pene alli Rettori; da non eseguirsi però, che previ li voti delli Consigli; ed in oltre loro diede il diritto di supplire alli Censori. Poscia con le Leggi 1541 e 1578 riconfermò le antiche, non volendo con la prima, che si meschiassero nelle vertenze civili, ed aggiungendo con la seconda (1), che li Giudicj delli Capi delli 40 non più passassero ad essi Avvogadori, ma da quelli dell'uno a quelli dell'altro Consiglio. In oltre nel 1503 Deliberazione delli X aveva ordinato, che fossero presenti alle Riduzioni del proprio Consiglio, benchè nel 1501 loro avesse vietato di salire l'arringo in maggior Consiglio, se li Capi delli X lo proibissero, alli quali però comunicare dovevano li proprj pensieri. E tal deliberazione, quando anche fosse nata per estraordinaria occasione, e perciò da chiamarsi di circostanza; doveva cadere, come in fatti avvenne, alla Regolazione del Consiglio de' X fatta nel 1582. Volendo scorrere adesso brevemente al possibile sopra le maggiori ispezioni commesse a molti nuovi Magistrati, comincerò da quello delli Governatori dell' Entrate, che mal grado tutte le provvidenze economiche stabilite sino al 1433, si credè in allora dal Senato con l'approvazione del maggior Consiglio d'instituirlo con voto, e facoltà di proporre nel Senato sopra

(1) Libro *Magnus* all' Avvogaria.

le pubbliche Entrate, e la diminuzione delle spese, e per far eseguire li Capitolari di tutti gli Ufficj d'Esazione, rivedendone i Libri ogni settimana, e dovendone far passare il danaro nella Cassa de' Camerlenghi. Ottenne pure l'anno stesso il diritto d'inquisizione, e nel 1437 quello di dichiarare rei di mancanza d'Ufficio, imponendo pene sì alli Giudici Nobili, che alli Ministri dei Magistrati. Ma volendo nel 1444 il maggior Consiglio, che li suoi Nobili, e gli altri tutti fossero soggetti ad un nuovo aggravio conforme, per quanto apparisce, alla Decima, fissato nel 1463 sopra tutti li Beni stabili; determinò che quelli suoi Nobili, che fossero debitori all' Ufficio delli Governatori dell'Entrate, non potessero, nemmeno lasciando sicura cauzione del pagamento, essere eletti a Carico alcuno (1). Però nel 1448 ebbe luogo la modificazione, che se il debito fosse per qualche Dazio, dovesse il Magistrato darne contezza al Senato prima di devenire alla intromissione dei Beni. Poscia nel 1465 li suoi Giudicj furono ad un Collegio di 12 Savj, deputati sopra li Dazj; ordinando in oltre al Magistrato il Senato nel 1466, di cui sono quasi tutte le provvidenze, di non fare esecuzione veruna contro li debitori pubblici di Decime, senza precedente Atto del predetto Collegio; nè alterò tale suo comando, quantunque nel 1480 avesse aggiunto un quinto individuo al Magistrato col nome di

(1) Libro *Ursa* alla Cancelleria Ducale.

Esattore. Contemporanei alla Decima posta nel 1463 sopra li Beni stabili degli abitanti, o che avessero case in Venezia, oppure nel Dogado, si presume che fossero eletti li poi detti Dieci Savj, prima forse provvisionali, ed in vario numero, ma nel 1477 resi dal Senato permanenti. Una tal Decima, che doveva rinovarsi ogni 10 anni in relazione a' Catastici da formarsi, e poi da regolarsi, e che non si ripetè che del 1614, 1651, 1712, e 1740, fu posta per la prima volta, da quanto apparisce, sopra tutti gli averi, e profitti; non essendosene esentate che alcune merci, dirette al Fondaco de' Tedeschi, e quelle che avevano avuto l'ingresso in Città per la via di Portogruaro. L'anno dopo, col consenso del Pontefice, s'impose pure sopra li Beneficj ecclesiastici, e nel 1472 si dichiarò, che se agli Ospitali, Monasteri, o Chiese fossero lasciati Beni stabili durante li 10 anni del permesso possesso, si assoggettassero a tenore della Legge 1333 alli fissati aggravj, ed a quelli che fossero imposti agli altri in tal periodo di tempo. Si stabilirono pure le attribuzioni del Collegio, e del Magistrato, a cui non rimase nel 1496, che la esazione del debito, avendone già il Collegio la cognizione, la regolazione, e l'appostazione. Ad esso pure dal maggior Consiglio si commise, seguendo le massime della predetta Legge 1333 (la quale voleva, che non restassero li Beni stabili per più di 10 anni in mano degli ecclesiastici, ma che dopo tal tempo dovessero esser venduti a lor beneficio)

non solo di farla eseguire, ma che d'allora in poi non più per 10, ma solo per 2 dovessero ritenerli, per averne però dalla vendita il dovuto profitto. Ma vedendosi dal Senato male eseguita per le cavillazioni forensi, la rinvigorì con li suoi Decreti, demandandone nel 1491 e 1498 la esecuzione di nuovo alli 10 Savj, e dichiarando pure molti anni dopo, che tutti que' Beni che possedessero gli ecclesiastici dal 1536 ed in appresso, fossero venduti; e che per quelli di anterior epoca dovessero, come ogni altro possesso, essere soggetti alle pubbliche imposte. Ma poco valse anche tale provvidenza, come neppure l'altra posteriore del 1605, benchè più efficace, e generale come quella del 1536 per tutto lo Stato; finchè con la Regolazione 1767 sopra ogni diramazione della Mano-morta, non si riordinò quasi del tutto ogni anteriore abuso, commettendone la esecuzione al predetto Collegio, al quale aggiunsero temporaneamente per sì fatta occasione altri tre Savj tratti dal Corpo del Senato. Frattanto esso Senato nel 1665 aveva decretata una nuova imposta detta il *Campatico*, vale a dire un aggravio generale sopra tutti li Terreni, della quale ne diede al Collegio la direzione, come pure di decidere con la pluralità delli suoi voti sopra li gravami delli ricorrenti, per regolarne, secondo la qualità delle Terre, la quantità dell'imposta, a tenore della divisione delle tre classi di esse, che doveva essere la misura della contribuzione da pagarsi dalli possessori alli

Governatori dell'Entrade, i quali erano in dovere, come li X Savj, d'averne i Catastici. Quantunque li Magistrati delle Ragioni Vecchie e Nuove con li Rettori, e li due Camerlenghi a tal oggetto ispezionati, vegliassero alle Camere, vale a dire all'Esazione ed al Registro delli Tributi, e delle Spese delle Provincie (gran fatto non alterati almeno in allora dalla conquista, come neppur lo furono negli altri rapporti le municipali instituzioni di esse); tuttavia nel 1449 si elesse per Decreto del Senato, approvato dal maggior Consiglio, il Magistrato delli tre Provveditori sopra le Camere con voto in Senato, e facoltà di proporre, come li Governatori dell'Entrade. Ebbero in oltre il diritto di commettere alli Rettori di assoggettare al Magistrato li nomi di tutti li debitori, delli quali ne doveva tener registro, e singolarmente delli Dazieri, e loro Pieggi, non che del riscosso, e delle spese occorse in ogni mese in ciascuna Provincia. Doveva in oltre ordinare l'esecuzione di quelli regolamenti, che più credesse opportuni, avvalorati che fossero stati o dal Senato, o dal Consiglio de' X, che non di rado ne prese cura, coll'istituirne di nuovi. Dovendosi pure in allora per aggiunta d'incarico visitare in ogni mese da uno di questi Provveditori, le Camere al numero di 15 della Terra-Ferma; gli si diede di conseguenza facoltà d'inquisizione e di pena, con l'appellazione però agli aggravati al Pien-Collegio per le imposte Gravezze, che in numero di 12, prescindendo dalle

Daziali, non però in tutti i Distretti, si percepivano; delle quali le spettanti a ciascuno di essi si versavano alcune direttamente nelle Camere poste nelle Città principali, ed altre dopo di essere state percette dagli Esattori delle Comunità di ciascuna Provincia. E se li bisogni economici avevano fatto eleggere tale Magistrato, pur essi nel 1516 costrinsero a cominciare a permettere, che li contribuenti, cominciando dalla Colta, non solo potessero affrancarsi da alcune Gravezze, ma farne l'acquisto della riscossione di qualche porzione di esse; lo che in seguito si permise, eccettuata quella detta del *Sussidio*, per tutte le altre nominate, *De Mandato Dominii*. Venuti migliori tempi, e conosciutosi dal Governo l'eccedente profitto di quelli, che ancor ne godevano per le passate pubbliche calamità; cominciò nel 1672 li suoi regolamenti per riacquistarle, non estendendosi per quelle della Colta, che nel 1714. Fino dal 1452 la vigilanza sopra la Legna da fuoco era della Giustizia Vecchia; ma nell'anno dopo per ripararne alla mancanza, li si fece dal Senato un apposito Provveditore, che rinovò al bisogno fino al 1467, in cui stabilì di eleggerne due; ai quali nell'anno seguente fissò con le ispezioni lo stipendio. Apparisce per altro, che se di cose relative ad una tale materia il Consiglio de' X non si era occupato; pure nel 1532 deliberò, che il Dazio della Legna, e qualche altra appartenenza spettasse a delli Sopraprovveditori, che elesse per varj anni, e che aveva il

costume di chiamarli col nome di Procuratori del proprio Consiglio. Poscia il Senato nel 1677 aggiunse un terzo Provveditore, e due Sopraprovveditori, non più eletti già da molto tempo dal Consiglio de' X. Per altro la ispezione delli Boschi, de' Roveri, e d'ogni altro legno inserviente alla Marina, si demandò all'Arsenale, esclusi li Boschi del Montello, e Montona, che rimasero dipendenti dal Consiglio de' X. Le continue guerre, e gli effetti di esse accrescendo gl'imbarazzi del Governo, aumentarono anche, sperando di ripararvi, li Magistrati economici. E come pure probabilmente la guerra di Chioggia aveva condotto ad eleggere quello delle Ragioni Vecchie, e quella contro gli Ottomani l'altro delli Governatori dell'Entrade; parimente la stessa causa ne fece instituire ben presto altri tre, cioè le Casude, li Sopra-Conti, e li Sopra-Ufficj. Il primo di essi dal 1474 adempiva li proprj doveri, con diritto di entrare senza voto in Senato: facoltà che cominciò ad accordarsi a quel tempo non tanto, a mio credere, per onorare gli eletti a tali Cariche, quanto per renderli più vigili alle proprie ispezioni, potendo così meglio conoscere le pubbliche urgenze. Quello pertanto delle Casude, doveva riscuotere li resti degli antichi debiti per Decime, che li Governatori dell' Entrade avevano cercato in vano di percepire. Pure nell'anno stesso il maggior Consiglio, dandogli poi nel 1510 l'ingresso in Senato, elesse il Magistrato de' Sopra-Conti, con facoltà di esaminare i Libri

delli Governatori dell'Entrade, il quale poi si estese all'esame di quelli d'ogni armato naviglio, non che delle spese delli Sindici, che s'inviavano a' Luoghi sudditi per oggetti economici. Per Deliberazione delli X nel 1500 loro si commise di vedere li Conti, con autorità degli Avvogadori, d'ogni qualunque Ufficio, e nel 1514 fu loro data la facoltà di riscuotere il danaro dalli debitori, col dovere di consegnarlo al Savio Cassiere del Collegio. In seguito, con inquisizione ed esame fu ad essi ordinato, siccome nel 1503 era stato imposto alli Governatori dell'Entrade, di riconoscere se quelli, che volevano rifiutare l'eredità paterna ne ritraessero o no dei vantaggi, per avere ad impedire, od accordare di farlo, e per liberarli, ammessa la istanza, da ogni pubblico debito ad essa eredità spettante; ed accompagnarli al Collegio a giurare in mano del Doge di non aver nulla occultato. Parimente il maggior Consiglio nel 1481 elesse l'altro Carico delli Sopra-Ufficj, a cui tre anni dopo diede l'ingresso e voto in Senato, acciocchè oltre al rivedere i Conti delli Magistrati alle Biade, e degli Avvogadori, dovesse esaminare le spese da minorarsi d'ogni qualunque Ufficio, e potesse proporre e sostenere gli offerti provvedimenti. Ebbe di più la facoltà di condannare gl'intaccatori del pubblico Danaro, e di esigerlo dalli debitori, che potevansi però appellare de' suoi Giudicj ad ogni Consiglio fuorchè al maggiore. Poscia nel 1489 gli si diede l'incarico di vegliare alla

esecuzione delle Leggi imposte alli Magistrati economici, non eccettuandone neppure li Camerlenghi, il quale Decreto del Senato fu avvalorato nel 1491 da una Deliberazione delli X, che obbligava tutte le predette Magistrature di presentare ogni mese alli Sopra-Ufficj il saldo delle lor Casse. Però allo stesso tempo all'incirca sorse provvisionalmente un altro conforme Carico, e quasi paragonabile a quelli delli Sopra-Provveditori, che si eleggevano dal Senato ad alcuni Magistrati, acciocchè esso provvisionale Ufficio non solo rivedesse li Conti di que' Magistrati, che li due eletti di nuovo non erano in dovere di fare, ma ad essi pure vegliasse per renderli più attivi: tanto era in allora il disordine nell'amministrazione della Pubblica Rendita. Rinvigorite, per quanto deve credersi, le provvidenze, parrebbe che fosse stato accordato dal Senato nel 1490 alli Debitori il già detto diritto di appellazione dalli Giudicj de' Sopra-Conti. In tal modo mentre non aveva ancora il Senato ottenuta del tutto dal maggior Consiglio la pienezza delli proprj diritti, ne esercitava li più eminenti, coll'accordare delle facoltà giudiciarie ad altri Ufficj, giammai ad esso a tal oggetto delegate, come faceva pure talvolta anche il Consiglio de' X, del quale pure nel 1500, usurpando meno a torto quelli del Senato, ne abbiamo veduto, per quanto riguarda il Magistrato de' Sopra-Conti, un esempio. Alli due Gastaldi Ducali dell'ordine delli Cittadini, sempre scelti dalli Dogi, per far eseguire,

le Sentenze delli Giudicj civili, si sostituirono nel 1463 dal maggior Consiglio due Nobili, lasciando per due anni uno delli due Gastaldi a seder in Ufficio con li due eletti Patrizj. Questi Gastaldi, ammovibili a piacere del Doge, assisterono d'allora in poi all'esecuzioni delle Deliberazioni del Magistrato, prima appellabili a tre per torno alli Procuratori di s. Marco, e dal 1485 all'eletto Magistrato *al Superiore* del Sopra-Gastaldo, di cui quelli che ne dirigevano le temporanee ispezioni, non solo acquistavano il diritto di essere del Senato, quantunque non fossero delli componenti un tale Corpo, ma di poter esservi ammessi anche in appresso. Una tale indicazione mi fa presumere come si cominciasse a mantenere il Senato nel regolare suo numero; poichè coll'eleggersi quasi regolarmente al Sopra-Gastaldo di quelli che non erano del Senato, si veniva a supplirvi accrescendosi annualmente il numero di quelli che potevano esser poi nominati per intervenire nel predetto Consiglio. Altri Ufficj forse godevano tale privilegio nello stesso tempo ottenuto, ed alcuni altri l'ottennero in appresso. Nel solo caso di pestilenza si eleggevano dei Savj alla Sanità della Terra; ma quella fatalissima all'Italia del 1478 fece nascere nel 1485 una costante Magistratura di tre, i quali essendo concordi potevano imporre pene pecuniarie, esigerle, e valersi di pubblico danaro da essere loro somministrato dal Magistrato del Sale, e potevano ancora fare ordinanze, che avessero

valore, come se fatte dal Senato, al quale ognuno di loro poteva anche separato proporre li proprj divisamenti. Nel 1510 fu a questi Savj accordata facoltà d'infligger pene afflittive, e nel 1537 avendone il maggior Consiglio evocata a se l'elezione del Magistrato, rese inappellabili li suoi giudicj, salva la dipendenza al solo Senato, aggiungendovi nel 1556 due Sopra-Provveditori tratti dal suo Corpo. Tuttavía nel 1553 il Consiglio de' X aveva ordinato, che gli Atti della Sanità dovessero in avvenire essere appellabili ad un Collegio formato delli Magistrati alla Bestemmia, ed all'Eresía; Deliberazione, che non si mantenne in vigore, che sino al 1585, quando loro venne riconfermata l'inappellabilità da prima accordata. Quindi poscia non solo mantenne la sua autorità, ma anzi la accrebbe rivolgendola anche sopra oggetti indirettamente alla salute spettanti, vale a dire alla escavazione dei piccioli canali della Città, alla proibizione della vendita di cose insalubri, ed all'impedire che li mendicanti, alli quali vegliava anche in altri rapporti, non si ammassassero di troppo in alcuni luoghi da loro abitati, acciocchè fosse posto riparo a qualunque pericolosa infezione. Volse pure la vigilanza ai Lazzaretti, non che a' Chirurgi, ed a' Medici per tanto tempo discordi per li loro separati Collegj; come pure agli Speziali di Medicina, soggetti negli antichi tempi, come quasi tutte le Arti, alla Giustizia Vecchia, perchè formavano uno stesso Corpo con tutti gli altri Speziali. Del Magistrato

all'Armar si trova la prima idea nel 1497 nelli due Esecutori alle cose marittime, e nel 1499 in una Deliberazione del Consiglio de' X che volle l'elezione delli Provveditori col rito delli Patroni all'Arsenale; delli quali uno doveva intervenire al Magistrato allorchè vi fosse discrepanza nelli due, che ben presto di un altro si accrebbero. Li suoi diritti furono, di porre regole, secondo la variazione de' tempi, agli armamenti, ed al buon governo di essi, e di eleggerne le persone non patrizie in quelli impiegate; perchè li Sopracomiti, ovvero li Comandanti delle galere si scieglievano dal maggior Consiglio, come pure le superiori Cariche prima elette dallo Scrutinio del Senato, al qual Senato, allorchè accrebbero forze marittime con una squadra di navi, si delegò del tutto la elezione non solo dei così detti Governatori di esse, ma ancora delli superiori gradi, che con altri nomi corrispondevano al Contrammiraglio o Viceammiraglio, ed all'Ammiraglio delle altre Nazioni. Sceglieva pure li così detti Nobili, ovvero Tenenti, prossimo grado alli Governatori; li quali Tenenti dopo quattro anni senz'altra preventiva istruzione passavano a comandare un vascello, quando gl'impiegati d'ogni altra Nazione dovevano, benchè istruiti in un Collegio apposito, prima servire in varj determinati gradi, cioè di Guardia Marina, Sottotenente, e Tenente, per poi giungere a comandare un vascello da Guerra. Sì fatto irragionevole metodo non era tale in antichissimi tempi, quando le

galere, quasi ormai divenute inutili, erano la forza maggiore delle squadre. In fatti essendo tutti li Veneziani in allora navigatori, ogni uomo era per così dire un quasi esperto Ufficiale marittimo, quando sortendo da un suo Legno di commercio, o da una sua galera metteva il piede sopra una da guerra. Ma come le abitudini sono le tiranne degli uomini, lo sono pure delli Governi, e perciò non deve essere di maraviglia, se non si adottarono non solo in tale rapporto le istituzioni marittime degli altri popoli, ma se non si potè nemmeno instituire un Collegio di Marina, e se non si soppressero le galere, che quasi a stento soltanto si minorarono. A tutela d'ogni genere di defraudo dei Dazj, danneggiati di molto in allora, il Senato nel 1550 coll'approvazione del maggior Consiglio propose un Magistrato, al quale nell'anno seguente diede li suoi Giudici, chiamato delli Provveditori sopra li Dazj, accordandogli l'ingresso in Senato, acciocchè potesse proporre, e metter ordini per garantirli. Quindi per porre un freno ad ogni sorta di contrabbando, non solo dovevano assistere personalmente nella Dogana allo scarico delle galere provenienti da Alessandria, Baruti, ed altrove; ma a difesa delle furtive introduzioni di merci dovevano avere barche, bassi ministri, e prezzolate persone, che potevano dimettere a volontà, con diritto d'inquisizione, e di pena contro li trasgressori. L'antico Magistrato della Giustizia Nuova presiedeva alla vendita del vino al minuto; ma,

invalsi importanti abusi, si determinò il Senato nel 1501 di eleggere sette del suo Corpo, li quali stabilirono nell'anno dopo varj provvedimenti. Fra questi uno fu l'accordare agli Ostieri, che per vegliare alle contraffazioni si eleggessero un Soprantendente da approvarsi dalli sette, che presero il nome di Collegio. In oltre nell'anno 1502 il Consiglio de' X per impartirgli autorità maggiore gli demandò le appellazioni dell'antico Magistrato delli Governatori dell'Entrade; ed il maggior Consiglio nel 1513 stabilì, che neppur l'Ufficio dell'Avvogaría potesse impedire, o sospendere le Deliberazioni di questo Collegio. Il Consiglio de' X, che regolava come affare di Stato col mezzo di Savj provvisionali la materia delle Acque, con una sua Deliberazione elesse nel 1501 tre Savj all'Acque, e continuò ad eleggerli sino al 1551, quando furono presi dal Corpo del Senato, a cui ne rimase la scelta, con facoltà di proporre in quel Consiglio, ed intervenire anche in quello delli X qualora si trattassero cose spettanti al carico loro. Non credendo però di avere all'oggetto provveduto abbastanza, si conformò nel 1505 un Collegio solenne, il quale si modificò poscia nel numero; e che dal 1558, ed in posteriori tempi s'impose l'obbligo a' Dogi due volte al mese di convocarlo. Frattanto si aveva data al Magistrato nel 1520 la cura dei Lidi, che aveva prima il Magistrato del Sale, il maggior Consiglio avea incominciato ad eleggere un Nobile col nome di Esecutore alle Acque, che il

Consiglio de' X nel 1530 fissò a tre, dando loro ingresso in Senato. Per provvedere però alle molte e complicate operazioni, necessarie per mantenere il corso alli canali nelle Lagune, la forza dei Lidi, e la opportuna profondità a' Porti, non che a dirigere il corso della linea de' fiumi fuori dell'Estuario, e facilitare alle loro acque lo sbocco alle foci; non è maraviglia che vi sia stato bisogno di moltiplici provvidenze onde avere il danaro per verificarle. Questo adunque, fra molte altre, si trasse da una nuova imposta incominciata nel 1565, che ritenuta dal Senato, scelse altri fonti in relazione alle circostanze, ed alli tempi, per fissare del tutto i mezzi alle diverse Casse del Magistrato per le ordinarie ispezioni. Essa imposta, che nel 1617 cominciò a pagarsi dalli Sudditi a peso delle Eredità, e che se ne avevano tolti gli abusi insorti a deluderla, ordinava, che qualunque percepisse Eredità, o Legato dovesse pagarne il cinque per cento una sol volta, qualora non fosse però in un prossimo grado di parentela, determinato dalla stessa legge, con il defonto. Nel corso di tale provvidenza, essendosi aggiunto un sesto Giudice al Magistrato, a cui nel 1745 si diede il nome d'Inquisitore, gli si commise nel 1754 la percezione di essa. Fino dal 1506 gli effetti delle nuove scoperte a danno del Veneto Commercio cominciarono ad essere sensibili, e perciò dal Senato si elessero per due anni cinque Nobili del suo Corpo, pratici del navigare, e del mercatare, acciocchè unitamente alli

mercatanti più illuminati dovessero porvi il rimedio possibile. Ma la complicazione degli oggetti determinò, per trarvi il miglior probabile risultato, di unirvi l'anno dopo li Provveditori di Comun, e li Governatori dell' Entrade, che non furono, per quanto apparisce, permanenti in tale incarico; poichè nel 1514 furono li cinque con nuove commissioni rinvigoriti. Alla fine nel 1517 ebbero stabile sede, e si chiamarono li V Savj alla Mercanzia. Poscia con nuovi successivi Decreti, e talvolta con Deliberazioni del Consiglio de' X aumentarono le loro facoltà in ogni ramo relativo al Commercio, ed alla Navigazione, onde poter presentare sopra il totale della materia al Collegio de'Savj, quanto credessero giovevole a poter animarlo. Furono perciò anche talvolta uniti alli Provveditori di Comun per fare delli Regolamenti sopra delli Sensali, li quali Provveditori furono Giudici di Appellazione delle Sentenze di quella Fraglia, che fu con li diritti di quella della Seta instituita nel 1497 dal Consiglio de' X, tutta di Cittadini. Poi il Pien-Collegio nel 1503, per commissione del maggior Consiglio, ne fissò con le regole il numero, ma non costante se non per Decreto del Senato nel 1683 quando vi unì li Sensali del Fondaco. de' Tedeschi. Frattanto essi V Savj divennero Giudici inappellabili degli Ottomani, e delli Sudditi di quella Nazione in forza di ottenuto privilegio, e nel 1625 fu loro accordato di domandare alla Signoría una revisione del giudicato. Cosi a un

di presso rimasero le facoltà del Magistrato, il quale aveva pure nel 1701 un costante Inquisitore a freno de' contrabbandi, allorchè nel 1708 gli si minorarono le facoltà per la elezione delli Deputati al Commercio. Con questi fino al 1739, quando loro si diedero due Aggiunti, dovevano uno, se non due delli V Savj unirsi di sovente per somministrare cognizioni e lumi. Ma non essendo allora che chiamati talvolta in conferenza, non ripigliarono la prima preponderanza, e solo nel 1755, avendo il Senato separate le materie alli due Magistrati, benchè poi sopprimesse quello delli Deputati nell'anno dopo, riacquistarono ad un tal tempo li V Savj non solo le antiche ispezioni, ma ne ebbero delle altre egualmente importanti. Merita il primo luogo fra queste l'averli stabiliti il Senato giudici delegati col loro Inquisitore nella materia de' Tabacchi, con generale facoltà su tutto quello che aveva ad essa rapporto tanto per le inquisizioni, quanto pei castighi. Nel 1514 il Senato decretò la elezione delli Provveditori alle Pompe, e nel 1517 il maggior Consiglio ordinò di rinovarla; il quale Corpo Sovrano si era da più di due secoli addietro di tale materia occupato. Vi è traccia, che esso maggior Consiglio avesse comandato nel 1334, che le cinture degli abiti donneschi non dovessero valere più di 6 ducati, li quali abiti avevano maniche lunghissime, e sonagli d'oro e d'argento all'imbusto (1).

(1) Vedi Bardi.

In oltre nel secolo dopo convenne ancor provvedervi, portando le donne panni ricchissimi, con maniche dette alla Ducale, smisurate per modo, che una di quelle provvidenze le circoscrive ad 8 quarte di giro. Ma ritornando al Magistrato, se ne rinvigorì l'attività coll'eleggersi nel 1562 due Sopra-Provveditori dell'ordine del Senato, acciocchè unendosi tutti cinque tre giorni alla settimana, castigassero anche li padri, oltre li figli, li mariti, e le mogli; e qualora il reo fosse nobile, avessero a pubblicarne le colpe nel maggior Consiglio. Doveva pure il Notajo dell'Ufficio presentare ogni mese la nota delli contraffacienti al Collegio de' Savj; dentro il quale periodo era dovere del Doge di rinovare il giuramento alla Magistratura, di far eseguire le Leggi. Tuttavía ad onta di tante cure, non potè a meno il Consiglio de'X di adoperare sovente nel secolo dopo la sua autorità. Del 1517 è la instituzione del Magistrato delli Censori tratti dal Corpo del Senato, avendo per lo innanzi soltanto il Consiglio de' X frenata l'ambizione de' Nobili, dopo la Legge Aristocratica del maggior Consiglio 1303 contro l'Ambito, la più antica di esse. In oltre il Consiglio de' X nel 1359 voleva esclusi temporaneamente li rei dal maggior Consiglio, accordando premj a quelli che li manifestassero, rinvigorendo l'attività delle Presidenze. Poscia nel 1508 dichiarò colpevole quel Nobile, che non denunciasse alli Capi di quel Consiglio le male pratiche dell'ambizioso, e nell'anno dopo spergiuro

quello, che non escludesse col voto chi aveva adoperato seducenti modi per ottenerlo. In relazione pertanto a tali massime dovevano li Censori inquirire, si otto giorni innanzi, che dopo l'elezione alle Cariche, per escludere per un anno dal maggior Consiglio, e per tre da ogni Ufficio quelli che avessero violate le Leggi. Tuttavía la severità di una tale Magistratura non mantennesi che sino al 1521, ma la moltiplicità de' mali la fece tre anni dopo risorgere. Li disordini sempre più rinvigorendo, fecero stabilire nel 1537 che si dovesse ad ogni elezione d'ufficj del maggior Consiglio ballottare li nominati, prima di eleggerli, in un bossolo detto delle Preghiere, e quando li nominati avevano la quinta parte delli voti del maggior Consiglio, si escludevano dal poter aspirare. Ma neppure questo metodo riparando alli disordini, se ne demandò nel 1632, oltre alle naturali Presidenze, l'esecuzione delle Leggi agl'Inquisitori di Stato; e nel 1688 per la sua Promissione ebbe il Doge l'incarico di dare ad esse Presidenze il giuramento ad ogni riunione del maggior Consiglio di far eseguire le Leggi. Tuttavía dovè il Corpo Sovrano nel 1697 ricapitolandone ogni clausula dell'emanate più importanti provvidenze, demandarne l'esecuzione alli predetti Inquisitori di Stato, che mantenne nel 1713 dopo varj dibattimenti resi più sempre ostinati per l'intromissione Avvogaresca nel maggior Consiglio, la quale volea abrogare la Legge. Importanti disordini nelli Conventi di Monache,

dei quali parecchi non erano astretti a clausura, fecero delegare dal maggior Consiglio a quello delli X nel 1514 la giurisdizione di regolarli, oltre la già accordata di punirne li seduttori, e di contenerne i delitti. Quindi nel 1521 essi X deliberarono, che tre Nobili, da eleggersi dalli più qualificati della Città, intendendosi con le autorità ecclesiastiche più eminenti, vi provedessero; alli quali se ne estese nel 1524 l'autorità per tutto il Dogado, e nel 1528 si resero permanenti. Eletti però li Sopra-Monasteri annualmente dalli X fino al 1536, lo furono poi per due anni, accordando loro, se non lo avessero, l'ingresso in Senato. In oltre nel 1551 avendo già accresciute le facoltà, dovevano essere del Senato, ed aver posto voto nel Consiglio de' X, nel quale ebbero ingresso nel 1565 solamente quando si deliberava sopra li processi da loro formati, essendo già in pieno vigore le loro ispezioni sopra li Conventi delle Monache, e de' Frati. Poscia dopo il 1582 si elessero dal Senato fra' Senatori, e si accordò da essi maggiori facoltà, si per li suoi Decreti, che per Deliberazione delli X. Le più rimarcabili furono del 1639 riguardo agli oggetti economici, che si estesero per tutti li Conventi dello Stato, con l'aggiunta nel 1654, che debbano li Superiori presentare i Libri dei Conti al Magistrato al finire d'ogni Reggenza. Il Consiglio de' X poi nel 1735 per mantenervi un quieto vivere, ed il Senato nel 1741 ne accrebbero le facoltà, acciocchè non fossero introdotte

da' Superiori delle nuove costumanze, aderendo agli ordini delli Generali delle loro Religioni, contrarie alle patrie Leggi. Da antichissimi tempi, li Consoli de' Mercatanti presiedevano alli banchi delli Cambisti, che talvolta per regolarli si eleggevano degli estraordinarj Carichi, come avvenne nel 1358, che il Consiglio delli 40 stabilì, che li Consiglieri, e li suoi Capi proponessero 9 Nobili da essere approvati dalli voti del proprio Consiglio, li quali col nome di Savj presentassero i loro pareri al Consiglio minore, e questo al Senato. Tale provvidenza fu posta per riparare alla scarsezza del numerario che danneggiava il commercio, e per esaminare le monete, ed il saggio dell'oro, onde provvedere a' Banchi, e porre regole sì per li Cambisti, che per li Pieggi. Qualche tempo dopo, cioè alla fine del XIV secolo, invalse il costume, che ad ogni Banco si stabilissero per un tempo tre Nobili per attendervi, finchè nel 1524 si devenne dal Senato per ordine del maggior Consiglio alla elezione di tre Sopra-Banchi, chiamati allora *Banchi di Scritta*, li di cui Atti potessero dagli aggravati essere appellati, come quelli del Sopra-Gastaldo. Fu poi comandato, che tutti li Banchisti dovessero essere annualmente approvati con li due terzi delli voti del Senato. Chiamata a se stesso dal maggior Consiglio nel 1536 la elezione del Magistrato, non perdè però il Senato la sua supremazía sopra la materia de' Cambj, e Cambisti, che sempre poscia mantenne. Soleva il Senato, occupato

da gravissimi affari, delegare al Collegio de' Savj, non meno d'esso affollato, i Giudizj delle vertenze a se stesso spettanti per pretese esenzioni da Gravezze, e da Dazj di persone, oppur Terre suddite. Nel 1529 adunque fu stabilita per il sollecito fine di tali cause una estrazione a sorte in ogni semestre di dieci dal Corpo del Senato, che poi ebbero anche le appellazioni delli Giudicj di alcuni Magistrati, e che, quantunque provvisionalmente, si accrebbero nel 1599 a venti. Tal numero fu fissato nel 1619, facendone l'estrazione il Doge, acciocchè con li metodi delli 40 le giudicassero. Se sino dal 1201 era della competenza del Collegio delli Signori di Notte al Criminale la punizione delli bestemmiatori, e di altri colpevoli d'irreligione; in posteriori tempi furono questi puniti dal Consiglio de' X, che ne demandava talvolta di alcuni la punizione al predetto Collegio, oppure agli Avvogadori, ritenendo però il giudicio delle più importanti colpe, e specialmente quelle de' Nobili. Formati dunque che fossero li processi o dalli suoi Capi, o dal Collegio, o dagli Avvogadori, erano in dovere di presentarli, perchè potesse o delegarli, od assumerli. Ma nel 1537 elesse tre, col titolo di Esecutori alla Bestemmia, fra quelli che avevano posto voto nel suo Corpo, con diritto di giudicarne con le stesse facoltà del Consiglio de' X, a cui però per la Deliberazione del 1571 dovevano ogni mese presentarne i processi per essere delegati al Magistrato soltanto quelli che essi X

credessero. Poscia nel 1583 vi aggiunsero un altro Esecutore con apposita ispezione sopra li Forastieri, che eletto poscia congiuntamente agli altri dal Senato, accrebbe anche al Magistrato l'autorità, affidandogli la vigilanza della dovuta riverenza alle Chiese, la revisione della Stampa, quanto al costume, ed alle cose teatrali, oltre al dovere di punire li deflotatori delle zitelle, e di contenere lo scandalo delle pubbliche meretrici. Il Consiglio de' X nel 1599 gli commise che frenasse li giuochi e provvedesse in appresso all'abuso delli Casini. Sino dal 1461 il Consiglio dei X vegliava alla conservazione delli Beni, detti volgarmente Comunali, demandandone l'esecuzione delle sue Deliberazioni ora alle Ragioni Vecchie, ed ora alli Sopra-Camere, che tendevano a confermare la presa massima, che li possessori di 30 anni fossero mantenuti in possesso; e che li Corpi Territoriali non potessero farne alienazione in modo alcuno. Così andarono le cose sino dopo il 1538, nel qual tempo lo stesso Consiglio de' X deliberò, che due del suo Corpo andassero nella Terra-Ferma col titolo di Provveditori sopra l' usurpo delli Beni Comunali; delli quali fatto il ricupero si vede, che ne diede il Senato nel 1542 alle Ragioni Vecchie la commissione di venderne una parte, e di dividerne l'altra fra le Comuni, prescrivendo metodi di coltura, e vietando di poter mai alienarli. Alla fine però nell'anzidetto anno, devenne il Senato con l'approvazione del maggior Consiglio alla elezione di tre

del suo Corpo che rese annuali, imponendo ad essi il dovere, avute che avessero le Carte dalle Ragioni Vecchie, di esporre il loro parere a' Savj, e poscia al Senato. L'anno dopo il Consiglio dei X concentrò del tutto nel Magistrato la materia, rendendola indipendente da qualunque altro Ufficio, sopra la quale volle che giudicasse con l'intervento degli Avvocati Fiscali; e che le appellazioni si devolvessero ad esso Consiglio, le quali dopo il 1582 passarono alli Venti Savj del Corpo del Senato. Per eseguire adunque, oltre alle regolari faccende del Magistrato, le loro ispezioni, andavano sovente nelli Territorj, sì per promuovere la coltura di tali Beni, che per vindicarne gli usurpi, ed impedirne le alienazioni. Dopo il 1646 singolarmente il Senato ne distinse due classi decretando, che una porzione di quelli non creduta utile alli Comuni potesse vendersi alli privati, con la condizione però di dover essere soggetta alli gravami degli altri terreni, per il qual fine, e per una maggior vigilanza sopra gli usurpi, si scelse come Inquisitore uno del Magistrato. Essendosi nel 1544 soppresso l'Ufficio delli Capi delli Sestieri, e rimanendo allora alli Signori di Notte al Criminale troppe faccende, si elessero li Signori di Notte al Civile, staccando dal primo le materie relative ad un tal nuovo carico, che andò per altro abusivamente ampliando per modo, che negli ultimi tempi era giunto a tale, che decideva definitivamente, durante le Ferie degli altri Magistrati, delli punti in questione;

per lo chè gli prescrisse il maggior Consiglio di non concedere che soli Atti provvisionali. Fin dal 1249 li tre alle Beccaríe a Rialto erano Presidi di tutte le diramazioni a tale oggetto attinenti; alli quali fu aggiunto un quarto nel 1365, e gli si accrebbero le ispezioni per tutto il Dogado. Però li più importanti regolamenti si veggono formati da un Collegio detto de' Beccai; il quale Collegio modificato nel 1598 quanto al numero, ed alle Magistrature che lo componevano, non ebbe fine del tutto che nel 1620. Frattanto avendo il Re de' Romani messa una grave imposta sopra la estrazione de' buoi, pensò il Senato di eleggere nel 1545 due del suo Corpo sopra le Beccaríe, acciocchè provvedessero alli bisogni della Città, e facessero eseguire agli appaltatori li loro obblighi. Dovevano entrare pure con voto nell'anzidetto Collegio, nè potevano essere impediti di presentare li loro divisamenti al Senato, da cui, e dalli X gli furono poi date maggiori giurisdizioni, ed incarichi. Essendosi eletto un terzo Giudice nel Magistrato del 1662 col nome di Aggiunto, gli si demandò la particolar cura del Fondaco delle Pelli Bovine, che sino in allora la avevano avuta tre Inquisitori. Trasfuse alla fine nel Magistrato le facoltà del Collegio, ebbe la conformazione de' partiti da presentarsi col suo intervento nel Pien-Collegio, la scelta dell'Inquisitore, e la facoltà di formare processi per inquisizione indipendenti dall'altro Ufficio, che soltanto li formava sopra denuncie; ma per altro

divenivano dopo un dato tempo soggetti ad essi Provveditori (come lo erano le appellazioni delle sentenze sì civili, che criminali di prima istanza, con libertà di procedere), restando l'altro inattivo. Decretò il Senato nel 1545 la elezione di un Collegio, che chiamò della Milizia da Mare, il quale compose di quattro Provveditori tratti dal suo Corpo, oltre di alcuni sussidiarj Nobili detti Governatori, e di due Patroni all'Arsenale, e di due Provveditori all'Armar, non che di quello alle Artiglierie, e di due pure in allora alli Biscotti. Doveva questo Collegio prendere in nota li marinari non maggiori di 50 anni di età tanto della Città che del Dogado, ed eleggere con gli Ammiragli gli altri impieghi pure non nobili delle galere. Tale provvidenza ebbe per oggetto lo aver sempre pronto l'Armo di 100 galere, per una metà dalla Città, e per l'altra dall'Estuario, sostituendone altrettante a quelle che avessero ad uscire dal Porto; le quali commissioni nelli più importanti oggetti, onde eseguirle, non bastava la Determinazione del Collegio apposito, ma vi voleva pure quella del Senato, e del Consiglio de' X coartata dalle maggiori strettezze dei voti; e perciò anche poteva entrarvi in esso Collegio quello de' Savj con la facoltà di proporre. Anzi era prescritto, che qualunque provvedimento s'immaginava dalla Milizia da Mare, dovesse esser presentato a' Savj, e da loro al Senato. Fattesi poscia diverse variazioni nel numero di quel Collegio, come pure in quello

delli Governatori, che erano alcuni Nobili istruiti delle cose marittime, dati come cooperatori alli Provveditori, se ne fissò il numero nel 1585 in tre Provveditori come Presidenti, che ebbero poscia nel 1723 un Aggiunto alle riscossioni, come pure al tempo della predetta riforma un Governatore per ciascheduno. Prima però che nel 1565 si cominciasse a commutare la fazione personale in contribuzione di danaro, se ne era fissato il numero di 10000 fra marinari, ed uomini da remo nella Città e Dogado, da trarsi dalla Plebe, e dalle Arti, nella età per la inscrizione nel ruolo dalli 18 alli 50 anni; e questi dopo una sola Campagna avevano il privilegio d'ascriversi ad ogni Arte della Città, e dello Stato; come pure li veterani dovevano ottener delle grazie, ed altri vantaggi. Quindi si misero regole per la esazione di quella Tassa da pagarsi da ogni individuo delle Fraglie delle Arti, che si chiamò insensibile, e che si migliorò nel 1675 nelli modi di percepirla, avendosi già data determinata apposita Cassa ad ognuno delli Provveditori; giacchè aveva il Collegio nel 1643 la revisione delle Casse delle Comunità del Dogado, non che poi nel 1694 ogni soprantendenza economica. Perciò nel 1696 comandò il Senato, che non potessero le Arti senza l'assenso di quel Collegio nè riunirsi in Corpo, nè prender a censo danaro, e che nemmeno dovessero cominciare litigi senza la sua permissione; e quando nel 1713 s' impose loro il nuovo aggravio, detto *Taglione*, ne insolidò

ognuna di esse per il debito de' rispettivi contribuenti. Ma verso il 1720 essendosi piuttosto che diminuito, accresciuto il debito del predetto Taglione, si determinò il Senato di decretare, che non avessero a pagarlo che in rate, in determinata annuale summa; e che per l'avvenire fatto un nuovo riparto fra tutti li contribuenti di ognuna di esse Arti, ne pagasse ciascuna in complesso quanto era già stabilito. Li Conservatori, ed Esecutori delle Leggi, che non devono considerarsi che come custodi della procedura giudiciaria, singolarmente per gli Ufficj di s. Marco e di Rialto, non furono instituiti dal maggior Consiglio per eleggersi dal Senato dal proprio Corpo, se non che nel 1553, dopo di aver messo ordine nel 1537 a tale materia, ed al modo di esercitare l'Avvocatura. Dovevano adunque impedire, e riparare inappellabilmente, anche per inquisizione, alli disordini innanzi al giudicio, essendo incombenza delli Capi di ognuno delli respettivi Consigli, e degli Avvogadori il provvedervi in appresso. In oltre fra alcune altre materie si demandò pure al Magistrato quella dei Compromessi fra' congiunti, e la verificazione di alcune formalità nelle Cedule Testamentarie, obbligandolo, come apparisce dalla Legge 1586, ad attenersi al senso litterale di esse. Instituito poi in questi ultimi tempi dal maggior Consiglio il Collegio delli 100 Sollecitatori, detti Intervenienti, con le facoltà di quello delli Ragionati, ne ebbe il Magistrato la direzione. Conoscendo il Senato

per gli esami già fatti da periti uomini, che in molti Territorj esisteva buon numero di terreni incolti, e quasi sommersi, devenne nel 1556 alla elezione d'una Magistratura, chiamata de' Beni Inculti, tratta da tre del suo Corpo per promuoverne la coltura. Ed esistendone già li piani, diede a que' Provveditori venti giorni pei terreni della Terra-Ferma da presentare sì uniti, che separati li loro pensieri a' Savj, e poscia al Senato. Dallo stesso ottenne pure il Decreto di regola per formare li Consorzj, vale a dire la unione di un numero di proprietarj, per facilitarne con altre provvidenze la coltivazione, e per ben dirigerne con utilità comune le irrigazioni. Nel 1561 elesse il Senato tre del suo Corpo, dando loro il nome di Sopra-Ospitali e Luoghi Pii, sì di Venezia, che delle Contrade, vale a dir del Dogado, che nel 1565 dal maggior Consiglio furono resi permanenti con la facoltà di esaminare, fuorchè per gli Ospitali dipendenti da' Dogi, se esistessero Testamenti a vantaggio di essi Pii Luoghi, o se porzione degli averi di quelle pie Instituzioni, fosse alienata, e se gli ordini d'instituzione, e di utile metodo vi si eseguissero. E come li giudicj del Magistrato non avevano stabilito superiore Ufficio, si assegnò poscia nel 1591 il Collegio allora delli X Savj del Corpo del Senato, e quindi il Consiglio de' X obbligò nel 1594 anche gli Ospitali delle Scuole Grandi di dipendere dalle prescrizioni del Magistrato. In oltre gli si affidò il riscatto degli Schiavi, e la vendita

delli Beni lasciati, o donati a' Luoghi Pii, che per la Legge del maggior Consiglio doveva eseguirsi dentro due anni. All'antico Magistrato, che vegliava sopra tutte le Arti, chiamato Giustizia Vecchia (e che oltre alle proibizioni, ed alle pene riguardanti la vendita delle Vittuarie, ne formava le limitazioni per essa vendita, che pubblicava in antico col volgar. nome de' *Calamieri* in ogni Parrocchia), si determinò nel 1565 il maggior Consiglio di aggiungervi due Sopra-Provveditori da eleggersi dal Senato tra' suoi individui con facoltà di giudicare delli processi contro li contraffattori, e di annullare gli Atti de' Giustizieri, se si scostassero dalle Leggi. Dovevano pure immaginare nuovi provvedimenti da presentarsi a' Savj, e poscia al Senato, dopo l'approvazione del quale, dovevano eseguirsi dalli Giustizieri; alli quali era ingiunto di dover presentare ogni mese al Pien-Collegio le denuncie, e nel caso di negligenza erano dal Doge ammoniti. Ma essendovi competenza di diritto fra' Magistrati per le Sentenze del Cassiere de' Giustizieri, comandò il maggior Consiglio che passassero alli Sopra-Provveditori, ovvero alla Signoría, se non fossero tutti tre concordi. La base della elezione delli tre Savj all'Eresía esisteva, come abbiamo altrove veduto, nel Doge e suo minor Consiglio sino dal 1289, onde sapere le Deliberazioni del Tribunale dell'Inquisizione, e secondarle col braccio secolare al bisogno. Passò poi la cura di tale provvidenza al Senato, che

nel 1567 il Consiglio de' X estese col commettere alli Rettori di render conto di tempo in tempo al Governo, se processi, e singolarmente prigioni, uscissero dallo Stato. Il Senato stabilì pure, che l'assistenza al Tribunale dovesse aver luogo anche per li processi informativi, e vietò in oltre come massima fondamentale, aggiungendo altre avvertenze, di non doversi prestare la forza coattiva all'Inquisitore, se non se al caso di assoluta conosciuta eresía. Innanzi al 1572 esisteva il Magistrato alle Fortezze, a cui con l'approvazione del maggior Consiglio si aggiunse dal Senato il terzo Provveditore nel 1579, e ne fissò di tutti tre la durata in Ufficio ad un anno. Da bel principio eseguivano soltanto gli ordini, che di tempo in tempo gli erano dati dal Senato, non avendo nemmeno Cassa per le ordinarie provviste delli generi, onde sovvenire alli occorrenti bisogni delli Rettori, e delli Castellani, li quali bisogni erano allora presentati direttamente per la via de' Savj al Senato. L'ottennero poscia, e previa Deliberazione di esso Senato ne impiegavano il denaro alle provviste delli generi occorrenti, e dovevano del modo che essi erano stati disposti esserne informati. Se da antichissimi tempi ora il Doge solo, ora col Consiglio minore, e poi con quello anche delli 40, e poscia il Collegio de' Savj vegliava o direttamente, o col mezzo di qualche ispezionato alla revisione delli conti dell'economiche Magistrature; devenne il Senato per esperimento di maggiore esattezza, ad eleggere dal

suo Corpo nel 1574 il Magistrato delli Regolatori e Revisori alla Scrittura, che già approvato dal maggior Consiglio con ampio diritto di Revisione, fu nell'anno susseguente dal Senato istesso composto di tre, da rimanere nell'Ufficio due anni, estendendo loro ben presto le facoltà anche sopra li Carichi esterni col potere di proporvi ulteriori regolamenti. Conformemente all'oggetto deliberò il Consiglio de'X che potessero rivedere anche i Conti del proprio di lui Corpo, tenuti dal Camerlengo, e quelli di tutti gli Ufficj ad esso soggetti; nè si trascurò di far da loro riconoscere quelli delli Ragionati del Collegio dei Savj. Poscia dagli uomini versati nel Conteggio fu dal Consiglio de'X nel 1581 formato un Collegio, ingiungendo al Magistrato, che dopo conosciuta dagli Avvogadori la civile condizione degli aspiranti, fosse lor fatto l'esame con regole stabilite prima di esservi ammessi, e che quindi approvati, venissero eletti dal Magistrato. Gli si assoggettarono in oltre le Camere de' Luoghi marittimi, e gli si diede la facoltà di giudicare delle discrepanze che fra li Ministri Scontri, e li Quadernieri potessero insorgere. Si ordinò poi dal Senato, che li Cassieri d'ogni Ufficio facessero rivedere li Conti al Magistrato, e ne estese il comando anche per ogni qualunque Carico estraordinario. Tale provvidenza fu decretata perchè ad un centro si riunissero tutte le linee economiche dirette da metodo uniforme e chiaro di conteggio, il di cui risultamento proveniente da

tutte le Casse degli Ufficj si dovea dalli Revisori alla Scrittura ogni sei mesi per Decreto del Senato 1725 presentare al Collegio de' Savj. Ma una delle più utili deliberazioni fu quella del 1627, che ordinava alli pubblici Ufficj di presentare alli Revisori di mese in mese li Giornali sì delle riscossioni, che delle spese. La prima elezione degli Scansadori delle spese superflue si fece per via di esperimento nel 1576 per un anno con Decreto del Senato, confermato dal maggior Consiglio. Si adoperarono subito a scansare le spese delle Magistrature, che più avevano d'uopo di riforma, e si estesero tanto in Città che fuori; e soltanto al bisogno si rinovava tale Magistrato fino al 1650, quando reso fu permanente, dopochè il Senato nel 1588 approvò le sue limitazioni, e poi nel 1627 lo mise in conferenza per meglio rettificarle con li Savj alla Mercanzia, e li Revisori de' Dazj. Allora ebbe l'ispezione sopra li Monti di Pietà dello Stato, con la facoltà di frenare gli abusi di quelli, che facevano pignoramento. Li bisogni dello Stato indussero ad accordare al Senato di eleggere dal suo Corpo, con l'approvazione del maggior Consiglio, nel 1571 li Provveditori, ed Aggiunti Sopra Danari. A questi fu commesso, che ogni sorta d'Ufficio di qua dal Quarnero sì Ministeriale, che Nobile lasciasse una porzione del suo assegnamento, dovendo da essi fissarsi la quantità del debito da pagarsi alli Governatori dell' Entrade; il quale non saldato dalli Contribuenti, non potevano questi passare

a nuovo qualunque Carico. L'anno dopo il Senato decretò pure, munito della stessa approvazione, che li mentovati Ufficj dovessero pagarne la decima parte, dandone l'incombenza alli Provveditori di liquidarla. Ma assoggettati nel 1616 allo stesso peso anche gli Ufficj oltre il Quarnero, e fatta la Redecima nel 1641, per gli accresciuti pesi, furono dati al Magistrato due Aggiunti, e nel 1647 ebbero tutti cinque il diritto d'inquisizione, coll'instituire fra loro un Inquisitore temporaneo. Questo nel 1660 ebbe l'autorità di far risarcire li danni fatti dalli Possessori degli Ufficj all'Erario, e di esigere la Decima sopra le certe, ed incerte utilità. La ispezione agli Ogli fu della Ternería Vecchia fino al 1531, alla quale il Senato elesse due Provveditori tratti dal suo Corpo per esperimento, onde riparare alli disordini, rinovandoli di due in due anni, finchè nel 1597 ne elesse un terzo, rendendo permanente il Magistrato, dal quale gli eletti non potevano dispensarsi senza incorrere nelle penalità stabilite. Reso dunque un tale Ufficio Giudice di Appellazione degli Atti della Ternería, aveva la cura di provvedere all'abbondanza del genere, e vigilanza sopra li Dazj d'uscita, e di consumo, non che alle contraffazioni di essi. La prima ispezione era di conoscere se l'Oglio fosse di Levante, o di Puglia, la seconda se fosse introdotto da Forastieri o da Sudditi, e la terza versava sulla imposta che per i luoghi fuori del Golfo, era di una metà, restando affatto esente quello dell'Istria,

quando però di due anni in due anni rinovato fosse il privilegio a quella Provincia. Venuto l'Oglio nella Capitale, che per presa massima non poteva dalle Suddite Provincie altrove dirigersi, il Dazio d'estrazione variava secondo le Terre dello Stato per le quali era diretto, rimanendo esente per la Germania. Per poi provvedere al consumo della Città, il Magistrato limitava il prezzo in ragione composta dell'Oglio venduto nella così detta *Doanetta*, e di quello delli Mercatanti, alli quali l'altro serviva di freno; poichè nella predetta Doanetta riteneva il Governo, che era interessato per un terzo nel Dazio, un Deputato a raccoglierlo, e ci comperava a danari contanti un tal genere dalli Capitani, per privilegio a loro accordato, onde non arrestarne le successive pronte Navigazioni. In oltre per ritenere nel buon cammino gli speculatori sopra tale prodotto, aveva il Magistrato, per delegazione del Senato, il diritto d'inquisizione, e di pena, la quale per altro Decreto dello stesso Senato del 1597 poteva, previa l'approvazione del maggior Consiglio, essere eziandío capitale. Se nella enumerazione delle facoltà concesse al non ristretto numero de' Magistrati in quest'epoca instituiti, non che molto più ancora da quelle impartite dal Consiglio de' X allo stesso Senato, abbiamo potuto rimarcare il progressivo potere di quell'importante Corpo; dobbiamo pure riconoscerne la primitiva sorgente, oltre alli passati suoi meriti, nella scoperta fatta nel 1432 dal Consiglio de' X

della frode di un certo Cigogna, e delli suoi aderenti puniti con capital bando. Avevano costoro falsificate le balle d'oro, che coll'estrarle dalle urne davano il diritto di nomina, ond'essere ballottati li presentati al maggior Consiglio, ad ogni Magistratura e Reggenza. Tale provvidenza utile a frenare la soverchia ambizione de' Cittadini, oltre alle sue esterne bene eseguite ispezioni, gli aumentò pure le interne per modo, che si riconosce avere lo stesso maggior Consiglio quasi permesso, che si eguagliasse l'autorità di questo Corpo alla propria. E di ciò ne abbiamo un'evidente prova nella sua Legge 1446 (1) con la quale stabilisce, che le Proposizioni adottate dal Consiglio de' X non possano da nessun Consiglio, o Collegio, nemmeno per Terminazione de' Consiglieri, sospendersi, rivocarsi o dichiararsi, con pena di 1000 ducati a qualunque il facesse, o consentisse il farlo; non volendo che una tal Legge potesse rivocarsi, e dichiararsi neppur dallo stesso Consiglio de' X, se non con li concordi voti de' Consiglieri, e Capi delli 40, e dei cinque sesti delli suoi stessi suffragi. Altro pure non dissimile esempio di quanto pregiava le Determinazioni delli X per dover secondarle, ne somministra la Legge dello stesso maggior Consiglio 1454 (2), il quale avendo prima ridonato alli

(1) Libro *Regina*.

(2) Libro *Magnus*. Raccolta Franceschi per la correzione 1762.

Capi delli 40 la facoltà di poter anche in due soli placitare nel proprio Consiglio gli Avvogadori, che non ne facessero eseguire i Decreti; riconferma l'obbligo ad essi imposto dal Consiglio di X, il quale, modificando quella anterior Legge di esso Corpo Sovrano, aveva vietato ad essi Capi delli 40 di farlo non solo trovandosi tutti tre riuniti in esso maggior Consiglio, ma neppure nel proprio Corpo. Nessuna altra cosa poi può dimostrare più chiaramente se poteva tutto intraprendere, quanto l'aver dimesso nel 1457 il Doge Foscari dalla Sede Ducale; evento che nacque nella sua origine più per privato odio di Famiglie, che per pubblico bene. In fatti con l'apparenza di utile vista Giacomo Loredano, uno in allora delli tre Capi delli X persuase al Corpo che per importanti oggetti altri 25 nuovi Aggiunti si domandassero al maggior Consiglio, che li accordò tosto eleggendoli senza investigarne il motivo: tanta era la persuasione della saviezza di quel consesso. Discusso che fu l'affare, ebbe il predetto Loredano con li suoi Colleghi la commissione dal Corpo di presentarsi al Doge, e di consigliarlo a dimettersi; e trovatolo renitente, glielo comandò, benchè la Deliberazione non lo imponesse. Ritornato quel vecchio e benemerito Doge alla vita privata, ne susseguì alla comune sorpresa la indignazione; e venne poscia il pensiero di circoscrivere dentro a determinati confini l'autorità di quel Corpo, che se ne era cotanto abusato. Frattanto però, cioè l'anno dopo 1458,

comandò il maggior Consiglio, acciocchè non potesse rinovarsi un così estraordinario esempio, che quanto attiene al Doge, ed alla Ducal Promissione non potesse appartenere che a se stesso; nè dovessero li X con li suoi Aggiunti meschiarsene che al caso di fellonía. Tuttavía non contento il Patriziato di tale provvidenza, tentò nel 1468 il maggior Consiglio di quiditarne i poteri, il che non si fece con un'assoluta precisione, singolarmente per l'aggiunta clausula, che tutte le cose secretissime fossero della loro competenza. Tali espressioni suscettibili di una troppo estesa interpretazione fecero poi nascere di tratto in tratto lo stesso desiderio al Corpo Sovrano di limitarne l'autorità. Mal grado però di questa tentata regolazione si vede, che nello stesso anno 1468 assoggettò a quel Consiglio la Cancellería Ducale; per lo che nel 1478, e poscia meglio distinse li due gradi della Cittadinanza, e quale educazione dovevano avere gli eletti fra gli aspiranti. Pure nel 1551 quasi indicarono al maggior Consiglio le qualità necessarie quanto alla nascita, ed al costume per ammetterli a poter essere un giorno fra' Segretarj; le quali indicazioni furono la base, od almeno la direzione della già indicata Legge del maggior Consiglio 1569. Esso pure lasciò che si meschiassero anche nel 1506 nella Legislazione, che ridonava il Patriziato alli decaduti per trascuranza, poichè riconoscendosi, che per una equivoca espressione della Legge del maggior Consiglio

1458 si erano di troppo allargati li confini per comprovare la Nobiltà de' Patrizj, ne restrinsero li X il potere degli Avvogadori, regolandone li metodi, e deliberando in oltre nel 1526 per rinvigorirli, che tutte le prove fatte dal 1506 in poi fossero rinovate, imponendo nuove regole alle già stabilite. Quindi prescrissero, che compilati che fossero li processi da presentarsi al Collegio solenne, non vi si potessero fare nuove aggiunte dalli ricorrenti, ma bensì dall'Avvogaresco Ufficio, che doveva presentare alli Capi delli X li risultati per inquisizione, da leggersi al momento di aversene a deliberar dal Collegio. Ma neppur ciò bastando per impedire ogni frode, vollero nel 1550, che non più un solo Avvogadore, ma tutti tre avessero ad introdurre nel processo prove, e capitoli; ed essendo discordi, l'opponente li presentasse al Consiglio minore, il quale era il Collegio d'iniziamento al solenne, perchè avesse a giudicarne con li tre quarti delli suoi voti. Mentre però il Consiglio de' X andava risalendo alla primiera grandezza si può presumere da una sua Deliberazione del 1518 (1), che prevedesse delle nuove riforme, poichè da se stesso si richiamò alli prescritti limiti del 1468, col riservarsi per altro tutti quei casi, che con li cinque sesti delli suoi voti si fossero assunti. Non aveva perciò neppure lasciato di prescrivere per buona regola

(1) Volume Consiglio di X alla Compilazione delle Leggi.

di ordine civile, che a nessuno fosse riservato un posto nel Consiglio de' X, vale a dire accordato per grazia, e che li suoi Capi non dovessero restare che un mese in Ufficio, nè ritornarvi che dopo un altro d'assenza. Pure lo stesso Consiglio de' X nel 1574 deliberò che non potesse esser ammesso, o rimanere nel suo Corpo nè quello che avesse un Carico datogli dal maggior Consiglio, nè qualunque altro che l'ottenesse, essendovi eletto. Però dal principio di un tal secolo si ordinò che gli Aggiunti si eleggessero dal Senato tratti dal suo Corpo, e riconfermati dal maggior Consiglio, ma non si verificò costantemente un tal metodo, togliendone la elezione del tutto al Consiglio de' X, se non nel 1529, il quale non ebbe più neppur che per soli due anni la facoltà di sostituire a quegli Aggiunti, che nel corso dell'anno mancassero a' vivi, o fossero scelti dal maggior Consiglio a qualche altra ispezione. Ed a questo nuovo metodo di elezione (1), che può chiamarsi una vera regolazione, se ne aggiunse un altro sancito da una Deliberazione delli X, cioè di restringere a quindici il numero degli Aggiunti, che non poteva, facilitando la riunione, che mantenere il vigore del Corpo; quantunque col non più eleggerli non se ne potesse farne una scelta. Ed in fatti lo avrebbero piuttosto che diminuito, accresciuto (quantunque nel 1539 non gli avesse il maggior Consiglio accordati li

(1) Volume Consiglio de' X alla Compilazione delle Leggi.

50 straordinarj Aggiunti, che dimandarono) coll'aver messi in allora in maggiore attività li suoi Inquisitori, dando loro la ispezione contro li propalatori delli pubblici segreti. Potevansi allora gli Inquisitori eleggere tutti tre, come avvenne talvolta, dalli Consulenti, ed Aggiunti, e solo nel 1582 dovettero sempre essere del suo proprio Corpo, quando uno fra' Consiglieri, che ne poteva essere scelto, non fosse eletto. Gli diedero anche nello stesso anno il diritto di proporre, come agli Avvogadori, sopra li processi da loro formati, ma non di votare sopra le proprie proposizioni; come pure altre facoltà, come vedremo a suo luogo. Ma la pace da esso Consiglio conchiusa con il Sultano Selim nel 1540, senza l'intervento del Senato (cedendogli le due più importanti Piazze della Morea; benchè necessaria per le viste di Carlo V, e di Francesco I, che minacciavano con l'Italia la Repubblica stessa) scosse oltremodo il maggior Consiglio, da cui quasi sospettandolo, non aveva ottenuti li già detti 50 Aggiunti, che per fortificarsi al bisogno di una tale Determinazione aveva probabilmente domandati; quantunque dal 1532 costantemente nel proprio Corpo tenesse come Consulenti gli stessi Savj Presidi del Senato. E questo nuovo genere di aggiunta, non antica in allora, avrà cominciato, come abbiamo veduto in tanti altri casi, per via di esperimento per abbreviare le indispensabili relazioni fra li due tanto importanti Consigli. E che essi si comunicassero gli affari al bisogno,

ne abbiamo oltre la presunzione, una primitiva traccia (anteriore alla base delle così dette Comunicate (1), poscia determinate, e dirette dalla Legge del maggior Consiglio, riguardo alli X nel 1582) in una Deliberazione di essi con gli Aggiunti nel 1510, la quale prescrive, che dovendosi comunicare un affare al Senato, sia dato il giuramento ad ognuno delli componenti quel Corpo sopra il Vangelo; ed incarica gl' Inquisitori di punire con la confiscazione delli beni, e la perdita della vita, qualunque che della cosa parlato avesse fuori del luogo, anche con quelli che nel Senato la avessero intesa. Però solo ebbe luogo d'allora in poi un tal metodo eccellente per le improvvise insorgenze, o qualora non restasse altro mezzo di comunicazione. Per altro anteriormente anche dopo istituito il Pien-Collegio, li Consiglieri ed il Doge, che presiedevano in ciascuno di quelli due Corpi, avevano un più facile modo di comunicazione qualora loro sembrasse opportuno, ora d'incamminare, ed ora di far passare gli affari da un Consiglio all'altro; e tanto più Sua Serenità, che dal 1416 (2) poteva anche solo presentare una Proposizione in ogni Consiglio. E se ciò diveniva talvolta necessario nel XIV secolo, quando il Senato non aveva del tutto accresciuta la sua Aggiunta, nè era sì copioso di numero per li tanti

(1) Franceschi, Raccolta per la Correzione 1762.

(2) Libro *Neptunus* all' Avvogaria.

Magistrati di poi ammessi; molto meno dispensarsene poteva in appresso. Perciò nel secolo susseguente ben consolidato il Pien-Collegio, e divenuti li Savj la mano attiva del Senato, si cangiarono (forse, per così dir per azzardo, come avvenne per gli Aggiunti dati da prima al Consiglio de'X), a poco a poco le forme; ed intervenendo sin dal 1503 (1) essi Savj nel Consiglio de' X, stabilmente nel 1582 influivano, benchè non votanti, a diriger le cose con quelle necessarie avvertenze, che erano alle circostanze opportune. Tuttavía nell'anzidetta occasione non bastò la loro supponibile persuasione per calmare la pubblica scontentezza, che si mantenne profondamente, quantunque il Consiglio de'X avesse ristretto nel 1558 il potere delli suoi Capi, coll'ordinare, che non facessero essi cosa veruna, se non in esecuzione delle Deliberazioni del proprio Consiglío, con la facoltà però di presentargli le Proposizioni da essi disposte, e di poter agire nelli casi istantanei in unione con li Consiglieri, se non vi fosse tempo di convocarlo. Nè valse nemmeno a richiamare la calma l'altra sua Deliberazione del 1562, colla quale dinotando ai Capi le materie da poter accogliere per presentarle al Consiglio, concretarono nel tempo stesso ciò che al Corpo appartenere poteva, senza però rimuoversi dalla clausula, di cui se ne rese conto,

(1) Alla Compilazione delle Leggi Volume *Possessi Temporali*.

ammessa nel 1518. In oltre per savio regolamento di disciplina interna proibì nel 1573 ad essi Capi di fare Comunicate al Senato, senza previa Deliberazione di tutto il Corpo. Frattanto però mentre erano adoperati, e che si adoperavano dalli X tali espedienti, a stento, specialmente negli anni prossimi al 1582, dal maggior Consiglio si eleggevano gli Aggiunti, non più disposto ad accordare a quel Consiglio la passata influenza, e riguardando come un arbitrio ogni sua Deliberazione, che non fosse la più regolare. Ed infatti qualche picciolo nuovo incidente condusse alla sì nota Regolazione, dalla quale comincerò la ventura Epoca, per cui successe una significante alterazione nella condotta delli pubblici affari, stabilendo d'allora in poi un dato bilanciamento di potere fra li principali Corpi, la influenza ora dell'uno ora dell'altro dei quali andò variando: ed in tal modo coll'assicurare di più dall'Oligarchía la Repubblica, e consolidare la libertà nell'interno, la rese di giorno in giorno più precaria al di fuori.

EPOCA TERZA

Stanco nel 1582 il maggior Consiglio di supporre la sua Sovranità divisa, per così dire, col Consiglio de' X, e dalli Corpi delli 40 memori delle loro antiche prerogative, e bramosi di essere a parte di essa supposta Sovranità col mezzo delli loro Capi, che nella Signoría avevano luogo, stimolato a non soffrirlo, si fece sapere a' Savj al tempo delli dibattimenti di una tale Correzione, che sarebbero state prese le Proposizioni delli Correttori, ed alla fine eletti gli Aggiunti, se essi Capi fossero rimessi nel Consiglio de' X, come al tempo della sua primitiva elezione. Tale aneddoto vero, o no che esser possa, e che si trova scritto nella esposizione di Marc'Antonio Venier della susseguente Regolazione 1628 del Consiglio de' X, ci conduce a riflettere quanto lo spirito del Corpo non solo influisca nel modo di vedere le cose, ma possa pure condurre a far mettere tutto all'azzardo per risalire in potere. E per verità, lasciando anche di rammentare, per non difendere le passate direzioni del Consiglio de' X, la prima Legge del maggior Consiglio col quale fu istituito (che così si esprime al suo fine « si fuerit expediens, Consilium de» cem possit revocare Consilia, quae non essent » ligata; et si Consilium est contra, revocetur. » le quali espressioni in qualunque modo intender

si vogliano, davano al certo ad un tale Consiglio una grande estensione d'autorità) merita riflessione per il tempo in cui si pensò di limitarla, senza sostituirvi un modo costituzionale da procedere al bisogno. Vi si unì la politica esperienza de' Savj, sulle secrete deliberazioni in pochi determinati casi, che non avrebbero dovuto accogliersi, che con li due terzi delli voti di tale estraordinario Corpo. Di più incominciarono ad introdursi le così dette *Consulte Nere* dopo il 1628 solo per costume, ma non per Legge riunite con Decreto del Senato. In esse erano chiamati a consulta dal Savio in Settimana tutti quelli, che erano stati altra volta Savj del Consiglio, e ciò per minorare ad esso Savio una certa responsabilità per la sua ventura Proposizione da esibire al Senato, qualora però ne adottasse li loro consigli, che non era neppur di seguire in dovere. Li Partiti adunque per ira e per la lotta fra loro obbliarono, che li Monarchi avendo rallentata la forza delli loro potenti vassalli, potevano, come per la passata Lega di Cambrai ne avevano sofferti gli effetti, cominciar a pensare ad oggetti lontani senza tanti inciampi delle resistenze feudali; mentre la Repubblica, avendo già perduto delli suoi possessi, cominciava per cumulo de' mali a vedere a decrescere il suo commercio, fonte della sua ricchezza, ed in conseguenza di gran parte della sua forza. Tuttavía ad onta dei replicati tentativi per iscegliere gli Aggiunti al Consiglio, non avendosi potuto farne

eleggere che tre soli, si venne alla scelta de' Correttori, sperando così di facilitarne il compimento del numero, che però non riuscì. Per lo che in gran parte non fu che negativa, come vedremo, una tal correzione, non abolendo neppur in appresso la elezione degli Aggiunti, che avrebbesi potuto legalmente anche poscia almeno proporre di annualmente ballottarli. Ed anche la parte pur positiva, se essi Aggiunti fossero rimasti, non meriterebbe un tal nome in tutti i rapporti. In fatti il partito, il quale voleva che oltre alle materie accordate nel 1468 al Consiglio de' X, meglio si dichiarasse l'aggiunta formula, cioè *e tutte le cose secretissime*; non potè limitarla in così preciso modo, senza abbandonare li più importanti oggetti, da ottenerne un effetto alle generali viste corrispondente. Perciò convenne lasciargli che alcune altre cose potesse ritenere in se stesso con li due terzi delli suoi voti, qualora però non credesse che se ne avesse a fare sopra di esse qualche provvedimento; nel qual caso soltanto era in dovere di farlo sapere a' Savj, alli quali apparteneva esaminare per poi presentarlo al Senato. Ed eccoci pervenuti alla vera base delle regolari così dette Comunicate, vale a dire del risultato di una Deliberazione che si faceva di volta in volta dalli X per render noto l'affare, presa che fosse, alla Presidenza del Senato, con la sempre però usata formula di presentarglielo *quando, e se ad essi parerà*. Si rinvigorì in oltre la facoltà d'intromissione degli

Avvogadori, che non potevano essere più impediti d'intromettere nel Senato le cose alle sue Delegazioni spettanti, come pure nel maggior Consiglio quelle di suo Sovrano diritto. In oltre quantunque la Correzione non avesse tolta al Consiglio de' X, che col governo della Zecca la disposizione del denaro, ma non la facoltà con cauti modi di procurargliene i fonti; pure nell'anno dopo, benchè il Doge ne opinasse in contrario, il maggior Consiglio gli lasciò la sola punizione delli delitti ad esso attinenti. Perduti gli Aggiunti per tale indiretta via, venne il Governo interno in troppe mani a diffondersi, nè soltanto li Politici affari non più si espedirono col vigore e con la segretezza dovuta, ma neppure con la celerità talvolta opportuna. Quindi non bastò che rinvigorisse gli antichi suoi Inquisitori diretti nel 1539, specialmente contro li propalatori delli pubblici segreti, chiamati per la prima volta nel 1590 Inquisitori di Stato, facendoli divenire non solo la mano attiva del loro Corpo per vegliare all'alta Polizia della Città, e dello Stato; ma il mezzo di avere dalli pubblici Ministri alle Corti, e da altre persone quelle notizie, che il copioso numero del Senato non permetteva per prudenza di poter affidargli. Ognuno ben vede quanto tale metodo fosse imperfetto in confronto dell'anteriore, quando pochi uomini insieme uniti potevano fra le altre cose far partire occorrendo delle persone apposite con segrete istruzioni; e quando in oltre sostenuti dall'autorità, e da un numero

meno che in appresso ristretto, trovare il modo di valersi di somme di danaro importanti per riparare a tempo alle più grandi sciagure, alle quali con limitata rendita non si potrebbe, neppure eccedendo tutte le facoltà, riparare utilmente al momento, anche servendosi per ben valersene, di anteriori nozioni, e dell'esperienza delli già fatti dispendj. Non rimase adunque al Consiglio de' X per bene intendersi col Senato, che il modo di sopra esposto, ed al Senato, che quello di rivogliersi al predetto Corpo, acciocchè con l'opera delli suoi Inquisitori vi provvedesse, ovvero gli procurasse delle nozioni da renderle poi note al Collegio de' Savj, ognuno dei quali poteva presentarle al Pregadi. Mal grado però tante restrizioni deve credersi, che ben presto s'intendessero nuove doglianze della soverchia autorità delli X, poichè nel 1595 (1) si cercò di mettere vincoli non solo all' arbitrio de' Capi, ma eziandío allo stesso Consiglio. Ed in fatti oltre agli oggetti enunciati dal maggior Consiglio nelle Leggi 1468, e 1487 si accordò alli X nel predetto anno di occuparsi soltanto della Cancellería, delle Scuole grandi, delli Privilegi del primo acquisto, delle colpe di Sodomía, delle falsificazioni delle Monete, della materia delli Roveri, dei Criminali de' Nobili, e ciò in conformità d'una Deliberazione del 1571, e di tutti quegli altri oggetti che assumesse con li cinque sesti delli suoi voti. Moderata così l'autorità

(1) Cancellería Ducale Libro III.

del Consiglio de' X, risorse quella del Senato, che si diffuse in tutte le sue ottenute Delegazioni, le quali per meglio esercitarle istituì con la approvazione del maggior Consiglio alcune nuove Magistrature, come vedremo in appresso. Ma neppure lo stesso Corpo Sovrano, benchè si occupasse in altri oggetti, lasciò sino alla nuova Correzione del Consiglio de' X 1628 inattiva la sua potestà anche in quanto poteva riguardarlo; poichè nel 1605 ne confermò una Deliberazione diretta a comprovare li metodi per gli Sponsali dei Patrizj con donna non nata nobile, da farsi innanzi di celebrarsi le nozze. Poscia con la sua Legge 1685 fissò, come aveva fatto altre volte, un quinquennio per unire li Collegj destinati a giudicare delle prove di nobiltà; che il minor Consiglio, ossia il *Collegietto* doveva, per così dire, espurgare, e per Deliberazione del Consiglio dei X del 1550 definitivamente giudicarne il Solenne, con li due terzi delli suoi voti, dove per Decreto del Senato del 1591 dovevano intervenire tutti gli Avvogadori da 10 anni addietro usciti d'Ufficio. In oltre dopo varie proroghe fu fissato alla fine nel 1704 dal maggior Consiglio, che passato il quinquennio non più si potessero riunire li Collegj, se prima il ricorrente non si presentasse al Corpo Sovrano. Questo, riunito al numero di 800 votanti, glielo poteva permettere soltanto con 600 de' suoi suffragi, ovvero con due terzi non sinceri di essi. Pure l'anno dopo rinovando delle antiche prescrizioni vi provvide anche per quelli

che dimoravano in estero Stato, volendo che gli esami delle prove si facessero dagli Avvogadori a tenor delle Leggi. Aveva in oltre ordinato che quei Nobili, che, terminati li 25 anni, non avessero domandato all'Avvogaría il così detto *Bollettino*, per cui si otteneva l'ingresso nel maggior Consiglio, dovessero pagare 2000 ducati, qualora lo ricercassero. Frattanto volgendosi il maggior Consiglio anche ad altri oggetti, stabilì nel 1624, che le Parti proposte sopra materie di Governo dovessero prima essere lette nel Collegio, e poi da quattro Consiglieri almeno presentate ad esso maggior Consiglio per ballottarsi nella susseguente sua riunione: e che qualora volessero modificare o togliere alcuna delle anteriori Leggi, non potessero accogliersi se non con li due terzi delli suoi voti, quando però quella, che più non si volesse in vigore, non imponesse maggiori strettezze. Ma neppure li più cauti metodi di vigilanza impedirono qualche anno dopo, che non avesse a svegliarsi un nuovo scontentamento per le direzioni del Consiglio de' X, che non ebbe però da esso la primitiva sorgente. Renier Zeno, uomo illustre in allora, mosso da prima dall'amore delle Leggi, e poscia da giusto, ma vivo risentimento contro la famiglia del Doge, ne trasse la prima scintilla da una Terminazione de' Consiglieri, i quali, male interpretando un'antica Legge, lasciarono entrar nel Senato li due figli del Doge. Questo nuovo incidente non vendicato abbastanza, secondo le mire dello Zeno, dal Consiglio de' X, che non poteva

però creder conforme alli Patrii Instituti, fece che senza saputa del maggior Consiglio fosse ammonito il Doge pubblicamente nelle sue stanze da un solo delli Capi, cioè dallo stesso Zeno, quando tutti tre li Capi delli X riuniti avrebbero dovuto farlo. Per sì fatto disordine si devenne di passo in passo alla elezione de' Correttori, ed alla nuova correzione di quel Consiglio. Essa si concretò dal maggior Consiglio per la lotta delli discordi pareri nelle seguenti prescrizioni, cioè che il Consiglio de' X rivocar non potesse le Leggi del maggior Consiglio, nè fare ampliazioni alle materie a se stesso delegate; nè accordare salvo-condotti o grazie se non per materie di Stato. In oltre gli si proibì lo meschiarsi nella giustizia distributiva, qualora non vi fosse criminalità, e solo gli furono confermate le attribuzioni con altre minori cose, come dalla Legge 1468, ed altresì li casi gravi delli Patrizj. Fu poi messo nuovo freno alli Capi di non meschiarsi nelle cose civili, fuorchè in quelle da antichi tempi fissate di loro ispezione. E siccome il Magistrato della Bestemmia era subordinato al Consiglio, gli fu lasciato quanto al principale oggetto, ma ne demandò l'elezione al Senato, rendendolo da esso pur dipendente, e di più gli si accordò allora la revisione de' Libri quanto al costume, ed una ispezione di vigilanza sopra li giuochi e li Casini. Del pari raffermando la elezione delli Sopra-Monasteri, si rese promiscua l'obbedienza del Magistrato alli due Consigli, lasciando in oltre alla dipendenza del Consiglio de' X quattro

Magistrati, delli quali scriverò le principali ispezioni a suo luogo. Finalmente confermandogli la facoltà di delegare alli Rettori, ne specificò le materie, fra le quali, oltre agli oggetti d'alta Polizia di Governo, enumera li Sicarj, li Monetarj, gl'Intaccatori del Pubblico danaro, non che li delitti delli Patrizj e degli Ecclesiastici, secondo l'antica sua consuetudine, chiudendo col divieto di non occuparsi d'ulteriori ispezioni senza previa permissione del maggior Consiglio. Avendogli in oltre ordinato nel 1667, che vegliasse a tenore della sua anterior Legge 1559 perchè li Patrizj non si mischiassero ne' Dazj, regolò pure allora il modo della elezione, quanto alla nomina di quel Consiglio. Ma seguendo a rammentare le importanti regolazioni per il Consiglio de' X nel 1628, con esse non solo si fissarono a un di presso li poteri di quel Consiglio, ma si fecero istituire nuovi Magistrati. E se non apportarono variazioni d'importanza, come neppure lo avevano fatto le anteriori 1582 nelli Consigli delli 40 ed altri Corpi e Collegj, rinvigorirono vie più il potere del Senato, di cui farò adesso parola. Se questo Corpo, come delegato dal maggior Consiglio, prima che al Consiglio de' X fossero levati gli Aggiunti, esercitava gran parte dell' esterne, non che delle interne più eminenti ispezioni, come ne fanno fede le facoltà da esso impartite alli Magistrati anche nell' Epoca precedente, non che le moventi cause dell' avvenuta regolazione; molto più dopo il 1582 non solo mise in attività le sue antiche

Delegazioni, ma andò oltremodo accrescendole. Riacquistò in fatti la disposizione del denaro della Zecca, avuta pure nell'anno dopo per l'elezione delli tre Nobili, che resero conto della situazione di essa; e quindi ottenne il potere di provvedervi; e così dopo l'altra Correzione 1628 n'ebbe, sarei per dire, d'ogni economico, politico, e governativo affare la direzione. Quindi nelli due predetti periodi di tempo cominciò e continuò ad istituire nuove Magistrature, ed a vegliare alle antiche con Aggiunti Sopra-Provveditori, per poter meglio conoscere gli effetti delle sue provvidenze, col farle ad essi eseguire. Mantenne pure ed accrebbe il crescente suo numero, dandone l'ingresso, come abbiamo veduto, a quelli che adempievano alli doveri del Magistrato del Sopra-Gastaldo, con la prerogativa in oltre a tutti coloro, che lo avevano sostenuto, di poter essere ballottati dal maggior Consiglio annualmente fra li 60 del Pregadi, o li 60, detti della Zonta; delli quali i primi si eleggevano dal Corpo Sovrano in determinati mesi a sei per giorno fra quelli, che in qualunque numero che fossero, si presentavano al concorso, e li secondi nella giornata di S. Girolamo, per quanti fossero li concorrenti. Ma se il Sopra-Gastaldo ottenne un tale diritto, è però probabile, che anche anteriormente lo conseguissero quelli, che avevano sostenuti li più importanti carichi, come per esempio li Comandanti dell'Armata sottile, che ebbero poscia il posto di Consigliere, siccome in appresso quello di Censore ottenevano

li temporanei Capitani delle Navi al finire del loro incarico. Innanzi forse del non antico metodo di ammettere gli uni ad essere Consiglieri, e gli altri Censori, parrebbe che tanto li principali Comandanti delle galere, quanto il Magistrato alle Biave avessero dovuto ottenere la stessa prerogativa, come quello del Sopra-Gastaldo, cioè che e li Carichi marittimi, e li Giudici del predetto Magistrato potessero, dopo aver sostenuto un tale Ufficio, essere ammessi alle annue ballottazioni per entrare in Senato, anche in competenza di quegli uomini, che o per Ufficj interni, o per le sostenute Reggenze potevano presentarsi al maggior Consiglio per tale oggetto; benchè si veggano nelli Notatorj di quel Consiglio quasi sempre a un di presso ogni anno gli stessi, senza però saperne la legal causa. Ammessa la predetta supposizione, non solo si facilita la conformazione del Senato, ma dà largo campo a combinare buon numero delli suoi dipendenti Magistrati, con la condizione però fra le altre della mentovata Legge del maggior Consiglio 1537, di non aggravare cioè la pubblica Cassa; ed in oltre di far buona scelta per la sua Presidenza formata dalli Savj, che quanto a quelli del Consiglio dovevano scegliersi fra que' Patrizj, che potevano annualmente essere ballottati per intervenir nel Senato; li quali, da esso eletti al l'Uffizio di Savj, tosto ne avevano, però senza il voto, l'ingresso. Tale preventiva prerogativa per altro non abbisognava per quelli di Terra

Ferma, e molto meno per quelli agli Ordini, sempre meno in appresso occupati. Se però si resero questi ultimi non attivi, alcuni fra quelli di Terra-Ferma accrebbero, oltre le naturali non poche loro ispezioni, la propria autorità. In fatti quello già prima d'allora chiamato il Savio Cassier, e l'altro alla Scrittura, non che il terzo detto alle Ordinanze, vale a dire Preside della Truppa Provinciale formata di Villici, avevano ognuno apposito Ufficio che derivava, eletti che fossero, da una nuova ballottazione del Senato, da cui riballottati tutti cinque in confronto, si eleggeva prima il Cassiere, e poi dalli quattro quello alla Scrittura, che divenne col tempo il vero Preside della regolare Truppa permanente; rimanendo sempre a quello delli tre maggiore di età, che non era stato eletto alle due predette principali ispezioni, la cura de' milizioti. Ma li due già mentovati principali Carichi non era necessario che fossero appoggiati a due Savj attuali di Terra-Ferma, poichè talvolta avveniva, che o per singolari circostanze, o per gare fra loro passassero in altra mano, ma però per anteriore Decreto del Senato si doveva sempre dare a persone, che ne avessero sostenuto l'Ufficio. Rimaneva poscia al più vecchio degli altri due, che non avevano ottenuto nessuno delli tre predetti Carichi, l'occuparsi delli ceremoniali, ed all'altro di sopravvegliare alla esecuzione delli Decreti del Senato, col fare singolarmente eseguire la spedizione degli effetti militari nelle

Provincie oltremare. E questi cinque Savj di Terra-Ferma consultavano gli affari con quelli del Consiglio per presentarli al Senato, informato che ne avessero il Doge, e suo minor Consiglio delle loro opinioni, che anche per rinovate Leggi degli ultimi tempi della Repubblica dovevano sapere le preparate Proposizioni, non solo per opporsene volendo (comune diritto d'ognuno che interveniva nel Senato), ma per l'antica e vigente facoltà di poter presentarne dell'altre. Perciò queste Proposizioni, che, come si è veduto, erano divenute da gran tempo ordinarie ispezioni de' Savj, potevano pure formarsi dal Doge, dai Consiglieri, e dai Capi delli 40 sì uniti, che separati. Simile diritto aveva del pari qualunque dei Savj, che poteva presentare al Senato un'altra Proposizione anche discorde da quella del così detto Savio di Settimana, la quale si chiamava allora Proposizione in iscontro, e questa letta dopo l'altra, dovevano tutte due, discusse che fossero, essere ballottate in confronto: e si procedeva egualmente, se state fossero in maggior numero. Ma poichè quelle Proposizioni venivano conformate nelle Consulte de' Savj o sopra Lettere di Ministri o Rappresentanti, ovvero sopra Scritture di Magistrati, che per proprio dovere, od anterior commissione erano chiamati a presentare al Collegio il proprio parere sopra materie spettanti all'Ufficio per la loro esecuzione; perciò il Savio del Consiglio, e l'altro di Terra-Ferma, che come sussidiario gli era congiunto,

presentavano con la voce del primo agli altri Savj le scelte materie per farle decretare dal Senato, esaminate che fossero. Però siccome ognuno di quelli del Consiglio, nel corso del semestre che durava il suo incarico, era nel ricorrente torno delle settimane in una di esse il vero Preside del Consiglio di Stato, e poteva scegliere le materie a piacere per consultarle, e mal grado le riflessioni de' suoi Colleghi per ritirarle, o preferirne dell'altre, stenderne a suo senno, o farne scrivere dalli Segretarj del Senato le Proposizioni; così non poteva per altro impedire alli dissenzienti di presentarne in opposizione delle altre, come ò già detto, al Senato, il quale in istabiliti giorni ed ore si convocava. E quello stesso Savio di Terra-Ferma, che gli era come compagno nella settimana; poteva pure non solo rimaner silenzioso, od eccepirne alcuna delle Proposizioni per non obbligarsi a difenderla, ma opporsi a volontà, e presentarne una in opposizione, come ogni altro Savio. Esso Senato però non si occupava delli correnti affari, che dopo di avere sostituito votando a quelli che compivano il corso del loro Magistrato, od avevano avuto posto in un altro; giacchè per la Legge 1553, ed altre, vi erano delle Magistrature ed aperte, e serrate; vale a dire, che permettevano quanto alle prime, non solo di poter passare in un'altra, ma anche ritenendola, di aver posto in un altro Ufficio; poichè ogni Senatore poteva averne uno nelle due differenti categorie. Dispensava

poscia per lo più gli eletti alle Reggenze, e ad altri Carichi, onde potessero presentarsi al maggior Consiglio per ottenerne il contemplato effetto; e si ballottavano esse dispense con le strettezze, cioè abbisognava maggior copia di voti, che per qualunque altra proposizione. Poteva per altro il supplicante per due volte consecutive presentarle in ogni riunione, e per tre volte al Pregadi, sempre dentro il periodo di un mese, spazio determinato in cui dovevano essere terminate le faccende di un tal genere in tutti i Consigli. Queste ballottazioni con le strettezze avevano luogo anche per ogni disposizione di pubblico soldo, od aumento d'onorario agli Uffícj, ma non per le altre decretazioni, per le quali, escluse alcune della maggiore importanza, si ricercava la preponderanza di un solo voto. E tanta era la cura che all'impensata non si accordassero gratificazioni, che la Legge del maggior Consiglio 1702 commetteva che le Suppliche dei ricorrenti non si presentassero al Senato in minor numero di 180, nè con meno delli quattro quinti dei suoi voti si accogliessero, dovendosi prima con tali strettezze di suffragi ballottare nel Pien-Collegio; e le Proposizioni per doni, ovvero per accrescimento di emolumenti alli Magistrati, e Rettori dovessero seguire lo stesso metodo. Per eleggere poi quelle sue interne, ed altre Magistrature, fuorchè in pochi casi, nei quali avevano la nomina tutti quelli che erano Senatori, tale nomina non competeva che alle Presidenze, ed agli

insigniti di particolari dignità, come erano li Cavalieri, e tutti quelli del Consiglio delli Quaranta, esclusi anche li Procuratori, almeno per dissuetudine. Ma ritornando agli Ufficj delli Savj di Terra-Ferma (dalli quali questa, non affatto inutile, digressione ci à tolti), deve sapersi che, cominciando dal Cassiere, esiste un Decreto del Senato del 1473 (1) il quale comanda, che qualora non fossero del suo Corpo, ne debbano avere l'ingresso. Ciò chiaramente prova la sua anteriore, almeno come provvisionale, esistenza, e la voluta apposita vigilanza sopra li Camerlenghi di Comun, che già erano stati sempre diretti o dalli Dogi, o unitamente ad essi dal Consiglio minore, o da quello delli 40, ovvero dalli X. Per altro nel 1526 si trova esso Savio in azione, col dovere di andarsene alli Magistrati per sollecitare le esazioni, e farne saldare le Casse, vietando a' Camerlenghi di far girare alcuna partita senza il suo assenso. Nel 1553 poi per maggior prova della lor decadenza, doveva esso Savio saldarle, e regolarne il conteggio. Così a un di presso fino dopo al 1543, nel qual anno vi è Decreto di regola fondamentale per il Cassiere nel citato Libro, col quale gli si commette il governo, la disposizione, e la cura del pubblico danaro; benchè non si vegga più a risorgere l'Ufficio che nel 1643, con ispezioni più dichiarate, se non più estese. Quanto poi all' altro

(1) Libro *Roan*.

Savio, detto alla Scrittura, fu dal Senato con un suo Decreto messo in Ufficio, dandone nel 1519 l'elezione di due mesi in due mesi al Collegio per rivedere e pagare le Milizie con l'assistenza di due Ragionati Ducali, che ne avevano avuto l'incarico fino in allora. Perciò per lungo tempo non fu che economica la sua ispezione, nè innanzi al 1620 aveva ottenute delle facoltà sopra la Soldatesca. Ma venuta la guerra di Candia, ed avendone voluto nel 1647 la scelta il Senato, gli accrebbe di tempo in tempo il potere per modo, che era divenuto il Presidente degli affari Militari, ed il mezzo per cui passavano al Collegio de' Savj le provvidenze opportune, combinate che fossero cogl'Ispezionati ad un oggetto tanto importante. Pure il Savio alle Ordinanze s'institui, dopochè nel 1507 il Senato ebbe ordinato, che nelle Comunità delle sue Provincie ogni numerosa famiglia dovesse dargli un individuo onde servirlo come soldato, acciocchè istruito in alcuni determinati tempi da alcuni Capi, potesse valersene, o come recluta nelli regolari Reggimenti, o in separati Corpi, ottenendo, per essere nel così detto numero de' milizioti, alcune esenzioni. Poscia in varj tempi s'immaginarono delli metodi per meglio dirigerne con la costruzione del Corpo anche l'istruzione, nè negli ultimi si voleva ommettere di volgerne il pensiero per provvederne. Se le Regolazioni fatte al Consiglio de' X non fecero, fuorchè nel Senato, importanti cambiamenti negli altri Consigli; neppure

alla Dignità Ducale accrebbero granfatto le restrizioni. Soltanto si stabilì nel 1588 che non avessero li Dogi a scrivere a' Rettori, nè avere ispezioni sopra li Magistrati di Rialto, come lo avevano per antico diritto sopra quelli di s. Marco; ma loro diedero oltre alle altre prerogative, anche quella di convocare il Collegio delle Acque. Si comandò poscia, che alcuni Magistrati li più necessarj alla quiete, ed alla sussistenza della popolazione, non sospendessero le proprie riunioni per la morte del Doge; e si riconfermò che neppure li Savj, e la Signoría cambiassero le' loro toghe, come in segno di lutto. Pure si stabilì nel 1693, che se si credesse di dover dimandar al Doge, se accettasse di prendere il comando dell'Armata marittima, non si dovesse farlo che con li concordi voti del Consiglio minore. In oltre nel 1700 riconfermarono, che più non si avesse a coronare la Dogaressa, e nel 1709, che solo uno delli figli del Doge, od il fratello avesse, durante la vita di Sua Serenità, ingresso, ma senza voto, in Senato con toga distinta, detta alla Ducale. Passando adesso, dopo qualche cenno da aggiungersi a quanto fu scritto degli Avvogadori, alle Magistrature instituite, terminate che furono le due Correzioni, per poi chiudere quest'epoca; deve sapersi che all'Ufficio Avvogaresco si accordò nel 1583 di far eseguire le Confiscazioni fatte dal Consiglio de' X, il quale incarico per antica provvidenza era demandato alli suoi Capi. In oltre nel 1506 il maggior Consiglio ravvivò

delle antiche Leggi, perchè potessero convocare, uniti che fossero in opinione, li due Consigli Civili delli 40, e di placitarvi li Consiglieri, se non eseguissero il loro Capitolare; al qual dovere mancando li Capi delli predetti 40, dovevano placitarvi gli Avvogadori. Pure nel 1624 ordinò, che qualora di un Decreto, o di altra Deliberazione non fosse stata accordata la Intromissione da nessuno delli tre Avvogadori attuali, o da uno prossimo antecessore, non potesse poi la dimanda da alcuno di essi Avvogadori essere ammessa. Del 1586 è l'instituzione del Magistrato dell'Adige per volontà del maggior Consiglio, dandone la elezione al Pregadi fra quelli, che non ne avessero, come era il costume, interesse: vale a dire possessi soggetti alle acque di quel Fiume. Poscia credè il Senato nel 1677 con l'approvazione del Corpo Sovrano, di fare una estraordinaria Magistratura sopra la regolazione del corso delle sue acque, che ne ebbe, benchè fosse da prima provvisionale, la general direzione in appresso; forse poi congiungendosi al primo Magistrato, o sostituendosi ad esso. Gli si attribuì pure in allora di poter valersi degl' Ingegneri del Magistrato delle Acque, e di quelli delli Beni Inculti, e di fare l'esazione dalli debitori delli Campatici per li terreni affetti alle rotte del Fiume, non che la presidenza sopra tutti li Consorzj, dandogli il Collegio delli 20 Savj per Giudice di Appellazione, che poi nel 1680 ne mise uno di essi nel Magistrato

col nome di Aggiunto. Volendosi in oltre negli ultimi anni pensare al modo di liberare dall'acque, od almeno da una gran parte di esse le Valli Veronesi, si unì ad un tale Magistrato un così detto Deputato alle predette Valli, che ebbe poi la commissione del raddrizzamento in alcuni luoghi della linea del Fiume; che eseguì con utile effetto. Il Consiglio de' X fece l'elezione fino al 1589 di un Provveditore all'Artiglieria, che d'allora in poi, costituendone un Magistrato di tre, ne li elesse il Senato; il quale per lo addietro non si era meschiato nella materia che col proibire, che nelle galere da mercato non fossero ammessi i Balestrieri, i quali non fossero approvati per buoni dal Magistrato all'Armar, e dalli Capitani di esse galere. Come Presidenza adunque il Consiglio de' X li dirigeva, siccome fece nel 1504 con le sue prescrizioni, ed anche nella Terra-Ferma col mezzo delli Rettori, e nel 1570 li riunì in un Corpo di Fraglia, della quale i Capitoli si formarono dalli Provveditori di Comun, essendo di particolar loro ispezione. Prima per altro, cioè del 1539 vietò anche al Collegio de' Savj di ammetterne alcuno nel Corpo senza l'esame del Provveditore apposito, di un Patrone all'Arsenale, e di alcuni fonditori di cannoni, e maestri di polvere. Resa poi la Magistratura ordinaria, ne passò con podestà Criminale, ed altre ispezioni la elezione ad esso Magistrato, fuorchè delli Capi Squadra, che si eleggevano dal Pien-Collegio. Quanto poi al Magistrato delle Decime del Clero

deve sapersi, che in antichissimi tempi erano esse personali soltanto, e che si pagavano al Clero, perchè non aveva in allora altro mezzo di sussistenza. Essendosi poscia fatta una specie di transazione, che solo si pagassero alla morte di ognuno, ne venne, che il Vescovo d'Olivolo fu detto il Vescovo de' Morti, e ne nacquero grandissimi scandali; facendosi, oltre Bolli e Sequestri, grandi violenze dagli Ecclesiastici nelle case de' Parrocchiani, acciocchè non ne fossero trafugati gli effetti mobili, che erano le più comuni ricchezze d'allora. Quindi per li modi violenti di una tale riscossione viene asserito da qualche troppo credulo o pazzo Cronista, che convenne farsi una Legge, la quale assolveva qualunque ammazzasse un Cherico, che volesse entrare a forza nelle case delli defonti. Ma passando a costumanze meno lontane, s'institui pure una specie di Decima nelli tempi delle Crociate la quale parrebbe che si fosse sempre riscossa, poichè il Senato sino dal 1462 elesse provvisionalmente Cinque Savj, o Deputati detti della Provvigione del Denaro, perchè limitare dovessero il Clero per la Decima, e descriverne i suoi Beni in Catastico. Poscia si ordinò nel 1468, che sì li Cherici, come li Monaci la dovessero pagare dal riscosso delli pubblici Depositi. Per conforme oggetto vedesi in oltre nel 1529 una elezione di sette, fatta dal Senato per esaminare l'entrate di ciascun Ecclesiastico, che fu il metodo usato fino al tempo della Redecima del 1564, allorchè

si unirono alli Collettori Ecclesiastici due Senatori. Finalmente nel 1586 ordinò il Senato, che due del suo Consiglio, col nome di Soprantendenti alle Decime del Clero si unissero al Nuncio, ed alli Collettori per la esecuzione del Breve; e nascendo difficoltà, potessero o uniti, o separati presentare le loro opinioni al Collegio de' Savj, ed al Senato, con facoltà di scrivere alli Rettori per far eseguire lo stabilito. Aggiunto il terzo Soprantendente nel 1630, ovvero nel 1652, si posero buone regole, acciocchè non fossero impediti li Sub-Collettori, e perchè non potessero introdurre degli arbitrj, abusando delle loro ispezioni. Il Magistrato de' Feudi poi non fu istituito dal Senato che nel 1587, quantunque in tempi più lontani fossero stati fatti Decreti per oggetti soltanto economici; poichè in ogni altro rapporto, che riguardare potesse la materia feudale, se ne era il Consiglio de' X sempre occupato. Essendosi adunque l'anno innanzi pubblicato dal Senato un Decreto di massima, che comprendeva 14 Articoli, si spiegarono li doveri delli Feudatarj, e li differenti generi delli Feudi, che in ultima analisi in Giurisdizionali, e Censuali ponno ridursi. Stabili poscia, che dovessero presentarsi le anteriori Investiture alli Sopra-Feudi, che passavano al Pien-Collegio per confermarle, o per altramente disporre, delle quali nel 1588 si delegò l' esame al Magistrato rispettivo. Questi Sopra-Feudi, che nel 1602 rimanevano per due anni in Ufficio, e che

divennero quattro nel 1616, per essere poi ridotti a tre nel 1667, ottennero nel corso di un tale periodo di tempo di deliberare, ed eseguire a norma delle prescrizioni, sopra la materia de' Feudi. In oltre davano le Investiture, giurando l'investito in mano del Doge in Collegio: giuramento che nel 1625 si limitò ai soli Feudi non giurisdizionali alla sola presenza delli Sopra-Feudi, eccettuandone da una tal classe quelli del Friuli e del Polesine, prestandosi il giuramento per li primi al Luogotenente di Udine, e per li secondi alle Sopra-Camere. Di più nel 1705 decretò il Senato, che non si accordasse neppure il titolo di Conte, non che nuove Infeudazioni, senza l'informazione del Magistrato per la Terra-Ferma, e delli Generali per gli Stati marittimi, e che ottenuta tale informazione dovesse la Supplica essere ammessa con li quattro quinti delli voti del Pien-Collegio e del Senato. Nell'anno 1604 venne il Senato alla elezione di tre del suo Corpo, col titolo di Presidenti all'esazione del pubblico danaro, ai quali commise riscuoterlo dalli debitori, additandone il modo di esigerlo. Aggiuntovi un nuovo Presidente nel 1608, fu nel 1640 reso permanente tale Ufficio, a cui sin dal 1612 aveva impartita autorità sopra tutti li Magistrati di esazione, e sopra i loro Ministri. Non poteva pure del 1615 nessuno essere eletto a nuovo Carico, senza la fede di tal Magistrato di non esser debitore ad Uffizio veruno, appoggiandogli nell'anno istesso l'incarico di vender le Cariche

del Ministero. Gli si demandò pure nel 1622 di vendere li Beni delli Pubblici Debitori, e nel 1626 di rivedere ogni settimana le Casse di tutti li Magistrati, e di riferire al Collegio. Poscia per connessione di viste gli si ordinò di intendersi con li tre Inquisitori, eletti dal maggior Consiglio nel 1672, acciocchè indagassero ogni disordine che esser potesse negli Ufficj Ministeriali sì in Venezia che altrove; da che indirettamente ne derivarono le Cariche delli cento Ufficj. In forza di ciò nel 1710 ne ebbe il Magistrato il diritto permanente d'ispezione sopra di esse, intendendosi però col Collegio delli 40 al Criminale. Il Magistrato delli sette esecutori delle Deliberazioni del Senato si elesse dallo stesso Senato, incominciando da due nel 1610, aggiungendone in seguito tre, ed altri due poscia nel 1619 per le ispezioni a lui accresciute, le quali minorate in appresso, ne fu ristretto il numero a' nostri giorni. Li due primi non dovevano attendere che alle spedizioni delli generi e delle munizioni, l'uno per gli Stati da Mare, e l'altro per quelli da Terra. Aumentandosi il numero delli componenti il Magistrato, ebbe anche la Revisione delle spese di tanti Ufficj, e per la difficoltà di eseguirle convenne lasciargliene una parte soltanto. Dovè pure esigere li crediti dalli Stipendiati e dalle Comunità, e far risarcire li defraudi delli Biscotti, ed altri generi; delle quali cose tutte prendendone cura complessivamente essa Magistratura, le fu comandato nel 1625, che scegliesse di due mesi in due mesi con

li proprj voti due fra quelli che la componevano, perchè delle spedizioni si occupassero di preferenza. Per comando del maggior Consiglio elesse il Senato nel 1617 tre del suo Corpo, perchè fossero Revisori e Regolatori de' Dazj, sì di Venezia, che della Terra-Ferma, i quali restando due anni in Ufficio, dovessero informarsi, cominciando da quello del Vino, delli correnti abusi, e suggerirne li regolamenti, riferendo ogni cosa al Collegio de' Savj. Perciò commise tosto alli Magistrati e Rettori di dar contezza ad essi Revisori delli Capitoli di ciascun Dazio; e l'anno dopo si fecero varj provvedimenti, derivati dalli consigli istessi del Magistrato. In seguito fu in conferenza con varj Uffícj, e singolarmente con li Governatori dell' Entrade, con li quali aveva delle controversie per competenze di diritto d'appellazione; onde nel 1628 dichiarò il Senato, che alli Regolatori appartenessero quelle derivanti dalli Proclami, che fossero contrarj alli Capitoli delli Dazj, ed in pregiudizio delle regole di essi; ed in oltre quelle delle Sentenze delli Rettori, nelle quali fosse imposta, oltre la perdita del Contrabbando, anche pena afflittiva, lasciando per le altre a' Dazieri, che se ne aggravassero, l'arbitrio di appellarsi all'Ufficio delli Governatori. Allora li Revisori de' Dazj si divisero le incombenze, sicchè uno di quelli ebbe l'ispezione di tenere la Cassa, l'altro di fare i processi, ed il terzo di vegliare alli piegi delli Dazj. Tutti uniti potevano nel 1652 stabilir regole per custodirli, alli Ministri della

Terra-Ferma a ciò destinati. Ma la Presidenza e custodia de' Dazj essendo troppo gran peso per un solo Magistrato, decretò il Senato nel 1637, con l'approvazione del maggior Consiglio di demandarla per quelli della Terra-Ferma alli Revisori e Regolatori in Zecca, lasciandone di quelli di Venezia l'ispezione al primo Magistrato, che in gran parte in appresso non gli rimase. Accresciuto al numero di quattro nel 1744, gli fu demandato l'esame delle esenzioni de' Luoghi, e delle persone de' sudditi; e poscia con la sorveglianza, la cura di porre buone regole a freno de' Contrabbandi. Agli antichissimi Banchi delli privati, per tenere li quali, oltre a quanto altrove si è scritto, vi voleva l'approvazione del Senato, e la piegería di ventimila ducati, si sostituì alla mancanza di essi nel 1587 un Banco detto della Piazza di Rialto, formato apparentemente con li fondi di molti privati, il quale ebbe ben presto lo stesso destino degli altri. Perciò per facilitare le operazioni di Commercio aprì il Senato nel 1719 con la propria responsabilità il pubblico Banco Giro, incaricando l'eletto Depositario del Banco. di assistervi giornalmente; ed accreditò in esso li suoi Creditori, permettendo ad essi di commerciare le partite, che dovevano riceversi al pari dell'effettivo contante; mentre dal Banco non dovevano vendersi, ma bensì affrancarsi con danaro a ducati trentamila al mese. La operazione riuscì, finchè non si accrebbe di molto il debito, creando nuove partite, e perciò

in tre differenti tempi si dovè dal Senato trovare degli espedienti per minorarle, ed ottennero sempre l'effetto; poichè furono tali, che, riaperta la Cassa del Banco, non tanto assicuravano il progressivo pagamento ad ogni partita, quanto con tenue somma ivi posta facevano nascere l'opinione della crescente sua forza, che ragguagliava di giorno in giorno le partite all' effettivo contante. In fatti li Commercianti abbisognando sempre di nuova partita col dover disporre della propria, non potevano più ritrovarne a basso prezzo alla Borsa, e dovevano necessariamente o comprarla al crescente prezzo, o portando al Banco il loro danaro, vie più assicurarsi della sua forza, che non rendeva più necessario ad essi in allora un fondo di numerario circolante, che per il picciolo commercio interno, mentre il grande, e l'esterno si eseguiva per partita di Banco. In tal modo rimaner poteva in pieno vigore la prescrizione, che nessuno potesse ricevere il pagamento di una Cambiale oltre li 300 ducati, che per partita di Banco; effetto utilissimo per accrescere ed animare il Commercio, qualora si eseguiscano dalli Ministri, come era cautamente e con saviezza ordinato, le prescritte regole a render facili le revisioni, onde assicurarne il giornaliero giro e contegio. Se appena cominciata la guerra di Candia li bisogni dell' Erario determinarono il maggior Consiglio nel 1646 di aggregare a se stesso quelle famiglie, la di cui civil condizione fosse provata all' Avvogaría di Comun (delle quali poi

ognuna doveva essere presentata dalli Consiglieri alli sovrani suoi voti, con la condizione per le Nazionali di girare in Zecca a credito del Senato Ducati sessantamila, e settantamila per le Forastiere, che in tutte furono 80 le ammesse) più pressanti circostanze lo determinarono nel 1658 alla elezione del Magistrato alla Provigion del Danaro, stabilita dal Senato per tempo determinato. Gli eletti si univano, invitati dal Savio Cassiere allora sempre ad essi congiunto, per aprire delle vie onde rintracciare del danaro, le quali rese note al Collegio, lo dovevano essere pure al Senato; per lo che potevano eglino stessi presentarle, se da' Savj fossero non credute opportune. Rimasti in Ufficio li primi per molti anni, vi si aggiunse poi, rendendo permanente il Magistrato, un nuovo Deputato, e due Aggiunti, e si prescrisse un periodo di tre anni alla durata del Carico, con l'intervento del Savio-Cassiere uscito d'Ufficio, oltre dell'attuale, che sempre intervenirvi poteva. E come sempre più diveniva, per nuove successive commissioni riguardanti l'economía, il primo Magistrato d'una tal classe, gli fu dato numeroso Ministero, e versato nella materia, giacchè col tempo ebbe a presentare li proprj Consigli sopra Dazj, Depositi, Fondi di Cassa, Camere delle Provincie, Armata, Gratificazioni, ed un cumulo di altre faccende. Il Consiglio delli 40 nel 1308 ordinò, che nell'Ufficio dell'Avvogaría fossero conservate le pubbliche Parti, e che persone deputate con

emolumento dalli Capi di esso Consiglio ne dovessero registrare le nuove, e porne in ordine le vecchie. Trovasi poscia, che il maggior Consiglio nel 1348 elesse cinque col nome di Savj per farne una compilazione, e cancellare li provvedimenti già tolti, o disusati, ed unire quelli attinenti ad ogni particolare materia, con facoltà di presentare sì al Consiglio delli Pregadi, che a quello delli 40 ciò che pensassero di togliere, o di correggere nelle Parti di ciascheduno delli Consigli, e Magistrati (1). In oltre per lo stesso oggetto deputò il maggior Consiglio nel 1524 tre Nobili, e volle che non cessasse il loro Ufficio, che all'opera perfezionata. Ed in vero deve credersi che vi avessero in qualche modo provveduto, poichè soltanto nel 1609 elesse il Senato di nuovo tre del suo Corpo, che assistessero ad un Giurista a tale opera deputato, al quale se ne sostituì, non avendola terminata, un altro nel 1639 con la sopravveglianza di due Senatori. Finalmente nel 1662 decretò che si eleggessero due Nobili del suo Corpo, col titolo di Soprantendenti al Sommario delle Leggi, che fu l'epoca del Magistrato, con l'incombenza, valendosi di due Segretarj del Senato, di compilarne il sommario sì di quelle del maggior Consiglio, che di quelle del Pregadi, distinguendo non solo quelle dell'uno da quelle dell'altro Consiglio, ma classificandole per ordine di materie, e di tempi, e singolarmente le

(1) Libro *Philippicus* all'Avvogaria.

concernenti il Governo, e la distribuzione de' Carichi. In oltre ordinò, che non solo dovessero indicarne le disusate, ma le alterazioni, e le discrepanze che potessero trovarsi fra tutte esse Leggi. Tuttavía quelli, che ne ebbero l'ispezione, poco fecero per qualche tempo, finchè Marino Angeli, ed altri in appresso, ottenuti per ispeciali Decreti li Capitolari delli Magistrati, e di alcuni Consigli, poterono dare all'opera una qualche plausibile forma (1), per quanto sono suscettibili li Sommarj, qualora pure non vi fossero state le altrove indicate possibili alterazioni, e superate si fossero sempre con la dovuta attenzione le difficoltà risultanti per la varietà degli antichi caratteri, e delle abbreviature di essi. Venendo adesso alli Magistrati del Consiglio de'X, per poi ritornarmene a quel Consiglio, comincerò da quello delle Scuole Grandi, cioè d'alcune Confraternite Laiche, così dette per aver prosperato notabilmente fra le altre, volgarmente chiamate Fraglie, e tutte soggette per antico stabilimento alli Provveditori di Comun; le quali Scuole Grandi interessarono le cure di esso Consiglio di X per farne eleggere col mezzo delli suoi Capi talvolta tre Nobili, acciocchè esaminassero se vi era luogo ad abusi, e proponessero al Consiglio per toglierli. Così fino al 1628 che trasferendone in se

(1) Ciò rinforza vie più quanto ho rimarcato nella quarta Epoca della prima Sezione, cioè la difficoltà di riconoscere il vero testo delle più antiche Leggi.

stesso la elezione fra quelli, che avessero posto voto nel proprio Corpo, gli diede diritto di regolarne gli abusi, e metterne buone regole, aggiungendovi in oltre nel 1643 potestà criminale contro li delinquenti, non però inappellabile, ma soggetta al Consiglio, lì di cui Capi intrommettevano le Sentenze del Magistrato. Come però la revisione della Cassa, ed esame d'ogni spesa era soggetta al Consiglio per la sua Deliberazione 1644, perciò si stabilì, non potendo per li molti affari applicarsene, di eleggere nel 1661 due Aggiunti, perchè vi rivolgessero li loro pensieri. Esse Scuole poi nel XVIII secolo, prendendo denaro a Censo dalli privati, furono utili al pubblico Erario, al quale lo passavano poscia per riceverne le annue quote onde pagarne li Censi alli Capitalisti, che così si credevano più sicuri delli loro prestati denàri, potendo di esse Scuole intrometterne i Beni. Il secondo Magistrato è quello delle Miniere, al buon andamento delle quali aveva fin dal 1488 il Consiglio de' X, che ne aveva la cura, fatti tradurre nella volgare favella li Capitoli Minerali, che erano in vigore nella Germania. Molto dopo, cioè nel 1665, trasse da quelli, che avevano posto voto nel suo Corpo, li tre, che conformarono il Magistrato, abolendone il Vicario generale: ed acciocchè la decisione delle controversie avesse un Giudice superiore d'appellazione, fece che il Doge ogni due anni estraesse un Collegio di sette fra quelli, che fossero stati del Consiglio de' X. L'anno dopo estese la durata del

Magistrato a due anni, e gli diede non solo Ministero, ma Vicario in ogni Provincia; e si stabilì, che alla Magistratura delle Acque spettasse la esazione dalli debitori. Poscia per le ordinarie ispezioni del Magistrato, vi aggiunsero 39 altri Capitoli nel 1670, giacchè l'estraordinarie provvidenze dovevano essere prima approvate dal Consiglio per esser messe in vigore. Li due altri Magistrati, l'uno del Bosco del Montello, l'altro di quello di Montona, si elessero in differenti tempi, poichè quello di Montona ebbe principio nel 1612, allorchè per invalsi disordini ne assunse il Consiglio de' X la cura, componendolo di due, che stati fossero del suo Corpo, quando quello del Montello aveva cominciato già dal 1519 a vegliarvi, facendo visitare quel bosco da un Provveditore all'Arsenale, come innanzi faceva il Senato. Poscia nel 1523 vi stabilì varj provvedimenti, e nel 1587 vi elesse con li predetti metodi un Provveditore, munendolo di Ministri. Così fu fino al 1590, che l'anno dopo ne formò un Magistrato di tre, fissandogli l'ispezione, e dandogli il diritto di formare processi, e di presentare quelli di casi gravi alli Capi di esso Consiglio; nel Notatorio del quale dovevano gli eletti, prima di assumerne il Carico, scrivere con giuramento di non aver Beni d'intorno al Bosco per lo giro di cinque miglia. Mentre il Consiglio de' X si occupava ad eleggere, e dirigere li Giudici delli suoi Magistrati, non perciò trascurava le sue più eminenti ispezioni, la catena delle quali risvegliando

talvolta, come abbiamo veduto, l' altrui gelosía anche dopo le due ultime Correzioni delli componenti il Corpo Sovrano, non lo lasciava, per dir così, nelle sue operazioni tranquillo. Tuttavía intento ad eseguirle, comandò con la sua Deliberazione 1667 alli temporanei Rettori delle Provincie, non che a' loro Ministri, di dover riferirgli li casi criminali importanti, ed al ritorno in Patria, il numero non espedito delli processi. Per li Decreti del Senato a lui si doveano apportare dalli Rettori delle Provincie tutti li Registri, e Scritture di materie segrete; come pure dovevano in iscritto presentare al Collegio de' Savj fino dal 1582, quanto avevano osservato nelle Provincie, e credevano ad esse opportuno. In oltre in relazione alle antiche Leggi del maggior Consiglio, e a' Decreti del Senato, li quali proibivano, che li Curiali non potessero servire al successore nella stessa Reggenza, nè essere nativi del Luogo, aveva ordinato nel 1605, e 1636, che dopo aver giurato il Cancelliere in mano delli Capi delli X di andarsene ad una data Rappresentanza, non potesse lasciare un sostituto, e passare in un'altra. Ma non solo su tale rapporto diresse le proprie viste, ma altresì ad assicurare vie più la nobile discendenza delli Patrizj, come ne fanno fede le sue Deliberazioni del tempo, di cui parliamo, le quali tendevano, come le Leggi del maggior Consiglio, a versare sulle prove della civiltà della madre non nobile, non che a fissare li tempi di farle; oltre li modi e le regole

di formare li processi, col dovere di dare in nota all'Avvogaría nel tempo prescritto li matrimonj, e li figli. Avendo così provveduto, perchè lo splendore della nobiltà patrizia non si offuscasse, non trascurò li metodi per poter meglio conoscere la civil condizione, e l'abilità degli eletti alla Ducale Cancellería; fissandone in oltre nel 1640 li diritti del Preside di quell'ordine, alli componenti del quale fino dal 1588 aveva determinato il tempo alli servigi da prestarsi, qualora fossero scelti nel posto di Estraordinarj, per divenire Ordinarj. A questi poi prefisse le discipline, per essere Segretarj del Senato; e nel 1641 e 1660 associò allo stesso diritto degli Ordinarj anche gli Estraordinarj, se per due intieri governi avessero servito a' Generali da Mare, o a due Ambasciatori alle Corti; proibendo ad essi, come ai Patrizj, di avere alcuna relazione con li Ministri de' Principi, anche non residenti in Venezia. A queste caute avvertenze andò pure nel 1671 unito il comando di non doversi avere Paggi, Staffieri e Lacchè, come pure nel 1704 di non vestire, siccome era prescritto a' Patrizj, altro abito che quello dell'Ordine; e di non unirsi in privati Casini, nè di averne in proprietà, acciocchè non si allontanassero gl'individui dalle famiglie. Prima però, onde rinforzare la sicurezza del Governo, aveva non solo nel 1601 aggiunto alli suoi Inquisitori un altro di rispetto per tutti li possibili casi di mancanza di alcuno degli attuali, ma altresì nel 1606 volle che si potessero riunire

fino alla elezione de' nuovi. E se aveva ad essi accordato nel 1591 un luogo spettante a' Capi per li suoi detenuti, nel 1621 lo cambiò in due prigioni a loro intiera disposizione. Li regolamenti della presente Epoca, non minori al certo di quelli d'ogni altra, non lasciarono, col fissare le nuove costanti forme Governative, di regolare eziandío le Leggi del Foro, e li Capitolari delli Consigli, come dalla elezione delli Correttori nel 1605 1612 1616 e 1624 chiaramente apparisce, non meno che da quelle del 1639 e 1655, e dalle posteriori del 1663 1667 e 1704. Egualmente non si trascurò dal Governo nè il Commercio, nè le Finanze (delle quali si faranno parole, parlando della Zecca, riservata nella ventura Epoca, per non interromperne la narrazione): quantunque convenga confessare, che quanto al commercio, le pubbliche cure, ad onta della più continuata ed attenta vigilanza, come in passato, non valsero a mantenerlo nemmeno nella non più felice situazione delli vicini tempi. In fatti neppure la Scala franca di Spalato aperta nel 1591 potè rimanere illesa, anche scacciate da Clissa le ruberíe degli Uscocchi, ad onta che con due instituite galere da mercato, e scortate sovente dalla Squadra del Golfo lo proteggessero. E tale Scala per la guerra di Candia divenne inattiva, nè poscia gran fatto risorse. In oltre non solo gli ostili modi delli Vicerè di Napoli, ed altri impacci con li Cavalieri di Malta, e di s. Stefano lo coartarono, ma la risvegliata industria delle altre nazioni,

che ogni dì più ne conoscevano la importanza, lo minorarono, anche per li privilegj dagli Ottomani ottenuti a Costantinopoli, in Egitto, ed in Soría. Non valse adunque modificare le prescrizioni del 1543, coll'accordare alli vascelli forastieri di poter caricare per i Luoghi, donde erano partiti, non riservando alli proprj navigatori che li Porti dello Stato; dovendosi alla fine adottare delle massime per lo addietro aborrite, qual fu quella di proporre nel 1658 di rendere il Porto-Franco, che nel 1662 si aperse, levandogli tutti li Dazj d'ingresso, a riserva di quello sopra li panni, lasciando sussistere quelli d'uscita (1). Tale esperimento non si mantenne che per 20 anni, non avendo corrisposto alli desiderj gli effetti; e si tentarono poscia altri espedienti senza riaprirlo, benchè più volte si progettasse. Ma gli emuli Porti in appresso, singolarmente in Italia, sempre valsero a renderli meno proficui: tanto le circostanze de' tempi, ad onta dell'umana prudenza, sono degli eventi le vere padrone.

(1) Vedi Sandi Tom. 8. pag. 385.

EPOCA QUARTA

Se dalla fatal guerra, che aveva fatto perdere la Colonia di Candia, ne risultarono gravi danni al potere, ed alle Finanze della Repubblica, non meno che al Commercio suo del Levante, che n' era divenuta la parte la più preziosa; la sua costanza però avendola fatta ancora credere il vero antemurale dell' Italia, la manteneva in vigore, e nella non vana lusinga di riacquistare li suoi possessi, ovvero di averne un compenso. Ed in fatti pochi anni dopo per la fatta conquista del Peloponneso la avrebbe in gran parte verificata, se nel 1718 la intiera perdita di quella Penisola, apportandole una nuova minorazione del suo Commercio, in unione di un enorme debito Nazionale assai gravoso per la prossima passata guerra, non la avesse ancor più abbattuta, che oppressa. Perciò vedendo la grandezza sempre crescente delli Francesi, e di alcune altre Potenze si per l' ampiezza degli Stati, che per ogni altro rapporto, le quali sempre più minacciavano la rovina delle minori, credette di poter salvarsi, conscia della sua debolezza, coll' adottare un costante sistema di prudente neutralità, per cui con delle caute avvertenze potè schermirsi per un buon tratto di tempo, senza però riflettere, che la costante opinione della propria debolezza non può che accrescerla; poichè non solo rende gli uomini

inoperosi, ma non credendosi più in istato di agire, fa anche col tempo negligere i mezzi, che diverebbero necessarj per mettersi all'estremo caso in azione. In pari tempo avendo cominciato a trapellare il lusso di frivolità con le abitudini di alcuni Popoli divenuti già ricchi, si minorarono nei Patrizj le patrie affezioni, e mancò la severità delli costumi antichi, tanto necessarj in ogni Repubblica, che ad onta di alcune ripetute Deliberazioni non però più risorsero. Quindi al languor pubblico si accoppiò il privato, che lo avrebbe generato, se già sorto non fosse, con l'allontanamento dalla propagazione della specie per li gravi dispendj; ed anche in appresso per il libero vivere delle donne, che, minorando il numero dei Nobili, fece alla fine il più gran male di tutti, non lasciando luogo alla scelta. In oltre il sempre maggior lusso de' ricchi risvegliando lo spirito d'imitazione per li nuovi desiderj negli altri, sviluppò la corruzione, più probabile nelli poveri, che nelli favoriti dalla fortuna; e dispose a più grandi sciagure. Ma lasciando le riflessioni, conviene prima rimarcare, che la costante previdenza del maggior Consiglio, acciocchè li suoi Nobili potessero più facilmente conservare delle moderate, ma crescenti abitudini, aveva sollevati da alcuni aggravj si quelli, che siedevano in alcuni Magistrati, che alcuni altri, che andavano alle minori Reggenze; poscia fissate pure alcune Leggi Suntuarie, che rinovò nel 1785 per quegli altri pure, che dovevano alle maggiori essere eletti. Tale ultima

provvidenza sembrava che dovesse far conseguire il contemplato effetto, non essendo tolte le anteriori ingiuste penalità. In forza di queste perdevasi per tre anni l'ingresso in tutti li Consigli, e conveniva dimorare per altrettanto tempo di là dal Quarnero. Di più doveasi sborsare una sempre più crescente quantità di denaro, non alleggerendo tale pena neppure la sostituzione delli maggiori Rappresentanti nelle Provincie, quantunque a due soli casi ne avesse nel 1668 agli Avvogadori fissata l'intromissione delle elezioni. Per sempre più facilitare l'accettazione delli Carichi si posero in opera nel 1726 altri espedienti. Si ordinò dunque, che qualora ad un tempo si trovassero due Rettori, cioè il Podestà ed il Capitanio in una data Provincia, potesse quello, che prima finiva il Carico, ritornarsene, previa la permissione del maggior Consiglio, alla patria, lasciando le ispezioni che aveva sostenute all' altro, il quale doveva rimanere in Uflicio, finchè almeno l'eletto ad uno delli due Carichi non si fosse diretto ad esercitarne i doveri. E questi doveri, quanto alli Capi delle Provincie, che avevano una maggiore autorità degli altri Rappresentanti, versavano nel far eseguire le concessioni dal Governo accordate a' Luoghi sudditi, e le prescrizioni delli Consigli nelle rispettive materie, di amministrare la Giustizia a tenore de' loro Statuti e delle loro consuetudini, e di mantenere le Provincie nella propria conformazione municipale, la quale non era stata per lo più che modificata al tempo della

dedizione, o in appresso. Perciò il Podestà oltre al presiedere alla unione del Consiglio Civico, ed al definire i litigi, che non lasciava al suo Vicario, doveva ogni giorno ascoltare le private sommarie istanze, e, vegliando alla Polizía della Città, espedire col Capitano in Corte, vale a dire anche con li Curiali, li processi criminali di competenza ordinaria, e li delegati dal Consiglio dei X. Il Capitano poi era il Preside della Soldatesca, e dirigeva le materie Confinarie e dell' acque, oltre di avere le appellazioni de' Contrabbandi delegate in prima istanza alli Camerlenghi, se non erano attinenti ad Appalti. In oltre gli competevano le ispezioni della così detta Camera della Provincia,, e la cura di espedire mensualmente con li conti il denaro alla Dominante, non che di vegliare al mantenimento delle regole, e della disciplina delle Comunità del Territorio, e di esso Corpo Territoriale, che ne formava un altro in ogni Provincia separato da quello della Città. Seguendo pertanto a provvedere a' generali oggetti di Governo, ed al bene de' Sudditi, aveva accolto nel 1719 la Proposizione del Senato di spedire delli Sindici Inquisitori in Terra-Ferma, eletti per ragioni in parte conformi alle già vedute, per le quali facevano andare in altri tempi gli Auditori, e li Sopra-Camere a visitar le Provincie. Così ravvivò antichi istituti, che fino dal 1430 si vedono incominciati per la Dalmazia, e poscia più volte per altre Provincie; benchè per quelle oltremare divenissero meno autorevoli,

perchè eletti con l'autorità del Senato soltanto. Ma gl' Inquisitorati in Terra-Ferma, l'uno del 1719, e l'altro del 1744, non che l'ultimo del 1772, ebbero eminenti facoltà oltre alle economiche e criminali: le prime delegate dal Senato, e le seconde dal Consiglio de' X, e singolarmente quelli del 1719, come è palese dalle impresse Ordinanze nei visitati Territorj e Città. Potevano in fatti far arrestare, dopo formazione di processo, gli stessi Rappresentanti, per essere poi giudicati dal Consiglio de' X, e punire ogni altro capitalmente e con Fisco, ma non con pena pecuniaria. Nè già li suoi giudizj potevano essere appellati, se non che un mese dopo che gl' Inquisitori deposto avessero il Carico. Poco dopo private ragioni, più ancora di quelle che disposero alla Correzione del 1628, suscitarono un incendio civile, che, non lasciando eleggere li nominati al Consiglio de' X, condusse alla elezione di cinque Correttori nel 1761, li quali discordando di parere nel principal punto delle loro commissioni, si adottò dal maggior Consiglio dopo varie discussioni la Proposizione delli tre, che, appoggiata sopra gli antichi diritti del Consiglio de' X, gli mantenne il diritto della più ampia facoltà di Delegazione, dando alli suoi Inquisitori il potere di raffrenare anche li Nobili insigniti di qualunque Dignità più eminente. Rinvigorì per altro esso maggior Consiglio le antiche Leggi, che toglievano alli X ogni ingerenza nelle materie civili, escluse quelle, che in ogni altra Correzione gli erano state riservate,

per modo che se anche alcune materie, piuttosto miste che giudiciarie, avessero rapporti eminenti di Stato, non ne avesse allora neppure a deliberare il Senato, che previe le richieste informazioni con li voti del Collegio agli Avvogadori. Questi poi potevano sospendere per un mese la forense procedura per comodo delle pubbliche Deliberazioni. Ma se l'appellazione fosse stata già presentata ad uno delli Consigli, doveva sempre precedere per sospenderla l'Atto de' Capi, e le solite intelligenze con li Contraddittori delli rispettivi Consigli. Si rinvigorì pure in caso di disobbedienza di quel Consiglio alle prescrizioni Sovrane la facoltà d'intromissione agli Avvogadori. Fu in oltre ordinato, che ogni due anni fosse dal Consiglio de' X scelto per servizio degl'Inquisitori il Segretario fra quei quattro, ch' erano dal Senato eletti a prestare ad esso un'utile opera; e che essi Inquisitori dovessero avere una specie di Ministro Criminale a tutela degli accusati. Per tal via ritornata la calma, non si mantenne per altro a lungo. Imperciocchè non pochi rimanendo malcontenti, ed unendosi a quelli, che accarezzavano secretamente le idee del 1753, cioè di un accrescimento generale di emolumenti alli Corpi Giudiciarj ed agli altri Uffizj, che avrebbero anche allora generato dei turbamenti, senza il castigo delli due, che li avevano promossi, fecero che nel 1774 si eleggessero cinque nuovi Correttori sopra li Capitolari delli Consigli e Collegj, i quali determinarono il maggior Consiglio alle

seguenti provvidenze. Ordinò che fosse chiuso il così detto Ridotto, e proibì li Giuochi d'azzardo per tutto lo Stato. Aggiunse emolumenti espurgati da aggravj ad alcune Classi di Magistrati e Reggimenti, levando pure ad essi le contumacie, vale a dire il determinato tempo, che impediva di dimandarne un altro di simil genere. In oltre comandò che la Signoría all'ora di Terza dovesse sempre avere esaurito l'ascolto delle cause di sua competenza, acciocchè li Savj del Collegio potessero subito dopo la Messa fare le loro Consulte, da ripetersi nel dopo pranzo in ogni stagione. Si stabilì che nelle conferenze che il Senato credesse di ordinare con l' unione del Savio Cassier, si osservasse la sola preferenza accordata dall'età, nè l'assenso di lui ritardasse le discussioni di tali conferenze, le quali, non potendo più che un anno durare, sciolte che fossero, dovevano sempre esser chiamate, e dirette da quell'Ufficio, a cui spettava l'argomento. Volle del pari che ogni Memoriale accolto dalla Signoría, e rimesso a' Savj, come pure ogni altra Carta che esigesse informazioni, dovesse essere con la Consulta di essi Savj diretta alli competenti Magistrati, o Reggimenti, tenendone registro; e che poi il Savio di Terra-Ferma, detto ai *Damò*, informasse ogni trimestre delle commissioni giacenti. Cambiò pure il metodo di produrre le materie al Senato, comandando che si leggesse prima la Scrittura, e poscia con brevità di estesa la Proposizione; e, consumato l'argomento,

si procedesse alla simultanea ballottazione. Prescrisse pure che ogni Lettera, o Dispaccio, benchè non si pensasse di farne un Decreto, dovesse essere letto al Senato. S' institui quindi la così detta Rubrica delle sue Sessioni, volendo in oltre che il Savio di Settimana in vece della vocale esposizione, che era in costume di fare nel Collegio della serie degli argomenti da prodursi al Pregadi, far dovesse la intiera lettura d' ogni Decreto innanzi la Signoría sotto la pena di nullità d'ognuno di essi. E con la stessa intenzione di richiamare degli antichi Instituti, o almeno d'interpretarne lo spirito, si volle che ogni Ufficio del Senato si facesse con nomina, e ballottazione, dandone la disposizione alla Signoría, e non già mai in altra forma. Si chiuse la Correzione col permettere, che 40 famiglie nello spazio di 20 anni potessero al gran Consiglio aggregarsi, qualora avessero alcune date condizioni, e diecimila Ducati effettivi di Rendita. Questa Correzione non generò che una quiete apparente, poichè gli accresciuti emolumenti agli Ufficj, nelli quali li poveri Patrizj avevano ad occuparsi, non erano proporzionati per il crescente lusso, anche nella lor classe, alle nuove idee, che aumentavano li loro bisogni; nè del pari aveva resi contenti quelli fra li 40, che avevano avuto lo stesso oggetto di meglio esistere; e col non essere stata la Correzione favorevole a' Savj, si fomentarono le viste ambiziose di alcuni altri di quelli corpi Giudiciarj, che avrebbero voluto per

primeggiare, ricondurli a facoltà più eminenti. Ed in fatti non passarono tre anni, che se ne cominciarono a vedere gli effetti nelle successive occasioni del Piano daziale, della Ricondotta ebraica, e del Piano postale. E molto più tali effetti si rimarcarono nella interpretazione della Legge 1624. In questa lotta il maggior Consiglio non favorì le viste delli pochi ancora occulti innovatori; ma stabilì, che per sospendere od alterare le sue Leggi vi volessero li due terzi delli suoi voti, dovendole nominare ad una ad una, non solo le principali, ma anche le relative: clausula, che per la sua estensione non tolse la speranza di riuscirvi in appresso. Ed in vero poco dopo nuovi pretesti combinati con particolari ragioni, ed eventualità del momento fecero che si presentasse nel 1779 al maggior Consiglio un eccitamento (1), onde si provvedesse in miglior

(1) Ogni Patrizio aveva il diritto di presentare al maggior Consiglio li suoi pensieri sopra una data materia; li quali accolti che gli avesse con li suoi voti non sinceri, era allora in dovere la Signoría di porli ad esame e di presentargli una Proposizione qualunque. Ma perchè ciò avvenisse, conveniva che l' eccitante, più però per antica pratica che per Legge, si movesse a parlare al solo momento che doveva ballottarsi una Proposizione, od una privata Parte di grazia, e che dimandando il Bussolo non sincero ne ottenesse un numero preponderante di voti. E questo metodo, del quale non si aveva miglior conoscenza, come di alcuni altri, che quella di una costante pratica, faceva, che si potesse ballottar per due volte dal Corpo Sovrano le suppliche private, e più talvolta le pubbliche in ogni sua riunione, quando

modo alli generi di Vittuaria, al costume, ed all'impiego con maggiore utilità pubblica del Ministero. Varie proposizioni non mai accolte, sempre più animando i partiti, fecero alla fine, che il maggior Consiglio ordinasse la elezione per un anno di cinque Correttori per li Capitolari di tutti que' Magistrati, che avevano ispezione sopra li Viveri, il Lusso, e l'Educazione, soprattutto del Patriziato, e del Clero. Non dovevano questi Correttori scostarsi dai prescritti temi senza incorrere nella pena di 500 Ducati da levarsi dalli Capi dei X, vincolo non tanto valido, attesa la quantità della somma in se stessa di non molta importanza, per ritenerli nella esecuzione dell'imposto dovere, quanto opportuno per isvegliare quegl'imperiti, che negli anteriori passi conducenti alla elezione de' Correttori, non avessero seguite le tracce di coloro, che cercavano di alterare il sistema Governativo. Ed in vero ne ebbero ben presto altra prova, poichè uno degli eletti Correttori, poco prima innalzato alla Dignità di Procuratore di s. Marco, fu confinato nel Castello di san Felice di Verona dagl'Inquisitori di

si chiedessero per la prima volta li voti non sinceri a proprio vantaggio: e così si riservava il Consiglio nella seconda ballottazione a giudicare della proposta Proposizione. Li voti non sinceri poi in tal caso ottenuti facevano il desiderato effetto, quando in ogni altra occasione nulla più significavano se non che o di non avere bene intesa la cosa, oppure il desiderio che ad essa venisse fatta una qualche modificazione.

Stato. Tale evento, e qualche altro in appresso, determinò forse alla concordia li Correttori, che condussero il maggior Consiglio ad accordare un accrescimento d'onorarj alle Quarantíe; ed a stabilire la vendita delle Cariche del Ministero di tutto lo Stato, fuorchè di alcune poche nominate, e di quelle che si eccettuassero dal Senato, a cui ne fu rimessa la esecuzione. Ridusse l'uno delli Collegj delli 40 da 12 a 15, e l'altro da 20 a 25, levandogli otto posti delli così detti Magistrati di rispetto, per poter dare impiego, e profitto ad altri Patrizj. Ma coll'accrescere il valore delle Cause, le quali potessero giudicare, se ne aumentò il numero alli predetti Collegj; aggiungendo in oltre che nessuno delli 40 potesse pretendere ad Ufficio che fosse delli così detti con pena, se non che dopo di aver fatti due intieri corsi delle Quarantíe, ed uno delli Collegj. Prudente in vero, e quasi necessaria prescrizione; poichè cominciandosi a riguardare dalli poveri Patrizj l'impiego delli 40 come un provvedimento (giacchè ne escludevano per la forza del loro numero ogni altro, fuorchè quegl'Individui delle non molte rimaste famiglie di mediocre fortuna, già solite ad esercitarlo in passato), non sarebbero rimastí in Ufficio, che quanto loro avesse occorso per poter pretendere ad un altro migliore; stabilendo così un vizioso metodo di rientrarvi, ed uscire quasi a lor volontà, senza cercar d'istruirsene. E se ciò non avesse neppur resa men difficile la corruzione delli Giudizj, cosa quasi

impossibile, attesa la bontà del sistema, li avrebbe potuto almeno render falsi più di sovente; giacchè non tutti erano bene educati, ed era già invalso il costume, che alcuni li quali s'impiegavano nell'Armata sottile della Marina potessero volendolo, non avendo per le circostanze un pronto progresso nella loro carriera, passare fra li 40 con principj, ed instituzioni all'oggetto non al certo conformi. Ma ritornando alla Correzione, ed in primo luogo agli stessi 40, si misero discipline per ridurre l'espedizione più pronta di alcune Cause nelli predetti Collegj, e si vollè che la sola Signoría fosse Giudice inappellabile delle questioni di Giurisdizione sì de' Reggimenti, che de' Magistrati; traslocando alcune competenze quanto alle Vittuarie, con altre relative minori cose. Non si trascurò neppure altri generali oggetti, rimettendo la ispezione della educazione, e del lusso. al Senato, e permettendo al Magistrato de' Beni·Inculti di poter proporre di svincolare qualche porzione di fideicommisso, in caso che per migliorare l'agricoltura con asciugamenti di terreni non potessero li proprietarj avere altro espediente. Si credè in oltre opportuno di assegnare un tempo alle doti, ed alli crediti delli mercatanti; dopo del quale esse doti più non avessero la prelazione, se non fossero state scritte fra le notifiche, e dopo il quale non potessero li predetti crediti più reclamarsi. Si proibì le tratte di Cambiali da se stessi a se stessi; facendo fine coll' instituire un Collegio di 100

Intervenienti, con le discipline di quello de' Ragionati. Questa Correzione, che coll'ordinare la vendita delle Cariche ne tolse la disposizione alli 40, non li rese in generale però malcontenti; poichè oltre alli maggiori profitti provenienti dal loro carico, le altre interne facoltà di que' Corpi ne rimasero intatte; per lo che si vedevano di giorno in giorno più in istato di accrescerle, che di minorarle, mercè la propria forza di unione delli componenti essi Corpi, avvalorata dalla relazione di parentela con quasi tutti del ceto patrizio. Quindi anche innanzi la Correzione avveniva talvolta, che pretendessero, senza però avere accresciuti li loro diritti, a tutto ciò che aver potesse li più lontani rapporti con le giudiciarie materie, mettendo nell'imbarazzo con li Savj il Senato. Questo pertanto rassodato in tutti li suoi poteri nell'Epoca antecedente, continuava a vegliare ed alla sicurezza, ed alla dignità dello Stato, come ne fanno testimonianza le tre Neutralità armate sul Continente, ed in posteriori tempi quella sul mare, non che la guerra contro i Pirati, che non pesarono direttamente sopra i Sudditi; benchè aggravassero l'Erario, il quale potè pure schermirsi. E lo potè mediante alcune operazioni, e provvidenze, fra le quali deve aver luogo la rispettiva unione de' Dazj decretata nel 1759, e resa generale nel 1765 in tutte le Camere della Terra-Ferma, che ebbe origine dalla spedizione approvata dal maggior Consiglio, per più convalidarla, benchè di delegata autorità del

Senato, nel 1749 di due Inquisitori l'uno di qua, e l'altro di là dal Mincio; non che della nuova Redecima del 1739, e da alcune regolazioni intorno alli Depositi pubblici, delli quali farò qui sotto menzione, allorchè scriverò della Zecca. Oltre a ciò instituì col consenso del maggior Consiglio, come vedremo, alcuni Magistrati sì per riscuotere con più esattezza la Imposta Territoriale, che per promuovere la prosperità delle Arti, non che altri oggetti, i quali, avendo una indiretta relazione con la Finanza, tendono a felicitare l'Erario. Una tal vista fece pure combinare per la prima volta nel 1764 la Pace con li Cantoni di Barbaria; la quale, giovando al Commercio, tolse però la restante attività alla Marina. Viste conformi ancora più espresse appariscono nell'adottare le Dogane alli Confini, e le Regolazioni all'oggetto analoghe: savio in vero divisamento, ma che per li privilegj di alcune Città, e Territorj, ed esenzioni da alcuni Dazj di antica data non potevano apportare l'effetto desiderato prima di combinare, o di togliere le indispensabili difficoltà. Nè ciò sarebbe stato assai malagevole, se in cambio di proporre delli compensi non bene accolti, si avesse proposta una riforma in alcune parti del sistema daziale, che in se stessa li avesse compresi: operazione allora necessaria, poichè molti di essi Dazj senza sensibile vantaggio pubblico vie più scontentavano, ed aggravavano le Provincie. Le riforme sulla Man-morta cominciate nel 1766 vi hanno

con altri eminenti oggetti qualche rapporto anche cogli economici, li quali avevano anche prima, in unione con altri maggiori, fatto togliere agli esteri Ministri l'esenzioni daziali, e riconfermare le visite di Finanza nel 1722 alli Bastimenti forastieri; benchè pretendesse la Francia, che la consuetudine dovesse renderne esente il suo Paviglione. Solo però antichi diritti, e la conservazione di essi per la dignità dello Stato li fecero adottare e sostenere nel 1754 le sue massime intorno alla disciplina ecclesiastica; che finalmente quattro anni dopo, eletto in Pontefice un suo cittadino, ne ritirò il Senato il Decreto, non in compenso di aver ottenuta l'assoluta nomina dell'Auditorato di Rota, ma soltanto per compiacerlo. E le basi di tali massime erano poste in tempi anteriori all'Aristocrazía, che subito le mantenne, delegandone poscia le necessarie conseguenze al Senato; parte delle quali passarono a poco a poco nel Pien-Collegio, e per ciò che risguardava la Criminalità, e l'alta Polizia di Governo al Consiglio de'X. Quel Consiglio pertanto se ne occupava, come in passato, in ogni rapporto, e di più prendevasi cura della tranquillità dei Sudditi, e della moderazione de'Patrizj. E siccome nel 1765 fece giustizia al Ricorso della Città di Vicenza, bandendo il Governatore, che con la fuga si era sottratto al meritato castigo; così del pari nel 1732 aveva puniti li capi del tumulto di Almissa, li quali fecero perire il loro Rappresentante. E se la Correzione 1762 aveva messo dei limiti alle

sue attribuzioni, lo stesso maggior Consiglio però nell'accogliere poscia il Piano daziale, non solo glielo aveva raccomandato, ma per anteriori esempj in altre materie, i quali cominciano dal 1409, ne aveva pure affidata l'esecuzione di alcune dipendenze, nominatamente agl' Inquisitori di quel Consiglio, onde renderlo più proficuo all' Erario. Avevasi tanto nelli passati tempi cercato di minorare le facoltà Ducali, che poco rimase a farsi a quest' Epoca; cosicchè quasi tutte le Correzioni non richiamarono, o non dilatarono che precedenti Leggi, e fra le altre quelle, che animavano li Dogi a fare, che li Magistrati alle Corti rendessero sollecita la Giustizia, e che quello alle Pompe eseguisse le sue ispezioni, e che all'Arsenale non si mancasse a nessuna delle prescritte Ordinanze. In oltre nel 1741 gli si accordò per la prima volta una prestanza di Ducati 8000 da restituirsi alla sua morte dalla Famiglia; ed alla nuova elezione due anni dopo, gli si proibì di poter niente percepire per la disposizione degli Uffizj da lui dipendenti. Poscia, per animare all'aspiro di quella ormai divenuta quasi solo pesante Dignità, si aggiunse a quelli della sua Famiglia qualche onorificenza, che nel 1763 si aumentò collo stabilire, che oltre il Fratello del Doge, due di lui Figli giunti all'età di 20 anni dovessero entrare, avendo veste Ducale, con voto, ma senza diritto di nomina, nel maggior Consiglio, ed in Senato, ma senza jus di suffragio, vivente il Doge, per poi poterlo ottenere con le consuete ballottazioni.

Passando adesso alla Zecca, per venir poi alli pochi Magistrati istituiti in quest'ultima Epoca, dividerò la narrazione di essa in due parti: cioè nella prima ne seguirò il Governo nelle molte sue successive Magistrature, e nell'altra i modi delle sue operazioni, onde provvedere alli ricorrenti bisogni della Nazione. Essa dunque, che da immemorabile data cominciò ad essere attiva, aveva già dal X secolo messi in corso li suoi denari d'argento, e dal principio del XII, oltre a molte altre monete pure di un tal metallo, li Matapani in oro, innanzi che nel 1284 spargesse il Zecchino, dandogli in allora di 60 soldi il valore. Quanto poi alli Magistrati, che ne avevano una dipendente ispezione, si vede che li primi furono gli Ufficiali all'argento, che dovevano quindici giorni dopo terminato il carico renderne conto; nè potevano a vantaggio delle proprie speculazioni far leghe di metalli, nè coniare delle monete, nè avere giurisdizione sopra le colpe, che vi si commettessero. Pure fa conoscere il Libro *Cerberus*, che nel 1269 furono elette due Persone, chiamate Nobili, sopra l'argento cotto, e quattro anni dopo due altre pure elette dalli 40, dette Massari dell'Oro; li quali 40 ne fecero il Capitolare, poichè vedesi che il gran Consiglio d'allora ordina nel 1275, (1) che abbia a mantenersi quale era stato da essi 40 formato. Così andarono le cose fino al 1389, quando se ne avocò il maggior Consiglio la elezione,

(1) Libro *Bifrons*.

dando loro il nome di Massari alla Moneta, ed ordinando, che dopo due anni si assoggettassero alli voti del Consiglio delli Pregadi, e che l'approvato in Uffizio con la plurità delli voti di quel Consiglio vi rimanesse per altri due anni. D'allora in poi fino al 1421 trovansi delli Regolamenti attinenti a' Massari, sì del maggior Consiglio, che di quello delli 40; il qual Delegato Corpo aveva attribuito fino dal 1311 al Magistrato d'allora, levandone ad ogni altro qualunque Carico l'ispezione, *i fatti tutti*, per valermi delle sue stesse espressioni, dell'Argento e dell'Oro; come pur poscia nel 1335 gli aveva ordinato di visitare due giorni almeno alla settimana le Case e le Botteghe degli Orefici, e di cancellare dalla Fraglia dell'Arte quelli, che non ponessero l'instituto Bollo sopra li proprj lavori, o ne vendessero di forastieri. Fu innanzi al 1454 (1) quando il maggior Consiglio raccomandò la Zecca al Senato, della quale se ne aveva dato pensiero, come alcuni de' suoi Decreti ne fanno irrevocabile testimonianza. Ma il Consiglio de' X che ne aveva una indiretta ispezione, dovendo vegliare con la sua autorità ad impedire gli abusi e le frodi, non che la viziatura e le falsificazioni delle Monete, a poco a poco la estese per modo, che unitamente agli Aggiunti, li quali s'associò sempre in tale materia, fece una Deliberazione nel 1501, con la quale comanda alli Massari

(1) Libro *Partium* all' Avvogaria.

di portare al Cassiere del Consiglio non solo li Mensuali, ma eziandío tutto il danaro, con divieto di fare spese estraordinarie senza la licenza de' Capi. Ma susseguenti Deliberazioni avendo consolidato vie più il suo potere, gli fecero nel 1522 eleggere, tratto dal suo Corpo, un Provveditore nella Zecca, che agiva per li privati, li quali facevano lavorare degli Argenti e degli Ori. Lasciò però alli Massari le consuete ispezioni della fusione del metallo, commettendo al nuovo Provveditore il governo della Zecca, come gli sarà dal Consiglio ordinato. Ne aggiunse un altro nel 1562, ed un terzo nel 1572, formandone un Magistrato. Allora prescrisse, che tutti tre restassero un anno in Ufficio, e che due reggessero la Zecca, e l'altro esigesse il danaro. Poco dopo, cioè nel 1575 ebbero essi soli Foro Giudiciario nelle controversie private riguardanti la Zecca, mentre che lo avevano per lo addietro in unione con li Capi dei X. In oltre nel 1581 si prolungò la Magistratura a due anni, con la facoltà d' intervenire nel Consiglio, qualora si trattasse di disporre del danaro appartenente alla Zecca. Duranti tali provvidenze aveva però esso Consiglio eletto nel 1543 dal suo Corpo il Depositario, a cui dichiarò nel 1562 le ispezioni. Consistevano queste nel fare, riguardo alla Cassa, l'Ufficio delli Massari, senza detrarre alle loro utilità, e nel supplire ad uno delli Provveditori in Zecca al bisogno. Ma poichè era divenuto in costume, che delli Depositi

privati con obbligo d' investirli si disponesse con atti di Magistrati Giudiciarj, s' incaricò il Depositario unitamente alli Provveditorj di non lasciar uscire danaro obbligato senza l' adempimento delle imposte obbligazioni. Parimènte il predetto Consiglio aveva pure instituito nel 1551, traendolo da se stesso, il Magistrato degli Ori e Monete; acciocchè facendone fare il *Sazzo*, le monete non si spendessero oltre il limitato prezzo, nè ve ne fossero in corso di proibite. Tali e tanti erano li Magistrati della Zecca nel 1582, tempo della Correzione del Consiglio de' X, per la quale il Senato, riacquistando una maggiore attività delli suoi poteri, fece non solo delle Regolazioni alli Magistrati istituiti da quel Consiglio, ma ne elesse pure degli altri per la buona direzione della Zecca. E cominciando dalli primi, confermò alli Provveditori in Zecca la durata in Ufficio a due anni, dando loro il diritto d' intervenire nel Collegio de' Savj, qualora si volesse disporre del danaro di essa, con ulteriori ispezioni necessarie per delle operazioni di Finanza, delle quali si farà menzione in appresso. Allora pure aggiunse un terzo al Magistrato degli Ori e Monete; e poco dopo gli diede Ministri, ed in posterior tempo anche talvolta degli Aggiunti Giudici, come avvenne a' nostri giorni, e prima nel 1713, formandone allora per tre mesi quasi uno degli antichi Collegj, per combinare con giusto ragguaglio il valore proporzionale dell' Argento e dell' Oro. Ebbe pure un Inquisitore aggiunto con limitata facoltà

Criminale, al quale rimasero nel 1774 le più importanti ispezioni della Zecca, ed a cui nel 1792 si fecero due Aggiunti per combinare una operazione conforme a quella già ricordata del 1713, ma che nell' ultima epoca per questioni insorte non ebbe luogo. Quanto poi al Depositario, che fra gli altri suoi doveri aveva pur quello, fino al 1616 di pagare li Censi dovuti dall'Erario alli privati, e che poi fino dal 1629 fu appoggiato ad uno delli Provveditori in Zecca, parrebbe che fosse stato demandato in allora ad un nuovo Provveditore, detto agli Ori ed Argenti, alla di cui ispezione con altre cose appartenne il far passare nella sua Cassa i Depositi privati, che sorpassassero li Ducati 40. L' incarico però di pagare i Censi non gli rimase per molto tempo, poichè nel 1639 il maggior Consiglio istituì un Provveditore al pagamento delli Pro della Zecca, che ebbe poi di sei mesi in sei mesi un Aggiunto. Di data anteriore è il Conservatore del Deposito, eletto, per quanto può credersi, dal Senato nel 1615, il di cui nome, come pure quello dell'altro Ufficio alli Pro fuori di Zecca, benchè ne denoti abbastanza le commesse ispezioni, pure accennerò, che doveva dal 1684 saldare di mese in mese le Casse del Provveditore agli Ori, e tenere una scrittura correlativa a quella del Savio Cassiere. Ma prima che si eleggessero queste ultime mentovate Magistrature, era già in vigore il Magistrato delli Revisori e Regolatori dell' Entrade pubbliche in Zecca, che n' ebbe indirettamente l'origine dalla

riforma di essa, deliberata nel 1579 dal Consiglio de' X, con li suoi Aggiunti, la quale cinque anni dopo per nuovi invalsi disordini ebbe d'uopo di altri provvedimenti. Quindi il Senato, che era rientrato in tutte le sue facoltà, elesse provvisionalmente il predetto Magistrato, che per conformi ragioni stabilmente rinovò per compiere le ancora necessarie provvidenze nel 1592, e del quale in progresso di tempo aumentò sempre più il potere. E siccome la sua primitiva ispezione fu di riconoscere con il Dispendio la Rendita, e con la conoscenza dell'uno, ed il buon governo dell'altra regolarne l'economica distribuzione ad ogni Ufficio; dovè pertanto, acconsentendovi il Senato, intendersi con li Provveditori in Zecca anche per la esazione delli pubblici Crediti. Quindi divenne di conseguenza sua opera non solo di esigerli, ma anche d'impedire le frodi nelle condotte de' Dazj con piena autorità contro li Debitori d'ogni rendita spettante alla Zecca, non che di versare sopra l'economia delle Comunità e Corpi Sudditi per la cognizione delli titoli delle pretese esenzioni; e così pure di occuparsi sulli modi di unirsi ed agire nella distributiva delli Carichi, che li reggevano, e di fare regolamenti a freno delli non necessarj dispendj. Avute in seguito ulteriori ispezioni, fu forza di liberarlo da tanto peso; e gli si lasciò, oltre le altre cose, li Dazj della Capitale e della Terra-Ferma, con la soprantendenza di tutte le Gravezze di essa. Passando adesso alle operazioni della Zecca,

onde provvedere alli bisogni della Nazione, col sostenerne in ogni tempo possibilmente il suo credito, parrebbe che il più frequente usato modo degli antichissimi tempi, che alcuni lo incominciano solo dal 1150, o 1153, fosse stato quello di prestanze temporanee al Governo, che non poteva in allora fissare le sue rendite che sopra alcuni Dazj di consumo, non essendo il Commercio ancora animato, come in appresso. E se nella suddetta epoca degl'Inquisitori, eletti per riconoscere gli averi delli privati, potesse forse dedursi, che tali prestiti, calcolati sopra la massa delli Capitali di ciascuno Contribuente, non potessero essere che forzati, non parrebbe che sempre si fosse usato un tal modo. Però qualunque fosse il costante metodo, non si trascurava, provvedendo alla necessità del momento, il vantaggio in avvenire di ciascun individuo, che in tale rapporto non poteva essere disgiunto da quello della Nazione. Quindi per lo più si assegnava un costante Censo di 5 per centinajo, fissato sopra solide, e non altrimenti disponibili imposte alli Capitalisti, li quali non dovevano riavere li Capitali che per porzioni a volontà del Governo; ma che però potevano passare frattanto da mano a mano, come ogni altra proprietà od effetto in Commercio. Così si andò formando il Monte, poi detto il vecchio, che solo rimase fino al 1582, quando cominciò l'altro, detto il nuovo; per il quale la creduta affluente disposizione di portarvi il danaro può dedursi dalle massime espresse nella sua

instituzione, poichè rendeva noto che quelli che non fossero scritti sopra li Quaderni del Comune, vale a dire, che almeno non fossero Cittadini, non sarebbero ammessi a tale prestanza, che accordava un censo di 5 per 100, qualora li Capitali a credito, circolando in Commercio, non passassero in mano de' forastieri, che non ne dovevano allora riscuotere che il 3, il quale poscia al 2 si ridusse. Altri Decreti del Senato vicini a quei tempi impongono per mantenergli un credito permanente, pene di Fisco, e privazione della Nobiltà a chiunque proponesse di disporre altrimenti della Rendita fissata al pagamento de' Censi. Però per qualche minorazione del credito di questi due Monti non essendone poscia pagati regolarmente più i Censi, fu forza nel 1433 di aprirne un altro, detto il Novissimo, che fece gran torto all' opinione che ancora in parte si conservava degli altri due; poichè li Capitali non si portarono che all' ultimo instituito. In seguito nuovi bisogni per le frequenti guerre avevano fino dal 1500 fatto decadere il credito di ciascuno di essi; sicchè dopo quella fatalissima di Cambrai si disposero delle operazioni per ravvivare quello del Monte vecchio, che dopo il 1517 perdè con gli altri due Monti li suoi stabiliti Presidi; delli quali, come pure degli Ufficiali della Camera degl' Imprestiti, non se ne fecero più l' elezioni in appresso. Decretò pertanto il Senato che i Censi annui, i quali in seguito si maturassero, dovessero pagarsi per metà, finchè fosse maturato il pagamento delli

Censi decorsi, che doveva terminare nell' anno 1606, il qual giunto che fosse, non si dovesse parlar più dell'Epoca anteriore a quella del 1520, ma avesse a correre nuovo pagamento sotto il nome del 1607. Per poter comperar dunque li Censi decorsi e li Capitali da chi volesse alienarli, cedè alcuni Pubblici terreni posti nel Territorio di Rovigo, e determinò una data rendita da impiegarsi annualmente. Ma giunto il 1600, nè corrispondendo alla immaginata operazione del tutto gli effetti, gli convenne ordinare, che a quelli Capitalisti, che avevano da persone private acquistati delli Fondi del Monte Vecchio, quando già erano decaduti a vilissimo prezzo, fosse soltanto contribuito dall'Erario quanto vi avevano dato. Frattanto avevano voluto nuove emergenze nel 1539 che si aprisse un nuovo Monte di Capitali vitalizj, che nel 1542 e 1572 furono con Deliberazione del Consiglio de'X accresciuti, determinando la quantità delli Capitali da riceversi, come pure le Rendite che dovevano impiegarsi a pagamento dei Censi. Perciò sempre più conveniva provvedere con salutare riparo al crescente generale sconcerto degli altri Monti; sicchè nel 1577 fu proposto da Francesco Priuli un Piano, che quantunque da prima non bene accolto, si adottò poi con una Deliberazione del Consiglio de' X, per la quale nel corso di sette anni, cioè nel 1584 apportò con metodo progressivo in gran parte l'effetto desiderato; cosicchè si rinvigorì il credito delli Monti Nuovo e Nuovissimo, primachè riguardo

al Vecchio, si fosse terminata l' operazione di estinguerne li Capitali. Ed i modi per eseguirla si posero in mano (oltre di aver raccomandato nella Deliberazione alli Provveditori in Zecca, ed alli Regolatori alla Scrittura di fare delle Provvidenze per conservare ed accrescere la Pubblica Rendita) di una estraordinaria Magistratura, anche poscia in tali casi usata, di tre Provveditori all'affrancazione. Volevasi per ciò che con le somme raccolte da alcune imposte, prima decretate per qualunque altro oggetto intangibili, e col provento derivante dallo stampo delle Monete, non che col prodotto della vendita delle Botteghe sopra il Ponte di Rialto, e coi risparmj delli Censi per la progressiva estensione delli Capitali, fosse tal provvidenza condotta a quel buon risultato che ottenne. Li Provveditori in Zecca, che nella operazione li secondarono, ottennero allora per le controversie, che nascessero fra' privati per cagione di vendite spettanti alla Zecca, facoltà inappellabile, concordi che fossero; ma che in caso di discordia, dovessero chiamare a deciderne li 3 Capi delli X usciti d'Ufficio: metodo alterato dal Senato dopo il 1582, che instituì in vece un Collegio di quindici, già stati Provveditori in Zecca, acciocchè inappellabilmente essi ne giudicassero. E per lo sollecito progresso della predetta Affrancazione, si aggiunsero nuovi Dazj, ed alcune Rendite, ordinando in oltre che li Capitali delli privati posti nella Zecca senza altra condizione che di rinvestirli di nuovo, se fossero anche dal Governo

affrancati, (fossero o in Livelli a tempo, ovvero sopra li due Monti Nuovo e Nuovissimo ancora esistenti) dovessero fino al tempo di rinvestirli di nuovo essere custoditi nella pubblica Zecca. Ma tale importante regolazione non fu del tutto condotta ad un lodevole fine, che nel 1595 dalli due Magistrati delli Provveditori in Zecca, e dalli già mentovati Revisori e Regolatori di essa, che non si mantenne che per breve tempo, a motivo delle prestanze da Cassa a Cassa, volute da nuove emergenze. Così dopo non vitali provvedimenti, terminata la gravosissima guerra di Candia, si scoprì nel 1671 tale nuova sorgente di gravi sconcerti all' Erario, che si dovette con l' approvazione del maggior Consiglio devenire ad una nuova operazione sopra li Capitali della Zecca, ed insieme ad una regolazione di essa. Si deliberò adunque, dopo varie discussioni sopra li proposti progetti, che le Rate decorse s' incorporassero nelli Capitali *ad Haeredes*, e che sopra il totale un 5 per cento avesse in avvenire a pagarsi; il che pure dovesse farsi de' Vitalizj col renderli Capitali del predetto genere, ma con la differenza che le Rate decorse, divenendo pur esse un permanente Capitale, ne avessero il 2 per cento di Censo. Così si avrebbe potuto supplire con gli ordinarj assegnamenti non solo alli minorati Censi, ma ad un progressivo acquisto delli Capitali, al prezzo che avrebbero avuto in Commercio, se le umane combinazioni avessero secondato li pubblici desiderj. Allora altresì l' essersi presentato un

altro progetto al Senato che non accolse, fece nascere la denominazione di *Capitali Vergini* o *non Vergini*, vale a dire che si chiamarono con questo secondo nome quelli, che non erano rimasti alli primi Possessori, nè passati in altre Famiglie per Dotazioni. Pure a un di presso ad un tal tempo, all' occasione di aprirsi in determinata somma un nuovo Deposito Vitalizio, si rinovarono li privilegj della Zecca, che avevano cominciato nel 1617, permettendone li Sequestri delli Capitali in due soli casi, cioè di fallimento o di morte; coll'ordinare in oltre, che il giro di essi da nome a nome, che ne faceva passare irrevocabilmente il dominio, non dovesse essere scritto, che previo il preciso comando delli Provveditori in Zecca. Poscia pure nel progresso del nuovo secolo si sconcertò un'altra volta l'economía, e vie più il credito delli Capitali andava scemandosi; poichè quelli, che si chiamavano Depositi in Zecca, erano in resto dal 1714 di una Rata annualmente, e di non poche quelli fuori di Zecca, così chiamati, per essere investiti alle Scuole, ed Arti con garanzía del Governo. Allora dunque di questi ultimi, senza fare menzione degli altri, sui quali fino dal 1700 col fatto nulla veniva riscosso, fu pagato il 2 per cento per quelli al 3, e per quelli al 2 l' uno ed un terzo. Poscia la guerra del Peloponneso, con la perdita di quella Penisola, avendo sconcertata maggiormente l'economía dell' Erario, ed aggruppandosi in seguito molte altre non favorevoli combinazioni, non vi potè pensare il

Senato che nel 1753 seriamente a redimerla; sicchè in tale anno determinossi di prendere 4 milioni di Ducati effettivi al tre e mezzo per cento, affrancabili a cento mille Ducati all'anno, da impiegarsi nell'affrancazione de' Capitali delle Arti, e Scuole, che esigevano un Censo di un quattro per cento, permettendo in oltre alli Capitalisti delli Depositi Macina, ed Oglio di far passare li proprj fra quelli delle Arti, e Scuole; e se non credessero di ciò fare, sarebbe loro continuata l'affrancazione già in corso, ma però il loro Capitale passerebbe nel nuovo Deposito al tre e mezzo per cento. Scelto bene il momento, che non vi fosse miglior modo da impiegare il danaro, ne risultò che passarono in quel nuovissimo deposito sedici milioni e mezzo di Ducati effettivi per Capitali delle Scuole, ed Arti, e cinque milioni e mezzo di quelli delli Depositi Macina, ed Oglio; nè vi fu affrancata che una porzione di quelli de' Forastieri, alleggerendosi per tal via la pubblica Cassa, singolarmente per la minorazione de' Censi alla somma di 621317 Ducati. Ma come per la predetta operazione il valore delli Capitali vecchj andava aumentandosi fino al 55 per cento; vi si pose riparo, stabilendo nel 1766 ad essi un costante prezzo nell'avvenire, ed un dato modo di affrancazione che convenne sospendere due anni dopo. Fu però lasciato aperto quel nuovissimo Deposito al tre per cento all' Ufficio delli Provveditori agli Ori della medesima data; in cui a volontà delli Capitalisti si poteva

senza limite nè di tempo, nè di quantità porvi, o riprendere l'affidato danaro. Pure sette anni dopo si riaperse l'affrancazione di essi Capitali vecchj con alcune condizioni secondo le Classi, essendovi un sopravanzo per la minorazione dei Censi derivata dall'essere passati a quel nuovissimo al tre li Capitali delle Arti, e Scuole che dovevano preferire, come ne avvenne, l'opportunità di poter ad ogni occasione impiegare il proprio danaro, piuttosto che un mezzo di più d'annual censo per centinajo. Ma alla fine nel 1783 l'effimera felicità del Deposito 1766 mancò ad un tratto per un complesso di Cause: effetto però necessario, attesa la illimitata libertà di ritirarne li Capitali, anche per il Governo Veneziano, benchè il men soggetto d'ogni altro a variazioni importanti, non potendo neppure bastare per sostenerlo un civanzo costante di Rendita da esso giammai procuratosi. Di ciò fu causa e la prudente misura, benchè estesa di troppo, di non accrescere gli aggravj, ed una indolente abitudine, quasi di connivenza, di non minorarne i dispendj. Due anni dopo, cioè nel 1785 però si fecero delli tentativi aprendo un Deposito al tre e mezzo per provvedere a delle pressanti occorrenze, che ad onta delle accordate facilità non bene riuscirono, non facendo passare a pubblico debito neppure la metà della somma richiesta. Tale profonda ferita al pubblico Credito, che di conseguenza aveva fatti decadere li Capitali in commercio fino al prezzo di ottantadue per cento,

eccitò a tentare di ravvivarlo. Allora adunque chiudendo il Deposito dell'anno addietro, si decretò un nuovo metodo di affrancazione più limitata. Essa si andava effettuando con estrazioni mensuali, accresciute fino a sessantamila Ducati effettivi per ognuno dei dieci mesi consecutivi; a cui si aggiunse nel 1788 un' altra estrazione di somma eguale per l'estinzione del Deposito 1785, che rimase pure affrancato. Reso ciò grato alla Nazione, risalì il prezzo delli Capitali fino al 98 e 99 per cento, ed animò il Governo nello stesso anno 1788 ad un'altra operazione egualmente applaudita dalla Nazione, ed utile all'Erario, anche per la minorazione del Ministero, non che al credito della Zecca, togliendo la memoria delle Rate delli Capitali vecchj caduti in resto fino dal 1746 nelli Depositi delli Provveditori alli Pro in Zecca e fuori di essa, e ne furono allora soppressi gli Ufficj. Sostenendosi adunque la Tariffa del 1766, cioè di cinquantasette per cento per que' Capitali che esigevano un'annuo Censo del due per cento sul valore numerario, e di 58 per quelli, che ne riscuotevano uno ed un terzo, si separò pure il credito delli Capitali da quello delle Rate in resto, e si descrissero, ragguagliati e per così dire realizzati, in nuovi Registri del Conservatore del Deposito; dal quale Ufficio esigevasi l' annuo Censo sul ragguaglio del fissato valore numerario. Si potè pertanto, dovendosi provvedere a delli ricorrenti

bisogni, riaprire con buon successo il Deposito al tre e mezzo del 1785 non solo come in allora ricevendo per metà danaro, e per l'altra un trasporto di Capitali, ma solo effettivo contante. Tale Deposito delli settecentomila Ducati richiesti nel primo anno, n'ebbe poi un milione in ciascun altro, in relazione all'accrescimento della richiesta, che fino al 1796 non lasciò di essere secondata dall'affluenza dell'opportuno danaro. Ma le fatali circostanze d'allora generarono la comune diffidenza, che più sempre s'accrebbe per modo che era un sognare davvero ad occhi aperti, come suol dirsi, a fantasticare a cercarne al minor censo possibile, quando a nessun patto non era più agevole di ritrovarne, e quando piuttosto si sarebbero fatti mediocri occulti sacrifizj volontarj di quello che mostrarsi un dovizioso Capitalista. Da questa serie di fatti però si conosce abbastanza, qual massa di pubblico Debito, senza ricorrere a quella d'antichissimi tempi, fosse a carico della Nazione, cominciando soltanto dalla metà del secolo già trascorso, e prendendo un'Epoca precisa dall'ultima armata Neutralità del 1748. Ad onta però delle Neutralità, delle Guerre, delli Contagj in Dalmazia, non che delle carestíe posteriori, nelle quali soccorse il Governo non solo la Capitale, ma pur le Provincie, minorò esso Governo con delle successive operazioni la quantità del debito pubblico per modo, che realizzata ad un valore reale non giungeva a 44

milioni; cioè era stata così minorata di circa undici al momento della sua dimissione (1). Passando adesso alli pochi eletti Magistrati di quest'ultima Epoca, comincerò dal dire, che ricondotti nel 1711 di nuovo gli Ebrei, Nazione che da lontani tempi era stata ammessa, sempre però con ristrette limitazioni di tempo, in Venezia, si trovò nel 1722 così sconcertata nella sua economía, che a regolarla instituì il Senato un Inquisitorato di tre, li quali non essendo riusciti a redimerla, vi pose mano lo stesso maggior Consiglio nel 1735, dando nuove commissioni a quel Magistrato, a cui aggiunse il Senato nel 1755 altre provvidenze, sì per assicurare l'imposta da pagarsi all'Erario, come il Censo delli Capitali privati. Vi aggiunse pure buoni metodi per le permesse pignorazioni per modo, che per le prime e susseguenti operazioni essendosi raddrizzate e rese meno complicate le cose, nè divenendo più necessaria l'opera di tre Inquisitori, si ridusse ad uno l'Ufficio. Le Arti che ebbero per Preside fino dal XIII secolo il Magistrato della Giustizia Vecchia, e poscia congiuntamente ad esso, anche per alcune delle più importanti, quello delli Provveditori di Comun, non cominciarono che in posteriori tempi ad essere dirette da alcuni Collegj instituiti dal Senato per regolarle, secondo le alterazioni derivate dalle circostanze, e dai tempi.

(1) Vedi Osservazioni sopra li Depositi della Veneta Zecca.

Uno di questi Collegj ancora n'era esistente nel 1766, quantunque un Inquisitore alle Arti, ed alli Viveri singolarmente, fosse nel 1707 stato messo in attività. Avendo esso Inquisitore riparato nel possibile modo al disordine, non fu apparentemente che provvisionale la sua ispezione, poichè nel 1751 se n'elesse un altro dal Senato, acciocchè avesse a maturare li suoi Consigli, non solo per provvedere all'abbondanza delle derrate, ma anche alla maggiore felicità delle Arti le più importanti, quali erano quelle della Seta, de' Panni, non che della Vetraria, e sottoporli al Senato. Furono accolti, ed il presumibile effetto di essi apportò nuove commissioni all'Ufficio, che diede motivo al Senato nel 1754 di aprire le Arti, e di darne ad esso Inquisitorato la esecuzione. Però nel 1759 si sospese tal Carico, che rinovato pochi anni dopo, ottenne (essendosi serrate di nuovo) poscia per gradi facoltà maggiori dei precedenti Inquisitorati. Pochi anni prima del finire del Governo, cioè nel 1785 s'instituì dal Senato un altro Magistrato, detto alle Tariffe per le Dogane non solo di Venezia, ma di tutto lo Stato, deliberando di porle alli Confini, onde poi le merci entrate che fossero, eccepite quelle attinenti ad alcuni Dazj, avessero una libera circolazione. Ma benchè l'operazione di collocare esse Dogane negli opportuni, non sempre prima ben scelti, Luoghi, e muniti di Guardie, non fosse ancor terminata; pure non se ne poteva attendere un effetto corrispondente alli contemplati oggetti. In fatti li privilegj

di alcuni Territorj, e le Fiere di alcune Città vi mettevano, sostenendosi gli antichi metodi, degli insormontabili impedimenti. Perciò riguardo ad alcune Provincie fu forza di farvi dell'eccezioni, che, alterando l'unità del Piano, lo rendevano meno utile, e meno facile ad eseguirsi, quand'anche la gradazione della Tassa, rispetto alle merci, fosse stata sempre dedotta da sodi, e veri principj. Essendo mal pagata l'imposta per gl'introdotti abusi sopra li Beni stabili, che veniva chiamata col nome di Decima, si determinò il Senato nel 1786 di eleggere un Magistrato, al quale appoggiando altri oggetti di conforme genere, gli diede il nome di Ufficio alli Pubblici Crediti. Avute le commissioni opportune alla materia, mise tosto in vigore l'antica Legge nata colla instituzione del Magistrato delli Governatori dell'Entrade, e fece che li Beni di qualunque natura fossero, dovessero sottostare alla porzione dovuta alla pubblica Cassa. Altro efficace modo aggiunse, onde scuotere l'indolenza per la presunzione del pubblico biasimo alli mancanti al loro dovere, di far pubblicare in appositi Fogli una dettagliata nota di tutti quelli, che erano caduti in pena, vale a dire, che non avevano pagata la Decima al convenuto tempo, e che perciò dovevano sottostare ad un dieci per cento di maggior aggravio. Tale provvidenza tolse ne'primi tempi ogni abuso del tutto, che in progresso degli anni non si mantenne, benchè lo minorasse notabilmente. Prima di por fine a queste, qualunque siano, mie

Narrazioni, farò in breve alcuni cenni sopra il commercio degli ultimi tempi, e sopra la Civile e Criminale Legislazione, non che sopra lo stato della Nazione, per poi, passando alla influenza maggiore, o minore nel progresso de' secoli di alcuni Corpi, e dello stesso Doge dopo stabilita l'Aristocrazía, credermi giunto alla meta. E cominciando dalla Legislazione che riguarda sì la Civile, che la Criminale Giustizia, non se ne fece dopo il 1704 innovazione veruna. Però avrebbe potuto desiderarsi una classificazione più ragionata delle materie, non che qualche rischiaramento ad alcuni modi di esprimersi, non più bene intesi o non voluti intendersi, delle antiche Leggi, che potevano forse pure ricercarne alcun'altre, come intermedie, ed aggiunte onde supplirvi, per li cambiamenti avvenuti nelli rapporti delle relazioni sociali. Pure la Procedura forense non era tale, quali dovevano essere li desiderj, nè la Regolazione del 1718 vi pose un riparo valevole. Alcune altresì delle stesse cose si potrebbero dire riguardo alli criminali Instituti, ma quanto è difficile l'emendarne tutti i difetti, altrettanto è facile il conoscerne le mancanze. Ma passando al Commercio, non lascerò di ricordare, che se le Arti in parte ne accrescono la sua forza, esso pure, che le perfeziona, loro apporta del pari col suo minorarsi un progressivo decadimento. Se dunque la guerra di Candia, e le posteriori vicende avevano dato alla Veneta Mercatura un colpo mortale, non deve essere di maraviglia che si

lasciassero poi superare in appresso dalla perfezionata esecuzione delli Manifattori stranieri, che di più in più fra loro le facevano prosperare di giorno in giorno. Ed in fatti nè nuove Tariffe, nè minorazioni in esse d'aggravj ad alcune merci, nè delle accordate facilità a' Nazionali, anche con prestiti di artiglierie, e pressidj di truppe a' grossi Navigli, poterono mai rianimare il Commercio, sempre più tenuto notabilmente inceppato da quello delle grandi Potenze, e dalle franchigie delli sempre più vicini Porti, essendo già in corso quelli di Trieste, e di Ancona. Pertanto, a vero dire, non fu mai animato, se non qualora guerreggiando le grandi Potenze, potevano le minori, rimaste neutre, approfittar del momento. E forse li Veneziani, più che molte altre, avendo, oltre ad alcune opportunità ed Arti proprie, minori connessioni con le Potenze belligeranti, aveano meno a temere della sua costante neutralità, riguardandosi la loro Bandiera come la più sicura. Se per altro il Commercio, con le sue sussidiarie Arti erasi minorato non poco, prendendo solo l' anterior Epoca alla guerra di Candia; non si poteva però dargli il nome di cosa da nulla; poichè oltre a qualche porzione rimasta di quello del così detto Ponente, quello del Levante unito al terrestre con la Germania apportava ancora alla Nazione, ad onta di quanto dire se ne potesse, non pochi profitti. Conviene però riflettere, che essendo sempre rimasta ricca

dal più al meno, come si è veduto, la veneziana Potenza, e perciò essendosi più facilmente resa serva di alcuni bisogni, alli quali non seppe poi rinunziare, dovè in conseguenza di essi divenire passiva in alcuni rami del suo Commercio, che le divennero, sarei per dire, quasi ad utile piuttosto che a carico; poichè le diedero il modo di più facilmente commutare con alcuni generi le sue derrate, ottenendo sovente dalla prima mano quanto erale divenuto necessario, non che opportuno. Si aggiunga, che se alcune Manifatture, ed Arti erano decadute nella Capitale, prosperavano nelle Provincie; fra le quali quelle della Seta messa in lavoro, che potevano alla fine come per transito passare nelle Lagune. Ciò per altro avvenne, dopochè il Governo superò il pregiudizio di danneggiare le stesse Manifatture della Città: massima ragionevole, finchè la infanzia altrove delle fabbriche, unita a qualche esclusivo genere di lavoro, può compensare l'alto prezzo della mano lavoratrice, maggiore in ogni Capitale, che in qualunque altro luogo. In oltre per il felice clima, e gli ubertosi terreni, che li profitti del Commercio avevano dato il modo di migliorare, essendosi quasi dovunque perfezionata l'Agricoltura, che mercè le frequenti abbondanti raccolte di Biade, ed il ricco prodotto della Seta, benchè in massima parte non impiegato in lavori, si accrebbero i mezzi, non solo di poter sottostare al denaro estratto annualmente dalli generi

forastieri, ma di arricchirsi. Sicchè, se Venezia non era la Città fiorente del 1500, benchè anche allora decaduta dall' anteriore grandezza; il suo Stato era però tale, quale non fu giammai per lo addietro, vale a dire il centro della quiete, e delli dispendiosi piaceri della vita. E se questi piaceri, non volendo nasconderne i mali, avevano depravati i costumi sì delli Governanti, che delli Governati; era vero però, che le non grandi alterazioni delle picciole Reggenze nelle Provincie, e di un Ministero non così numeroso preso in tutto lo Stato quanto volevasi crederlo, con altri conformi mali, erano ritenuti in un discreto limite dal timore, singolarmente nella Terra-Ferma, di non aver poscia delli successivi Carichi nelle venture elezioni. Poichè avveniva felicemente, che divenivano ostacolo alla indiscrezione di alcuni Rappresentanti li possessi delli Patrizj nelle Provincie, che facilitavano il modo a sapersi come si diportavano; poichè le voci di que' Proprietarj, unendosi a quelle degli aspiranti alle picciole Reggenze, che cercavano per la gara di ottenerle in preferenza, deprimendo, anche a torto talvolta il loro Competitore, ne facevano succedere, che un deciso malvagio non era mai preferito, ma sovente escluso da ciascuna di esse. E quella stessa segreta tendenza Aristocratica, benchè palliata da urbani modi, di sopraffarsi, agiva pure a favor dell' offeso, quando anche la già spiegata natura dell' Amministrazione,

diretta a dare un favorevole modo ad un legale ricorso, fosse in qualche caso rimasta in sospeso. In fatti l'altra non era inoperosa a dargli un soccorso, che in alcuni casi, e materie si adoperava piuttosto a secondare, che a tener indietro degl'inconvenienti ricorsi. Poichè, se, come abbiamo veduto, la crescente influenza delli 40 aveva tutelato, per così dire, in ogni sua relazione il diritto di proprietà, il massimo, se non il solo delli beni sociali; impediva però talvolta, col cercar di ridurre tutto al Giudiciario, una opportuna fermezza, e delle utili operazioni, che avrebbero potuto apportare degli altri vantaggi senz'alterarlo. Tali minime colpe però del Governo, in vista della tenuità delli Tributi minori che altrove, e della totale esenzione da quasi ogni militare servigio, non lasciavano di renderlo uno dei più felici. È vero però, che potrebbono mettersi a carico della Costituzione questi pretesi beni, conseguenze della mollezza, e delli vizj del secolo; ma ancorchè tenuti a freno, non avrebbero, a mio credere, nato che fosse lo sconvolgimento generale in Europa, generato per la Repubblica che risultamenti agli avvenuti conformi. Furono adunque li Veneti cancellati dal numero delle Nazioni dopo di aver veduto, ricominciando dall'Aristocrazía, a passare l'influenza maggiore del loro Governo dal Doge e dall'antico Consiglio delli 40, prima nel Senato, e poi nel Consiglio de' Dieci, che minorò quella

del Senato e de' Dogi, li quali però una porzione ne conservarono, finchè, risalito il Senato a maggiore grandezza, e messo il Consiglio dei Dieci tra limitati confini, quasi del tutto la perdettero. Da quel tempo non si esquilibrarono delli Corpi i poteri, benchè talvolta qualche grado di preponderanza passato fosse dall'uno all'altro, come negli ultimi tempi si avrebbe potuto credere che fosse per succedere a favore di quello delli Quaranta.

INDICE

DELLE MATERIE PRINCIPALI

SEZIONE PRIMA

EPOCA PRIMA

EPOCA SECONDA

EPOCA TERZA

EPOCA QUARTA

SEZIONE SECONDA

EPOCA PRIMA

EPOCA SECONDA

EPOCA TERZA

EPOCA QUARTA